2

IL BUON USO DELLA LOGICA IN MATERIA DI RELIGIONE

DEL CANONICO
ALFONSO MUZZARELLI
TEOLOGO DELLA SAGRA PENITENZIARIA
CENSORE DELLA ACCAD. DI RELIGIONE CATTOLICA

QUARTA EDIZIONE
Con aggiunte dello stesso Autore
TOMO VI.

ROMA 1807.
Nella Stamperia dell' Accademia
a S. Marcello al Corso
Con Approvazione.

IMMUNITA'

ECCLESIASTICA REALE.

OPUSCOLO DECIMO NONO.

LETTERA PRIMA.

Si mostra il diritto dell' Immunità dalla natura de' Beni Ecclesiastici.

L'Immunità de' Beni della Chiesa troppo combattuta a' nostri giorni non è un sì lieve argomento, che possa tutto restringersi ad una Lettera, come pur vorreste, o Signore. Pur nondimeno, perchè il compiacervi mi è caro, e il farlo pienamente in questo affare mi è tolto, seguirò più da presso ch' io possa i vostri desiderj. Poche lettere, e queste anche brevi raccoglieranno i più bei capi di questo argomento; e io spero, che la brevità non farà pregiudizio alla evidenza. Ma lungi da voi, o Signore, un certo

spirito soprafatto da un volgare interesse. Siate Filosofo, e le leggi della vostra filosofia sieno le incorrotte leggi di Dio, e della sana ragione. Non violate, e non calpestate nel giudicar dei Beni della Chiesa quelle prime sanzioni, che il gius naturale, e quel delle genti ha da tanti secoli ricevute, accettate, e stampate in tutti i codici, e in fronte a tutti i Tribunali. Che frode non è mai quella d' alcuni, i quali abusano del nome autorevole di Filosofo per rendere rispettabile una passione?

Ma prima d'ogni altra cosa è mestieri fermar lo stato della quistione, senza cui sarebbe gittata al vento ogni nostra disamina. Si cerca adunque, e si domanda, se i Beni della Chiesa per lor diritto debban essere esenti dai tribuiti imposti su gli altri Beni dello Stato. Si cerca, e si domanda, se lo Stato possa colla forza esigere dai Beni Ecclesiastici il tributo. Ora io rispondo, che questa quistione si può esaminare in tre casi, l' uno assai diverso dall' altro. Imperocchè o questi Beni passarono alla Chiesa, mentre attualmente erano aggravati del peso del tributo, e lo Stato non rimise il tributo alla Chiesa. O pure questi Beni pervennero alla Chiesa immuni dal tributo, e lo Stato o approvò, o non si oppose all'acquisto della Chiesa. O veramente questi Beni ottennero dallo Stato medesimo un privilegio d'Immunità, di cui pacificamente godettero per molto tempo, e ciò che più sarebbe, per molti secoli. Nel primo caso

si domanda, se lo Stato abbia diritto di proseguire ad esigere da que' beni il solito tributo, o pure se il suo diritto resti subitamente per questa traslazione estinto. Nel secondo caso si domanda, se lo Stato abbia diritto d'imporre nuovi aggravj su detti Beni al pari che su i Beni de' Laici, o pure se la sua autorità resti rispetto a' detti Beni impedita e legata, e la sua o espressa, o tacita approvazione debba considerarsi perpetua, e irrevocabile. Nel terzo caso si domanda, se lo Stato pentito per qualche motivo del privilegio accordato alla Chiesa possa di sua propria autorità spogliarla dell' Immunità, e accomunare i di lei Beni a quelli de' Laici. Voi potete di quì conoscere, che io prescindo da più altre quistioni intralciate ed oscure, e che separo la vera causa dell' Immunità da più altre liti secondarie, fra cui si avvolge talvolta dagli opposti clamorosi partiti.

Brevemente mi dichiaro intorno alla prima, che nella pratica non è così interessante come la seconda. Se io debbo proferire con piena sincerità il mio sentimento, dico, che trovo una ragione assai plausibile, e quasi evidente a favor dello Stato. Imperocchè lo Stato esigeva già con giusto titolo il tributo dal campo del suddito, quando il suddito donò il campo alla Chiesa. Potè ben dunque il suddito trasferir alla Chiesa il campo, che era suo, ma nella condizione, e coi pesi medesimi, co' quali egli il godeva, e dai quali sgravarlo non poteva di sua

privata autorità. Ma uno dei pesi infissi stabilmente sul campo era un determinato tributo allo Stato. Dunque nella traslazion del dominio del campo fatta dal suddito alla Chiesa restò tuttavia allo Stato il diritto di esigere il tributo dal campo, che il donatore passò alle mani della Chiesa coi comodi, e cogl' incomodi, co' quali egli medesimo il possedeva. (*Suarez in Defension. contra Anglic. l. 4. c. 20.*)

Una parità mi sembra, che metterà in chiaro sempre più questa mia opinione. Se io laico vendessi un annuo censo sopra un mio campo ad un altro parimenti laico: e poi testassi nell' ultima mia disposizione di questo campo a favor della Chiesa, domando: potrebbe forse la Chiesa messa in possesso del campo negare i frutti dovuti al compratore del censo? Nò certamente, perchè i frutti del censo sono d'altrui. Posso dunque ben io testare del campo, che è mio; ma il campo porterà al nuovo padrone lo stesso aggravio, con cui già stava in mio dominio. Tutto questo è fondato sopra un trito e ricevuto assioma, che niuno può donare l' altrui, e che non si può prestar servigio ad alcuno in danno di un terzo. Ora non può forse dirsi lo stesso del tributo nel caso di sopra esposto? Mentre lo Stato era già in possesso legittimo di esigere per tributo alcuni annui frutti dal campo del suddito, potè forse questi donare alla Chiesa ciò, che non era suo, ma che era già dello Stato?

Questa in fatti era la ragione, per cui il Re Teodorico voleva, che i Beni passati alla Chiesa col peso del tributo seguitassero a pagarlo come prima, così scrivendo a Fausto: *Ea vera* (*Cassiodor. ep. 26. l. 1.*) *quæ a tempore beneficii ad Ecclesiam vestram ab aliquibus est translata possessio, commune cum universis possessoribus onus solutionis agnoscat; et illius subjaceat functioni, cujus nacta est jura dominii*.

Con un tal principio si spiegano, e si dichiarano a meraviglia alcune difficoltà, che s'incontrano ne' Santi Padri relativamente alla Immunità Ecclesiastica, e che d'altra maniera o sarebbero insolubili, o sarebbero certo soggette a un perpetuo dibattimento. Io trovo, che S. Gregorio voleva, e comandava, che alcuni Beni Ecclesiastici pagassero il pubblico peso, e non come spontaneo, ma come dovuto; cosa, che non avria potuto concedere in tali termini, se detti Beni avessero intrinsecamente goduto della Immunità. Lo rilevo espressamente da una sua lettera di risposta indrizzata a Zittano Maestro di Cavalleria, il quale avea scritte sue doglianze al Santo Padre, perchè alcuni religiosi luoghi negavano di prestarsi ai pubblici aggravj. *Epistolas vestras*, scrive il dotto, e Santo Pontefice (*l. 10. ep. 27.*), *Græco sermone dictatas me indico suscepisse, in quibus dicitis, quod quædam religiosa loca responsum juri publico de rebus ei competentibus reddere contemnant. Quæ res me omnino contristavit: quia*

nostri est habitus non solum præjudicia minime facere, sed etiam facta æquanimiter portare: nisi forte quod res pauperum defendere rationabiliter cogimur, ne apud omnipotentem Deum culpabiles inveniri valeamus. Proinde Fantino defensori quæ scripserim Gloriæ vestræ transmisi, ut ipse Religiosos quosque in Panormitanis partibus apud electos judices venire compellat, et suorum actuum rationem reddant. Voi vedete qui espressamente, che S. Gregorio confessa, che di alcune cose competeva il tributo al pubblico anche su i Beni religiosi: *de rebus ei competentibus*; che il negare un tal tributo lo riputava cosa ingiusta: *nostri est habitus præjudicia minime facere*; e finalmente, che costringeva a forza i Religiosi a pagare sì fatti aggravj: *Religiosos quosque apud electos judices venire compellat, et suorum actuum rationem reddant.*

Altrove scriveva lo stesso Pontefice al Difensore della Sardegna, che richiamasse i fuggiaschi Agricoltori a coltivare le campagne della Chiesa, affinchè queste fossero in istato di pagare i lor tributi: *Ut* (*S. Gregor. l. 7. ep. 66.*) *Possessiones Ecclesiæ ad tributa sua solvenda idoneæ existant.*

Così pure riesce chiarissimo il passo di Sant' Ambrogio, che suol opporsi ai diritti della Immunità Ecclesiastica, e sopra cui si fanno tanti commenti, e tanti litigj: *Si tributum* (*orat. de Basil. non tradend.*) *petit, non negamus. Agri Ecclesiæ solvunt tributum . . . . . Solvimus quæ sunt Cæsa-*

ris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo. Tributum Cæsaris est; non negatur. Imperocchè è da sapersi, che di que' tempi possedevano i Romani alcune terre da lor chiamate *tributarie*, le quali erano state da essi acquistate per ragion di guerra, e sopra cui i particolari non godevano, che un perpetuo usufrutto col peso de' tributi, e degli stipendj. Quindi è, ch'essendo state tali terre donate alla Chiesa co' rispettivi lor pesi, da cui i donatori non avean diritto di farle immuni, la Chiesa godea quell' usufrutto, che avea ricevuto in dono, e pagava quel tributo, che era annesso al fondo donato. Sant' Ambrogio medesimo scrivendo al Vescovo Marcello (*ep.* 82. *n.* 7.) intorno a una possessione, ch' esso Marcello avea destinata a sua sorella sotto condizione, che dopo la di lei morte la possessione istessa fosse de' poveri, e della Chiesa, dice. *Quemadmodum fœmina, et quod est amplius, vidua possessionem regeret tributariam*? De' Predj tributarj si fa pur menzione nelle Istituzioni di Giustiniano (*l.* 2. *t.* 1. *de rer. divis. par.* 11. *per tradit.*), e ne' Digesti (*l.* 19. *tit.* 1. *de action. empt. et vend. l.* 1. *si sterilis par.* 21.) Qual meraviglia adunque, se al tempo di S. Ambrogio le terre della Chiesa pagavan tributo, se S. Ambrogio accorda al Principe questo diritto, e se dice espressamente: *Tributum Cæsaris est; non negatur*?

Tanto è chiaro un tal diritto, che lo stesso Autor della Glossa, dove parla della Im-

munità, fa appunto questo caso, decide a favor dello Stato, e vi annette le stesse ragioni: *Quid dicas, si Tributarium (cap. quia: de Immunit. Ecclesiæ in. 6.) prædium Ecclesiæ donetur, numquid tenetur Ecclesia ad Tributum. Dic quod sic, quia transit cum onere suo.*

Questa era appunto la ragione, onde il celebre Pietro Blesense condannava i Cisterciensi, che facendosi scudo della Ecclesiastica Immunità negavano di pagar le decime alla Chiesa: *Quæ est hæc injuriosa immunitas, ut exempti (ep. 82.) sitis a decimarum solutione, quibus obnoxiæ terræ erant, antequam vestræ essent, et quæ solutæ sunt hactenus, non personarum obtentu, sed territorii ratione? Si in vestram possessionem terræ devolutæ sunt, quare in hoc periclitatur alienum jus? Nam ad vos terræ juxta communem æquitatem cum suo onere transierunt.* Non passerei per altro così facilmente ciò, che aggiunge Pietro Blesense, vale a dire, che nè pure il Papa possa privilegiare su questo punto, ed esimere alcuni Beni dalle Decime per esser queste di diritto divino. Imperocchè, essendo il Papa amministratore de' Beni della Chiesa, può, quando il creda opportuno, e più conducente ai vantaggj della Chiesa, rimettere i diritti della Chiesa medesima in comodo altrui, come veggiamo avere i Papi, e i Vescovi per tanti secoli praticato o alienando, o moderando questo diritto delle Decime. Il qual diritto, quantunque si consi-

deri come di origine divina, non dee però intendersi così stretto, e rigoroso, come fu nell'antica Legge, in cui Dio medesimo avea di propria bocca destinata a' Sacerdoti la decima porzione de' frutti, e sopra cui non vi era nè interpretazione, nè arbitrio in mano del sommo Sacerdote, o della Chiesa Giudaica.

In questa prima supposizione adunque voi vedete con quanta imparzialità io condiscenda alle pretensioni dello Stato. Scendiamo adesso alla seconda. Se i Beni pervennero alla Chiesa immuni da ogni aggravio, e lo Stato o approvò, o non si oppose all'acquisto della Chiesa, domando: può lo Stato aggravare tali beni Ecclesiastici di qualche tributo, o peso di altra qualunque sorte, siccome i Beni de' Laici? Rispondo risolutamente di nò; e ciò per due ragioni. Primo, perchè in questa donazione tali Beni furono legittimamente consecrati a Dio; e sarebbe cosa troppo assurda il dire, che lo Stato possa aggravare di pesi Beni di tal natura. Secondo, perchè si trova costantemente, che la Chiesa ha sempre con tutto vigore difesa, e sostenuta l' Immunità di tal sorta di Beni; ed è cosa troppo temeraria il dire, che la Chiesa per tanti secoli abbia in qualunque modo, e per qualunque titolo usurpato un falso diritto, abusando per sostenerlo della sua più terribile autorità. Queste due ragioni io andrò di mano in mano svolgendo, e voi vedrete scorrere grado per grado su questa quistio-

ne quella luce, che può ferire un animo, che si pregia senza finizione di essere giudice imparziale, e sincero.

E per entrar subitamente nella prima, rispondete di grazia a una facile mia interrogazione: se il laico per soccorrere alla propria indigenza entrasse nel Tempio di Dio, e colle proprie mani involasse i vasi, le suppellettili, e gli argenti del Tempio, che direste, o Signore? Direste, ch' egli è un sacrilego; che i vasi, le suppellettili, e gli argenti del Tempio sono di Dio, e a Dio consecrati; che niun laico ha diritto su le cose, che appartengono al supremo Monarca dell'Universo; che la custodia del Tempio fu deputata ai soli Sacerdoti, e solo essi hanno il diritto d'interpretare le intenzioni di Dio nelle necessità dei popoli; e finalmente, che il castigo d' Eliodoro dovrebbe atterrire ogni sacrilego. Così direte, o Signore; o almeno così dovreste rispondere.

Ed ecco, che voi medesimo avete pronunciata la sentenza su la causa della Immunità presa nell'aspetto, e nelle circostanze da me proposte. Io ripiglio con voi: I beni, e le rendite Ecclesiastiche sono di Dio, e a Dio consecrate; il laico, qualunque egli sia, non ha diritto su lo Stato del suo supremo Monarca; l' amministrazione di que' beni fu confidata a soli Sacerdoti, e solo essi hanno autorità d' interpretare le intenzioni di Dio. Se il laico vorrà esiger tributo dai Beni della Chiesa, egli corre il rischio di esser punito, come tant' altri, di cui fa fede l' Istoria.

Non è mio questo discorso, ma di Wala, celebre Abate di Corbeja. Essendosi egli lagnato (*Fleury histor. l. 47. n. 22.*) nell' Assemblea d' Aquisgrana, che *si abusasse dei Beni consecrati a Dio, e si dessero ai secolari, sopra quest' articolo i signori laici risposero; Lo Stato è talmente indebolito, che più non può sussistere, mancandogli il soccorso dei Beni, e dei Vassalli della Chiesa. Ditemi in grazia, soggiunse Wala, se uno presenta la sua offerta sopra l' Altare, e un altro viene a levarla, qual nome darete a tal azione? Di sacrilegio, essi risposero. Signore, ripigliò Wala, volgendosi all' Imperatore, non vi lasciate ingannare. E' molto pericoloso volgere in usi profani le cose a Dio consecrate contro l' autorità di tanti canoni, e in disprezzo di tanti anatemi.*

Così pure pensarono i Teologi del Concilio di Costanza, i quali nella censura, che fecero di varie proposizioni di Vicleffo all' articolo decimosesto, asseriscono, che (*Labbè t. 16. Concil. col. 891.*) la disparità tra i Beni a Dio consecrati, e i non consecrati, è la medesima come tra i vasi sacri, e i non sacri. E siccome i vasi non consecrati ponno servire ad uso del Principe, e non i consecrati, come vedesi nell' Istoria di Baldassare; così su i Beni de' laici può il Principe impor tributo a suo profitto, perchè Beni non sacri, ma non già su i Beni della Chiesa, perchè Beni al Divin culto destinati.

Tutta adunque la forza di questo razioci-

nio è radicata, come ben vedete, in quella prima proposizione, vale a dire, che i Beni, e le rendite dette della Chiesa sono in realtà Rendite, e Beni di Dio; e non come lo sono tutti i Beni della terra, ma per una singolar donazione, che gli uomini ne han fatto a Dio, e per una vera accettazione, che Dio ne ha fatto dalle mani degli uomini; in guisa che, quando si dice, *la Chiesa è esente, il laico non può da lei esigere*, viene a dirsi equivalentemente, *Dio è esente, il laico non può esiger da Dio*. Non vi stupite, o Signore, di una verità, che io prendo a dimostrarvi coll' autorità dell' antico, e del nuovo Testamento, col pieno consenso de' Santi Padri, e de' Concilj, e in fine col giudizio comune de' Cristiani, che donarono alla Chiesa. Io vi condurrò passo per passo lungo questa serie di rispettabili autorità; e se voi troverete della evidenza in una proposizione a prima vista alquanto stravagante, avrete voi difficoltà di arrendervi anche all' evidenza?

Da principio creò Iddio l' Universo, e pose l'uomo ad abitare su la terra, e lo stabilì amministratore de' Frutti, e de' Beni di essa per un' alta economia della sua secreta provvidenza. Ma non per questo volle Iddio l' uomo indipendente Signor della terra, nè rinunciò ad uso dell'uomo ogni frutto di essa. Anzi, come può vedersi ne' sacrifizj di Abele, e di Caino esigeva dall' uomo la sua porzione, e la migliore ne' prodotti della terra a se immediatamente destinati.

Nè tali sacrifizj cessarono ne' loro principj, ma crebbero ognora più, come può ravvisarsi dal racconto della sacra Storia. Tutti i Primogeniti, siccome avverte San Girolamo, erano Sacerdoti, nè per altra cagione tali erano, fuorchè per offerire a Dio i sacrifizj sull' altare. V' ebbe dunque sin da principio una parte a Dio destinata, alla quale niuno ardì mai di appressare la mano, o di ripeterne tributo al comune vantaggio della repubblica. E non diceste, che in quel tempo si trattava soltanto di frutti a Dio dedicati, e non di possidenze, e di stabili. Ciò poco importa alla mia quistione. Poichè per ora non ho altro disegno, se non di mostrarvi per una continua induzione, che a Dio fu sempre offerta alcuna cosa, sia di stabili, o non sia; ch' egli realmente ne fu l'immediato padrone; e che dalle cose a lui donate gli uomini non poterono a forza esigere alcun sussidio. Se poi sia la stessa ragione dei frutti, e degli stabili, avrò a dichiararlo tra non molto. Ma frattanto troppo mi sta a cuore il persuadervi la verità di certe massime, e l' origine di alcune istituzioni, che siete talvolta solito deridere, come chimere, e puerilità.

Avanziamo adesso un altro passo. Dio, che si era riserbato nella terra la sua porzione, potea farne quell' uso, che più gli piacesse. Ed ecco, che introdotti gli Ebrei nella Terra promessa, egli assegnò alla Tribù di Levi le proprie sue rendite in ri-

compensa del ministero del suo Santuario, a cui la chiamò. Adunque tutto ciò, che i Leviti, e i Sacerdoti dell'antica Legge possedevano, era porzione di Dio medesimo, com'egli chiaramente l'espresse ad Aronne. *In* (*Num.* 18. 20.) *terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos. Ego pars et hæreditas tua in medio filiorum Israel*. Potea forse dichiararsi con più significanti parole il mantenimento da Dio donato al Sacerdozio sulle proprie sue rendite? Potea meglio dimostrarsi, che sin d'allora le rendite de' Sacerdoti erano rendite di Dio? Potea più legittimamente inferirsi anche in quel tempo, che non dai Sacerdoti, ma da Dio medesimo (se tanto ardito avessero) doveano gli Ebrei esigere il tributo?

Nè vi crediate, o Signore, che l'eredità da Dio destinata a' Sacerdoti fosse una semplice promessa della sua provvidenza. Noi troviamo anzi nei Numeri una serie di generi destinati al mantenimento de' Leviti, ma tutti generi riserbati, e conservati al culto di Dio. Furono a' Leviti date le decime di tutti i raccolti: *Filiis* (*Nu.* 18. 21.) *autem Levi dedi omnes decimas Israelis*. Ma intorno alle decime leggiamo nell' ultimo capo del Levitico: *Omnes* (*Levit.* 27. 30.) *decimæ terræ sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, et illi sanctificantur*. Ad Aronne, e a'suoi figliuoli furono per comando di Dio consegnati mille trecento sessantacinque sicli raccolti per riscatto dei

primogeniti d'Israele, che superavano il numero de' Leviti: *Dabisque pecuniam* (*Num.* 3. 48.) *Aaron, et filiis ejus pretium eorum, qui supra sunt*. Ma tali primogeniti, e quindi il loro riscatto di chi era, se non di Dio stesso? *Meum est enim omne* (*Ibid. v.* 13.) *primogenitum, ex quo percussi primogenitos in terra Ægypti*. Allo stesso Aronne fu data eziandio la carne de' primogeniti degli armenti: *Primogenitum autem* (*Num.* 18. 17. *et* 18.) *bovis, et ovis, et capræ non facies redimi.... Carnes vero in usum tuum cedent, sicut pectusculum consecratum, et armus dexter tua erunt*. Ma i primogeniti degli armenti a chi erano dovuti? Udite, come Iddio ne parla: *Santificavi* (*Num.* 3. 15.) *mihi quidquid primum nascitur in Israel ab homine usque ad pecus: mei sunt. Ego Dominus*. A Dio parimenti appartenevano le primizie, ch' egli donò ad Aronne, e a' suoi figliuoli: *Omnem* (*Num.* 18. 12.) *medullam olei, et vini, ac frumenti, quidquid offerunt primitiarum Domino, tibi de' di*. Erano di Dio le obblazioni da lui cedute ai Sacerdoti: *Omnis oblatio* (*Ibid. v.* 6.) *et sacrificium, et quidquid pro peccato, atque delicto redditur mihi, et cedit in Sancta Sanctorum, tuum erit, et filiorum tuorum*. Dicasi finalmente lo stesso de' Voti, siccome è manifesto dal suddetto capo de' Numeri, e dall' ultimo capo del Levitico.

Ben vedete, o Signore, ch' io nulla asserisco, che non sia espressamente contenuto

nelle sacre pagine. Ma se bramate di leggerne una troppo autentica dichiarazione, eccovi un passo del diciottesimo capo del Deuteronomio, che racchiude con brevità il confronto, che vi ho sin qui schierato, e disteso: *Non habebunt Sacerdotes*, (*Deut.* 18.) *et Levitæ*, *et omnes*, *qui de eadem tribu sunt*, *partem et hæreditatem cum reliquo Israel*, *quia sacrificia Domini*, *et oblationes ejus comedent*: *et nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum*. *Dominus enim ipse est hæreditas eorum*, *sicut locutus est eis*.

Or che ne dite, o Signore? Vi parrà strano da qui innanzi, che Dio si chiami vero possessore, e immediato padrone d' alcune cose di questa terra? Vi parrà strano, che i ministri dell' Altare vivano su le rendite del loro Dio? Vi parrà strano, che una instituzione dell' antica Legge si serbi, e si dilati anche più nella nuova? E per ultimo avreste voi dato consiglio agli Ebrei di esigere tributo dalla parte a Dio donata, e da Dio destinata ai Leviti? Riflettete, che la povertà evangelica della nuova Legge non potea meglio stabilirsi, che facendo Iddio padrone de' Beni della Chiesa, e il Clero suo dispensatore. Considerate, che l' obbligo, che il modo, che l' intenzione degli Ebrei nell' offrire a Dio alcuni frutti della terra dee per ogni parte essere aumentata fra i Cristiani. E avvertite finalmente, che non è stato inutile il recarvi sì minutamen-

te l' autorita dell' antica legge per farne il fondamento della mia proposizione.

E in verità venendo ai tempi del Vangelo io trovo sempre più dai fatti, e dalle autorità stabilito il mio raziocinio. Vi domando: di chi era la borsa del denaro, che Giuda avea ricevuta in deposito? Di Gesù Cristo, vi rispondono Beda, e Sant' Agostino: Lo stesso Signore, dice il primo, (*c.* 14. *in. Luc.* 12.) ..... leggesi, che avea la borsa del denaro, e conservava le obblazioni de' Fedeli, e ne usava per le necessità de'suoi, e degli altri bisognosi. Anche il Signore, dice il secondo, (*in Evang. Joan. tr.* 62.) ebbe la borsa del denaro, e serbando le offerte de' Fedeli ne usava nelle occorrenze de' suoi, e de' poveri. E Giuda? Giuda n' era soltanto il custode: *Quos loculos*, dice lo stesso Agostino (*de op. Monach. c.* 5.) *Judæ commendavit*.

Osservate in fatti, che allor quando gli Apostoli si mossero a pietà de' cinque mila uomini nel deserto, Gesù Cristo disse loro autorevolmente (*Marc.* 6.) *Date illis vos manducare*; e gli Apostoli intesero, che il Maestro lor comandasse di comprare con dugento denari, che aveano, il pane per quella moltitudine: segno, che essi lo riconoscevano come padrone di quel peculio. Tanto è vero, che anche nell' ultima cena interpretarono le parole dette a Giuda da Gesù Cristo come un ordine di provvedere alcuna cosa per la Pasqua, o di somministrare qualche sussidio a' poverelli (*Joan.*

13.). E quando Gesù Cristo mandò gli Apostoli alla predicazione, non dichiarò forse, che ciò ch' era lor dato era dato a se stesso (*Matth.* 10.)? *Qui recipit vos, me recipit*. E quando per evitare lo scandalo pagò il tributo, nol pagò forse anche per S. Pietro (*Matth.* 17.)? *Da eis pro me et te*: Cose tutte, che dimostrano ad evidenza, come sin d'allora Gesù Cristo avea realmente il dominio dei frutti Ecclesiastici, e come gli Apostoli non ne erano strettamente, che dispensatori, e custodi.

Ora se Gesù Cristo come capo della sua Chiesa ricevè sin d' allora le obblazioni dei Fedeli, s'egli ne usò realmente come padrone, se dura anche al presente la sua giurisdizione, e superiorità nella Chiesa, se gli Ecclesiastici non sono in realtà anche al dì d' oggi se non come gli Apostoli, suoi Vicarj, e suoi Ministri, qual' epoca potrà segnarsi, qual motivo addursi, per cui Gesù Cristo abbia o rilasciato, o perduto il suo dominio su le rendite della Chiesa? Se anzi è durata sempre questa sentenza fra i Cristiani, che i Sacerdoti vivono dell' Altare, che essi ne sono i Ministri, ma che il padrone è Gesù Cristo. Eccovi quello, che mi resta a dimostrare, per condurre gli ultimi tratti dell' evidenza su la mia proposizione.

Allorchè S. Paolo ricevè da' Filippensi il sovvenimento, che gli facea mestieri a proprio uso, come chiamò egli questa limosina? (*ad Philip. c.* 4.) *Odorem suavitatis*,

hostiam acceptam, placentem Deo: Co' termini appunto, onde sarebbesi detto un Sacrificio consecrato a Dio. Perchè in realtà ciò, che furono i Sacrificj anticamente, lo sono al presente le obblazioni, che si offrono all' Altare, e a' Ministri dell' Altare: *Non genus oblationum*, dice S. Ireneo (*l.* 4. *c.* 54.), *reprobatum est; oblationes enim et illic, oblationes autem et hic, sacrificia et in Ecclesia; sed species immutata est tantum, quippe cum jam non a servis, sed a liberis offeratur. Unus enim, et idem Dominus.*

Fate, o Signore, a questo passo una riflessione troppo giusta, e troppo necessaria. Voi avete veduto, che nell'antica Legge Dio medesimo avea stabilito il numero, e la qualità delle cose, che a lui dovevano offrirsi, e consecrarsi. Dio aveva trattato gli Ebrei come servi. Ma nella nuova Legge si sono elleno proibite le obblazioni? Nò: ma Dio ha trattato i Cristiani da figlj, lasciando alla loro pietà il numero, e la qualità delle cose da dedicarsi al suo servigio. Ora se paruto sarebbe agli Ebrei un enorme attentato esigere il tributo dalla parte, che Dio a se stesso avea riserbato espressamente, dovrà egli parer minore ai Cristiani l'esigerlo dalla parte, che Dio accetta dalla nostra pietà, dalla nostra misura, ed elezione. Dunque i figlj dovranno mostrarsi più ingrati, e più contumaci dei servi?

Andiamo innanzi. Lo stesso Apostolo

non dichiarava egli il diritto degli Ecclesiastici al proprio sostentamento colla similitudine degli antichi Sacerdoti, che viveano delle cose a Dio consecrate (*ad Cor. 1. c. 9.*) ? *Nescitis, quoniam qui in sacrario operantur, quæ de sacrario sunt, edunt, et qui altare deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere*.

Ora udite ciò, che vi fa riflettere su questo passo il Grisostomo (*in 1. ad Cor. c. 9. hom. 22.*) : *Considera autem in hoc quoque Pauli sapientiam, quam magnifice rei meminit. Non enim dixit, qui in Sacrario operantur, de oblatoribus accipiunt: sed quæ de Sacrario sunt, edunt: ut neque illis, qui accipiunt, exprobretur, neque qui præbent, inflentur.... Si quidem quæ oblata sunt, non amplius sunt offerentium, sed sacrarii, et altaris*. Poteva esprimersi con più forza ciò, che io vò ripetendo in questa lettera, vale a dire, che ciò, ch'è dato agli Ecclesiastici, è dato al Sacrario, all' Altare, e in somma a Dio medesimo ?

Certo è, che i primi Fedeli, che portavano le loro sostanze a' piedi degli Apostoli, le dedicavano non solo a Dio, ma le consecravano a lui con voto, come insegna Sant' Agostino (*serm. 1. de com. vit. Cleric.*). Il fatto d' Ananìa, e di Saffira ne diviene una prova convincente; giacchè il loro sacrilegio fu di ritenere in parte il prezzo delle sostanze, che a Dio avean do-

nate con voto. Così lo spiegano il Grisostomo (*hom. 12. in Acta*), Girolamo (*ep. ad Demet.*), Agostino (*serm. 27. de verbis. Apost.*) e Fulgenzio (*ep. de deb. conjug. c. 8.*).

Nè per altra ragione sino da' primi tempi fu negato agli Ecclesiastici l' assoluto dominio su le obblazioni de' Fedeli, se non per quella, che vi ho tante volte accennato. I Canoni Apostolici, qualunque ne sia l' Autore, sapete, che sono antichissimi, e che i primi cinquanta sono stati ricevuti e dai Padri, e dai Concilj. Ora ecco ciò, che si dichiara nel trigesimo primo: *Non liceat autem ei* (cioè al Vescovo) *quidquam ex ipsis sibi vindicare, vel quæ Dei sunt, donare propinquis*. E nel Canone quarantesimo: *Sint manifestæ res Episcopi, si tamen habet proprias, et manifestæ Dominicæ, ut potestatem habeat de propriis Episcopus, sicut voluerit, derelinquere*. Notate fin d' ora, o Signore: se il Clero, che ha pure la sua porzione per diritto divino nei Beni Ecclesiastici, non può di essi a suo talento disporre, come potrà a suo talento disporne il Principe?

Voi sapete altresì, che S. Ireneo è stato uno de' primi Padri della Chiesa, e che la sua dottrina era la dottrina de' primi Fedeli. Ma ecco in qual guisa anch' egli s' unisce a credere, che le obblazioni d' ogni sorta fatte da' Fedeli sono ad uso del Signore, niente meno, che le decime offerte già un tempo dagli Ebrei (*l. 4. c. 31.*): *Nihil*

enim otiosum, nec sine signo, et sine argumento apud eum; et propter hoc illi quidem decimas suorum habebant consecratus; qui autem perceperunt libertatem, omnia, quæ sunt ipsorum, ad Dominicos decernunt usus, hilariter, et libere dantes ea, non quæ sunt minora, utpote majorem spem habentes . . . Sic et ideo nos quoque offerre vult munus ad Altare frequenter sine intermissione. Avete notato, come S. Ireneo nelle cose a Dio donate comprende tutto indistintamente; e come vuole, che le donazioni dei Cristiani sieno maggiori di quelle degli Ebrei? Sicchè se allora la Chiesa avesse avuto gli stabili, anche questi secondo la mente del Santo avrebbon dovuto considerarsi siccome cose a Dio donate. Eccovi dopo il Nazianzeno a confermare lo stesso, mentre egli riprende l'avarizia di chi nega a Dio le primizie(*orat* 14.):*Alius usuris terram contaminat, alius areæ, et torcularis primitiis Deum, qui omnia donaverat, fraudavit*. Avvertite bene, o Signore. Il Santo non rimprovera l'avaro di aver negato le primizie agli Ecclesiastici, ma a Dio.

S. Basilio delle cose offerte a sostentamento dei Monaci udite come parlava(*in Const. Mon. c.* 20.): *Quæ pro Sanctis, qui se ipsos Deo dicarunt, servantur, SACRA esse, et vere VOTA intelliguntur, et percipiuntur. Quamobrem qui talium quidpiam aufert, unus est ex iis, qui SACRILEGIUM audent perpetrare*.

Io non credo, che voi vogliate oppormi

con certuni, che sin qui si parla soltanto di primizie, di decime, di obblazioni. Troppo inetta riflessione! Il sentimento dei SS. Padri è annesso alla natura in genere delle offerte, e poco importa, che queste sieno o dei frutti dei campi, o dei campi medesimi, giacchè alla fine i campi non si danno, che in ragione dei frutti. E veramente qual disparità potrebbe addursi sia nel fine, sia nell'uso di queste donazioni? Non è la stessa l'intenzione di quelli, che donarono il prezzo dei poderi, e i loro frutti, e l'intenzione di quelli, che donarono gli stessi poderi? Non fu la stessa la distribuzione fatta già di tali obblazioni, e quella, che si pratica al presente, e fu sempre praticata nella Chiesa? Dove adunque stabilire questa sognata disparità? Ma voi non siete proclive a cadere in tali inganni: e i passi, che in seguito vi recherò, potrebbero, se ne aveste mestieri, disingannarvi.

Udite come parlava S. Ambrogio di coloro, che ritolgono le cose donate alla Chiesa (*l. 2. de pœnit. c. 9.*): *Sunt qui opes suas tumultuario mentis impulsu, non judicio perpetuo, ubi Ecclesiæ contulerunt, postea revocandas putarunt; quibus nec prima merces rata est, nec secunda; quia nec prima judicium habuit, et secunda habuit SACRILEGIUM*. E pure qui si parla di una donazione inconsiderata, dove men chiaramente apparisce la pia intenzione del donatore.

Ma chi meglio si espresse a favore del mio

sentimento di quel che ha fatto S. Girolamo? Ecco in qual modo egli scriveva a Paolino dell'uso, che dee farsi dei Beni Ecclesiastici: *Jam non sunt tua, quæ possides, sed dispensatio tibi credita est. Memento Ananiæ, et Saphiræ: illi sua timide servaverunt. Tu considera, ne CHRISTI Substantiam imprudenter effundas, idest ne immoderato judicio rem pauperum tribuas non pauperibus.* Sostanza di Cristo, chiama S. Girolamo, i Beni della Chiesa: Sostanza, la cui amministrazione è confidata ai Sacerdoti: Sostanza, che Gesù Cristo istesso ha destinata ai bisognosi. E come alla Sostanza di Cristo amministrata dal Clero potranno i laici appressare liberamente la mano? Solo chi è parte del Signore, solo chi è Ministro dell' Altare può avervi qualche diritto, come lo dichiara lo stesso Santo (*ep. ad Nepot.*): *Si ergo pars Domini sum, et funiculus hæreditatis ejus, nec accipio partem inter cæteras Tribus, sed quasi Levita, et Sacerdos vivo de decimis; et Altari serviens Altaris oblatione substentor, habens victum, et vestitum his contentus ero.* No, dice lo stesso Girolamo alla Vergine Demetriade, non sono più tuoi i tuoi Beni, ma di Gesù Cristo: *Ex eo tempore, quo virginati perpetuæ consecrata es, tua non tua sunt, immo vere tua, quia Christi esse cœperunt.* Così egli ad una vergine a Dio consecrata: così parimenti dir si può a tutti gli Ecclesiastici più strettamente a Dio dedicati.

S. Agostino, la cui autorità è di tant'uso nella Chiesa, a che altro attribuiva le miserie del suo popolo, se non se all'avarizia usata con Dio! No, mio Signore; non dice col Clero, non dice colla Chiesa, dice con Dio (*l. 30. hom. 46.*): *Majores nostri adeo copiis omnibus abundabant, quia Deo decimas dabant, et censum Cæsari reddebant. Modo autem, quia discessit devotio Dei, accessit indictio Fisci. Nolumus partiri cum Deo decimas: modo autem totum tollitur.* In fatti con qual riserbo accettava egli le obblazioni de' Fedeli? Non in persona sua, ma nella persona di Gesù Cristo (*de diver. serm. 49.*): *Sed plane faciat, quod sæpe hortatus sum, duos filios habet, putet Christum tertium: decem habet, Christum undecimum faciat, et suscipio.* Che può recarsi di più chiaro?

Ne vien dietro Salviano celebre Sacerdote di Marsiglia, il quale riprendendo i padri, che negano a' lor figliuoli religiosi l'eredità ad essi dovuta, così scriveva (*ad Eccl. Cath. l. 3.*): *Non exigimus, ut vestra Domino largiamini: aliquid Deo de suo reddite.* A cui va del pari il dotto S. Fulgenzio, che in queste parole dichiara l'obbligo degli Ecclesiastici su i Beni a loro affidati (*serm. de villico*): *Nobis credita est dispensatio facultatum Domini nostri vel ad utendum eis sufficienter, vel ad distribuendum conservis: ideo non licet nobis eas in expensas usurpare superfluas, cum sit erogationis ratio Domino venienti reddenda.*

E perchè mai credete, che S. Gregorio Papa chiamasse sacrilegio il ritenere i Beni della Chiesa, se non perchè tali beni son consecrati a Dio (*l.* 8. *ep.* 6.)? *Nam sacrilegium, et contra leges est, si quis quod Ecclesiis relinquitur, retinere tentaverit.* S. Gregorio ha parlato nello stesso senso, in cui Pomerio avea lodato i Fedeli amministratori de'Beni di Dio (*de vit. contempl. l.* 2. *c.* 16.). *Nunc autem quod Christiani temporis Sacerdotes magis sustinent, quam curant possessiones Ecclesiæ, etiam in hoc Deo serviunt; quia si DEI sunt ea, quæ conferuntur Ecclesiæ, Dei opus agit, qui res Deo consecratas non alicujus cupiditatis, sed fidelissimæ dispensationis intentione non deserit.* Lo stesso sentimento ci vien confermato da S. Giovanni Elemosinario, come abbiamo dalla sua vita (*c.* 2.): *Si quæ dantur mea existerent, et mecum nata essent, fortasse bene in meis tenax existerem. Si vero quæ dantur DEI sunt, utique in SUIS præceptum suum custodiri vult.*

Narra Cassiano la singolare pietà di una donnicciuola, che le primizie di tutti i frutti recava alla Chiesa; e udite come si esprime (*collat.* 13. *c.* 7.): *Neque se unquam de fructibus suis aliquid usurpasse, nisi prius Deo primitias eorum, et decimas obtulisset.* Lo stesso Cassiano c' informa, come l' Eremita Giovanni accettava le offerte fatte ai poveri Monaci con queste parole (*Ibid. c.* 3.): *Gratanter amplector; qui fideliter primitias vestras, ac decimas indigentium*

usibus profuturas velut SACRIFICIUM DOMINO bonæ suavitatis offertis. Voi vedete quante riflessioni potrei somministrarvi sopra i passi allegati. Ma voi siete in istato di prevenire i miei pensieri, ed io mi son proposto la brevità.

Wala celebre Abate di Corbeja, come abbiamo dal libro 2. della sua vita negli atti dei SS. Benedettini del P. Mabillone, così un giorno parlava all'Imperator Lodovico: *Nemo te, Augustorum clarissime fallat; quia valde periculosum est, res semel Deo fideliter dicatas ad usus pauperum, et servorum Dei, violenter postmodum diripere, et ad sæculares usus contra auctoritatem divinam retorquere*.

Udite ora un bel detto di S. Anselmo di Cantuaria riportato dallo Storico Eadmero. Il Santo Vescovo (*Eadm. apud Alford. tom.* 4.) avea pregato Willelmo a procurare, che fossero provvedute le vedove Abazie: *Rex turbatus iracunde respondit: Quid ad te? Numquid Abbatiæ sunt meæ? Anselmus dixit: Sunt quidem tuæ, ut eas tamquam Advocatus defendas, atque custodias, non autem ut invadas. Dei scimus esse, ut Ministri ejus inde vivant*.

Troppo conforme al mio disegno scrisse in una lettera il Santo Pontefice Leone IX. per atterrire i depredatori dei Beni Ecclesiastici (*ep.* 10. *ad Auximanos*): *Abstineat manus audax ab Ecclesiastico Patrimonio, ne victus pauperum pereat, ne quod ex oblatione fidelium jam DEO factum est*

SACRIFICIUM, præda raptorum fiat. Per la stessa ragione S. Pier Damiani era sì circospetto nell' amministrare i Beni di Chiesa dicendo (*Bolland. in ejus vit. c.* 8.) : *Se DOMINICARUM RERUM constitutum fore Ministrum, non Dominum*. Onde a certi Ecclesiastici scriveva, non appartenere ad essi la proprietà di cosa alcuna (*l.* 5. *ep. ad Canon. Fanensis Eccl.*), e udite come appunto egli usa dell'esempio da me recato nei Leviti dell' antica Legge : *Notandum quod non solum Levitas, sed Levitarum etiam Pecora Dominus sua esse testatur; ut perspicue doceat, quod iis, qui Ecclesiasticis mancipantur obsequiis, Deo debent non modo suæ sedulitatis, et laboris impendium, sed etiam proprietatem earum, quas possident, facultatum, sciantque se simul et sua juris esse non proprii, sed DIVINI*. E altrove : *Absit, ut quod* (*l.* 4. *ep.* 1.) *ex offerentium merito sacrum est, in Sacerdotum manibus sacrilegium fiat*. Qual meraviglia perciò, se Ivone Carnotense scriveva a Pasquale II. (*ep.* 240.) : *Res Ecclesiasticæ, sicut testantur etiam sæculi leges, quia DIVINI JURIS sunt, in nullius bonis sunt*. Qual meraviglia, se Innocenzo III. assegnava il sostentamento ai Chierici sul Patrimonio di Gesù Cristo (*in cap. cum secundum*) : *Patet a simili, ut Clerici vivere debeant de Patrimonio JESU CHRISTI, cujus obsequio deputantur; ut ipsa nominis ratio persuadet*. Sì ripetiamo-

lo. Non dice sul Patrimonio della Chiesa: dice sul Patrimonio di Gesù Cristo.

E S. Bernardo non era anch' egli dello stesso sentimento, allorchè scriveva (*ep. 2. ad Fulcon.*): *Quidquid præter necessarium victum, et simplicem vestitum de Altari retines, tuum non est, SACRILEGIUM est*; o allorchè ragionando della vana oziosità di alcuni Ecclesiastici diceva (*inter flores cap. 4.*): *Honorati incedunt de BONIS DOMINI qui Domino honorem non deferunt*. Certo è, che anche Gaufrido Abbate nelle sue declamazioni tratte appunto da S. Bernardo (*decl. 13.*) mette in bocca di alcuni genitori queste parole: *Hunc nos illi, vel illi trademus Episcopo, apud quem habemus gratiæ locum, aut cui forte servimus, ut ditetur de Bonis Domini, nec in tot liberos nostra dividatur hæreditas*. Pietro Blesense considerava anche egli certamente i Beni Ecclesiastici come consecrati a Dio, quando tacciava di sacrilegio lo spogliarne la Chiesa: *Quæ ratio est, ut qui pro Ecclesia pugnant, Ecclesiam spolient . . . . Putant ne insipientes (Petrus Blesens. ep. 112.), et miseri, quod Christus, qui summa justitia est, velit sibi de injuriis et SACRILEGIO exhiberi sacrificium, aut sustineat commissa ex his spolia prosperari?* E altrove (*ep. 20.*): *Non militibus, sed pauperibus Episcopus erogare tenetur Patrimonium Crucifixi, cujus ipse non dominus, sed tutor est, ut misereatur, et commodet ad usus egen-*

tium, *tamquam testamentarius dispensator*.

Ditemi ora, se può venirvi neppure alla mente quella inetta opposizione di certuni, i quali asseriscono, che i Santi Padri non hanno considerato i Beni della Chiesa come Beni di Dio, se non prima della lor divisione in più parti, che fu fatta dopo i primi secoli? Io tralascio, che non sarebbe sì facile il mostrar come siasi cangiata la natura di tali Beni, e trasferito siasi il dominio di Dio nelle mani degli Ecclesiastici. Vi domando solamente, se una gran parte de' SS. Padri, che vi ho citati, abbia parlato dopo un tal divisione? Vi domando, se hanno parlato di tutti i Beni della Chiesa in generale senza distinguere la parte di Dio da quella del Clero? Vi domando, se poteano parlare in termini più chiari, e più precisi a favore del mio sentimento? Se aveste qualche passo sì evidente da oppormi, non andreste già lieto della vittoria? E la mia causa non sì stabili appoggj dovrà tuttavia vacillare?

Chiuda questa serie di sacre autorità la dottrina di S. Tommaso, il quale tra le cose sacre annovera i Beni di Chiesa (2. 2. q. 99. a. 3.): *Inter res sacras*, egli dice, *summum locum obtinent ipsa Sacramenta .... Post Sacramenta verò secundum locum tenent Vasa consecrata .... Deinde quæ pertinent ad ornamenta Ecclesiæ, et Ministrorum: Deinde ea, quæ deputata sunt ad sustentationem ministrorum, sive sint mobi-*

lia, sive immobilia. Quicunque autem contra quodcumque prædictorum peccat, crimen SACRILEGII incurrit. Sicchè il santo Dottore chiama sacri i Beni sieno mobili, o stabili, che sono deputati a sostentamento de' Sacerdoti. E tutto ciò, ch' è sacro, non appartiene forse al vero, e immediato dominio di Dio? Gran meraviglia se dopo questo voleste oppormi alcuni passi del Santo, dai quali altro non potrà mai dedursi, se non se un certo dominio degli Ecclesiastici acquistato dipendentemente dalla concessione di Dio su que' frutti, che godono attualmente, come necessarj al loro mantenimento. Cosa, che niuno di buon senno vorrà mai contrastare, ma che nulla offende la mia proposizione.

Vengo ora a' Concilj, e innanzi ad essi voglio premettere un passo delle Costituzioni Apostoliche, di cui qualunque sia lo Scrittore, non è da presumere, ch' egli abbia voluto parlare diversamente dalle opinioni de' suoi tempi. Io lo riporto tanto più volentieri, quanto che sembra, che l' Autore abbia preveduto la loquacità de' nostri Laici contro i Prelati della Chiesa (*l. 2. c. 13.*): *Tibi laice convenit ut largiaris. Episcopo verò tanquam Æconomo, et Administratori rerum Ecclesiasticarum, ut dispenset. Cave tamen, ne Episcopum ad rationes voces, neque dispensationem illius observes, quomodo eum gerat, aut quando, aut quibus, aut ubi, utrum bene, an secus. Habet enim ipse ratiocinatorem Deum,*

qui hanc illi procurationem in manus tradidit, qui ei Sacerdotium tantæ dignitatis mandare voluit. Potea dirsi più chiaramente, che gli Ecclesiastici sono amministratori delle cose, che Dio ha confidate nelle loro mani? E pure si spiegano anche con maggior chiarezza, dove parlano direttamente (*l.* 2. *c.* 25.) ai Vescovi medesimi: *Impartite igitur, Episcopi, cum justitia omnibus egentibus; et vos utimini ex parte bonis Domini, sed non abutimini; edite ex eis, sed ne ea soli devorate*.

Nè qui è mia intenzione di riportarvi tutti i passi de' Concilj, i quali delle primizie, e delle decime parlano come di cose a Dio dovute. Se avrete la sofferenza di scorrere soltanto ciò, che ne ha raccolto il ch. Tomassini (*de Benef. part.* 6. *l.* 1. *c.* 6. *et seq.*), vedrete, che quasi niun Concilio ne parla in altri termini. E so, che Voi di leggieri siete per concedermi un punto, che niuno di buon senno, sol che avesse occhj in fronte, ha mai saputo contrastare. Ma quello, che mi negate, è, che possa dirsi lo stesso degli stabili goduti dalla Chiesa. E quante volte dovrò io domandarvi la disparità dell' une, e degli altri? Se le decime, se le primizie, se le obblazioni furono a Dio consecrate, e voi non ardite negarlo: perchè a Dio donati non dovranno dirsi anche i campi, e i poderi? Non è la stessa l' intenzione dei Fedeli, che offrono, della Chiesa, che riceve, e l'uso prescritto di tali Beni, non è lo stesso? Sapete voi, quanto

copiose fossero tali obblazioni ne'primi tempi, come ne fanno fede oltre S. Giustino (*ap. n.* 67.), e S. Cipriano (*ep.* 7.), più altri degli antichi Scrittori? Sapete voi, che d'allora a'nostri tempi sono assai diminuite, e che la Chiesa lo ha sofferto appunto in riguardo della maggior abbondanza di Beni, ch' ella gode al presente? Sicchè può dirsi, e dee dirsi a tutta ragione, che i Beni della Chiesa hanno in gran parte assunto la natura delle antiche offerte, e se queste furono considerate come cose di Dio, dovranno all' istesso modo riguardarsi gli stabili avuti in seguito dalla Chiesa. Che dite voi di questo raziocinio? E' egli facile, e conseguente dalle prime nozioni Ecclesiastiche? Vero è, che non pochi a'dì nostri sono d' opinione, che i Beneficiati sieno realmente padroni di tutta la rendita del loro Beneficio, onde sian tenuti a soccorrere i poveri non a titolo di giustizia, ma di carità. Ma i più saggj tra loro non negano, che Dio ne sia il primario padrone (*Vid. Viva de Ben. q. 2. art. 3. part. 6.*). Dicono soltanto, che la Chiesa sola, e vera interprete della volontà di Dio non ha voluto obbligare i Beneficiati alla limosina per giustizia: cosa, che niente rileva alla nostra quistione. Quantunque perchè stancarmi su questo punto, quasi avessi penuria di autorità ricavate dagl' istessi Concilj a mio favore?

Parlava pure ampiamente il terzo Concilio Cartaginese dicendo (*cap.* 49.): *Placuit*

ut Episcopi, qui nihil habentes ordinantur, et tempore Episcopatus . . . agros, vel quæcumque prædia nomine suo comparant, rerum Dominicarum invasores teneantur, nisi admoniti Ecclesiæ eadem ipsa contulerint. E il sesto Sinodo Romano sotto Papa Simmaco. *Nonnulli memores sui pro æternæ vitæ mercatione, de facultatibus suis tam rerum immobilium, quam et mobilium, quædam vero per scripturas, Ecclesiis tradiderunt, et Deo creatori suo perpetualiter habenda dederunt*. (*Concil. Mansi tom.* 8. *col.* 310.) Parlava pure di terre, e di campi il Concilio Emeritense raccomandando a quelli, che godono Beni Ecclesiastici, di migliorarne la condizione con queste parole (*can.* 13.): *Rem Deo dicatam ad melius perducant*. E il decimo settimo Concilio di Toledo all' anno 694., il quale fra le sentenze, che sono registrate in alcuni antichi esemplari, così si esprimeva: *Diaconi, et Præsbiteri in Parochia constituti de rebus Ecclesiæ sibi creditis* (*Mansi Concil. t.* 12. *pag.* 104.) *nihil audeant commutare, vendere, vel donare, quia res SACRATAE DEO esse noscuntur*.

Parlava pure anche di stabili il Concilio Cabilonese all' anno 819. (*can.* 6.) dicendo: *Hoc vero, quod quisque DEO juste, et rationabiliter de rebus suis offert, firmiter Ecclesia tenere debet*. Parlava pure d' ogni sorta di Beni in generale il terzo Concilio Turonense (*capit. l.* 7.) quando agli Ecclesiastici prescriveva: *In prædictis rebus*

eas fideliter subministrent , et sciant , se non suarum , sed Dominicarum rerum esse dispensatores . E il Concilio Vernense all' anno 844. c. 12. : *Et quisquam tam audax et desperatus invenitur , qui possessiones DEI ad certissimam perniciem suam occupet , ac invadat* .

E finalmente il Concilio di Magonza all' anno 847. c. 6. : *Quisquis fastu superbiæ elatus domum Dei ducit contemptibilem , et possessiones DEO consecratas , atque ad honorem Dei sub regiæ immunitatis defensione constitutas , inhoneste tractaverit , vel infringere præsumpserit , quasi invasor , et violator DOMUS DEI excommunicetur* . Ma come potrei meglio esprimere il mio sentimento di quello , che fece il Concilio d' Aquisgrana con tali parole , che io vorrei scolpire nel vostro animo , che pure è sì docile alla verità (*ad Pipin. l. 3. c. 7. Lab. t. 9. c. 876.*) . *Porro Christum , et Ecclesiam unam personam esse non nescimus . Et ideo quæ Ecclesiæ sunt , Christi sunt ; et quæ Ecclesiæ offeruntur , Christo offeruntur : et quæ ab Ecclesia ejus tolluntur , procul dubio Christo tolluntur* . Io non considero tanto in questo luogo l' autorità del Concilio , quanto la ragione , ch' egli adduce a stabilire il suo sentimento . Potete voi negare , egli dice , che Gesù Cristo sia anche al presente il Capo della Chiesa , e in conseguenza , che costituisca una sola persona colla Chiesa ? Dunque tutto ciò , che è dato alla Chiesa , è dato a Gesù Cri-

sto , perchè Gesù Cristo e la Chiesa sono una cosa medesima . Che rispondete ? Non è forse certissima l'unione di Gesù Cristo colla sua Chiesa , unione espressa nel Sacramento del Matrimonio (*Ephes. c.* 5.) : *Vir caput est Mulieris* : *Sicut Christus caput est Ecclesiæ* . . . . *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo* , *et in Ecclesia* . E se ciò è certissimo , la conseguenza sarà forse meno evidente , o men certa ? Andiamo innanzi . Il Sinodo Lateranese all'anno 1110. così parla (*Concil. t.* 6. *ed. Hard.*) : *Si quis ergo Principum, vel aliorum Laicorum dispensationem . . . rerum Ecclesiasticarum sibi vindicaverit* , *ut SACRILEGUS judicetur* . Lo stesso è registrato nel primo Concilio (*Ibid. can.* 4.) generale Lateranese . Il sesto Concilio di Parigi così prescrive : *Quod nulli Sacerdotum liceat res Deo dicatas , sibique commissas , ut proprias tractare* . Il Concilio di Excester all'anno 1287. (*can.* 18.) definisce che : *Ecclesiastici quidquid vitæ suæ necessitati eis superfuerit de Patrimonio JESU CHRISTI , in usus pauperum , quorum dispensatores existunt , tenentur ex debito erogare* . Parimenti i Teologi del Concilio di Costanza nella censura , che fecero di varie proposizioni di Vicleffo all'articolo decimo sesto , dicono : *Illa Bona consecrata* (*Labbè Concil. t.* 16. *pag.* 891.) , *quæ dicuntur Bona Ecclesiæ* , *sunt hic specialiter Bona Dei* , *Bona regalia illius Regis magni sunt* , *sunt Bona divini juris il-*

lius summi Domini . E finalmente il Concilio Tridentino (*Sess*. 25. *c*. 1.) : *Omnino eis interdicit , ne ex redditibus Ecclesiæ consanguineos , familiaresve suos augere studeant , cum et Apostolorum canones prohibeant , ne res Ecclesiasticas , quæ Dei sunt , consanguineis donent* .

Dopo questa serie non interrotta di sacre autorità , mi direte forse , che il chiamare i Beni Ecclesiastici Beni di Dio , e a Dio consecrati , è un modo di esprimersi , e non una verità , che la Chiesa abbia creduto , e creda tuttavia ? Ma come , o Signore ? La Chiesa sopra questa massima stabilisce le sue proibizioni di alienare , di profondere , di usurpare i Beni Ecclesiastici ; e voi direte , che la Chiesa in questo si fonda sopra un mero modo di esprimersi , e non sopra una verità ? Se vi erano altre ragioni più forti , e più convincenti , perchè volere , che i SS. Padri , e i Concilj invece di addurle abbiano avuto ricorso con tanta frequenza , e con tanta forza a vane , e metaforiche ragioni ? Interrogate i più zelanti del vostro partito , allorchè riprendono il vestito un pò splendido , o la mensa un pò dilicata di un Vescovo , o di un Prete , come ne parlano ? Dicono , che il Vescovo , e il Prete abusa , e usurpa le rendite non sue . E se non sono di Dio , di chi sono queste rendite , perchè alla fine è necessario , che sian d' alcuno ?

Mi direte forse , che i SS. Padri chiamano anche le Rendite Ecclesiastiche patrimo-

nio de' Poveri . E' verissimo , ma perchè ? Perchè Gesù Cristo , che ne ha il dominio , le ha specialmente destinate ad uso de' Poveri . Egli medesimo ci ha lasciato l' esempio dell' uso da farsi de' Beni Ecclesiastici erogando , come abbiam veduto , le obblazioni de' Fedeli per le necessità de' suoi , e degli altri bisognosi . Egli medesimo collocò la propria persona nella persona de' Poveri (*Matth. 25. v. 35. 40.*) *Esurivi , et dedistis mihi manducare ... Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis , mihi fecistis* . E perciò coloro , che donarono a Gesù Cristo , intesero , che fossero principalmente soccorsi i Poveri , perchè Gesù Cristo , e i Poveri sono quasi una cosa istessa . Quindi è , che dice l' esimio Suarez : *Oblationes , et elemosinæ factæ Ecclesiis dicuntur offerri Deo , quia ad ejus cultum proxime* (*l. 1. de div. cult. c. 5.*) *ordinantur* . Che se anche volete non intendere le espressioni de' SS. Padri , e de' Concilj nel loro senso naturale , sarà sempre vero , che con tali espressioni han voluto dimostrare l' eccellenza de' Beni Ecclesiastici , che han voluto destinguerli dagli altri Beni della terra , che han voluto , dirò così , santificarli , e consecrarli , e renderli rispettabili coi più possenti riguardi . E a qual fine tutto ciò , se il Principe cogli aggravj , e colle esazioni gli accomuni alla sorte degli altri beni ? Diamo pure , se vi piace , che i Poveri abbiano realmente il dominio di una parte de'Beni della Chiesa : allora dovrete con-

cedere, che il rimanente quanto al necessario sarà degli Ecclesiastici, quanto al decoroso sarà del culto immediato di Dio: che nè il necessario agli Ecclesiastici, nè il decoroso a Dio potrà dalle imposte del Principe diminuirsi; che tutto il suo diritto (potrete voi avvertirlo senza ribrezzo?) che tutto il suo diritto si restringe alla porzione de'Poveri? e che per giudicare qual sia una tal porzione, e quindi qual sia il tributo, che può esigersi dal comune de' Beni Ecclesiastici, converrà ricorrere tuttavia alla Chiesa, la quale sola può conoscere, e giudicare il bisogno de'suoi Ministri, il conveniente al culto di Dio, e in conseguenza il superfluo, che è la porzione de'Poveri. Osservate di qual merito sia la causa, che difendete, mentre a concedervi tutto ciò, che poteste bramare, nulladimeno non fate mai un passo di conquista, e di vittoria.

Meglio è dunque per voi, che mi accordiate una proposizione espressa troppo in chiari termini, e dai Padri, e dai Concilj. Meglio è dire, che gli uni, e gli altri hanno sempre avuto lo stesso sentimento, cioè che Dio è il primario Padrone de' Beni della Chiesa, che gli Ecclesiastici ne sono i Ministri, e che l' uso prescrittone è singolarmente il sovvenimento de' bisognosi. Sentite come l' esprime chiaramente il Concilio d'Aquisgrana all'anno 836. (*can.* 7.): *Scire convenit Præsulibus, res Ecclesiasticas non ut proprias, sed a DOMINO sibi pro aliorum necessitatibus commissas: at-*

qte juxta Prosperi documentum, nihil aliud esse res Ecclesiæ, quam vota Fidelium, pretia peccatorum, et patrimonia pauperum. E come nei voti de' Fedeli, nel prezzo de' peccati, nel patrimonio de' poveri da Dio commesso agli Ecclesiastici potrà il Laico di propria autorità intromettersi? Permettetemi il dire anche una sola proposizione: O la Chiesa è stata sempre in inganno, o sono in inganno i Politici.

Ma, Signore, questo sentimento della Chiesa, che vi ho dichiarato intorno ai Beni del Clero, che altro è finalmente, se non se una esatta interpretazione del sentimento de' Fedeli, che hanno donato alla Chiesa? Eccone un bel monumento nella formola usata per tali donazioni negli antichi secoli. E' registrata nei Capitolari; nè potrete legger cosa più conforme al mio disegno. La persona offerente presentava una carta, in cui era contenuta la sua donazione, e recitava ad alta voce le seguenti parole (*Capit. l. 6. c. 285.*): *Offero Deo atque dedico omnes res, quae hac in charta tenentur insertæ, pro remissione peccatorum meorum, ac parentum, et filiorum, aut pro quocumque, qui illas Deo libare voluerit ad serviendum ex his Deo in sacrificiis, missarum solemniis, orationibus, luminariis, Pauperum, ac Clericorum alimoniis, et cæteris divinis cultibus, atque illius Ecclesiæ utilitatibus*. Ben vedete a chi donavano i Fedeli, e che il Clero, e la Chiesa non approffittava delle loro donazio-

ni se non per servigio di Dio ; e che il sostentamento de' Poveri tra le cose del culto divino era annoverato .

Quindi a tutta ragione negli stessi Capitolari più espressamente si dichiara , che ogni obblazion de' Fedeli sia di stabili , o d' altro genere , come sacra , e a Dio donata dee da ciascuno riguardarsi (*capit l.* 6. *c.* 305.) : *Omnia , quae Domino offeruntur , procul dubio Domino consecrantur , et non solum sacrificia , quæ a Sacerdotibus super Altare Domino consecrantur, oblationes fidelium dicuntur , sed quæcumque et a fidelibus offeruntur ; sive in mancipiis , sive in agris , vineis , silvis , pratis , aquis , aquarumque decursibus , artificiis , libris , utensilibus , petris , ædificiis , vestimentis , pellibus , lanificiis , pecoribus , pascuis , membranis , mobilibus , et immobilibus , vel quæcumque de his rebus Domino , Ecclesiæque offeruntur , Domino indubitanter consecrantur , et ad jus pertinent Sacerdotum* . Avrei io potuto fingere una più minuta , e più espressiva dichiarazione del mio sentimento ? Witredo Re de' Canzii l' anno 694. proibì con solenne decreto l'usurpazione de' Beni della Chiese , ove diceva fra le altre cose . *Horrendum est itaque hominibus Deum vivum expoliare , tunicamque ejus et hæreditatem scindere . Cum ergo Deo aliquid oblatum fuerit de terrenis substantiis , ad hoc ut facilius promoveri valeant offerentes æternam retributionem percipere in cælis , manifeste declaratur , quod*

quanto incautius homo saecularis applicuerit se in Hæreditate Regis æterni, tanto districtius a Deo punitur. (*Concil. Mansi tom.* 12. *col.* 91.) Etelberto Re d'Inghilterra nella fondazione di un Monistero all'anno 605. (*Mansi t.* 10. *Concil. p.* 498.) così esprimeva la sua donazione: *Notum sit omnibus, quod ego Ethelbertus Dei gratia Rex Anglorum . . . tradidi Deo aliquam partem terræ juris sub orientali muro civitatis Doroberniæ*. Dello stesso modo Roberto di Normandia nuovamente convertito alla Fede diceva: Prima di (*Fleury l.* 54. *all' anno* 912.) dividere la terra a' miei Vassalli, io voglio darne una parte a Dio, a S. Maria, e ad altri Santi per meritarmi la lor protezione.

Giustiniano altresì avea creduto tale essere l'intenzione de' fondatori, e donatori delle Chiese, cioè di mantenere il culto di Dio (*Just. cod. l.* 40. *de Episcop.*): *Qui constituerunt, vel fundarunt Ecclesias pro sua salute, et communis Reipublicæ, reliquerunt illis substantias, ut per eas debeant sacræ liturgiæ fieri, et ut in illis administrantibus piis Clericis DEUS COLATUR*. E ciò, che al divin culto è destinato, non è sacro per se medesimo, e inviolabile dai Fedeli?

Troverete bensì, che molte cose furono donate a' Santi, ne' quali principalmente Iddio si onora: ma non crederò, che siate o sì semplice, o sì ardito, che per questo vógliate considerarle meno sacre, e rispetta-

bili. Così le rendite del Pontefice erano chiamate il Patrimonio di S. Pietro. Denaro di San Pietro erano detti i tributi pagati da tanti Regni al Pontefice. A S. Pietro fu da Pipino offerto l' Esarcato di Ravenna. Ed è notabile, ch' essendo egli stimolato da Costantino di essere investito di quel dominio, rispose: Che niuna somma di denaro l' avrebbe indotto a ritoglier ciò, che una volta donata avea a S. Pietro. Così Anastasio (*Concil. t. 6. ed. Hard.*). Parimenti all' istesso Santo offrì Ottone Imperatore alcune Città, e Castella, come si vede dal suo diploma.

Parlando di nuovo Anastasio all' an. 638. della Sede Vacante dopo la morte di Onorio si esprime così: *Sugillavere omne Vestiarium Ecclesiæ, seu Cymilium Episcopi, quæ diversi Christianissimi Imperatores, seu Patricii, et Consules pro redemptione animarum suarum Beato Petro Apostolo reliquere, ut pauperibus singulis temporibus pro alimonia erogarentur, seu propter redemptionem captivorum.*

Leggete ora un' altra protesta, anzi una legge dello stesso settimo secolo fatta da Witredo Re in Inghilterra, dalla quale potrete rilevare, che le cose offerte a Dio, o ai Santi si riputavano inviolabili, e ciò per antica tradizione dei maggiori: *Quum ego* (*inter Concil. Magn. Britan. an.* 692. *edit. Londin. an.* 1737. *tom.* 1. *pag.* 56.) *Withredus terrestris Rex a Cœlesti Rege incitatus; et spiritu justitiæ accensus, a no-*

stris Avis illud didicerim, quod nullus laicus jure debet semetipsum immittere in quamvis Ecclesiam, aut aliquid earum rerum, quæ ad Ecclesiam spectant: idcirco nos firmiter, et fideliter constituimus, ac decernimus, et Dei Omnipotentis nomine, omniumque Sanctorum interdicimus, omnibusque Laicis in perpetuum Dominatione omni in Ecclesias, et in omnes earum possessiones, quas ipse, aut mei decessores antiquitus dederint ad Christi gloriam in sempiternam hæreditatem, ac gloriam Dominæ nostræ sanctæ Mariæ, et sanctorum Apostolorum.

Non usciamo ancora dell' Inghilterra. Eccovi un'espressa dichiarazione del sin quì detto di Gervasio Monaco nel suo libro, dove tratta (*Annal. Benedict. l.* 10. *num.* 14.) delle discordie insorte tra i Monaci di Cantuaria, e l' Arcivescovo Balduino, appunto per occasione di Beni di Chiesa: *Omnes autem donationes, quæ medio tempore, nempe inter Augustini, et Baldevini ætatem monasterio factæ sunt, non Archiepiscopis, non Decanis, qui nunc priores vocantur, non alicui personæ singulariter factæ sunt, sed ipsi Deo, et per eum toti Monachorum congregationi.*

Udite ora l'espressioni di altre due offerte riportate dal Balluzio, l' una del Vescovo Eraclio, l'altra della Contessa Almodi, che confermano sempre più la mia principal proposizione. Eccovi la prima: *Ego Eraclius Dei gratia Bigorensis Ecclesiæ Episco-*

pus , et Bernardus Bigorensis Comes . . . . pro salute animarum nostrarum , et parentum nostrorum , facimus ipsius prædicti Monasterii (scilicet Bigorensis) traditionem , et omnium rerum (Ballutius T. 6. ed. Paris. anni 1713. pag. 478.) ad hoc quolibet modo pertinentium Domino Deo, et Sanctis ejus Apostolis Petro , et Paulo . Eccovi la seconda : *Ego Almodis nutu Dei Comitissa , et filius meus Raimundus Comes Rutensis , et Nemosensis . . . . Abbatiam Sancti Egidii , et locum , omniaque sibi pertinentia Deo , et Domino Hugoni præsenti Abbati Cluniensi , et ejus successoribus (Ballutius T. 6. pag. 481.) tradimus , et donamus , atque concedimus .*

Simili espressioni troverete in gran copia nelle antiche carte di Donazioni , e Fondazioni , che sono raccolte negli Annali Benedettini del Mabillon , nei Camaldolesi del Mittarelli , nelle opere diplomatiche di Auberto Mireo , nelle Antichità Italiche del Muratori , e specialmente nelle Dissertazioni 65. e 66. e segu. , nella Collezione di antichi monumenti del Martene , nel Monastico Anglicano , nello Spicilegio del d' Achery , e in altre simili opere ; di modo che se ne potrebbe comporre una serie, che riempirebbe un buon numero di pagine. Egli è vero , che si trovano ancor donati degli stabili ai Papi , ai Vescovi , ed agli Abati . Ma niuno ha però inteso , ch' essi ne divenissero dispotici , e assoluti Padroni , e la pratica , e l' autorità della Chiesa si dichia-

ra in contrario. Onde quelli, che così donarono, o intesero donare nel senso dalla Chiesa ricevuto, o dee presumersi, che non vollero in un atto di pietà derogare alla pratica, e alla istituzion della Chiesa.

Per altro è quasi superfluo il voler co' documenti dimostrare questa verità, mentre ciascuno può da se stesso restarne facilmente convinto, soltanto che voglia scorrere, come abbiam detto, gli Annali Benedettini, e Camaldonensi, la Gallia Sacra dei Sammartani, lo Spicilegio del Padre d'Achery, il Codice delle Pie Donazioni del Mirreo, il Monastico Anglicano, le Antichità Italiche del Muratori, le Collezioni del Martene, del Pez, del Sirmondo, e simili altri libri. Quindi il Vanespen (*Jur. ecclesias. part. 2. sect. 4. tit. 1. de pecul. Clericor. cap. 5.*) asserisce, e prova distintamente, che *Nihil vel in Canonibus, vel in scriptis Patrum usitatius, quam Res Ecclesiæ dici Vota Fidelium, pretia peccatorum, et patrimonia pauperum*.

Ma vengano finalmente i nostri nemici istessi a recarne soccorso contro la falsa politica de' moderni ragionatori. Il Protestante Gisberto Voet udite come chiaramente si spiega (*Politic. Eccl. de pecul. Eccl. cap. 1.*): *Fideles sunt membra Christi, et sunt unum cum illo corpus misticum. . . Christus ergo, et Ecclesia constituunt unam personam misticam, ut loquitur Thomas. . . Et hinc est, quod bona Ecclesiæ, aut membris Christi collata, CHRISTO collata dicuntur*. Martin Bucero anch' egli dice (*defens. Reform.*

c. 122.) : *Omnia bona Ecclesiastica sunt DOMINI Jesu Christi, unde etiam Patrimonium Crucifixi appellantur*. Poi Giovanni Calvino (*de necess. reform. Eccl. p. 67. tom. degli opusc. ed. del 1617.*) chiama i Beni Ecclesiastici : *Patrimonium Christi, et Pauperum*. Parimenti Lamberto Daneo, come riferisce il suddetto Voet (*ibid.*) asserisce : *Bona Ecclesiastica sibi vindicantes, aut in usum convertentes, CHRISTI BONA fraudare, invertere, Christo eripere*. Gioacchino Morlino discepolo di Lutero, presso Gaspero Alock (*tom. 1. cons. 35. num. 107.*) inveisce dicendo : *Clamant contra te . . . honestorum hominum sigilla, et instrumenta, quibus sua, et summa fide, ultimaque voluntate testantur hæc bona, quæ tuis comodis applicasti, tua non esse, sed solius Dei, et hujus intuitu illorum, qui eidem optimo Deo, ejusque Ecclesiæ fideliter deserviunt*. E finalmente Girolamo Schuare Avvocato di Lutero nella Dieta di Spira (*Centur. 1. Consil. 48. 2. 2.*) afferma, che : *Invadens res Ecclesiarum committit horrendum crimen SACRILEGII*. Sicchè quanto vi ha di autorità divina, ed umana mirabilmente concorre a riconoscere i Beni della Chiesa come Beni di Dio, il quale gli ha distribuiti alle sue Chiese, a' suoi Ministri, a' suoi Poveri. Questo è scritto, questo è provato. Ma dove è scritto, come si prova, che Dio abbia dato autorità al Laico di esigere tributo dalle proprie sue rendite? Se sta registrato nelle

Scritture, ne' SS. Padri, ne' Concilj, come mai i Politici essi solamente son giunti a conoscerlo, e la Chiesa in tanti secoli non ha ravvisato, che il contrario? Chi è l' interprete più fedele della parola di Dio i Politici, o la Chiesa? Spogliate, o Signore, certe sinistre prevenzioni, e decidete.

Gran cose vi ho accennato, che richiederebbero una più prolissa dichiarazione, se io avessi mestieri di più argomenti a provare la mia proposizione, e non prendessi timore di stancar del tutto la vostra sofferenza. Se a voi piacerà di rispondermi, converrà provare con ragioni, e autorità chiare, e concludenti, che gli Ecclesiastici sono essi per naturale diritto i padroni di questi Beni; che i poveri debbon essere da loro sovvenuti a puro titolo di comune carità: che le cose donate a mantenimento delle Chiese, e de' Sacerdoti non son donate al culto di Dio; che se i Santi Padri, e i Concilj si espressero diversamente, vollero stabilire le leggi più inviolabili sopra vuote figure, e formole apparenti, ma prive di verità; che scrissero in quella guisa, perchè forse non aveano altri argomenti da convincere gli Ecclesiastici de' loro doveri; che l' intenzione de' Fedeli non fu di donare a Dio, e al suo culto, ma per comodo, e per solazzo de' Vescovi, e de' Preti; e finalmente, che i Politici hanno penetrato più addentro in poco tempo in questo argomento, che la Chiesa non ha fatto in molti secoli.

Io vi segno queste traccie per diminuirvi la fatica , e togliervi ogni scusa , e dilazione . Il mio desiderio non è di convincervi , ma di essere convinto , se io ho il torto , se Voi difendete la verità . Potrete voi deludere il merito della vostra causa , e i giusti desiderj di chi vi ama , e protesta di essere .

Vostro Servo , ed Amico
N. N.

IMMUNITA'

ECCLESIASTICA REALE.

LETTERA SECONDA.

L' autorità della Scrittura, de' Padri, e de' Concilii favorisce il diritto dell' Immunità.

Siate convinto dall' autorità, se non siete ancor persuaso dalla ragione. O a dir meglio ciò, che in voi ha intrapreso la ragione, sia perfezionato dall' autorità. Ma non vogliate esigere più di quello, che io debba darvi. Ogni passo non sarà dimostrativo. Ma da molti passi parte chiari per se, parte illustrati dal raziocinio, ne risulterà l'evidenza. Una piccola parte di queste autorità, che vantaste a favor vostro, vi farebbe lieto della vittoria. E io per averne un sì gran numero dovrò persuadermi di avere il torto? Siate il mio giudice, se vi piace; e intanto esaminiamo la Scrittura.

E' registrato nella Genesi (*c.* 46. *v.* 22.) come nella gran fame dell' Egitto Giuseppe comprò, e assoggettò a Faraone le campa-

gne del Regno : *Præter terram Sacerdotum , quæ a Rege tradita fuerat eis : quibus et statuta cibaria ex horreis publicis præbebantur , et idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas . Ex eo tempore usque in præsentem diem in universa terra Egypti Regibus quinta pars solvitur , et factum est quasi in legem, absque terra Sacerdotali, quæ libera ab hac conditione fuit .* Mi par di sentirvi adesso alzare un tuono disdegnoso , e dire : questo passo non fa per noi : questo passo non è diretto agli adoratori del vero Dio . Se gl' Idolatri ebbero tanta cura dei lor Sacerdoti , erano Idolatri ; non può farsene argomento contro i Cristiani . Che volete , che io vi risponda ? Vi risponde il Grisostomo (*in Gen.* 46. *Hom.* 65.) . Odano quelli , che ora vivono , quanta cura si nutriva una volta pe' Sacerdoti degl' Idoli , e imparino ad onorare almeno egualmente coloro , a' quali fu confidato ogni divin Ministero, e i quali fregiati sono del Sacerdozio . Imperocchè se quelli , che erano nell' errore , avean tanta cura degl' Idoli , e riputavano , che fosse onore fatto agl' Idoli l' onor prestato ai Sacerdoti : di qual condanna non son degni coloro , che al presente distruggono ciò , che all' onor loro si appartiene ? . . . Non vogliam dunque mostrarci inferiori a coloro , che prestano tanta venerazione ai Ministri degl' Idoli : ma quanto è lontano l' errore dalla verità , altrettanto si distinguano i Sacerdoti degl'Idoli da quelli di Dio . Sic-

chè secondo il pensar del Grisostomo quel esempio degli Egiziani non solo ha forza per noi, ma più per noi, che per essi. Sicchè non solo immuni, ed onorati debbon essere i Sacerdoti di Dio, ma più onorati, ed immuni, che non l' erano i Sacerdoti Egiziani. Ora rispondete, se vi è in grado, al Grisostomo, che io m' inoltro più innanzi.

Leggiamo in Esdra (*c. 7. v. 14.*), che per comando di Artaserse fu pubblicato un editto, in cui era compreso il seguente capitolo: *Vobis quoque notum facimus de universis Sacerdotibus, et Levitis, et Cantoribus, et Janitoribus, Nathinæis, et Ministris Domus Dei hujus, ut vectigal, et tributum, et annonas non habeatis potestatem imponendi super eos*. Eccovi Artaserse, che riconosce anch' esso la dignità Sacerdotale, che ci conferma l' uso antichissimo della immunità, un Re Idolatra, che ammaestra gli adoratori del vero Dio. Ma Dio stesso non avea forse donato l' Immunità ai Sacerdoti? Il vero è, che nelle sacre Pagine non leggerete nè pure una volta, che i Sacerdoti abbiano contribuito gabelle di alcuna sorte alla Repubblica. Leggerete bensì, che i Sacerdoti viveano delle cose consecrate a Dio, e ciò, che a Dio era consecrato, non ritornava addietro (*Levit. cap. ult. v. 28.*): *Quid quid fuerit consecratum, Sancta Sanctorum erit Domino*. E pur sapete, che i Sacerdoti Ebrei erano di gran lunga più ricchi dei nostri. E pur vi è noto, che il popolo non mai si lagnò di

tale Immunità. Che direte dunque, o Signore? Se alla dignità dei Ministri dell'antico Testamento fu accordato tal privilegio, perchè vorrà negarsi ai Ministri del Cristianesimo? Forse la gloria, e la dignità di questi è inferiore alla gloria di Mosè, e alla dignità di Aronne? Udite pure San Paolo (*ep.* 2. *ad Cor. c.* 3.): *Quod si ministratio mortis litteris deformata in lapidibus fuit in gloria: ita ut non possent intendere filii Israel in faciem Moysis propter gloriam vultus ejus, quæ evacuatur; quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria? Nam si ministratio damnationis gloria est: multo magis abundat ministerium justitiæ in gloria*. Eccovi adunque dei passi, i quali non provano direttamente l' Immunità fra Cristiani, ma che convincono egualmente per un discorso facile, piano, e necessario?

Che direste, se i Sacerdoti Ebrei fossero stati soggetti ai tributi, e gabelle? La causa per voi sarebbe vinta. Direste, che non è fuor di ragione l'esigere i pubblici aggravj dagli Ecclesiastici, poichè ne abbiamo l' esempio nell' antico Testamento. Ciò, che voi allora direste, io lo dico per contrario, e con più ragione a mio favore. Questo argomento avrebbe forza per voi. Solo per me non dovrà farsene verun conto?

Entriamo ora nell' esame di un passo del Vangelo, che ha sollevato gran quistioni dall' una parte, e dall' altra, senza che o gli uni, o gli altri abbian ceduto il campo all' avversario. Io vi prometto sin da ora di

essere condiscendente più che non sia necessario, purchè voi siate del pari discreto, e ragionevole. Il passo è registrato al capo decimo settimo di S. Matteo, ed è il seguente: Essendo venuti gli Apostoli in Cafarnao, coloro, che riscuoteano il didracma, si appressarono a Pietro, e gli dissero: Il vostro Maestro non paga egli il didracma? *Et cum venissent Capharnaum, accesserunt, qui didrachma accipiebant, ad Petrum, et dixerunt ei: Magister vester non solvit didrachma?* Pietro rispose: sì lo paga. Ed essendo entrato nella casa, Gesù lo prevenne dicendo: Che vi pare, o Simone? I Re della terra da chi ricevono il tributo, o il censo? Da lor figliuoli, o dagli stranieri? Ed egli rispose: dagli stranieri. Disse allora Gesù: dunque i figliuoli sono liberi: *Ait etiam. Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus dicens: Quid tibi videtur Simon? Reges terræ a quibus accipiunt tributum, vel censum? A filiis suis, an ab alienis? Et ille dixit: ab alienis. Dixit illi Jesus: Ergo liberi sunt filii.*

Da questo passo più cose discendono con tutta evidenza. Primo, che i figliuoli del Re non pagano tributo. Questo sta espresso chiaramente, e la pratica universale lo conferma. Secondo, che Gesù Cristo come Figliuolo di Dio era esente dal tributo. La cosa è manifesta, se si rifletta, che altrimenti la parità de' Re della terra recata da Gesù Cristo sarebbe inopportuna. Terzo, che anche Pietro era esente con Gesù Cri-

sto, perchè egli era dice S. Ambrogio (*ep.* 1.) *in adoptionem adscitus a Patre per gratiam*. Quindi è, che volendo pur Gesù Cristo pagare il tributo per non dare scandalo a' Giudei non disse: *Ne scandalizem eos*: ma *ne scandalizemus eos*: Non disse: *da eis pro me*; ma *pro me et te*. Gesù Cristo quantunque potesse pagare il tributo dalla borsa comune, tuttavia fece un miracolo per mostrare, che il tributo non poteva esigersi da quel peculio. Ma il miracolo fu fatto anche per Pietro. *Vade ad mare, et mitte hamum: et eum piscem, qui prius ascenderit, tolle, et aperto ore ejus invenies staterem: illum sumens da eis pro me, et te*. Dunque Gesù Cristo considerava Pietro nelle stesse ragioni della propria persona. Quarto finalmente, se Pietro fu dichiarato esente; in conseguenza anche gli altri Apostoli, anche i successori degli Apostoli, e tutti gli Ecclesiastici; perchè Pietro rappresentava il Collegio Apostolico, e quando non ostano particolari circostanze, nella Scrittura il parlare diretto a Pietro è diretto anche agli altri; nè potrebbe in questo caso addursi disparità, per cui Pietro sia dichiarato esente, e non anche gli altri Apostoli. E in fatti non sono gli Ecclesiastici in singolar modo figliuoli di Dio, a' quali è detto con più ragione ciò, che fu detto de' Leviti (*Deut. c.* 14.) *Statuesque Levitas.... Et consecrabis oblatos Domini. Ac separabis de medio filiorum Israel, ut sint Mei.* Figliuoli, che sono sostentati dalle rendite

del loro Padre. Figliuoli, che riconciliano il Padre coll' uomo, a cui Dio stesso è divenuto lor porzione, ed eredità, che hanno le Chiavi del Regno del Padre loro, la cui dignità è quindi suprema, e reale.

Ora negatemi alcuna di queste cose, che io chiamo evidenti, senza sconvolger le leggi tenute d' ordinario nell' interpretar la Scrittura, senza dissipare i pensieri comuni fra' Santi Padri, senza contorcere i sensi, e il metodo del raziocinio, e del discorso. Ma io non vanto per anche la vittoria. Resta a sciogliere una quistione per porre la cosa all' ultimo punto della chiarezza, e della evidenza.

Si quistiona, se il tributo pagato da Gesù Cristo fosse tributo dovuto a Cesare, o al Tempio. Se tal tributo era dovuto a Cesare, la causa è terminata. Gesù Cristo si riconobbe esente dal tributo insieme con Pietro, e quindi col Collegio Apostolico, e co' lor successori. Questo l'abbiam veduto. Ma tal tributo era tributo di Cesare. Dunque Gesù Cristo, e Pietro, e il Collegio Apostolico, e i lor successori sono esenti dal tributo di Cesare. Se volessi sostener questa opinione, cioè, che tal tributo fosse tributo dovuto a Cesare, la sosterrei colla maggior parte degl' Interpreti, e con molti fra SS. Padri. Ma vi replico, voglio esser condiscendente di soverchio; vi concedo, che per questo passo gli Ecclesiastici non sono direttamente assoluti dal tributo di Cesare; e mi appiglio col Grisostomo a credere, che

tal tributo fosse tributo dovuto al Tempio.

Ma che! Le mie ragioni si sostengono tuttavia per una deduzione legittima, e necessaria. Uditemi: Gesù Cristo si riconobbe esente dal pagare tributo al Tempio, o diciam meglio a Dio, insieme con Pietro, e cogli Apostoli, e co' lor successori. Dunque, io dico, molto più dal tributo di Cesare. Qualunque ragione, che si adduca, per cui Gesù Cristo protestò l'esenzione Ecclesiastica dal tributo del Tempio, cresce di forza per mostrare l'esenzione dal tributo di Cesare. Sieno immuni gli Ecclesiastici dal tributo del Tempio, perchè le rendite Ecclesiastiche non sono lor proprie, perchè anzi eglino sono da Dio sostentati, perchè la lor dignità di figliuoli di Dio gli dispensa: questi titoli non gli costituiscono molto più immuni dal tributo de' Laici? Anzi ragionando sopra i dati del Vangelo non contrastati da veruno, dico eziandio qualche cosa di più. Se i figliuoli de' Principi non sono ad essi debitori di tributo, molto meno son debitori a'Principi i figliuoli di Dio. Primo, perchè in riguardo alla dignità, siccome Dio è maggior de' Monarchi, così sono maggiori i figliuoli di Dio de'figliuoli de' Re. Secondo, perchè in riguardo al dover di natura, se i Re debbon sostentare i lor figlj carnali, molto più i loro padri spirituali: e se sarebbe indegna cosa esiger tributo da figlj, lo sarà molto più esigerlo da' Sacerdoti. Or vi domando, queste deduzioni non son chiare, legittime, appoggiate al comun

sentimento, ed alla verità? Vedete adunque, che per quanto io voglia mostrarmi indulgente, con tutto ciò non mi mancano autorità, e ragioni da soddisfare a qualunque uom ragionevole, che ci viva.

Se anche mi voleste negare in questo passo l' evidenza, non mi dovrete almen concedere, ch' esso ha grande apparenza per me, ch' egli è assai duro per voi? E vi farete a credere, che Gesù Cristo abbia dato in mano agli Ecclesiastici quest' arme della sua autorità così vistosa, e apparente, intendendo tutt' altra cosa da quel, che suonano le parole, da quel, che mostrano le circostanze, da quel, che ne nasce, e ne deriva per giusta, e necessaria conseguenza? Se avesse chiaramente dichiarato in altro luogo il contrario, allora mi darei per vinto. Ma nè pur questo. So, che alcuni de' vostri male a proposito citano quel detto di Gesù Cristo; *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo*. Ma che cosa ha detto Gesù Cristo in quel luogo, se non di voler, che si dia a ciascuno ciò, che a lui s'appartiene? Ma al Principe s'appartengono i tributi della Chiesa? Questo è ciò, di cui si quistiona: questo è ciò, di cui Gesù Cristo non ha parlato in quel luogo: ma contro cui ha parlato, dove ha detto: *Ergo liberi sunt filii*. Più, ancora più. A chi appartiene la spiegazione delle Scritture, a chi spetta l'interpretare i sentimenti di Gesù Cristo? Ai Filosofi miscredenti, ai Politici carnali, ai zelanti Ipocriti, o al-

la Chiesa? Non v'ha dubbio, che appartiene alla Chiesa. Or bene veggiamo, qual sia stato il sentimento de' Padri, e de'Concilj, da che convertiti i Monarchi alla Fede vi fu luogo ad usare de' privilegj Ecclesiastici. Se non avessi altra cosa a favor mio, non sarebbe sovrabbondante per farvi arrendere alla verità?

Entra S. Girolamo, e ragionando su quel passo di S. Matteo, così conchiude: *Ille* (cioè Gesù Cristo) *pro nobis Crucem sustinuit, et tributa reddidit: nos pro illius honore tributa non reddimus, et quasi filii Regis a vectigalibus immunes sumus*. Notate oltre l' autorità del Santo due ragioni, ch' egli adduce a mio favore. Primo, che Gesù Cristo ha pagato ben altro tributo pe' Sacerdoti soffrendo la morte per la salute de' Popoli, e dei Re. Secondo, che gli Ecclesiastici sono esenti dal tributo in rispetto, e ad onore di Gesù Cristo, onde saria un toglier l' onore a Gesù Cristo l' esiger tributo dagli Ecclesiastici.

Già il sentimento del Grisostomo l'abbiam veduto più sopra: *Audiant, qui nunc vivunt, quantum olim (Ægypti Reges) Sacerdotum idolorum curam habuerint, et discant, ut vel saltem parem habeant honorem his, quibus omne Dei ministerium creditum est, et qui Sacerdotio insigniti sunt*. Udiamo ora S. Ambrogio, da cui gli avversarj, come vedremo, si sforzano di prender l'armi, onde opprimere la nostra causa.

Eccovi ciò, ch' egli scrive nella sua let-

tera a Giusto : *Non solvunt tributum, quibus portio Deus est. Ideo Dominus ait; reddite, idest vos reddite, qui protulistis imaginem Cæsaris, apud quos invenitur. Ego nihil debeo Cæsari, quia nihil hujus mundi habeo ...... Nihil debet Petrus, nihil Apostoli mei, quia non sunt de hoc mundo, etsi in hoc mundo sunt; sed jam non sunt de hoc mundo, quia mecum sunt supra mundum. Ergo quod Divinæ legis est, solvi jubetur, non quod Cæsaris.*

Due sole riflessioni, o Signore, sopravanzano al nostro disegno. Primieramente, Sant' Ambrogio asserisce, che non debbono pagar tributo coloro, la cui porzione è Dio medesimo; e vuol dire i Sacerdoti, i quali vivono dell' Altare; cioè della porzione di Dio, come vivevano gli antichi Sacerdoti, a' quali Dio stesso avea detto (*Num.* 18. *v.* 20.) : *Ego pars, et hæreditas tua in medio filiorum Israel*. In secondo luogo, se gli Apostoli non erano tenuti a pagare il tributo a Cesare, dunque nè pur gli Ecclesiastici, perchè non può assegnarsi tra i primi, e gli ultimi una conveniente disparità. Ora il Santo chiaramente assolve gli Apostoli da un tale tributo, come apparisce dal testo riportato. Dunque per qual cagione obbligare al tributo i lor successori, dei quali a motivo del lor ministero, e della lor professione potria dire egualmente Gesù Cristo : *Non sunt de hoc mundo, etsi in hoc mundo sunt; sed jam non sunt de hoc mundo, quia mecum sunt supra mundum*. E dee ben dirsi,

che presso a questo Santo avesse gran peso la dignità sacerdotale per considerare il Clero esente dal tributo, poichè anche in altro luogo asserisce, che Giuseppe riservò immuni dal tributo i Sacerdoti (*ep.* 37.): *Ut apud Egyptios quoque inviolabilis haberetur religio Sacerdotalis*. Passi così chiari a favor nostro, che Odone Arcivescovo di Cantuaria non dubitò di usare dell' autorità di questo Santo a un tal proposito nelle sue Costituzioni pubblicate l'anno 943. (*ap. Biner. part.* 5. *c.* 1. *art.* 4.): *Non liceat alicui censum ponere super Ecclesiam Dei, quia filii Ecclesiæ, idest Filii Dei ab omni censu terrestri immunes sunt in omni regno. Ambrosius ait: Ecclesia Dei libera est ab omni censu Principis.*

Niente men chiaro ha parlato S. Agostino, in guisa che potrebber più facilmente gli avversarj accusarlo di contraddizione, che pretendere di trarci di mano quest' arme della sua autorità. Udite, com' egli ragiona, e conferma al tempo istesso quanto ho di sopra asserito (*lib.* 1. *qu. evang. qu.* 23.): *In omni regno intelligendum est, liberos esse filios, idest non esse vectigales. Multo ergo magis liberi esse debent in quolibet Regno terreno filii Regni illius, sub quo sunt omnia Regna terrena*. Questo passo non è uno de' più chiari, che possa recarsi per ispiegare qualunque passo più oscuro dello stesso Agostino? Anche S. Ilario avea detto di Gesù Cristo (*in Matth.* 17.) *Scandalo igitur præstat, ut solvat*,

cæterum a debito legis est liber. E poco dopo: *Si enim nihil Cæsaris penes nos resederit, conditione reddendi ei, quæ sua sunt, non tenebimur*. Notate bene, che io non dissimulo cosa alcuna a favor vostro. Da S. Ilario potreste argomentare, che gli Ecclesiastici del bon pagar tributo di tutto ciò, che alla Chiesa non han rinunciato, di tutto ciò, che è lor proprio. Nè io voglio oppormi ora a questo argomento. Ma voglio bensì, che voi altresì concediate, che secondo la mente di S. Ilario i poderi della Chiesa son poderi, che non son di Cesare, e gli Ecclesiastici amministratori di tai poderi non debbono a Cesare il tributo. Cosa, che per legittima deduzione io confermo altresì coll' autorità di que' Padri, che i Beni Ecclesiastici chiamano Beni di Dio, e i cui passi vi ho recato nella prima lettera. Imperocchè non potrete mai persuadere ad alcuno, che i Monarchi possano nei Beni di Dio distendere i lor diritti; onde Injuroso Vescovo Turonense al Re Clotario, che pretendeva la terza parte dei proventi Ecclesiastici non dubitò d' intimare (*Gregor. Tur. l.* 4.): *Si volueris res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet*. Unite ora a tutte queste autorità quella altresì di Beda, il quale insegna (*ad c.* 47. *Genes.*), che la Terra de' Sacerdoti esente dalle gabelle significava: *Ecclesiam liberam a censu Mundi*. E recatemi voi de' passi chiari come questi a prò vostro, e comincierò a dubitare delle mie ragioni?

Chiuda questo genere di prove Agobardo, il quale ci manifesta qual fosse l'opinione de'Dottori della Chiesa su questo punto. Egli fa l' interrogazione, perchè Gesù Cristo oprasse un miracolo, affine di pagar il tributo: e dice (*l. de dispens.*): *Responsum est a Doctoribus Ecclesiæ, quia Dominici loculi in pauperes, et in dies festos expedenbuntur, et cum egisset necessitas, in alimenta discipulorum Domini: noluisse Dominum rem pauperum in publicam exactionem mittere; sed omnipotenti virtute, quod utique pauperum non erat, de mari tollere, et fisco reddere voluisse, ut formam daret discipulis, quam Ecclesiæ commendarent*. Dopo ciò quantunque il sentimento de' Padri sia così evidente a favor nostro, tuttavia non mancano alcuni, i quali studiano di offuscarlo con alcuni testi oscuri, e male interpretati. Prima di rispondere ad essi io voglio premettere alcune osservazioni.

I. Quand'anche alcuno de'SS. Padri avesse parlato in contrario, non può prevalere la sua autorità contro a tanti altri, che parlarono a favor nostro.

II. La più parte de' SS. Padri scriveva, e parlava in tempi oscuri, e pericolosi. La dottrina dell' Immunità avria dato scandalo a molti, e a niuno avria giovato. Potevano i SS. Padri in un punto, che non era dichiarato di gius divino, dissimulare i lor privilegj, e parlando coll' opinione degli altri schivare le quistioni inutili, e pericolose.

III. I SS. Padri non avevano tanti argomenti, su cui stabilire l' Immunità, quanti noi ne abbiamo al presente. Non aveano il sentimento de' Dottori i più gravi, e l' autorità non interrotta di tanti Concilj, la pratica ordinaria della Chiesa, le concessioni degli stessi Imperatori, nè tutte quelle ragioni, a cui fuori del caso, e del bisogno non si fa una seria attenzione. Non sarebbe dunque meraviglia, che avessero scritto di quel tempo in termini, ch' essi medesimi rifiuterebbero al dì d' oggi.

IV. Finalmente è mestieri distinguere nelle frasi de' SS. Padri il diritto negato al Principe di esigere, e il diritto conceduto al Principe di domandare. Di più altro è, che la Chiesa debba come gli altri sudditi soccorrere il Principe a titolo di tributo: altro è, che debba in alcune circostanze sovvenirlo a titolo d' amore, e di gratitudine. In somma convien tener ferma la nostra proposizione: La Chiesa è esente, il Principe non può esigere. Questo è ciò, che l' autorità de' SS. Padri non ha contrastato.

Mi opporrete adunque quel celebre passo di S. Ambrogio (*Orat de Basil. non trad.*): *Si tributum petit, non negamus. Agri Ecclesiæ solvunt tributum .... Solvimus quæ sunt Cæsaris Cæsari et quæ sunt Dei Deo. Tributum Cæsaris est, non negatur.* Ma se vi sovviene; io ho già pervenuto questa difficoltà nella prima mia lettera. Lasciando da parte molte interpretazioni, che si danno a questo passo, io mi appiglio a quella, che vi accen-

ai allora, come la più chiara, e la più verisimile. Le terre della Chiesa erano terre dette *tributarie*, le quali erano passate alla Chiesa col peso del tributo. I divoti donando alla Chiesa i lor campi non aveano facoltà di sgravarli di questo peso in danno dello Stato, che era già in possesso di una tal contribuzione. Così le terre erano state trasferite alla Chiesa con questi aggravj, e la Chiesa seguitava a pagar a Cesare ciò, ch'era di Cesare. Anche al presente in più luoghi esiste su le campagne de' Cittadini un peso, che chiamasi il *terratico*. Se un divoto volesse donare alla Chiesa le sue Campagne, potrebbe egli sgravarle del *terratico* mediante questa sua donazione? Nò certamente: perchè egli può ben donare il suo, ma non quello del Principe, e dello Stato, come vi ho lungamente provato nel primo caso da me proposto. Così dunque nè pure a' tempi di Sant'Ambrogio le terre *tributarie* potevano esentarsi del tributo, o fossero del laico, o passassero alla Chiesa. Voi vedete adunque, che l'addotte espressioni del Santo niente oppongono alla nostra causa, e potrebbero usarsi prudentemente anche dal più tenace difensore della Immunità. Ma io torno a ripeterlo, se non ostasse la contraddizione, che non può supporsi nel Santo, verrei di leggieri a condiscendere alle vostre richieste. Or bene, se voi per la vantata autorità di un santo Dottore pretendete la vittoria a favor vostro, e volete, che l'autorità di un solo decida una scabro-

sa controversia, non potrò io prevalere contro a voi, adducendo in campo l' autorità di molti suoi pari rinfrancata dall' autorità de' Concilj, e da molte, e più sane ragioni? Guai alla Fede, e alla Disciplina Ecclesiastica, se il sentimento di uno, o di un altro fra SS. Padri dovesse sopraffare l' autorità di tutta la Chiesa?

Veggiamo ora, se possiate meglio difendervi coll' autorità di Sant' Agostino, come studiosamente vorreste. Eccovi le sue parole (*tract. 6. in Joan.*): *Quo jure defendis Villas, divino an humano? Divinum Jus in Scripturis habemus, humanum jus in legibus Regum. Unde quisque possidet, quod possidet? Nonne jure humano? Jure ergo humano? jure Imperatorum*. Voi ragionate su questo passo di una maniera facile, e vistosa. Conforme al parere di Sant' Agostino anche la Chiesa possiede per diritto Imperiale, come gli altri sudditi, dunque anche la Chiesa a par degli altri è debitrice di tributo. A meraviglia. Ma pure Santo Agostino non ne deduce questa conseguenza: *Liberi esse debent in quolibet regno terreno filii regni illius, sub quo sunt omnia regna terrena*. Esaminiamo dunque le circostanze del testo, e vedrete su qual supposto si appoggia la vostra difficoltà. A chi parlava Santo Agostino, quando così parlava? Egli parlava agli Eretici, i quali pretendevano alcuni fondi della Chiesa. Il Santo gli rifiuta dicendo, che essi non appartengono alla colomba,

cioè alla Chiesa, e perciò che non hanno alcun diritto su i poderi della Chiesa: *Columba autem Ecclesia est. Quid clamas: non devorabimus villas; columba illas habeat. Quærant, quæ sit columba, et ipsa habeat*. Ora ripiglia il Santo, essendo voi fuori della Chiesa, che altro gius potete voi produrre a favor vostro,, se non se il gius umano? Ma il gius umano delle leggi, e degl'Imperatori proibisce agli Eretici di possedere alcuna cosa a nome della Chiesa: dunque non avete alcun diritto ai poderi della Chiesa. *Leguntur enim leges manifestæ, ubi præceperunt Imperatores, ut ii, qui propter Ecclesiæ Catholicæ communionem usurpant sibi nomen Christianum, nec volunt in pace colere pacis auctorem, nihil nomine Ecclesiæ valeant possidere*. Ma ripiglia l'Eretico: *De divino jure ago*. Dunque, risponde il Santo: *Evangelium recitemus*. Ma perchè? Forse per vedere, se la Chiesa Cattolica possa, e debba possedere? No: ma per vedere, se l'Eretico appartenga alla Chiesa Cattolica: *Videamus, quousque Ecclesia Catholica Christi est, super quam venit columba, quæ docuit; hic est qui baptizat. Quo ergo jure divino possideat, qui dicit: ego baptizo; cum dicat columba: hic est qui baptizat: cum dicat Scriptura: Una est columba mea, una est matris suæ? Quare laniasti columbam?.... Ergo fratres mei, si ubique non habent, quid dicant, ego dico vobis quid faciant. Veniant ad Catholicam, et nobiscum habe-*

bunt non solum Terram , sed etiam illum , qui fecit Cœlum , et Terram . Per qual motivo , dunque Sant' Agostino nega all' Eretico di potergli conceder que' fondi per diritto divino ? Forse perchè la Chiesa non possiede per divin diritto ? Anzi tutto all' opposto , perchè essi non son della Chiesa . Sicchè pare a dir vero , che secondo la mente del Santo , se l' Eretico appartenesse alla Chiesa, potria possedere i fondi della Chiesa per diritto divino ; o a dir meglio potria amministrare i poderi , che per divin diritto appartengono alla colomba come depositaria delle offerte de' Cristiani : *Quærant , quæ sit columba , et ipsa habeat . Num nostis fratres mei , quia villæ istæ non sunt Augustini* . Il certo è per lo meno , che il Santo nulla dice , che possa applicarsi alla Chiesa Cattolica , e a'suoi Prelati ; ma piuttosto conchiude a favore di questi colle parole , che ho recato di sopra : *Veniant ad Catholicam , et nobiscum habebunt non solum Terram , sed etiam illum , qui fecit Cœlum , et Terram* .

Molto meno ha poi forza ciò , che si oppone coll' autorità di S. Bernardo . Il Santo scriveva in questi termini (*ep.* 19.) : *Alioqui non renuimus Domini Nostri sequi exemplum , qui pro se non dedignatus est solvere censum , parati et nos libenter , quæ sunt Cæsaris Cæsari reddere , et vectigal , cui vectigal , et tributum cui tributum , præsertim quia juxta Apostolum non tam debemus requirere datum nostrum , quam*

fructum vestrum : Or bene, che vuole inferirsi da questo passo? Che il Clero debba cedere alle richieste del Principe, e pagare il tributo? Questo nè sempre si concede, nè sempre si nega. Che il Clero per suo diritto non sia esente, che il Principe dal Clero possa esigere? Questo sempre si nega, e si nega coll'autorità dello stesso Santo, che contra a noi si adduce. Osservate come parla S. Bernardo. Non neghiamo di seguitar l'esempio di nostro Signore, il quale non ricusò di pagare per se medesimo il Censo. Il Santo protesta d'imitar l'esempio di Gesù Cristo, il quale benchè non obbligato pagò il tributo. Se San Bernardo si riputava tenuto a pagarlo, dovea crescere il suo argomento, e dire: Non neghiamo di soddisfare al nostro obbligo, e di pagare il tributo, poichè Gesù Cristo istesso quantunque non obbligato il pagò.

Volete voi credere, che San Bernardo avesse tralasciato di esprimersi in questi termini, se fosse stato della vostra opinione, mentre era tutto intento a dichiarare il suo disinteresse, e a captivarsi l'animo del Principe, a cui scriveva? Ma tutto all' opposto. Il Santo sfuggì di mostrare quest' obbligo, e perciò disse *non renuimus*, non disse *tenemur*. Disse *parati et nos*; nel qual luogo la particella *et* valendo lo stesso, che *etiam*, stringe sempre più la parità del Santo con Gesù Cristo.

Egli è vero, che S. Bernardo soggiunge: *Quæ sunt Cæsaris Cæsari, et vectigal cui*

vectigal, et tributum cui tributum. Ma come intende San Bernardo, che il tributo, e le gabelle del Clero son di Cesare? Come lo era di Cesare il tributo pagato da Gesù Cristo: *Parati et Nos* (cioè come Gesù Cristo) *libenter, quæ sunt Cæsaris Cæsari reddere, et vectigal cui vectigal, et tributum cui tributum*. Ora il censo somministrato da Gesù Cristo non era propriamente di Cesare, perchè Cesare lo potesse da lui esigere: dunque nemmen il censo pagato dal Clero. Il tributo dato da Gesù Cristo era di Cesare soltanto nella opinione del popolo, e nel costume di pagarlo. E in questo senso, e non altrimenti può intendere S. Bernardo, che sia di Cesare il tributo Ecclesiastico. Tanto è vero, che San Bernardo intendea di concedere una cosa non dovuta al Principe, quanto è vero, che lo stesso Principe avea donato l'esenzione all' Abbazia di Chiaravalle. Or chi dirà, che il Principe vi mantenesse ancora qualche diritto? O chi dirà, che S. Bernardo ignorasse i privilegj accordatigli, s' egli medesimo gli protesta in quella lettera? Non è dunque manifesto, che S. Bernardo ha recato la parità di Gesù Cristo per adattarla in tutto il vigore alle sue circostanze; cioè che siccome Gesù Cristo quantunque non obbligato pagò il tributo, così egli rinunciava del pari al suo diritto? Altrimenti sarà mestieri il dire, che S. Bernardo intendea tutt' altro da quel, che mostrano il contesto della lettera, e le stesse parole del suo giusto argomento.

Ma io non voglio in questa occasione trascurare un passo di S. Paolo opposto mille volte da'nostri avversarj (*ep. ad Rom. c.* 13.) ; *Omnis Anima potestatibus sublimioribus subdita sit . . . . Reddite ergo omnibus debita : cui vectigal vectigal , cui timorem timorem , cui honorem honorem* . Dice dunque il Santo , che ciascuno sia soggetto alle sublimi Podestà . Ma quali sono tali Podestà ? Sono le Podestà competenti a ciascuno , perchè certamente i sudditi di Cesare non debbono esser sudditi del Gran Turco , nè per contrario i sudditi di questo debbon esserlo di Cesare . Ora i Principi son eglino Podestà competenti rispetto agli Ecclesiastici ? Di più San Paolo ha detto , che si paghi il tributo , a chi si dee il tributo . Ma gli Ecclesiastici debbono essi per giustizia il tributo a' Monarchi ? Qui sta il nodo della quistione , che S. Paolo non ha sciolto in questo luogo . Oltre a ciò quando s' intima a tutti un precetto , s' intende sempre d' escluder coloro , che per altre ragioni ne fossero dispensati . E in realtà quante volte la parola *omnis* nelle Scritture non significa strettamente *tutti* , ma soltanto la maggior parte ? Tanto più , che a dare per ogni lato una generale estensione a questo passo ne risulterebbe , che il Clero debba esser soggetto ai Principi nelle regole altresì della Fede , e nella morale de' costumi , cosa del tutto assurda . Ognuno accorderà , che S. Paolo non ha voluto assoggettare a' Principi la Chiesa nelle cose di

Fede, perchè dalla Scrittura stessa è manifesto il contrario. Dunque nè meno nell'obbligo stretto, e preciso del tributo, perchè da Gesù Cristo istesso si rileva l' opposto, siccome abbiam veduto più sopra. Finalmente altro è dire, che il Clero sia soggetto ai Principi, altro è dire, che i Principi abbian diritto di assoggettare il Clero. Altro è dire con Gesù Cristo, che se alcuno vi toglie il mantello, non abbiate difficoltà di lasciargli in mano anche la veste; che se alcuno vi dà uno schiaffo, gli presentiate altresì l' altra guancia: altro è dire, che taluno abbia diritto di levarvi il mantello, e la veste, o di darvi una guanciata. Gli Ecclesiastici sono soggetti ai Principi, e nelle Leggi, cui sono tenuti secondo i canoni ad osservare, e nei tributi, cui non rifiutano in molti casi di contribuire, e nella vita istessa, che dalle violenze de' laici d' ordinario non difendono, Gli Ecclesiastici sono così soggetti con dipendenza dal consiglio, e dal voler della Chiesa, non dal potere, e dalla autorità dei laici. Sicchè veramente il Clero adempie il precetto dell' Apostolo, salvo sempre i suoi diritti, e le particolari circostanze, che l'Apostolo non ha distrutto nel suo comando.

Ma possibile, che S. Paolo comandi una cosa, e la Chiesa ne prescriva un' altra? Possibile, che la Chiesa intenda meno la mente di S. Paolo, che non l' hanno intesa quattro mal accorti Politici? Ora la Chiesa ha ordinato, che il laico non ardisca di esi-

gere da'suoi poderi il tributo, ed ha munito il suo comando colle pene più sacre, e più formidabili. Dunque la Chiesa non ha interpretato in S. Paolo questo preteso dovere degli Ecclesiastici. Io recherò brevemente un estratto de' canoni emanati nei Concilj dal sesto secolo sino alle costituzioni del Tridentino. Dopo di ciò domanderò francamente a voi, qual parte di sacra autorità non favorisca la mia proposizione?

Nel Concilio di Parigi l'anno 557. c. 1. Maledetto, e scomunicato chiunque usurpa, o tocca sotto alcun pretesto, o colore Beni Proventi di Chiese, siano di qualsivoglia Dignità, e Preminenza, Grandezza, o Ministero.

Nel terzo Lateranense c. 19. Non s' impongano aggravj alle Chiese, ed ai Chierici da' Secolari.

Nel Concilio Melfitano c. 11. Non sia lecito a' Laici di cercare alcuna esazione per i Benefizj della Chiesa, o per le possidenze paterne, o materne.

Nel Concilio di Avignone l'anno 1209. c. 7. si proibisce sotto pena di scomunica in ogni, e qualunque modo, che i laici non ardiscano di esigere, e di estorcere dagli Ecclesiastici taglie, ed esazioni di alcuna sorte.

Nel quarto Lateranense c. 46. si conferma la scomunica del terzo Lateranense contro i Rettori delle Città, e contro gli altri, che molestano le Chiese, e i Chierici con collette, ed esazioni.

Nel Narbonsnse nell'anno 1227. c. 12. si stabilisce, che ai Chierici non s'impongano taglie, e tanto i Governatori, quanto gli altri laici si ritraggano da queste taglie, ed esazioni anche colle censure della Chiesa.

Nel Concilio generale di Lion fra gli altri delitti, che si ascrivono a Federico Imperatore, uno è di avere aggravato i Chierici, e le lor possidenze, di sussidj, e di tributi (*Tomass. p. 3. de Ben.*). E conformi agli altri Concilj furono pure i decreti di Beziers all'anno 1246., di Nantes all'anno 1264., di Colonia all'anno 1266., e di Wilburg all'anno 1287.

Nel secondo Concilio di Avignone all'anon 1327. fu decretato, che i Chierici, e gli Ospedali, e le Chiese sieno difese secondo i canoni dalle taglie, ed esazioni imposte da secolari, e che gli Ordinarj non sien tanti negligenti su questo punto come in passato.

Nel Concilio d'Angers all'anno 1365. sta registrato: Proibiamo, che alcuna Persona Ecclesiastica, o Secolare esiga tributi, o sussidj da persone, o terre Ecclesiastiche, o uomini di Chiesa senza consenso di quelli, ai quali appartiene.

Nel Concilio di Costanza all'anno 1418. si stabilisce, e si ordina; Che niun Secolare di qualunque dignità anche Imperiale, o Reale sotto pretesto del consenso del Vescovo imponga, esiga, o riceva dal Clero taglie, imposizioni, o aggravj, e sussidj senza prima consultare il Romano Pontefice sotto pena delle censure.

Nel Concilio di Colonia (*part.* 9. *c.* 10.) fu inserito, che l' Immunità Ecclesiastica è cosa antichissima introdotta per gius divino, ed umano, la quale in due parti consiste, primo, che i Chierici, e le lor possidenze sieno liberi da gabelle, tributi, e altri pesi secolari: secondo, che i rei rifugiati alle Chiese non sieno da quelle estratti.

Finalmente nel Tridentino (*sess.* 25. *c.* 20. *de ref.*) si dice, che l' Immunità della Chiesa, e delle persone Ecclesiastiche è istituita insieme per ordinazione Divina, e insieme con sanzioni canoniche, e si raccomanda a' Principi di non violarla per alcun modo.

Io non vi reco nè tutti i Concilj, nè tutti i Decreti de' Papi raccolti, e registrati da mille altri, che sarebbon soverchi al mio disegno, e nojosi alla vostra sofferenza. I Canoni, che vi ho succintamente addotti, sono sufficienti a decidere, che dal sesto secolo sino al dì d' oggi si è creduto, essere propria de' Beni Ecclesiastici l' Immunità, e si è difesa con tutte le forze spirituali; nè questo sentimento si è mai indebolito, nè questo precetto si è mai ritrattato.

Ditemi pur, se volete, che la Chiesa non ha mai definito questo punto come dogma. E' vero. Ma che? Solamente i dogmi della Chiesa si hanno a rispettare, e della sua disciplina non dovrà farsene verun conto? La Chiesa ha, o non ha vera autorità di stabilire la disciplina nel Cristianesimo? E' infallibile, che questa autorità a

no direttamente il dogma, ma tendono per altro secretamente a indebolire, e infamare l' autorità della Chiesa, e a distruggere di mano in mano non uno, ma tutti i dogmi, e tutta la Fede.

Ci vuol altro, che gridare: *interesse della Chiesa*. Convien provarlo. Se la Chiesa non fosse altro che un corpo politico, converrebbe tuttavia addurre delle prove concludenti di questa accusa. Non basterebbe il dire, che il tale, o il tale è stato notoriamente avaro, e interessato. Nè uno, nè un altro è sufficiente argomento dello spirito di tutto un corpo. Ma perchè si tratta della Chiesa, basta pronunziar la calunnia e la calunnia è già provata.

Ditemi: dacchè la Chiesa ha incominciato a stabilir questi canoni sopra l' Immunità, vi è stato tra i Papi, tra i Vescovi, e tra gli altri Prelati alcun uomo dabbene, e senza interesse? E' mai entrata in alcun Concilio qualche persona di buon cuore, e di sano intelletto? Sì certamente. Ora è mai possibile, che in tanti Concilj niuno di questi abbia mai rappresentato alla Chiesa questo sordido interesse così contrario allo spirito del Vangelo? Possibile, che Iddio non abbia suscitato alcuno tra essi a levare questa macchia dalla Chiesa? Possibile, che solo i Filosofi, e i Politici veggano assai più, che non hanno veduto tanti Padri del Cristianesimo? Quanti assurdi si ammettono in conseguenza di un solo assurdo. Il peggio è, che la Chiesa ha stabilmente

destinato il meno delle sue Rendite agli Ecclesiastici, e il più ai Poveri, e alle Chiese. Or come supporre questo interesse in chi fa disposizioni direttamente contrarie all'interesse? Come provare attacco ad una passione in chi cerca tutti i modi di distruggerla?

Confessate dunque una volta, che i vostri maestri fingono calunnie alla ventura, perchè trovano troppa fede alle loro asserzioni. Confessate, che le autorità da me addotte formano un corpo troppo rispettabile: a cui se vi riesce di toglier qualche membro, ne restano infiniti da combattere. Pensate finalmente, che non avendo voi da oppormi, fuorchè una truppa d'incoerenti Politici, non potrete resistere alla ragione, ed alla verità.

Sin quì io mi son disteso nella soluzione del secondo caso da me proposto sino dalla prima Lettera. Rimane ora ad esaminarsi il terzo, il quale dopo il sin quì detto importa pochissima discussione, e piccolissimo esame. Il terzo caso fu questo; Se i Beni della Chiesa ottennero dallo Stato un privilegio di Immunità, di cui pacificamente godettero per molto tempo, e ciò, che più sarebbe, per molti secoli: si domanda, se poi lo Stato pentito per qualche motivo di un privilegio accordato alla Chiesa, possa di sua propria autorità spogliarla della Immunità, e accomunare i di lei Beni a' quelli de' Laici. Osservate bene, io voglio dire così: supponiamo, che i Beni donati alla Chiesa

non acquistino per se medesimi il diritto di Immunità, ma che tuttavia l' Immunità venga loro donata come privilegio dallo Stato, può dopo varj secoli lo Stato rivocare un tal privilegio?

La soluzione è troppo facile, se si voglia attendere alla natura delle donazioni in se stesse, agl'inconvenienti, che dalle rivocazioni ne seguirebbero, e alla qualità della persona, a cui fu fatta in questo caso la donazione. Imperocchè una libera, e spontanea donazione è una autentica, e legittima traslazion di dominio, che costituisce il donatario assoluto padrone della cosa donata. Se dunque non si può giustamente spogliar alcuno dei Beni, che acquistò per titolo di giusta, e legal compra, come potrà spogliarsene chi gli acquistò per titolo di giusta, e legal donazione? Facciamo, che lo Stato avesse diritto d'impor tasse, e tributi sopra i Beni della Chiesa. Ma se poi lo Stato rimise il suo diritto alla Chiesa, se la sgravò e in allora, e per sempre delle imposizioni, se dei frutti, ch' egli avrebbe potuto percepir da'suoi campi, ne fece un dono gratuito, e perpetuo alla Chiesa, se la Chiesa entrò allora legittimamente in possesso di questo privilegio, domando io, come, perchè, con qual diritto si vorrà dir revocabile questa donazione?

Ed ecco un altro fondamento della giustizia delle leggi ecclesiastiche, le quali riguardano il privilegio della Immunità. Imperocchè un antico immemorabil possesso co-

stituisce presso tutti i popoli civilizzati un positivo diritto. Quindi avverte il Roncaglia nelle Animadversioni a Natale Alessandro (*hist. eccl. sæcul. 5. cap. 6. art: 6.*) i privilegii dati dai Principi alla Chiesa *inter Ecclesiæ bona esse computanda, ac proinde in ipsius dominium transiisse; ex quibus inferunt, nullam modo habere Principes potestatem de eisdem vel abrogandis, vel minuendis*. Lo stesso Natale Alessandro (*sæc. 15. et 16. cap. 6. in schol. 3. ad artic. 2.*) confessa, che *si quæ sint negotiorum species, in quibus Clerici conspirante Legum et Canonum sententia exempti sint a sæculari foro, in Jus Divinum peccare fateor, quicumque illa privilegia violaverint; quia Jure Divino prohibetur, ne cuipiam jus legitime quæsitum auferatur*.

Ma mi direte, questa donazione fu dannosa alle forze della Stato; non potè dunque farsi in pregiudizio dello Stato medesimo. Osservate quanti inconvenienti nascerebbero, se io volessi menarvi buona una tal difficoltà. Un mio Avo dugent' anni fa donò un campo ad un suo domestico per gratitudine di un lungo, e fedele servigio. Egli poi morì ricco di beni insieme, e copioso di prole. I suoi figliuoli, divise fra loro le paterne sostanze, si diramarono in più famiglie, le quali fra le vicende dell' umana fortuna impoverirono in guisa, che al presente non hanno più nè men pochi palmi di terra, su cui distendersi a prender riposo. Dunque secondo il vostro principio

potranno queste povere famiglie fare una improvvisa irruzione sul campo posseduto dai discendenti di quel beneficato Domestico dicendo : il nostro Avo non potè farvi una donazione pregiudizievole alla posterità de' suoi figliuoli . Ma , risponderebbero gli oppressi , primieramente la donazione non fu ingiusta , quando fu fatta , perchè allora il vostro Avo possedeva abbondantemente con che provvedere la numerosa sua figliuolanza : dunque essa non è più rivocabile , perchè secondo tutte le leggi in ogni contratto , e donazione deve attendersi il tempo della donazione , e del contratto per giudicare della rispettiva legalità , e giustizia . Secondariamente , se anche la donazione fosse stata ingiusta , bisognerebbe provarlo chiaramente per concluder qualche cosa contro un possesso di dugent'anni , che prescrive assolutamente a favore dei donatarj .

Ora applicate , e per voi medesimo decidete . Supponiamo pur anche , che al presente l' Immunità sia di qualche pregiudizio allo Stato . Dunque non potè donarsi un tal privilegio alla Chiesa ? Vi nego francamente questa conseguenza ; perchè un tal danno non dee misurarsi dal tempo presente , ma dall' epoca , in cui fu fatta la donazione , e in cui la Chiesa entrò in possesso di un sì fatto privilegio . Allora l' Immunità non era dannosa , o almeno un tal danno non può provarsi . Questo basta , perchè la donazione fosse legittima , e perchè la Chiesa debba inviolabilmente mantenersene in posses-

so . E poi la prescrizione non di dugent'anni , ma di molti , e molti secoli non deve punto appoggiare la legalità di questo privilegio ? Basta tanto meno nelle leggi civili a prescrivere a favor de' privati . Solo non v'è legge , non v'è tempo , non v'è prescrizione a favor della Chiesa .

Cercate ne' monumenti dell' Antichità l' origine di tanti Regni , ed Imperj . Quanti non è manifesto, che furono acquisto di una violenta usurpazione , e che vennero alimentati , e crebbero non tanto per una saggia legislazione , quanto per lo spargimento del sangue umano ? Se la prescrizione non gli garantisse , si vedrebbero essi mai sicuri , e potrebbero forse giustamente godere delle amene , e popolate provincie ? Che rivoluzioni non accaderebbero continuamente su la terra , se i popoli volessero indagare l' origine della lor dipendenza , esaminare i patti stabiliti co' loro antenati , e dire arditamente in faccia ai lor Signori : i nostri Maggiori non ebbero autorità per assoggettarci a un dominio di tanto nostro pregiudizio . Quand'anche fosse vero , e reale , come è chimerico , e insussistente, un tal danno , avrebbero per questo i popoli diritto di rivolgersi contra i lor Signori , e di scuoterne violentemente il dominio ? Ah che questo diritto può ben ammettersi fra i barbari , e fra gl' infedeli , non mai fra gli uomini colti , ragionevoli , e cristiani , ai quali dev' essere la prima legge , e il primo oggetto la pace, il buon ordine , e la tranquil-

lità, che verrebbero subito per ogni dove scomposti, e agitati, ogni qual volta si ammettesse in pratica questa massima sediziosa di esaminare, e ripetere indiscretamente gli antichi diritti. Ma perchè poi, trattandosi della Chiesa, dovranno dimenticarsi tutti questi salutari, e ragionevoli principj, e solo in suo danno sconvolgere tutte le leggi, e tutta l' umanità?

Quale stimolo resterà egli più fra gli uomini per eccitarli alla virtù, quando si veda dopo molti secoli rapirsi violentemente ciò, che una volta fu donato per premio, e per gratitudine? Che importa, dirà un Soldato, che io serva fedelmente lo Stato per molti, e molti anni, che io metta a rischio la mia vita in sua difesa, che io soffra in pace i disagj di una vita militare, e vagabonda? Ma lo Stato premierà finalmente i miei sudori. Sì, ma in una età, in cui non potrò più godere dei piaceri della vita, ma appena appena della pace di una languida tranquillità. Vi resterebbe solo per me la soddisfazione, che la memoria delle mie azioni insieme col premio per esse ricevuto passasse alla più tarda posterità de' miei nipoti, i quali contemplando la fumosa mia immagine si dicessero l'un l' altro: ecco là quel nostro Avo, che valorosamente, e costantemente sudando sul campo ci procurò que' Beni, che noi ora tranquillamente, e sicuramente godiamo. Che se anche il diletto di questo pensiero, e di questa speranza mi si nega, se ai miei nipoti si rapiranno quelle facol-

tà , e que' privilegj , che io meritai , che io ottenni , e non potei lungamente godere per una vecchiezza , e per una morte accellerata dalle mie fatiche in servigio dello Stato , io mi trovo dunque abbandonato dalla mia patria , e non mi resta , che lo stimolo di una fredda virtù , che dovrà consecrarsi all' indifferenza , e alla ingratitudine de' suoi Concittadini . Questo discorso non sarà egli forse la legittima conseguenza di un esempio così inumano , quanto è quello di spogliare la Chiesa degl' antichissimi suoi privilegj ; perchè se mai ciò si praticasse con un corpo sì rispettabile , non dovrebbe molto più temere un privato di vederlo posto ad esecuzione con se medesimo , e co' suoi posteri ?

Finalmente riflettete al grave torto , che si fa a Dio , rivocando ciò , che fu donato alla Chiesa . Imperocchè supponendo sempre , che l' Immunità sia un mero privilegio gratuitamente accordato ne' passati secoli alla Chiesa , ne risulta per quello , che ho lungamente mostrato nella prima lettera , che un tal dono è un dono fatto a Dio medesimo , consecrato al suo maggior culto , destinato a più comodo sostentamento de' suoi ministri . Ora si può egli senza ribrezzo richiamare un dono fatto a Dio ? Se Dio richiamerà i doni fatti a voi , che vi resterà egli mai di tanta pompa , e di tanta alterigia d' agj , di piaceri , e di fortune ?

Nè la Chiesa amministratrice dei Beni , e custode de' Privilegii donati a Dio , nega di

soccorrere il Principato, come abbiam detto, e mostreremo dipoi, nelle sue necessità, ma rifiuta soltanto il sovrano costringimento. Qualunque diritto potesse avere il Principe per ritogliere ad un suddito i privilegii a lui concessi da suoi predecessori, non gli compete per altro sopra un' altra Podestà suprema anch' essa nel suo genere. Ora tal Potestà è appunto la Chiesa, la quale quantuque podestà spirituale in ordine al fine a lei proposto, non lascia però d' essere vera Podestà Suprema, e indipendente da qualunque terrena autorità, avendo per suo Capo Gesù Cristo medesimo. Nè potrà violarsi il legittimo possesso dell' Ecclesiastica Podestà senza violarsi anche quello di Dio, il quale non è di essa soltanto l'Autore, ma n' è eziandio il Capo e Reggitore principale, e permanente. E quindi ne' bisogni dello Stato non potrà il Principe ripetere un privilegio donato alla Chiesa senza il consenso dei Ministri, che agiscono in nome del Capo, e coll' autorità ad essi da lui comunicata.

Ma rispondono: Dio non ha mestieri de' nostri doni, nè de' nostri privilegj. Dio non ha nè pur bisogno di altari, e di templi: dunque rovescierete anche i templi, e gli altari. Dio non ha bisogno de' nostri omaggi, e delle nostre orazioni; dunque s' interdicano anche l' orazioni, e gli omaggi. Dio non ha bisogno del nostro culto: dunque proscriverete anche ogni esterior culto, e ogni segno di adorazione. Ah non vede-

te , quali conseguenze nascono necessariamente da' vostri principj , e da certe massime da voi prodotte senza ribrezzo , e quasi quasi per gioco? Non vedete, come per questo sentiero conviene finalmente, che cadiate nelle mani de' Deisti , e de' Filosofi ? I quali dandovi un bacio in fronte vi diranno con gran sentimento di tenerezza : sì sì , fratello , amate Iddio , e questo basta . Non è , che Dio abbia bisogno de' nostri doni : ma noi siamo tenuti di mostrare al Creatore co' nostri omaggi la nostra dipendenza , e servitù . E se non è molto da riputarsi l' offerire a Dio un dono , è per altro molto da ripovarsi il ritirare dall' altare un dono, che a Dio fu offerto .

Ecco dunque esaminati tutti e tre i diversi casi , in cui può riguardarsi l' Immunità . Voi avete chiaramente distinto il mio sentimento . Bisognerebbe ora per avventura esaminare il fatto , cioè ricercare in qual maniera sia pervenuta alla Chiesa l' Immunità , se di sua natura , se per privilegio de' Monarchi; o pure se per amendue questi titoli . Ma che giova perder tempo in questo esame , se in qualunque di questi due modi la Chiesa ha legittimamente goduto , e deve per giustizia godere della Immunità . Chiudo dunque piuttosto per non più annojarvi questa lettera , e mi riserbo a sciogliere in un' altra una sola difficoltà , che potrebbe forse trattenere il vostro giudizio , e il vostro consenso . Intanto crediatemi , ec.

Vostro Servo , ed Amico

N. N.

IMMUNITA'

ECCLESIASTICA REALE.

LETTERA TERZA.

L' Immunità Ecclesiastica dei Beni del Clero non pregiudica alla sussistenza dello Stato politico.

Coloro del vostro partito, che più sanno di politica, e meno di pietà, ci oppongono tutto giorno il danno del Principe, e dello Stato, che ne segue direttamente dalla Immunità della Chiesa. Falsi pretesti, e seducenti apparenze, onde vorrebbero deludere la forza dell' autorità, che gli stringe. Ma finchè noi potremo dire con sicurezza, che questa Immunità è legittima, e dovuta, che Gesù Cristo istesso l'ha istituita, e che la Chiesa ha voluto senza interruzione conservarla, e difenderla, diremo quasi con egual certezza, che o questi mali sono affatto chimerici, o che Gesù Cristo ha potuto permetterli in riguardo al ben morale della sua Chiesa. Gli Ebrei Sacerdoti erano più ricchi de' nostri. Gli Ebrei Sacerdoti go-

dettero della Immunità. E non si sa, che gli Ebrei ne facessero alcun lamento; e non si legge, che la Repubblica ne avesse alcun danno. Gl' Imperatori più zelanti del Cristianesimo secondarono, e promossero questi privilegj del Clero; e si sa, ch' essi furono d' ordinario felici nella tranquillità, e conquistatori nella guerra. *Non veniat anima mea*, scriveva S. Bernardo (*ep. ad Conr.*) *in consilium eorum, qui dicunt vel imperio pacem, et LIBERTATEM Ecclesiarum, vel Ecclesiis prosperitatem Imperii nocituram*.

Queste risposte dovrebbero essere sufficienti ad uomini discreti, ed illuminati. Ma io studio di condiscendere alla debolezza de' miei avversarj, e di mostrare, ch' essi difendono una causa troppo irragionevole, ed ardita. Io sostengo, che questo privilegio della Immunità non è per se stesso svantaggioso nè al Principe, nè allo Stato, e che conviene ignorare tutti i Canoni, e la storia della Chiesa per asserire il contrario. Gesù Cristo, che ha istituito questo privilegio, la Chiesa, che lo ha sostenuto, l'uno, e l'altra hanno inteso a riparare ogni disordine della Repubblica, e dello Stato. Indarno l' impostura, e l' ignoranza vorrebbon coprire con un velo queste importanti verità.

E in primo luogo anche solo per evitare lo scandalo la Chiesa ha giudicato di voler cedere talvolta alle istanze, benchè ingiuste de' Laici. Riflettete, che Gesù Cristo

certamente non fu tenuto a pagare il tributo; e tuttavia non rifiutò di pagarlo. Il motivo lo addusse egli stesso, dicendo: *ne scandalizemus eos vade ad mare, et mitte hamum: et eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, et aperto ore ejus invenies staterem: illum sumens da eis pro me, et te.* Ben lo avvertì S. Agostino: onde asseriva, doversi alcuna volta rinunziare a' proprj privilegj per non offendere la pace, e la concordia del Cristianesimo (*lib.* 1. *de conjug. c.* 14. *n.* 15.): *Multa sunt facienda non jubente lege, sed libera caritate, et ea sunt gratiora, quæ cum liceret nobis non impendere, tamen causa dilectionis impendimus. Unde prior ipse Dominus, cum se tributum non debere monstrasset, solvit tamen, ne scandalizaret eos, quibus ad æternam salutem gerens hominem consulebat.* Perciò anche S. Ambrogio non rifiutava di concedere all' Imperatore non dico il tributo, ma sino i poderi della Chiesa, che per niun titolo erano dovuti all' Imperatore (*ep.* 31.): *Non faciant de agris invidiam, tollant eos, si libitum est. Imperatori non dono, sed non nego.*

Avendo Niceta Prefetto richiesto a San Giovanni Elemosinario i tesori della Chiesa, il Santo gli rispose (*Leon. Episc. in vit. B. Joan.*). *Humilis Joannes ex eis nummum non dabit tibi, sed ecce sub humili lectulo meo est apotheca Christi. Ut volueris fac.* Finalmente S. Bernardo, benchè fatto esente dal Duca di Lorena da ogni aggra-

via, tuttavia allo stesso Duca scriveva, che se i di lui Ministri avessero esatto le solite imposte, egli avrebbe seguitato a pagarle: *Non renuimus Domini nostri sequi exemplum, qui pro se non dedignatus est solvere censum . . . . præsertim quia juxta Apostolum non tam debemus requirere datum nostrum, quam fructum vestrum.*

Infatti San Gregorio Magno si lagnava bensì, che i Beni della Chiesa fossero aggravati sopra modo da' Laici, pregava di esserne liberato, ma non resisteva con violenza alle violenze, benchè avesse della propria esenzione scritti privilegj, e autentici documenti (*l. 7. ep.* 105. 115.). Egli è dunque falso, che questo privilegio della Immunità sia per se stesso diretto a sconvolgere la tranquillità degli Stati, e del Cristianesimo. Che se talvolta i Prelati hanno voluto resistere alle ingiuste domande de' Laici, primieramante ciò si è fatto d' ordinario coll' armi delle Censure Ecclesiastiche, che non turbano l' ordine civile della Repubblica; in secondo luogo ciò si è fatto per la correzione de' Laici, che assoda, e non distrugge la tranquillità dell'una e dell' altra.

Io non posso spiegarmi in tal materia niente meglio di quello, che dichiarò Pietro Cellense Abate scrivendo a San Tommaso Vescovo di Cantuaria. E' di mestieri, che io vi trascriva le sue parole degne in verità di tutta la vostra attenzione (*lib.1.ep.10.*) *Dicunt enim: non debet Archiepiscopus tam*

instanter sua repetere a Rege Angliæ, ut dimittat reconciliationis pacem pro amissa pecunia. Falluntur spe veri, et adulatione falsi. Pensanda sunt tempora, et diversi status temporum, secundum quos mutantur merita causarum. Nam in primitiva Ecclesia sola patientia locum habuit, ut auferenti tunicam dimitteretur et pallium. Extra Ecclesiam enim erat, qui persequebatur, intra Ecclesiam qui patiebatur. Modo autem jam adulta Ecclesia, non licet filiis Ecclesiæ, quod aliquando licuit inimicis. Decet enim Matrem corrigere filium, sicut decuit pupillam tollerare adversarium. Lo stesso rispose il Clero di Francia nel famoso congresso dell' anno 13.9. tenuto fra i Prelati, e i Magistrati del Re: *Quia tempore Christi fuisset scandalum pusillorum ex ignorantia, et non ex malitia; et nunc esset scandalum Pharisæorum, qui peccant ex malitia: ideo tunc fuit solvendum propter scandalum vitandum, sed modo non.*

Voi vedete adunque, che vi sono dei casi, in cui la Chiesa può, e dee resistere alle ingiuste violenze de' laici: nè per questo può chiamarsi la Chiesa perturbatrice degli Stati, e della Repubblica. Quando il Principe esige da' suoi Vassalli contumaci, e ribelli ubbidienza, e tributo, chi è il perturbatore dello Stato il Principe, o il Vassallo? Il Vassallo si oppone ai diritti, e al buon ordine del governo: il Principe non fa, che difendere e il buon ordine, e i diritti. La turbazione è adunque nel Vassallo, e non

nel Principe. Dell' istesso modo, quando i laici hanno esatto con violenza il tributo dalla Chiesa, quando hanno violato i suoi diritti, e la concordia delle due Podestà, il disordine fu ne' laici, e non nella Chiesa.

Dico in secondo luogo, che la Chiesa è stata, ed è tuttavia di sentimento, che appartiene al suo uffizio, ed amore di soccorrere a titolo di dono, e di sussidio la Repubblica, e il Principato. Sieno minuti annuali sovvenimenti, sieno larghe temporanee donazioni, se il bisogno de' popoli gli abbia richiesti, la Chiesa non gli ha mai vietati. E' dunque una calunnia, che l'Immunità snervi le forze del Principato, e costringa i Monarchi a tiranneggiare il restante de' sudditi.

Già rammentatevi, o Signore, che San Agostino, e S. Ambrogio, e gli altri Padri ricordati di sopra, quantunque per la più parte consapevoli de' privilegj della Chiesa, come vi ho dimostrato nella seconda lettera, tuttavia non rifiutavano di cedere talvolta ai Monarchi anche nelle ingiuste domande. Quanto più dunque, allorchè i Monarchi sono nella necessità di non potere altrimenti nè se stessi, nè i lor popoli mantenere, e difendere. Mirabilmente espone questa dottrina Vilelmo Vescovo di Parigi (*de mor. c.* 9.): „ Intorno alle cose, che si danno ai Re, e ai Principi, e ai difensori, donatori, fondatori, e ampliatori delle Chiese, diciamo, che è lecito il darle; purchè da tali donazioni non restino enormemente aggra-

vate le Chiese . Questi sono esercizj di pietà , giacchè e per gratitudine , e per diritto naturale queste cose si debbono a tali persone . In altra maniera il negarle è difetto di pietà : poichè col darle si mantiene in certo modo la grazia di coloro , che piamente le donarono , e si nutre la lor divozione , che per contrario sarebbe estinta . Le donazioni poi , che si fanno dai Monisteri , ed altre persone fatte colla speranza del vantaggio delle Chiese , e de' Monisterj , piuttosto sono una semina , che un dono „ . E in fatti S. Gregorio Magno non avea difficoltà ad alienare in certe necessità anche i Beni di Chiesa , com' egli stesso protesta : „ Quantunque (*lib. ep.* 22.) le leggi non permettano , che sia distratto ciò che alla Chiesa perviene : tuttavia è mestieri talvolta di por temperamento alle leggi , quando ne stimula un qualche riguardo alla pietà . Specialmente quando è sì grande l' abbondanza , che il donatore non ne sente alcun peso , e la povertà di chi riceve esperimenta qualche sollievo„ . Non è egli dunque da supporre , che lo stesso Pontefice salva l' Immunità giudicasse di dover soccorrere ai bisogni del Principato ?

Nè S. Gregorio solamente fu d'opinione , che per gravi motivi alienar si potessero i Beni Ecclesiastici : ma la Chiesa medesima fu sempre di questo sentimento . Nel codice dei canoni della Chiesa Africana raccolto nell' anno 419. can. 33. . Si vieta bensì il vendere (*Mansi t. 3. Conc. pag.* 732.) i

poderi della Chiesa al Vescovo, e ai Sacerdoti di loro autorità, ma si permette di farlo col consenso universale del Clero: *Placuit, ut Præsbiteri non vendant rem Ecclesiæ, ubi sunt constituti, nescientibus Episcopis suis. Quomodo et Episcopis non licet vendere prædia Ecclesiæ ignorante Concilio, vel Præsbiteris suis*. Così il quarto (*Ibid. p.* 954.) Concilio Cartaginese: *Irrita erit donatio Episcoporum vel venditio, vel commutatio rei Ecclesiasticæ absque conniventia, et subscriptione Clericorum*. Lo stesso fu ordinato (*Ibid. pag.* 969.) nel quinto Concilio pur di Cartagine. Anche S. Leone Papa (*ep.* 17.) in una sua lettera concede l' alienare i Beni di Chiesa colla stessa condizione. E in fine il secondo general Concilio di Lione così si esprime: *Res Ecclesiasticæ* (*can.* 22.) *non alienentur a Prælatis absque Capituli consensu, et Sedis Apostolicæ licentia speciali*. E ciò sia detto per coloro, che con manifesta calunnia asseriscono, che la Chiesa assolutamente ricusa di smembrare i Beni una volta acquistati; e da questa sua legge, o privilegio ne inferiscono un gravissimo detrimento ai popoli, e allo Stato.

Teodoreto ci fa sapere di qual maniera egli sovvenisse alle spese della Repubblica. Scrivendo ad Eutrechio Prefetto si esprime così: „ Ho alzato colle Rendite della Chiesa i portici del pubblico, ho fabbricato due gran ponti, mi son preso la cura dei pubblici bagni, ho lavorato un acque-

dotto, e riempiuto d'acque la città, che n'era priva ". Fortunato celebra ne' suoi versi il Vescovo Felice (*Bem. l. 3.*) per avere riempiute le valli, spianati i monti, muniti d'argini i fiumi, e beneficato in questa guisa il suo popolo. E Cassiodoro esorta il Vescovo Emiliano (*l. 4. ep. 31.*) a terminare gli acquedotti per opera sua incominciati.

Leggiamo che l'anno 829. nell' adunanza di Aquisgrana l'Abate Wala (*Mabil. l. 30. An. Bened. n. 26.*) disse a nome del Clero: " Se la Repubblica senza il sussidio delle cose Ecclesiastiche non può sussistere, dee cercarsi con somma religione il modo, e l'ordine, in cui tal cosa si adempia per mezzo de'Prelati ". Parimenti nell'an. 844. i Vescovi della Francia vollero espressamente, (*Synod. ad Theod. Villam c. 4. t. 4. Conc. edit. Paris.*) che: *Unusquisque vir Ecclesiasticus intercessionis adjutorium, et solatii, quo Respublica indiget, subsidium juxta quantitatem rerum Ecclesiæ sibi commissæ (salvo jure quod exinde dispensationibus divinis debet impendi) prompte et ex animo parare, et impigre, sicut tempore antecessorum vestrorum consueverat, suadebit offerre.*

Già sapete, che tali doni, e sussidj annuali erano cominciati in Francia almeno da un secolo addietro, poichè nell' an. 755. il Concilio di Wern fece un canone (*c. 9.*) per le Abbadesse de' Monisterj, proibendo loro di uscirne in verun tempo, dove sog-

giunge : *Et qualia munera ad Palatium dare voluerint, permissos suos ea dirigant.*

Nè vale il dire, che tali doni, e sussidj erano per lo più forzati. Imperocchè è vero, che se i Prelati avessero ricusato di recargli a Palazzo, i Monarchi gli avrebbono assai volte violentati. Ma è vero altresì, che i Prelati recarono d' ordinario spontaneamente tali doni, che la quantità era per lo più rimessa alla loro disposizione, e che i Concilj della Francia, benchè sì gelosi dell' Ecclesiastica immunità, non si opposero mai a questi doni; anzi come abbiam veduto gli promossero, e comandarono. Egli è adunque chiaro, che anche senza il timor del Principe le Chiese della Francia avrebbero contribuito tali doni, o almeno avrebbero dovuto contribuirli, poichè ciò era conforme al loro perpetuo, e universale sentimento.

Nell' anno 961. i Sommi Pontefici concedettero ad Arnolfo Marchese di Fiandra (*Auberto Mireo Donation Piar. c. 34.*): *Quasdam decimas in Comitatu, seu Marchionatu Flandriæ de terris cultis, et incultis pro adjutorio expensarum suarum, et suorum militum, pro expugnatione perpetua contra Vandalos.* Voi vedete, o Signore, che i Sommi Pontefici non avriano conceduto ad Arnolfo tali decime, se quest'uso non fosse stato introdotto nella Chiesa: altrimenti i Vescovi della Fiandra avrebbono reclamato contro questa novità: ciò, che non si legge, e non può dirsi nemmen veri-

simile. Parimenti nel terzo Concilio Lateranense sotto Alessandro III. l'anno 1179. fu proibita l' imposta di straordinarie e violenti esazioni; indi fu soggiunto: „ Se pure il Vescovo, e il Clero non conosceranno essere tanto e l'utile, e il bisogno, che senza alcuna esazione, dove non giungono le facoltà de' Laici, credano di dover somministrare sussidj Ecclesiastici a sollevare le comuni necessità, e vantaggj „. Lo stesso fu ingiunto nel quarto Concilio Lateranense all' anno 1215., ove fu dichiarato (*can.* 46.): „ Essere immuni i Chierici dalle taglie, e contribuzioni imposte da'Laici, volersi però che abbian luogo, quando essi volontariamente vi si assoggettano per la necessità, che conoscono del pubblico bene „.

Egli è vero, che Innocenzo III. al tempo istesso comandò, che prima di contribuire tali soccorsi dovesse consultarsi il Romano Pontefice. Ma ciò servì piuttosto a dilatare, che a stringere i sussidj della Chiesa. Infatti a chi sono ignote le decime imposte su le Chiese per soccorrere specialmente i Principi nelle spedizioni di Terra Santa? Tanto che piuttosto può dubitarsi, se fossero in que' tempi esorbitanti, che scarsi gli aggravj comandati dai Papi agli Ecclesiastici. Si dice, che i Papi vi ebbero il lor grande interesse. Ma la storia fa fede, che pochissimo profitto ne trassero, quantunque poteano trarne assai maggiore in prò della Chiesa, colle cui sostanze aveano guerreg-

giato. Un bel monumento della intenzion della Chiesa nel difendere i suoi privilegj senza danno del Principato ne lasciò Bonifazio VIII. scrivendo a Filippo il Bello, il quale lagnavasi della sua Costituzione contro l' esazioni sul Clero (*Histoire du different. p. 22.*) : *Sunt qui maligne surrepunt dicentes : Jam non poterunt Praelati, et Personae Ecclesiasticae regni tui servire de feudis vel subventiones facere, in quibus feudorum ratione tenentur. Jam non poterunt unum scyphum, unum equum dare liberaliter Regi suo. Non fertur ad tales, et consimiles interpretationes subdolas nostrae Constitutionis intentio.*

Nell' anno 1297. lo stesso Bonifazio dichiarò più apertamente la sua Costituzione (*Ibidem p. 39.*) : *Declaramus, quod Constitutio ipsa, vel prohibitio ad dona, vel mutua, seu quaevis alia voluntaria Praelatorum, et Personarum Ecclesiasticarum ejusdem Regni, omni prorsus tractione, et exactione cessante, se aliquatenus non extendat, licet forsitan ad id Regis vel Officialium requisitio curialis, vel amica praecedat.*

Tali sentimenti sono confermati dallo stesso Bonifazio scrivendo al Clero Gallicano (*Raináld. n. 45.*) . Nè infatti rifiutò di concedere alcune decime al Re d' Aragona, e ad Eduardo Re d' Inghilterra (*Idem n. 19. 17.*) . Le quale decime furono altresì concedute a Carlo Valesio da Clemente V. nell' anno 1306. (*Extrav. commun. l. 3. t.*

13.) da Giovanni XXII. a Eduardo d' Inghilterra 1317., e da più altri e prima, e dopo un tal tempo, come tra poco vedremo.

Egli è ben da notare, che di questi tempi si eccitarono per tali imposte varie dissensioni specialmente tra il Clero Gallicano, e i Pontefici. Ma convien riflettere, primo, che il Clero Gallicano ripugnava per lo più alle decime pagate agli stessi Pontefici, ma non a quelle contribuite a soccorso de' Principi. Secondo, che queste ultime non furono mai ricusate dal Clero Gallicano, se non quando parvero esorbitanti, e sopra le forze delle sue entrate.

Veggiamo ora il parere di alcun altro Concilio per istabilire sempre meglio, qual sia stato il sentimento della Chiesa. Nel Concilio di Angers all' anno 1365. si vietano le imposte fatte a persone, e terreni Ecclesiastici, ma sentite come: *sine consensu illorum ad quos spectat*. La stessa clausola presso a poco è apposta alla stessa proibizione nel Concilio di Costanza all' an. 1418. cioè: *Nisi prius Romano Pontifice consulto*. Dal che ben vedete, che non si sono mai proibiti nella Chiesa i soccorsi del Principato, ma solo i soccorsi forzati, esorbitanti, e indipendenti.

In fatti date un occhiata all' Inghilterra, e osservate l'istituzione, e la pratica di quella Chiesa. L' anno 1237., come riferisce Matteo Paris, fu conceduta dai Vescovi al Re d'Inghilterra una trigesima parte di tutti i beni mobili a ristoro del reale erario: *Con-*

e 3

cessa est Regi tali conditione trigesima regni pars, omnium scilicet mobilium ad thesaurum suum restaurandum.... consentientibus primum Archiepiscopo Cantuariensi cum suis Episcopis, et Clero. Eduardo I. ottenne da Bonifazio VIII. di poter esigere la decima del Clero, parte a sollievo de' bisogni del Regno, parte a benefizio della Sede Apostolica, (*const. Reg. Angl.*). E nell'anno ventisette del suo regno conseguì da alcuni del suo Clero e Soldati, e denari per la guerra di Scozia. Nell' anno 1385. avendo i seguaci di Vicleffo (*Walsingam.*) procurato, che s'imponessero sul Clero violentemente straordinarj aggravj, e volendo l' Arcivescovo di Cantuaria difendere la libertà Ecclesiastica anche a costo del proprio sangue, il Re più pio de' suoi ministri protestò di non voler in alcun modo danneggiare l'Immunità della Chiesa. Allora l'Arcivescovo di unanime consenso del Clero accordò spontaneamente al Re la decima su i beni Ecclesiastici: *Quam concessionem Rex tam læte audivit, tam grate suscepit, ut palam assereret, se malle hanc ad præsens donationem liberam, quam aliam quamcumque quadruplicis valoris coactam*. Eccovi lo spirito della Chiesa ne'suoi privilegii; sostenere, e difendere la propria libertà, ma per vantaggio de'popoli e de'Monarchi. In fatti, come narra il Walsingamo, nello stesso regno d' Inghilterra dall' anno 1400. in poi si tennero molte generali convocazioni del Clero, in cui si accorda-

rono al Re non pochi volontarj sussidj a solo patto, che il Re vicendevolmente confermasse l'esenzioni, e l'immunità della Chiesa. E pure sin dall' anno 1404. udite ciò, che rappresentava (*Walsing. hist. Henr. 4.*) l' Arcivescovo di Cantorbery sopra i sussidj dati in ogni tempo dagli Ecclesiastici a'quei Monarchi: *Clerum semper tantum Regi contulisse, quam laici, dum decimas ipsi frequentius darent Regi, quam laici quintas decimas; insuper tenentes sui non minori numero Regem sequebantur ad bella, vel pericula, quam tenentes feudi laicalis; et super hæc omnia missas, et orationes nocte dieque facerent pro eodem.* Finalmente il Chamberlam così scriveva del Clero Anglicano (*apud Beckman synt. dignit. dis.* 15.): ,, L' autorità del Clero era grande in que' tempi, e la memoria di lui sarebbe tuttavia preziosa, se noi considerassimo, che gli Ecclesiastici sono gli autori de' grandi beni, e vantaggi, che gode il Reame; essendo certo, esservi poche cose d'importanza per lo ben della Chiesa, e dello Stato, nelle quali i Vescovi e i Prelati dopo Dio non abbiano avuto la miglior parte ,,.

Volgetevi ora alla Francia. Ecco ciò, che dicea sin dall'anno 1579. Monsignor l' Angelier Vescovo di San Brieux nelle rimostranza del Clero (*Tom. 12. des Act. du Cler.*). Egli parlava al Re di questa guisa: ,, I grandi, e incredibili soccorsi, che in questi ultimi tempi avete avuti dalla

Chiesa della Francia nelle necessità vostre, e urgenti affari vi hanno fatto conoscere, quanto importi al vostro Stato, che l'Ordine Ecclesiastico sia mantenuto, e difeso nei suoi beni, diritti, libertà, e Immunità „. In realtà tanto si è sempre segnalato il Clero di Francia nel soccorrere il Principato, che Luigi il Grande l'anno 1701. nella sua dichiarazione de' 12. di Maggio espresse: „ di non dubitar punto, che questo corpo costituente il primo ordine del reame sia portato da se stesso a testificare il suo zelo nelle congiunture, accordando al Re de' soccorsi volontarj corrispondenti alle sue facoltà, e a bisogni dello Stato „. Sapea ben egli, che nella Francia non solo gli Ecclesiastici hanno d'ogni tempo contribuito volontarj sussidj, ma spontaneamente, o per comando de' Papi hanno più volte a difesa del Principe, e del Regno alienati per sino i proprj beni. Nell'anno 1568. (*Memoir. du Cler.*) Pio V. accordò al Clero di alienare un fondo, che di annual rendita fruttasse cento cinquanta mila lire a comune difesa del Regno. Nell'anno 1574. Gregorio XIII. concesse allo stesso effetto l'alienazione di un fondo equivalente al prezzo di un milione di lire. Nell'anno 1576. lo stesso Pontefice diè licenza per distrarre un fondo della rendita di cinquanta mila scudi. E nell'anno 1586. Sisto V. accordò, che per la guerra degli Ugonotti si alienassero cento mila scudi di frutto annuale. Passando alla Germania il Padre Gufl (*Vin-*

dic. Jur. St. Eccl. p. 1. n. 316.) ci ha lasciato un conto, e un dettaglio minuto tolto dai pubblici monumenti su le contribuzioni degli Ecclesiastici, e de' Secolari; dopo il che di questa guisa conchiude: *Hinc videre licet, quod tametsi in numero subditorum Status Ecclesiasticus tam civico quam nobili superetur, tamen plus præstet ad ærarium publicum, quam quivis horum Statuum.*

Finalmente venendo alla Spagna, e tralasciando, quanto d'ogni tempo contribuirono gli Ecclesiastici a que' Monarchi, come appresso il Tomassini può chiaramente vedersi, riferirò soltanto due autorità troppo concludenti al mio disegno. Sia la prima del Cardinale Ossato, il quale in una sua lettera del 1596. scriveva quanto fossero grandi, e forse esorbitanti le concessioni fatte dai Pontefici su i Beni del Clero ai Re della Spagna: *Aliis concessionibus Pontificum hac anterioribus vel posterioribus, quotannis Regem Hispaniæ elicere a Clero suo tres milliones ducatorum auri, nec toto orbe Christiano Clerum esse ullum gravioribus exactionibus depressum.* Sia l'altra autorità del Sig. Lope de Sierra Avvocato Fiscale, che in una nota annessa alla sua consultazione del 1765. (*Mamachi Mani morte*) dice così: „ In Ispagna gli Ecclesiastici, e i Beni delle Chiese così antichi, come moderni contribuiscono per tanti indulti Pontificj ottenuti da que' Monarchi forse più de' secolari. Tanto è vero, che

sotto Benedetto XIV. ricorsero molti Capitoli, ed Ecclesiastici per essere ne'pesi, che pagavano al Re, eguagliati a' secolari,,.

Io protesto, che non intendo di raccogliere nè tutti, nè la maggior parte de' monumenti, onde provare, che la Chiesa è il migliore ajuto del Principato. Ma da quelli, che ho recato sin quì, parmi, che possiate di leggieri concludere, che questo è stato veramente, ed è tuttavia l' animo della Chiesa di riguardare il vantaggio de' Principi, e dei Popoli come proprio dovere, ed ufficio: sentimento, che Clemente VII. espresse chiaramente nel Breve diretto l' anno 1532. a Carlo V., e a Ferdinando Re dei Romani con queste parole: *Et si eramus ex præteritis calamitatibus exhausti, et attenuati, quantum Majestates vestræ non ignorant; tamen nostro officio, amorique convenire duximus, ut rebus vestris, ac Imperio, Nationique haud minus, quam nostræ propriæ subveniremus*. Ma se voleste più distintamente conoscere, quanto d'ogni tempo la sola Chiesa Romana abbia contribuito al sollievo, e alla difesa di tutti i Monarchi, e delle Repubbliche d' Europa, potrete leggere l' Anti-Febronio vindicato del ch. Signor Abate Zaccaria, a cui vi rimetto.

Dopo ciò come potrete con verità asserire, che l' Immunità de' Beni Ecclesiastici sia di pregiudizio alla Repubblica? Pregiudizio de' Principi, e della Repubblica sarebbe, che la Chiesa molto possedesse, e

nulla ostante negasse di sovvenire e il Principe, e lo Stato. Ma posto, che non niega di farlo, anzi lo ingiunge espressamente ai suoi Prelati: ch' essa il faccia o per titolo di giustizia, o per titolo di gratitudine, o per carità, o per altro; ch' essa il faccia per minute annuali sovvenzioni, o per larghi compensativi sussidj, al bene de' popoli ciò niente rilieva. Dannosa non si può dire una istituzione, che per se stessa è diretta al miglior bene, qual è il ben morale, e che dall' altro canto è provveduta di mezzi utili, ed efficaci a riparare i disordini civili, che talora per malizia degli uomini derivar ne potrebbero. Or tale è la istituzione della Ecclesiastica Immunità, come già è dimostrato: dunque a torto si pretende, ch' ella sia per se stessa nociva e all' Impero, e allo Stato. Concludiamo con una parità: Il governo Monarchico costituisce il Monarca esente, e libero da ogni estrinseca superiorità. Un Realista di buona coscienza dirà, che questa esenzione non è in se stessa nociva allo Stato, perchè dall' una parte è ordinata all' ottimo governo, dall' altra è proveduta di mezzi per ovviarne gli abusi. Dunque se le circostanze sono le stesse, e perchè mai non dovrà dirsi altrettanto della Immunità?

Vengo ora ad un altro argomento, e dico: Non è possibile, che voglia il danno pubblico, o che lo procuri per mezzo de' suoi privilegj un corpo, che ha sempre tenuto per massima, e per esercizio di ripara-

re in quanto gli è possibile anche ogni danno privato, e ogni particolare indigenza. Chi pensa, e chi giudica con fermezza di esser puro amministratore dei Beni de' poveri: chi comanda a'suoi membri, che trattone il proprio sostentamento, del restante si faccia parte ai bisognosi: chi mostra d' ogni tempo vuoti i suoi erarj a beneficio de' privati; si può egli credere, che ricusi di sovvenire al Pubblico, al Principe, allo Stato? E pure tali sono le circostanze della Chiesa, il suo spirito, e il suo costume. Come dunque può dirsi, ch' ella tenda co' suoi privilegj a spargere per ogni dove il seme abbondante, e fecondo della povertà?

Non è per altro mio disegno di produrre su questo punto una lunga serie di monumenti, giacchè non potete ignorare esservi sempre stata nella Chiesa una porzione di rendite destinata ai poveri; chiamarsi da SS. Padri, e dai Canoni dispensatore, e non padrone dei Beni ogni Ecclesiastico, e finalmente per un uso antichissimo non essersi nemmen perdonato alle suppellettili delle Chiese ne' bisogni delle Città, e de' Popoli. Gli Apostoli cominciarono queste azioni di carità, di modo che non v' era tra' Fedeli alcun povero. I Diaconi ne furon dopo incaricati, e sempre vi fu questa pia usanza nella Chiesa anche prima ch' ella godesse gli stabili, che le furono di poi donati. Ne fanno ampia testimonianza oltre più altri S. Giustino Martire (*Just. Ap. n.* 67.), S. Dionigi Vescovo di Corinto nella

sua lettera a' Romani, S. Cipriano in quella al suo Clero, e il canone Apostolico trentesimo primo, in cui si ordina la fedele, e caritatevole amministrazione a' Prelati, canone confermato altresì dal Concilio Antiocheno.

Già non è da trascurare ciò, che di una tal pratica ne scriveva fin da suoi tempi Tertulliano (*apol. cap.* 39.). Ecco di qual maniera egli parlava delle obblazioni fatte alla Chiesa: *Hæc quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis, nec potaculis, nec ingratis voratrinis dispensantur, sed egenis alendis, humandisque, et pueris, ac puellis re, ac parentibus destitutis, itemque domesticis senibus, item naufragis, et si qui in metallis, et si qui in insulis, vel custodiis duntaxat et causa Dei Sectæ alumni confessionis suæ fiunt.*

Ma poichè la Chiesa incominciò a possedere, crebbe e il dovere, e la pratica di questa istituzione: *Quæ Ecclesiæ erogantur, continuo indigentibus sunt dispartienda*, dicea il Grisostomo (*de Sacerd. l.* 6. *c.* 16.). *Possessio Ecclesiæ sumptus est egenorum*, dicea Sant' Ambrogio (*ep.* 31.). E con esso lui S. Girolamo: *Gloria Episcopi est pauperum opibus providere* (*ep. ad Nepot.*). Tale parimenti era il parere di San Agostino (*Possid. c.* 23. 24.), e degli altri più antichi Padri della Chiesa, e de' più antichi Concilj (*Conc. Carth.* 4.). Perciò leggiamo l' estrema carità di Sant' Agostino (*Ibid.*), di S. Ambrogio (*offic. l.* 2. *c.*

28.), di S. Onorato (*Sur. die* 16. *Jan.*), di S. Ilario (*Sur. die* 5. *Maji*), e di più altri. Udite ciò, che Sidonio Apollinare scriveva a San Paziente Arcivescovo di Lione commendando l'eccesso della sua carità ne' maggiori bisogni della Francia (*l.* 6. *ep.* 12.): *Post Goticam depopulationem, post segetes incendio absumptas, peculiari sumptu inopiæ comuni per desolatas Gallias gratuita frumenta misisti. Vidimus angustas tuis frugibus vias. Vidimus per Araris, et Rodani ripas non unum, quod unus impleveras, horreum. Tu, ut de mediterranea taceam largitate, victum Civitatibus Tyrrheni Maris erogaturus, granariis tuis duo potius flumina, quam duo navigia complesti.*

E lo Spedale fabbricato da San Basilio a ricovero degl' infermi, e de' bisognosi qual dovette mai essere, poichè il Nazianzeno (*orat.* 20. *in Bas. fun.*) non dubitò di annoverarlo fra le sette maraviglie del mondo? *Ego autem hunc locum, tanta magnitudine, et nobilitate conspicuum contemplatus, septem orbis miraculis non inferiorem dixerim.*

Ma la sola Chiesa Antiochena a quanti poveri non dava sovvenimento (*Chris. in Matth. hom.* 7.)? Sino a tre mila Vergini ne conta il Grisostomo oltre i carcerati, i pellegrini, gl' infermi, e ogni genere di questuanti. Quali non erano le limosine fatte da S. Epifanio colle facoltà della Chiesa (*Socr. l.* 2. *c.* 26.) sino a restarne quasi vuoto quell' erario? Leggiamo, che sino a

sette mila schiavi furono riscattati dal Vescovo Acacio col denaro(*Idem. l. 7. c. 11.*), e colle suppellettili Ecclesiastiche. Leggiamo, che Cirillo altresì di Gerusalemme soccorse (*Sozom. l. 4. c. 24.*) col vendere i sacri Vasi alla fame del popolo. Candido Vescovo Surenense riscattò sino (*Procop. de bello Persico lib. 2.*) a dodici mila Schiavi. Attico di Costantinopoli non contento della sua diocesi stendeva la sua munificenza (*Socrat. l. 7.*) eziandio alle vicine Città. Eccovi un' idea, o piuttosto un abozzo de' primi cinque secoli della Chiesa. Ora dite, se gli Ecclesiastici non avessero il privilegio della Immunità, dite se potrebbero soccorrere al ben de' poveri più di quello, che han creduto di dover fare, ed hanno in realtà praticato? Egli è certo, che in seguito crebbe anche maggiormente la vigilanza della Chiesa per la caritatevole amministrazione delle sue facoltà, come può vedersi chiaramente dal Concilio primo, e quinto di Orleans, dal terzo Lugdunense, dal secondo Valentino, e dal quarto Romano. Narrasi da Gregorio Turonense (*l. 3.*), come Desiderio Vescovo di Verdun prese in prestito dal Re Teodeberto gran quantità di denaro per darla a' suoi Cittadini, ond' essi potessero e vivere, e negoziare. Io vi trascrivo altresì un bel tratto di S. Isidoro, in cui potrete riconoscere, qual fosse il sentimento del più dotto di que' tempi (come fu chiamato dal settimo Concilio di Toledo) intorno al dovere di un Vescovo per tutti i

bisogni del suo popolo (*ex lib. 2. Offic. ad S. Fulg. c. 5.*). Farà mestieri, egli dice, ad un Prelato: *Cum sollicita dispensatione curam pauperum gerere, esurientes pascere, vestire nudos, suscipere peregrinos, captivos redimere, viduas, ac pupillos tueri, pervigilem in cunctis exibere curam, providentiam habere distributione discreta. In quo etiam hospitalitas ita erit præcipua, ut omnes cum benignitate, et charitate suscipiat. Si enim omnes fideles illud Evangelium audire desiderant, Hospes fui, et suscepistis me, quanto magis Episcopus, cujus diversorium cunctorum debet esse receptaculum.* E maggiore di quello, che richiedesse S. Isidoro, era stata la carità di S. Cesario Arelatense, il quale al riferir del Surio riscattava gli Schiavi: *Eo argento, quod Venerabilis Eonius antecessor ejus Ecclesiæ mensæ reliquerat, thuribulis, calicibus, patenis pro eorum redemptione datis, excussisque a cancellorum columnis ornamentis argenteis.* Ma chi potria riferire le immenze sovvenzioni di S. Gregorio Magno per tutto il mondo Cattolico, ond' ebbe a conchiudere Giovanni Diacono (*l. 2. c. 56.*): *Longum est, nimisque difficile, si Elæmosinarum ejus saltem hujusmodi prosequar actiones; hoc breviter assero, quia et non petentibus ultro distribuit, et omnibus sibi petentibus hilariter ministravit.* O a chi non sono note le limosine di Giovanni Patriarca Alessandrino, che sino a sette mila, e cinquecento poveri alimentava (*Vi-*

tæ ejus c. 2.) ? Taccio le disposizioni del sesto Concilio di Parigi, del terzo Turonense, del Challonese secondo, e del Troslejano, e del Nanatense, dalle quali troppo ad evidenza si scorge di quanta sollecitudine sia sempre stata alla Chiesa la cura de' poveri, de' peregrini, e degli schiavi. Piacemi soltanto di riferir le parole del terzo Challonese troppo espressive del buon animo della Chiesa (*can.* 7.). Udite come le riporta il Signor Claudio (*l.* 46. *n.* 5.) Fleury: „ Sono incolpati alcuni Vescovi nostri fratelli di consigliare taluni a rinunziare al mondo per dare i lor Beni alla Chiesa, il che deve essere assai lontano dal nostro pensiero. Non devono i Vescovi cercar altro, che la salute delle anime, e far uso de' Beni della Chiesa, non come di beni proprj, ma come di beni a loro affidati per soccorrere i poveri. Quelli dunque, che avranno usate simili suggestioni, soggiaceranno alla penitenza canonica; ma quelli, che sono stati sì semplici da lasciarsi sedurre, resteranno nell' impegno, ed i Beni usurpati saranno restituiti ai loro eredi „. Così il quarto Concilio Toletano all'anno 633. (*can.* 38. *Mansi t.* 10. *Con. col.* 629.) comanda, che si sovvenga in particolar modo coll'entrate della Chiesa ai figliuoli di quelli, che le donarono le proprie sostanze. Del rimanente non parlo di più altri Concilj noti a chicchessia, e soltanto vi prego a ricordare i Canoni del terzo, e quarto Lateranense di sopra riferiti, ne' quali si approva, che la

Chiesa volontariamente soccorra a qualunque bisogno del Pubblico. Infatti Innocenzo III. nelle carestie di Roma sino ad otto mila poveri alimentava, e come aggiunge lo Storico (*Rainald. an.* 1202.): *Universasque oblationes provenientes ad pedes ipsius secundum antiquam consuetudinem* (notate bene ogni parola) *accipiebat eleemosinarius erogandas*. Già sapete, qual fosse e la pratica, e lo zelo su questo punto di S. Pier Damiano, di S. Anselmo, e di S. Bernardo. Sapete la dottrina, e la munificenza di S. Antonino, di S. Tommaso di Villanova, e di S. Carlo Borromeo. Al qual proposito è bello oltremodo ciò, che Pietro Abate scriveva delle rendite del Monistero di Clugnì (*lib.* 4. *ep.* 8.): *Videores Cluniacensium velut totius Christianæ Reipublicæ ærarium esse, de quo omnes hauriunt, quod pæne exhauriunt, in quo rari pauca injiciunt, de quo plures multa accipiunt*. Il quarto Concilio Milanese (*cap.* 7.) così dichiara ai Beneficiati: *Qui vero uberiores Ecclesiasticos redditus habetis, Ecclesias magnificentius exornate, Christi visceribus substantiam Ecclesiasticam erogate, pauperibus scilicet, peregrinis, viduis, pupillis, ægrotis, in vincula conjectis, captivis*. Nè perciò da quest' obbligo dispensa i Beneficiati più poveri, siccome nell' istesso luogo veder potrete.

Ora udite ciò, che scriveva Giovanni Winestadio Luterano nel suo libello *contra sacrilegos invasores*, dopo che furono spo-

gliati gli Ecclesiastici de' loro beni, e privilegj: *Olim Pauperes, Opifices, et Subditi de Monasteriis, aliorumque clericorum Collegiis commoda capiebant; nunc illis perfruuntur Domicelli, qui indulgent potui.* Parimenti Giovanni Stovvs Inglese, e Protestante (*Ann. ad. an.* 1536.) attesta, che da soli piccoli Monisterj erano mantenuti più di dieci mila poveri. Taccio alcune altre testimonianze riportate nella mia seconda proposizione, che hanno tutto il lor vigore eziandio in questo capo.

Chiuda queste prove l' autorità del Tridentino Concilio, il quale parlando delle Rendite Ecclesiastiche, dice (*Sess.* 22. *cap.* 11.): *Quæ ministrorum, et pauperum necessitates converti debent*: parlando dei Prelati dice (*Sess.* 23. *cap.* 1.): *Cum præcepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est .... pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere.* E finalmente parlando a' Beneficiati comanda loro l' ospitalità (*Sesss* 45. *cap.* 8.): *Quantum per eorum proventus licebit.* Onde poi il Concilio Burdigalense all' anno 1583. cap. 28. non dubitò di protestare, essere stato sempre nella Chiesa uno spirito singolare di carità verso i poveri di ogni sorte: *Pauperum, et peregrinorum juxta Domini præceptum maxima semper Ecclesiæ cura fuit; ex quo tam multa hospitalia, et loca religiosa ad alendos pauperes, et peregrinos suscipiendos extructa videmus.* Quì dò fine a questa serie di

monumenti con una vera , ed opportuna riflessione . Se anche volessi accordarvi , che la Chiesa a motivo de'suoi privilegj non soccorre immediatamente le domande, e le necessità della Repubblica , e del Principato; voi dovreste concedermi altresì per i documenti quì sopra recati , che viene indirettamente a provvedere l'una , e l'altro , e dando ai bisognosi onde pagare il tributo, e riparando ne' bisognosi il danno delle gravi esazioni . Osservate più attentamente il mio discorso . Sia pur vero , che a motivo della Immunità della Chiesa i Laici sono oltre modo oppressi , che tutte le imposte , e i sussidj si aggravano su i loro Beni , e che la Chiesa non vuol soccombere a corrispondere ne' comuni bisogni la sua porzione . Che importa ? Se i laici restano perciò impoveriti , ella soccorre d' altra parte alla loro indigenza , e quel di più , che i laici corrispondono nelle imposte , vien poi loro ricompensato dalle limosine , e dalla carità della Chiesa .

Ma direte forse ciò , che molti dir sogliono , essere avvenuto , e poter avvenire , che qualche Prelato non eseguisca il voler della Chiesa ne' bisogni dello Stato : che il Principe e per il diritto di ripetere il suo mantenimento , e per l' obbligo d' invigilare al bene de'suoi sudditi può , e deve in tali casi ripetere anche colla forza i convenienti sussidj . Direte forse in questa guisa . Nè io nego o il diritto, o l'obbligo del Principe, ma gli restringo soltanto dentro a que'

confini, che Dio stesso, e la ragione ha chiaramente prescritti. Ora è manifesto, che per niun caso, e per niun disordine è stato conceduto al Principe alcuna sovranità su i Beni della Chiesa.

Primo, perchè il solo pericolo di un qualche disordine, o un qualche vero disordine non è bastante a togliere i diritti della Chiesa altronde già dimostrati, e a collocarli in mano del Principe; siccome il pericolo di qualche abuso nel governo, o un qualche vero abuso nel governo non basta a levare la sovranità a' Monarchi, e a porre i lor diritti alla discrezion de' Vassalli, quantunque anch' essi i Vassalli abbiano jus al loro ben essere.

Secondo, perchè, come vi ho mostrato nella prima lettera, i Beni di Chiesa sono veramente Beni di Dio affidati alla cura dei Ministri Ecclesiastici, nè il Principe temporale dee intromettersi a riparare i disordini, che si commettono nello Stato del suo medesimo Sovrano, sopra i quali non distende, nè può distendere i suoi diritti.

Terzo, perchè dato eziandio, che tali Beni sieno del Clero, il governo Ecclesiastico ha diritto anch' esso alla sua sussistenza, non meno che il governo civile, e dall'altro canto è superiore in dignità allo stesso civil governo, e per l'una, e per l'altra ragione è mestieri, che sia indipendente, siccome è indipendente dagli altri Principi ciascun Monarca.

Quarto, perchè non ostante il diritto del

Sovrano al proprio sostentamento, e l' obbligo di procacciare il vantaggio de' sudditi, egli tuttavia non può farlo se non per que' mezzi, che Dio gli ha somministrati, e voi supponete senza provarlo, che veramente uno di tali mezzi da Dio ordinati sia l'esazione sopra il Clero, la qual cosa è appunto al presente tra noi in quistione; ed io per altro vi ho mostrato il contrario, affidato nell'autorità della Scrittura, e della Chiesa, dalle quali solo possiam conoscere le ordinazioni di Dio.

Quinto finalmente, perchè conceduto al Principe questo diritto su i Beni del Clero, i disordini non si vedrebbero finiti, ma piuttosto moltiplicati e in danno del Clero, e in danno del Principe istesso. In danno del Clero, perchè sarebbe troppo facile ai Laici il fingere necessità nello Stato, e abbondanza nel Clero, e in questa maniera spogliarlo a poco a poco anche del necessario al suo decoro, al suo sostentamento, e alla sua propagazione. In danno del Principe, perchè troppo facilmente dalla avidità dei sudditi, e dai sognati bisogni, e forse in progresso dal lusso, e dall' ambizione di alcuno de' Principi istessi, verrebbe a impoverirsi l'erario il più inesausto, e il più pronto, che abbiano i Monarchi, come avrete potuto avvertire leggendo questa lettera. Onde è mestieri concludere, che non solo l'esenzione del Clero non è svantaggiosa al Principe e allo Stato, ma piuttosto suol tornare all' uno, e all' altro a comodo, ed utilità.

Ma, Signore, quante volte si ascrivono al Clero i difetti de' Laici: quante volte si rovesciano sopra lui i proprj disordini! Voi dite, che l'avarizia del Clero, posta la sua esenzione, dee recar pregiudizio allo Stato. Ma che sarebbe, se io vi mostrassi, che questo disordine da voi supposto con troppa facilità dovrebbe piuttosto imputarsi a ciascun altro, che al Clero. Udite solo una testimonianza di Adriano Saravia Calvinista, e vedete quali siano i colpevoli (*lib. 3. de divers. Euang. Minist. gradibus cap. ult.*): *Alere egenos*, , *et opitulari afflictis, summa semper laus fuit episcoporum. Quia populus Christianus olim liberales volebat Episcopos, abunde suppeditabat unde essent. At hodie hoc unum statuunt omnes, ut ad mendicitatem redigantur, et præter necessarium victum* (*eum si modo habent*) *nihil habeant, quod supersit. Docere charitatem, prædicare liberalitatem possunt, eam exercere non possunt*.

Che se un tal disordine dovesse anche sovente ascriversi al Clero, torniamo a ripeterlo, non avreste perciò sufficienti motivi, onde spogliar questo ceto de' suoi privilegj, come i disordini della podestà secolare non valgono a privarla della sua autorità. Così appunto a favore di questa, dicea il Grisostomo. Così a favore dell' Ecclesiastica soggiungerò io colla stessa ragione: *Nolo siquidem* (*hom. 23. in ep. ad Rom.*) *mihi objicias, quod subinde quis potestate hac abutitur: sed constitutionis ipsius decorum*

inspice , et multam ejus , qui ista ab initio instituit , sapientiam videbis .

Concludiamo dunque, o Signore . Il Clero vanta troppo salde ragioni a suo favore . Il Principe d' ordinario non perde , anzi acquista su i privilegj del Clero . Se mai fosse vero , che la Chiesa avesse ricevuto da Gesù Cristo medesimo questa esenzione almeno radicalmente , come vi ho dimostrato esser troppo verisimile , i Monarchi col violarne un tal diritto andrebbero a rischio di chiamare sopra il trono la vendetta del Cielo . Se mai fosse vero, che la Chiesa sia anche essa una podestà indipendente dalle altre , come vi ho provato esser troppo ragionevole, i Monarchi coll'offendere la sua autorità verrebbero presso il popolo per una facile deduzione a indebolire anche la propria . Non è dunque se non una voce di odio , e di ribellione contro il Principato quella di coloro , che persuadono in tante guise d' infievolire la podestà Ecclesiastica . Non è se non uno spirito d' indipendenza quello, che vaneggia su i libelli di tanti adulatori Politici . Si sa dalle Istorie , che alcuni Principi oppressori della Ecclesiastica libertà hanno sperimentata sul capo la divina vendetta . Non si sa , che i Monarchi difensori dei privilegj della Chiesa abbian quindi sofferta la rovina de'loro Imperj . Se il sostenere la libertà Ecclesiastica non fosse un' obbligo , ma solo un atto di venerazione a Dio , e a' suoi Ministri , come temerne per questo la depressione de' regni ,

e non piuttosto sperarne la fermezza, e la pace? Chiamate una volta lo spirito d'indifferenza a consiglio di questa causa, e decidete. Rammentate per altro in ogni tempo, che il solo desiderio di farvi cosa grata, e il solo amore della verità ha regolato i miei sentimenti, e il mio discorso; e di qualunque partito voi siate, non perdete per questo l'affetto a chi vi protesta di essere.

Vostro Affmo Amico
N. N.

IMMUNITA'

PERSONALE,

LETTERA QUARTA.

L'Immunità personale del Clero è fondata sul dettame della ragione, e della fede.

Se le lettere da me scritte in favore della Immunità reale hanno in voi eccitato qualche commozione: quanto più non dovreste risolvere il vostro sentimento a favore della Immunità personale del Clero? Strana cosa, che ai nostri tempi si chiamino in dubbio i punti più chiari, e più dimostrati; ma assai più lagrimevole cosa, che persino le persone versate in tali materie si lascino avvolgere da queste tenebre, e vi si perdano per entro, come i figliuoli del secolo. Io sono adunque nell' impegno di mostrarvi, come l' Immunità personale del Clero è così certa, e così ben fondata, che per combatterla è necessario rinunziare tanto ai principj della ragione, quanto a quelli della fede. Nel che io sarò così rapido, e preci-

so, che voi certo non avrete a lagnarvi della mia importunità, e indiscrezione.

La mia proposizione è chiara, e oltremodo assoluta. Dico, che la temporal Podestà non è, e non può essere in verun modo giudice delle Persone Ecclesiastiche. Ben intendete, che io non parlo delle cause sia di dogma, sia di disciplina, in cui il Principe debb' essere dalla Chiesa giudicato, non mai può esser giudice della Chiesa. Dico, che il Principe non è giudice della Chiesa nè meno nelle cause o civili, o criminali, che insorgono tra le persone Ecclesiastiche. Dico, che non lo è, e non può esserlo senza sconvolgere quanto vi è di ragione e di autorità, senza introdurre nuove idee di politica e di governo, e senza volere, che Gesù Cristo abbia stabilito la sua Chiesa sopra vuoti, e rovinosi fondamenti.

Imperocchè attendete di grazia a quante interrogazioni io son per farvi: E' egli vero, che Gesù Cristo abbia istituito nella sua Chiesa un governo spirituale diretto al culto di Dio, e per condurre gli uomini alla salute? Se voi mel negaste, vi rimetto a quanti Scrittori, che sono innumerabili, hanno difesa la spirituale autorità della Chiesa. E' egli vero, che un tal governo spirituale sia più nobile, e più necessario di qualunque terren governo, come diretto al fine più nobile, e più necessario dell' uomo, vale a dire al culto di Dio, e alla salvezza delle anime? Se voi mel negate, vi rimetto a quanti de' SS. Padri, e sono pres-

so che tutti , ce lo han dichiarato . E' egli vero , che niun governo in mano agli uomini può sussistere senza ministri , che intimino , e facciano eseguire le leggi opportune ; e che il governo della Chiesa è stato così istituito ? Se voi mel negaste , vi provocherei a mostrarmi , come un governo , che abbraccia tutto il mondo , possa sussistere senza ministri , e senza esecutori , e vi smentirei con più passi del Vangelo , e di S. Paolo . E'egli vero , che altrettanto è necessario , che i Ministri di ogni governo sieno rispettati dai sudditi, che non servano a più Principi , che sieno incorrotti e fedeli , e che non abbiano altro scopo , che la felicità del loro Monarca , e del suo Stato ? Come negarlo ? Mostratemi un sol governo civile , in cui nello scegliere i Ministri non si abbia mira a questi riguardi . Come potrebbero essere ubbiditi , se non fossero rispettati ? Come potrebbero essere utili ad un Monarca , se fossero divisi nell'interesse di più Principati ? E ciò , che non si trascura in un civile governo , vorrà non contarsi nel governo della Chiesa tanto più ampio, tanto più necessario , tanto più geloso , tanto più combattuto ? Vorrà non contarsi nel governo della Chiesa , dal cui buon essere dipende altresì il felice regolamento di tutti i civili governi , essendo la Religione il più sicuro sostegno dell' Impero ? Convien certo confessare , che allorquando si pretende di assoggettare in alcun modo i Ministri della Chiesa ai laici , o s' intende di creare

una chimera di non più veduto governo, o s' intende d' indebolire, e di rovinare la Chiesa.

Non è questa la Chiesa invisibile de' Luterani composta dirò così di puro spirito: ma una visibile adunanza di Fedeli, che non lasciano di essere uomini per essere Cristiani, una visibile adunanza governata coll'assistenza del divino Spirito, ma governata dagli uomini: e perciò non sono separabili dal governo della Chiesa quelle leggi ordinarie di buon governo, che sono il freno degli uomini. E per qual altra ragione esigeva l'Apostolo tanto rigore di esterior disciplina nei Ministri di Dio, se non perchè intendeva, che avvilito, o infamato questo ceto si sarebbero perdute, o ritardate le conquiste della Fede? Osservate con quanta frequenza lo ripete (*ep. 1. ad Tim.*): *Oportet autem illum et testimonium habere bonum ab iis, qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat .... Qui enim bene ministraverint, gradum bonum sibi acquirent, et multam fiduciam in fide, quæ est in Christo Jesu..... Adversus præsbiterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus* (*ep. ad Tit.*). *In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum ... ut is, qui ex adverso est, vereatur nihil habens malum dicere de nobis... Hæc loquere, et exhortare, et argue cum omni imperio. Nemo te contemnat*. Io ben veggo, che S. Paolo volea, che la stima de' Sacerdoti fosse principalmente radicata nel-

la purità della lor vita. Ma chi non sa, che la calunnia giunge talvolta ad offuscare la verità, e che in un ceto sì numeroso sono inevitabili i delitti, e che in somma la fama del Clero, che S. Paolo riconosce per necessaria, dev'essere per altri mezzi eziandio difesa.

Imperocchè avvenga pure, come a voi piace. Sieno tratti i Sacerdoti al tribunale de' Laici. A quante calunnie aprirete in un momento la via? Ben sapete, che i Sacerdoti sia per la loro vigilanza, sia per la loro predicazione, sia per qualunque loro ministero furono sempre oggetto alle calunnie dell' empietà. Sapete, che gli Eretici furono sempre, e lo sono lor dichiarati nemici, e che studiarono di sfuggire la forza della lor dottrina, e il colpo delle loro censure col produr sovente false accuse anche di assassinj, e di adulterj.

S. Agostino rifletteva sin da' suoi tempi l' avversion naturale de' Laici contra il Clero (*ep. 137.*): *Ad quid enim aliud sedent isti* (cioè i Laici), *et quid aliud captant, nisi ut quisquis Episcopus, vel Clericus, vel Monacus, vel Sanctimonialis ceciderit, omnes tales esse credant, sed non omnes posse manifestari? Et tamen etiam ipsi, cum aliqua maritata invenitur adulterata, nec projiciunt uxores suas, nec accusant matres suas. Cum autem de aliquibus, qui sanctum nomen profitentur, aliquid criminis vel falsi sonuerit, vel veri patuerit, instant, satagunt, ambiunt, ut de omnibus hoc cre-*

datur. L' Ecclesiastica Istoria ci addita ad ogni tratto gli sforzi degli empj per trarre dinanzi ai Principi, ed infamare così presso il popolo i loro impugnatori. E voi vorrete agevolare la strada a queste sette di maldicenti, sicchè possano produrre accuse contra i lor Prelati dinanzi ad uomini, che o per qualche privato interesse, o per qualche privata vendetta saranno proclivi a darvi fede, o almeno s' indurranno di leggieri a trargli a' lor tribunali: con che vacillerà la fama del Clero presso il popolo, ed egli medesimo il Clero o per timore, o per l' infamia diverrà pigro, e codardo nell' esercizio del suo ministero.

Ma che! mancheranno mai forse veri delitti nel Sacerdozio? E che sarà, se si producano tutto giorno i veri mancamenti (che non cessano mai fra gli uomini) dei Preti, dei Claustrali, e dei Vescovi, e sieno pubbliche e nell' esecuzioni, e ne' processi, e colle carceri, e co' supplizj le vere fragilità dei Ministri della Chiesa? Con qual cuore, o con qual frutto si annuzierà la parola di Dio, e con qual autorità presederanno i Pastori, quando il popolo mostrerà i compagni de' lor sudori o ristretti in una carcere, o appesi ad un patibolo? Non vedete, che per un sol delitto vero, o falso, che traspiri tal volta dal Chiostro, ne soffrono persecuzioni, beffe, e calunnie migliaja, e migliaja di Claustrali? E il ceto Ecclesiastico, e la sua dottrina sarà poi rispettata dopo l'infamia di pubbliche accuse, e supplicj?

L' intendeva Costantino : è meraviglia, che non l' intendano dopo tanti secoli i nostri Filosofi. Costantino(*Teod. l.* 1. *c.* 11.) abbrucciò in una adunanza di Vescovi i libelli di accuse contro ad essi diretti; e aggiunse : „essere un gran fallo il lasciar venire i delitti de' Sacerdoti a notizia del volgo, perchè il popolo prendendone scandalo con più licenza piegherebbe alla malvagità „. Narrano altresì (*Sozom. l.* 1. *c.* 16.) aver egli detto, che: „ se avesse veduto un Vescovo in adulterio, avrebbe occultato col proprio manto il suo delitto „. Belle istruzioni di pietà, e di politica.

E ciò, che ho detto delle cause criminali, trasferir potete con tutta ragione alle civili. Se il Clero si vorrà soggetto ai laici, quanto di leggieri e i Chierici, e i Vescovi saranno ai tribunali chiamati come ingiusti possessori? Saranno dalle liti frequentemente molestati nell'esercizio de'lor ministerj? Saranno tentati ad avvilire la lor dignità, e professione? Vi par egli bene, che i Chierici possano molestare, e intimorire al tribunale de' Laici i lor Prelati? Vi par egli bene di agevolare così l' ingordigia, e la prepotenza fra gli Ecclesiastici istessi? Come volete, che sussista felicemente un governo, a cui sarà contrastato tutto giorno il necessario sostentamento, i cui Ministri avranno un Tribunale diverso, in cui atterrire, e sopraffare più volte i lor maggiori, ed eguali? Non parve ben fatto all' augusto Imperator Carlo Magno: solo i vostri

zelanti non vi trovano difficoltà. Carlo Magno ad evitare i suddetti disordini manifestò il seguente decreto (*lib. 5. cap. 179.*) : „ E' piaciuto a Noi, che i Monaci, e i Sacerdoti, ed anche i Chierici, i quali contra i canoni vengono tutto dì a Palazzo, e molestano sommamente le nostre sacre orecchie, che non presumano di fare tal cosa. Imperocchè con tal fatto e si disprezza il vigor della Chiesa, e la religione Sacerdotale, e la professione Monastica si avvilisce „. Andiamo innanzi.

Minacciate pure i Sacerdoti, che saran condotti al Tribunale de' Laici, che saran prodotti i lor delitti, che saran puniti a tutto rigore, che i lor diritti, e le lor possidenze saran soggette al giudizio secolare; e poi ditemi, che cosa diverrà la libertà Ecclesiastica nelle cause istesse, che voi non negate essere lor proprie, nelle materie istesse di Fede, e di disciplina? Si ammira un Atanagio, un Grisostomo, un Anselmo, un Tommaso di Cantuaria: ma questa meraviglia istessa ben dimostra, che nõn ponno esser molti i loro imitatori. Se avete letto le Istorie, avrete osservato, che la dottrina, e l' autorità del Clero non si è mai tanto indebolita, quanto allorchè o per sua ambizione, o per altrui violenza questo ceto si è introdotto, e confuso in qualche maniera co' Laici. Avrete veduto, che la Chiesa ha fatto ogni sforzo per allontanare i suoi Ministri dagl' impieghi nelle Corti, come pericolosi al lor carattere. E sarà di men pe-

ricolo l' avvilimento, che voi vorreste degli Ecclesiastici sottoposti in tante maniere alla potenza de' loro inferiori ?

Aggiungete, ch' egli è troppo facile sotto il colore delle cause spettanti al foro secolare, che i laici s' intromettano nelle cause strettamente Ecclesiastiche, e che a poco a poco i più potenti dilatino i lor confini. Ben vi è nota, o Signore, la celebre causa delle Investiture, che sollevò rumori a' tempi di Gregorio VII.. E pur non erano forse le Investiture per se stesse da riprovarsi tollerate già per tant' anni dalla Sede Apostolica. Ma che ? A poco a poco (*Dumesn. l.* 46. *p.* 34.) l' abuso delle Investiture venne ad opprimere la libertà delle elezioni canoniche, nè al popolo, o al Clero restava altro, che un consenso apparente, e forzato. I Vescovadi, e le Abbazìe erano divenute venali, e sotto nome di pensioni, e di doni si aggravavano enormemente le Chiese. Al tempo di Enrico IV. era perciò sì comune la simonìa, che solo cinque Vescovi eletti secondo i canoni si trovavano nella Germania. Dopo queste sì fatali esprienze come può non intendersi, che al buon essere del governo Ecclesiastico è necessaria l' indipendenza, come lo è al buon essere d' ogni governo civile ? Se una dipendenza puramente feudale, e piuttosto, che dipendenza, un contrassegno d' onore, e di gratitudine produsse così fatali conseguenze, che avverrebbe di una vera, intrinseca, e totale dipendenza, e suggezione ? Tornia-

mo a ripeterlo . Il governo Ecclesiastico è bensì governo delle anime, ma pur governo amministrato dagli uomini, che ha mestieri di Ministri rispettati, e fedeli al loro Capo, e al loro carattere. Nè la buona fama, nè la fedeltà di tali Ministri può sussistere lungamente colla dipendenza da un altro governo più robusto di forza, più avido di comando, potente a intimorire, potente a corrompere. Così pensa ogni Principe, che non vuol divisi i suoi Ministri al servigio di altri suoi pari. Così pensa ogni Repubblica, che vieta al suo Senato non che le cariche, ma per sin gli onori delle Corti. Convien dunque conchiudere, che la Chiesa non può, e non deve essere soggetta in verun modo al giudizio de' Laici: che per istabilire l' opposto sarebbe mestieri annullare ogni idea di buon governo, o almeno addurre a favor vostro dei passi chiari, ed evidenti ricavati dalla Scrittura, dai Padri, e dai Concilj: sinchè voi non dichiarate tali prove, io sarò sempre fisso nella mia opinione, che Gesù Cristo non ha voluto il Clero subordinato a' Laici, come non ha voluto il discredito, e il disonore nel più venerabil sostegno del Cristianesimo.

Sempre più mi conferma nelle mie ragioni un passo di S. Paolo, che io non posso trapassare con indifferenza. L' Apostolo scriveva a' Corintii in questi termini (1. *ad Cor. c. 6.*): *Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud*

iniquos , et non apud Sanctos? Attendete di grazia . S. Paolo si fa a riprendere i Fedeli , perchè comparivano dinanzi ai giudici Gentili . S. Paolo riconosce negli Ecclesiastici autorità di giudicare anche le cause civili de' laici : *Nescitis quoniam Angelos judicabimus ; quanto magis sæcularia* ? E ai nostri tempi sarà strano , se la Chiesa proibisca ai Chierici di comparire al foro laicale : se la Chiesa riconosca in se medesima l'autorità di giudicare le cause de' suoi Ministri ? L' Apostolo vietava a' Fedeli di citarsi l' un l'altro dinanzi a quelli , che non erano ancor suoi figlj : e non avrà diritto la Chiesa di proibire a' laici Cristiani , che sono suoi sudditi , e suoi figlj , il chiamare a' lor tribunali i Sacerdoti di Dio ? L'Apostolo mostrava tanta renitenza a deporre le cause de' Fedeli in mano a quelli , che per altra parte erano lor superiori ; e non avrà ragione la Chiesa di separare le cause degli Ecclesiastici dal giudizio di quelli, che sono ad essi per ogni conto inferiori ?

Fate meco , o Signore , un' altra riflessione troppo coerente a quanto vi ho dimostrato di sopra . Qual pensate voi , che fosse la principal ragione di questo divieto dell' Apostolo ? Non altra certamente , se non perchè in diversa maniera sarebbesi facilmente disciolto il vincolo della carità,avrebbe perduto assai di stima la nuova professione , e si sarebbero quindi ritardati i progressi della Fede . E questi motivi non vagliono altrettanto , e anche di più per sepa-

rare il Tribunale Ecclesiastico da quello de' Laici? Io ve l' ho già dimostrato di sopra: e ogni uomo discreto ne riconosce senza ostacolo la verità. E appunto per l' onore degli Ecclesiastici lo stesso Apostolo prescriveva a Timoteo di esser cauto nel ricevere le accuse contro i Sacerdoti (1. *ad Timot. c. 5.*): *Adversus præsbiterum accusationem noli recipere nisi sub duobus, aut tribus testibus*. Tanto che per questo istesso la Chiesa conobbe in pratica, che non era ben fatto assoggettare i Chierici delinquenti alla pubblica penitenza, che fu perciò interdetta dai Concilj medesimi. E ora poi la riputazione del Clero si giudica sì inutile, che non si ha ribrezzo ad esporla confusamente con quella del popolo, e de' malfattori!

Io so, che scrivo ad un uomo discreto, e ragionevole, che non può disprezzare il sentimento della Chiesa, e supporre in essa per una serie non interrotta di secoli un continuo abuso di autorità, ed una universale corruzione di disciplina. Perciò prendo animo a radunarvi sotto gli occhj ristrettamente alcuni canoni di alcuni Concilj (che a richiamarli tutti sarebbero moltissimi), ne' quali veder potrete successivamente stabilita, e confermata questa personale Immunità della Chiesa. Non farò altro, che descriverne una serie per diminuire la noja colla brevità.

E prima udite ciò, che scrissero in una lettera diretta alla Chiesa Alessandrina sul-

la causa di Atanagio i Padri del Concilio Sardicense (*Ath. apol. adv. Arian. pag.* 156.): „ Abbiamo scritto tali cose a piissimi Imperatori, pregandoli a comandare, che sien rilasciati quelli, che per anche sono molestati, ed afflitti, e a decretare, che niuno de' giudici, il cui officio riguarda soltanto le cause popolari, giudichi i Chierici, e in avvenire sotto pretesto del ben della Chiesa macchini alcuna cosa contra i nostri fratelli „.

Il terzo Concilio Romano sotto Papa Silvestro pronunziò: *Non licere ullum Clericum ante judicem* (*Mansi t.* 2. *Concil. p.* 1082.) *laicum stare*.

Il terzo Concilio Cartaginese can. 9. così prescrive an. 397.: „ Se alcuno de' Vescovi, de' Preti, de' Diaconi, o de' Chierici appellasse al Foro Laicale: se per causa civile perda le ragioni, se per criminale la dignità „.

Il Concilio generale Calcedonese can. 9. an. 451. „ Se un Chierico ha qualche affare contra un Chierico, non ardisca di lasciare il suo Vescovo, e non ricorra al giudizio secolare „.

Il Concilio di Vannes can. 9. an. 465. „ I Chierici non declinino il foro de' Vescovi per richiamarsi a' giudici secolari senza licenza de' proprj Prelati „.

Il Concilio Agatense can. 32. an. 506.: „ Niun Chierico ardisca di citare alcuno dinanzi al giudice secolare senza facoltà del proprio Vescovo „.

Il Concilio Epaonense can. 11. an. 517. : ,, I Chierici non introducano giudizj nel foro secolare; nè vi si presentino senza licenza de' Vescovi ,, .

Il terzo Concilio di Orleans can. 32. an. 538. , e il quarto parimenti d' Orleans can. 20. an. 541. ,, : Debba il giudice secolare astenersi dal toccare i Chierici immuni dal suo foro ,, .

Il Concilio di Parigi can. 4. an. 614. : ,, I Chierici senza consenso del Vescovo dal giudice secolare non sien molestati ,, .

Il Concilio di Rheims an. 625. : ,, I Chierici non sien citati dinanzi al giudice secolare ,, .

Il Concilio di Chalons can. 11. an. 650. : ,, I giudici secolari non pongano mano nelle cose di Chiesa , e i Chierici non comparischino dinanzi a loro ,, .

Il Concilio di Vernon con. 18. an. 755. ,, Niun Chierico , o Monaco comparisca nel Foro Laicale , senza la permissione del Vescovo , o dell' Abbate ,, .

Il Concilio di Vormazia an. 868. can. 61.: ,, Si ricordino i Chierici di non annojarsi dei lor privilegj , ricorrendo a giudici secolari ,, .

Il Concilio Melfense all'anno 1096. can. 11. , e nello stesso anno il Concilio di Nimes can. 14. ,, : Non vogliamo , che i laici abbiano alcun diritto sopra i Chierici ,, .

Il terzo Concilio generale Lateranese an. 1179. can. 14. : ,, I Laici non costringano i

Chierici di stare al lor giudizio sotto pena d' incorrere nella scomunica ,, .

Il Concilio di Dalmazia raccolto per ordine d' Innocenzo III. assistendovi i suoi Legati all' anno 1199. can. 5. : ,, Sotto pena della Scomunica niuno si ardisca di trarre i Chierici ai giudizj secolari ,, .

Il Concilio della Spagna all' anno 1215. c. 11. : ,, La Podestà Secolare consegni al Giudice Ecclesiastico un Chierico , che sia stato sorpreso in maleficio , in furto , in rapina , o in omicidio ,, .

Il Concilio Andegavense all' anno 1279. : ,, Sieno scomunicati i Laici , che riconvengono con azione personale un Chierico al tribunal secolare ,, .

Il Concilio di Ravenna all' anno 1317. , di Treviri all' anno 1310. , e di Magonza nello stesso anno (*ap. Bin.*) stabiliscono la reale , e personale Immunità de' Chierici dal foro secolare .

Il Concilio di Costanza all' anno 1414. c. 94. : ,, Niuno ardisca di trarre gli Ecclesiastici al giudizio secolare o per causa criminale , o per civile ,, .

Il Concilio Salisburgense all' anno 1420. c. 6. : ,, Si vieta sotto pena della Scomunica di trarre i Chierici al foro secolare ,, .

E finalmente il Concilio Tridentino sess. 25. cap. 20. : ,, Decreta , e comanda , che i sacri canoni , e tutti i Concilj generali , come altresì le altre sanzioni Apostoliche fatte in favore delle persone Ecclesiastiche , e della Ecclesiastica libertà , e contro i viola-

tori della stessa (le quali tutte s' intendono rinnovate col presente decreto) debbano essere esattamente osservate da ciascuno ,,.

Ecco, o Signore, il sentimento, e la disciplina della Chiesa su questo punto per lasciare tanti altri Concilj, tanti decreti dei Pontefici, tanti sentimenti de' Dottori, che sarebbero innumerabili a riferire. Basta leggere solamente alcune lettere di S. Gregorio Magno, quali sono l' undecima del libro sesto, la settantesima settima del libro undecimo, la quarantesima quinta del libro decimo terzo, e la quarantesima del libro quinto, dove sono notabili le parole, ch' egli scrive con apostolica libertà all'Imperatore Maurizio. Imperocchè dopo aver mostrato l' onore dovuto a' Sacerdoti, riporta il bel detto di Costantino, che come abbiam veduto, lacerò i libelli di accuse formati contra alcuni Vescovi: *In qua tamen sententia, pie Domine, sibi magis ex humilitate, quam illis aliquid præstitit ex reverentia impensa. Ante eum quippe Pagani in Repubblica Principes fuerunt, qui verum Deum nescientes, Deos ligneos, et lapideos colebant, et tamen eorum Sacerdotibus honorem maximum tribuebant. Quid ergo mirum, si Christianus Imperator veri Dei Sacerdotes dignetur honorare, dum Pagani, ut prædiximus, Principes honorem impendere Sacerdotibus noverunt, qui Diis ligneis, et lapideis serviebant?* Chiamate pure, se vi è in grado, abuso, e ignoranza una pratica voluta dalla Chiesa,

sino da' primi tempi, in cui potè essere osservata dai Monarchi convertiti alla Fede. Dite, che fu una disciplina coltivata dalla barbarie de' secoli, una disciplina, che la Chiesa non ha mai nè indebolita, nè ritrattata, ma con tanti canoni assicurata, e difesa. Che se la Chiesa ha talvolta permesso le persone, e le cose de' suoi Ministri alle mani, e al giudizio de' Laici, la Chiesa ha usato dell' autorità, e del braccio secolare, come un Principe interpone il braccio, e l' autorità di un altro Principe; ma non ha mai per questo riconosciuto ne' Laici una potenza superiore alla sua. E perciò ella non ha sofferto di veder decisa alcuna causa del Clero al tribunal Secolare (*Vid. Tomas. de benef. part. 2. l. 3. vers. fin.*) senza dipendenza, e relazione al suo giudizio medesimo, e al suo consenso. E perciò ha voluto più volte dichiarare (*Vid Biner. Conc. Sæc. 14. et 15.*) invalida, e insussistente ogni consuetudine contraria alla sua libertà. E poi qual legge, qual consuetudine, scriveva Incmaro (*ref. a Tomas. de Benefic. part. 1. l. 3. c. 60.*) può mai prescrivere contro le divine, e apostoliche leggi? *Defendant se quantum volunt, qui ejusmodi sunt, sive per leges, si ullæ sunt, mundanas, sive per consuetudines humanas. Tamen si Christiani sunt, sciant, se in die judicii, nec Romanis, nec Saliois, nec Gundobalidis, sed Divinis, et Apostolicis legibus judicandos.* Troppo forte, e troppo vera riflessione!

Ma quando tacessero i comandi della Chiesa, non tacerebbon per questo le voci della natura. Ah mio Signore, quante volte io vi rifletto, inorridisco. I Sacerdoti, a cui fu confidato il più sublime ministero della Chiesa, nelle cui mani furono depositati i celesti Misterj, quelli che debbono una volta giudicar gli Angeli, dovranno essere dai Laici giudicati? Dovranno dai Laici soffrire e sentenza, e supplizio coloro, che furono destinati da Dio medesimo a legare, e a sciogliere le anime de' Fedeli? Smarrisce a ragione il pensiero, quando considera nelle Istorie i sudditi rivolti contro a' lor Monarchi, e i Soldati in tumulto contra i lor Capitani. E si vedrebbe poi con indifferenza sottoposto alle mani de' Laici, e confuso coll' infima plebe (*S. Ignatius ep. ad Trallianos*) *Episcopus . . . . . qui omni Principatu, et Potestate superior est*? Come potrà ciò farsi senza opprimere un certo sentimento, che la natura ci ha collocato nel cuore? Come potremo rivoltarci contro a quelli, a cui ci conosciamo inferiori, la cui dignità c' insinua anche nostro mal grado rispetto, e venerazione? Dite, non è vero, che non solo fra noi, ma eziandio fra le nazioni idolatre i Templi sono inviolabili alla forza, e rigore de' Laici? Solo dunque i Tempi vivi di Dio saranno di peggior condizione? Dovrà rispettarsi il luogo, dove si offrono le Carni dell' Agnello immacolato, dovranno guardarsi gli Altari, e le Pareti consecrate? E non dovrà

poi di egual maniera rispettarsi il Sacerdote, il quale (*Hier. ep. ad Fabiol. de vest. Sac.*) *paratus sit victimas offerre pro populo, sequester Dei, et Hominum, et Carnes Agni sacro ore conficiens, quia sanctum oleum desuper eum est*? Troppo volete, quando obbliata la ragione vi sforzate anche di costringermi a dimenticare il buon senso della natura.

Io leggo nelle sacre Carte, che quando Saule fe trucidare Achimelech, e gli altri Sacerdoti, i suoi Uffiziali non ebbero il coraggio di farlo (1. *Reg.* c. 22.) : *Noluerunt autem servi Regis extendere manus suas in Sacerdotes Domini*. E chi parlava allora, se non la rispettosa natura ad uomini usati al sangue, e ambiziosi di compiacere al lor Monarca? E voglio ben credere, che la religione sia il vero fondamento dell' ossequio dovuto a' Sacerdoti, e della loro Immunità. Ma dico, che in un cuore animato dalla Fede questo rispetto diviene una inclinazione naturale, diviene un senso spontaneo, cui bisogna vincere a tutta forza per operare diversamente. Troppo mi conferma in questa opinione il vedere che i Monarchi più rispettosi, e più saggi sentirono questa legge di religione, e di pietà. Eccovi come pensava Costantino circa le cause delle persone Ecclesiastiche (*Jur. Can. cap. Futur.* 15.) : *Vos a nemine dejudicari potestis, quia solius Dei judicio reservamini : Dii etiam vocati estis, et idcirco non potestis ab hominibus judicari*. Pa-

role , che furono di poi usate da Carlo Magno per confermare la seguente sua legge (*capit. l. 5. c. 165.*) : *Præcipimus , atque jubemus , ne forte , quod absit , aliquis circa Episcopos leviter , aut graviter agat , quod ad periculum totius Imperii nostri pertinet ; et ut omnes cognoscant nomen , potestatem , vigorem , et dignitatem Sacerdotalem* . Potea meglio dichiararsi il motivo dell'esenzion del Clero dal tribunale de'Laici ? E pure in altro luogo de' Capitolari anche meglio , e con più forza si esprime (*l. 5. c. 237.*) : *Clerici non sæcularibus judicibus , sed Episcopali audientiæ reserventur . Fas enim non est , ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio* .

Valentiniano altresì avea in simil guisa prescritto , e ce lo conferma Incmaro di Rheims scrivendo al Vescovo Laudunense : *Non licet tibi postposito , vel contempto judicio Ecclesiastico , ad judicia sæcularia convolare , nec etiam personam laicam pertrahere , aut sequi ad forum suum , si ipsa persona laica consenserit Ecclesiasticum subire judicium , sicut lex Valentiniani , quam probat Ecclesia , demonstrat* . E qual fu il sentimento del Re Teodorico nel Sinodo tenuto sopra alcuni delitti imputati a Papa Simmaco (*Ennod. Libel. Apol. apud Sirmund. t. 1.*) ? *In Synodali esse arbitrio in tanto negotio sequenda præscribere ; nec aliquid ad se præter reverentiam de Ecclesiasticis negotiis pertinere* . Apprendete , o

Signore, anche di mezzo alle armi di un Principe piuttosto Ariano, che Cattolico, apprendete, qual sia il dettame di una benchè languida, e dubbiosa Religione.

Belle altresì sopra modo sono le parole di Alfredo Re d' Inghilterra riportate da Willelmo Malmesboriense; e dimostrano, qual fosse la stima di quel Principe verso i Sacerdoti di Gesù Cristo: *Illa, inquiebat, regnantis dignitas, si se in regno Christi, quod est Ecclesia, non regem, sed civem cognoscat; si non in Sacerdotes legibus dominetur, sed Christi legibus quas promulgaverunt Sacerdotes humiliter subijciatur*. Di Stefano parimenti d'Inghilterra narrasi, come avendo usurpato un violento dominio sopra i Vescovi del suo regno, riconobbe il suo fallo sino a spogliarsi dinanzi a loro delle vesti reali, e a piangere, e a gemere a'lor piedi (*Script. Norman. ap. Tomus.*): *Sed quia ab omni Clero juste provisum, et discrete fuit judicatum, nulla ratione in Christos Domini manus posse immittere, Ecclesiastici rigoris duritiam humilitatis subjectione mollivit, habitumque regalem exutus, gemensque animo, et contritus spiritu commissi sententiam humiliter suscepit*. Io taccio molte altre testimonianze de' più illustri Monarchi a mio favore, e vi domando soltanto:

Come mai è avvenuto, che Principi i più saggj, e i più celebri nelle Istorie anche dei Pagani, e de' Politici si sieno in certa guisa uniti a custodire, e difendere l' Immu-

nità Sacerdotale? Come mai è avvenuto che (*VideTomas. de benef. part. 2. l. 3. c. 103., et seq.*) Costantino, Arcadio, Onorio, Teodosio, Carlo Magno, Giustiniano, questi eroi dell' Impero abbiano stabilito, che le cause delle persone Ecclesiastiche fossero dai Vescovi, e dai Concilj definite, e che senza il lor consenso, e senza la degradazione non fosser puniti i delinquenti. Non eran forse per più secoli dagli stessi Re, ed Imperatori rimesse ai Vescovi molte liti, e cause anche de' laici? tanto era il rispetto, e l' estimazione del lor carattere, ed equità. Qual riverenza ai Prelati e nelle Gallie, e nella Spagna, che non poteano se non dai Concilj essere condannati anche per delitti di lesa Maestà? Queste non furono forse vive, e costanti testimonianze di una voce di religione, e di pietà, che ha parlato sempre nel cuor de' Monarchi a favore dell' Immunità della Chiesa?

Voi potete ben oppormi, che fatta questa separazione del Sacerdozio dal foro secolare, le leggi civili non saranno dal Clero rispettate, e il disordine s' introdurrà nella Repubblica. Ma io vi rispondo, che tutto ciò suppone un' aperta falsità. Le Leggi civili non costringeranno il Clero all' osservanza; questo è vero. Ma le leggi civili daranno regola all'osservanza del Clero. Ma le leggi canoniche costringono, e costringeranno il Clero a praticar le leggi civili. Questo altresì è verissimo, come appare dai Concilj. Ed è verissimo altresì, che i

migliori sudditi, e i più Fedeli sono gli Ecclesiastici, i quali oltre l'osservar essi le leggi, ne prescrivono anche al popolo l'osservanza coll' autorità del Vangelo.

Replicate pure, che si sono veduti in pratica molti disordini per essere il giudizio de' Chierici in mano ai Prelati. Vero verissimo. Ma falso, che per alcuni disordini di alcuni Prelati la Chiesa debba perdere la sua autorità. Ma falso, che dovesse così accadere per la natura istessa dell'Immunità, come se i canoni non avessero prescritto (*Vid. Tomas. ibid.*) le convenevoli pene a qualunque delitto degli Ecclesiastici, sempre però con riguardo alla dignità Sacerdotale, e allo scandalo de' Fedeli. Dunque perchè alcuni hanno abusato delle Censure, o de' Sacramenti, la Chiesa non ha facoltà di amministrare i Sacramenti, o di fulminar le Censure? Dunque perchè i giudici laici hanno corrotta talvolta sul tribunale l'equità, il laico non avrà più diritto a giudicare? Dunque perchè non vi è sacra, o profana autorità nel mondo, che non sia deviata in soccorso delle passioni, non vi sarà più nel mondo sacra, o profana autorità? Pessime conseguenze naturalmente dedotte da false, e ardite proposizioni!

I disordini non sono al mondo evitabili. E' mestieri prendersi a quel partito, dove i disordini si veggon minori e di numero, e di qualità. Se il giudizio del Clero in mano alla Chiesa può produrre qualche inconveniente, il giudizio del Clero in mano ai

Laici sarà di maggior rischio , e turbamento . Chiamate pure in campo i tempi di San Tommaso di Cantuaria , come tempi , in cui i delitti de'Chierici trionfarono nell' oppressione de' Laici . Io nè tutto vi nego , nè tutto vi concedo . Ma vi aggiungo bensì , che moltiplicarono i disordini , quando Enrico per darvi rimedio si usurpò un violento diritto su gli Ecclesiastici . Allora i Prelati venduti alla grazia del Principe , i Chierici in discordia co'Prelati , i lor delitti rifugiati sotto il manto reale , usurpata da' Vescovi a Vescovi la giurisdizione , e le diocesi , infievolite le censure Ecclesiastiche , avvilito il Sacerdozio , e sotto il colore de' reali diritti sconvolti i diritti della Chiesa (*Thom. l. 3. ep.* 20. 27. 65. 99.) . Le Storie di quei tempi ne fanno fede a chicchessia . Ma i fatti svantaggiosi ai vostri disegni si tacciono , e si pensa soltanto a colorire con un racconto vivo , e patetico i delitti veri , e falsi del Clero .

Mai non dovrebbero rammentarsi tra i vostri i tempi di S. Tommaso , in cui si vide questo Santo Arcivescovo con Papa Alessandro negare ad Enrico costantemente assai meno di quello , che si esige dal vostro partito . Enrico voleva a forza , che i Chierici delinquenti denunciati prima alla Chiesa , e degradati dal Vescovo fossero di poi puniti dal braccio Secolare . Così scrissero i Vescovi adunati in Londra a Papa Alessandro : (*Concil. tom. 6. ed. Hard.*) , e così di fatti Enrico sperava (*S.Thom. vit. c.* 21.

Radulph. ad an. 1163.) . Cosa , che la Chiesa ha più volte spontaneamente praticato : ma che a praticare da niuno può essere astretta . Eccovi adunque uno degli articoli , che Papa Alessandro , benchè sì proclive a condiscendere ad Enrico non volle mai approvare . Ecco uno dei capi , che Tommaso contrastò con tanta forza : quel Tommaso , all' avviso del cui Martirio scrisse al Pontefice Ludovico Re di Francia (*inter ep. S. Thom. ep.* 78.) : *Denudetur gladius Petri in ultionem Cantuariensis Martyris ; quia Sanguis ejus pro universali clamat Ecclesia . . . Et ecce ad tumulum Agonistæ , ut relatum est nobis , divina in miraculis revelatur gratia , et divinitus demonstratur , ubi humatus requiescit , PRO CUJUS NOMINE DECERTAVIT .*

Scuotetevi quanto volete . E'mestieri concedermi la mia proposizione ; vale a dire , che il Principe non è in verun modo giudice competente del Clero . So bene , che alcuni soggiungono , che essendo il Principe difensore del Clero , e della Chiesa , dee anche aver qualche diritto su i Ministri della Chiesa , su le loro persone , e sostanze . Al che rispondo , che il Principe dee difender gratuitamente la Chiesa ; e in conseguenza , che per questo titolo non può nascere alcun pregiudizio alla personale Immunità del Clero .

Non vi sembri strana , o Signore , una proposizione stabilita nel diritto istesso , e nel sentimento della natura . Imperocchè

ditemi, qual cosa diviene un Principe riguardo alla Chiesa? Egli divien suo figlio così strettamente, com' è figlio della terrena sua madre. Con questa sola disparità, che essendo di miglior condizione la vita spirituale, che non la terrena, maggiori sono i doveri di un Principe verso la Chiesa, che gli ha dato la prima, che non verso la madre, che gli donò la seconda: *Romana Ecclesia*, diceva S. Pier Damiani (*discept. Synod.*) *multo nobilius, atque sublimius, quam mater carnis, mater est regis. Illa siquidem peperit, ut per ejus traducem revertatur in pulverem, ista genuit, ut Christi sine fine regnantis efficiat cohæredem.* E già questa figliuolanza spirituale de' Principi alla Chiesa io la ravviso stabilita dall' Apostolo, allor quando egli scriveva ai Corintj (1. *Cor.* 4.): *Nam in Christo Jesu per Evangelium ego Vos genui.* Se gli altri Fedeli ponno dirsi, e si dicono a tutta ragione figliuoli della Chiesa, che gli ha generati al suo Sposo Gesù Cristo per mezzo del Vangelo, perchè tali non dovranno chiamarsi anche i Monarchi? Non fa comuni anche ad essi la Chiesa le sue istruzioni, la sua dottrina, i suoi misterj, i sacrifizj, i Sacramenti, le orazioni, e tutti gli esercizj, e tutto il pascolo della sua carità? Se gli altri Fedeli hanno da lei ricevuto il latte della Fede, non lo ricevono anche i Regnanti? Se dagli altri la Chiesa esige rispetto, e sommission di figliuoli, da chi, e dove i Principi ne furono dispensati? Ora

dimostrata questa incontrastabile verità, ne nasce direttamente l' obbligo de' Monarchi di proteggere, e difendere i diritti, e le cause della Chiesa lor madre. Sant' Ambrogio parlando di essi, ne ha parlato in una maniera, di cui non posso bramare la più conforme al mio desiderio (*serm. contr. Aux.*): *Carissimi præterea*, egli dice, *Ecclesiæ filii sunt, ac patroni, quorum est eandem, ut parentem eligere, ejusque causam, ac jura custodire*. E nulla men chiaramente Sant' Agostino (*tract. 2. in Joan.*): *Pertinet hoc ad Reges sæculi Christianos, ut temporibus suis pacatam velint matrem suam Ecclesiam, unde spiritualiter nati sunt.* I Monarchi istessi riconobbero in se questo dover di figliuoli, allorchè (*vid. Tom. part. 2. l. 3. c. 58. et seq.*) si chiamarono con questo nome, allorchè si prostrarono ai piedi de' Sacerdoti, allorchè vollero esser da loro benedetti, allorchè anche in faccia al popolo, anche nel proprio palagio cedetter loro i primi onori, e la reale dignità. Io non vi reco tutti gli esempli, che sarebbero infiniti, di una sì rispettosa sommissione, soltanto mi piace di soggiungere le parole di Carlo Calvo, che nel Concilio Tullense si lagnava dinanzi ai Prelati della Francia dell' Arcivescovo Senonense, che avea procacciato di privarlo del Regno (*Conc. Gall. Tom. 3. p. 142.*): *A Regni sublimitate supplantari, vel projici a nullo debueram, saltem sine audientia, et judicio Episcoporum, quorum ministerio in Re-*

gem sum consecratus , et qui throni Dei sunt dicti , in quibus Deus sedet , et per quos sua decernit judicia . Quorum PATERNIS CORREPTIONIBUS , et castigatoriis judiciis subdere fui paratus , et in præsenti sum subditus . Eccovi i sentimenti di un Principe religioso , che riconosceva ne'suoi Prelati il carattere di giudice , e di padre . Ditemi dopo questo , se i Monarchi sieno tenuti a difendere gratuitamente la Chiesa ? Ditemi tra quali nazioni più barbare i cuori meno pietosi credono di dover dissimulare i pericoli della madre , e le sue necessità ? Ditemi in qual angolo della terra i figlj adulti , e potenti esigono colla forza di essere sostentati dalle madri ? Gran cosa , o Signore , che per difendervi dalle nostre armi dobbiate ogni volta indurarvi agli stimoli della natura , e al buon senso della ragione .

Ma non è questo il solo titolo di giustizia , onde sieno costretti i Principi a proteggere la Chiesa . Ve n'è un altro fondato chiaramente nella Scrittura , e nei Concilj , e ne' Padri : perchè tutti d'uniforme consenso hanno riconosciuto ne' Laici un dovere indispensabile di mantener gli Ecclesiastici . Lo troverete nell' antico Testamento , nel Vangelo , e più chiaramente in S. Paolo : tanto che non si dubita , e non si può dubitare fra le persone discrete , che quest' obbligo sia veramente di diritto divino . Ma se i Laici sono tenuti a prestare il conveniente sostentamento alla Chiesa , i Principi non dovranno almeno difenderla ? Non

griderà la giustizia, che in ricompensa del tesoro inestimabile della Fede ricevuto dalla Chiesa, i Regnanti si dichiarino almeno a favore del suo stabilimento, e de' suoi diritti? (1. *ad Cor. c.* 9.) *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus? Si alii potestatis vestræ participes sunt, quare non potius nos?* Ah Signore, come persuadermi questa disparità di giustizia. Gli Ufficiali del Re saranno rispettati al pari del lor Signore, troveranno la ricompensa a' lor sudori, avranno il premio sovrabbondante a' lor servigj? E la Chiesa per tanti suoi ministri a prò delle anime de' Regnanti, sarà dai Regnanti non curata? E la Chiesa in ricompensa delle sue fatiche non sarà nè pur difesa nelle sue necessità? E la Chiesa dopo aver somministrato al Principe ciò, che supera ogni umano desiderio, dovrà divenirgli anche tributaria nella persona de' suoi Ministri? Se i sudditi benemeriti del Principe sono esentati dal tributo, non dovrà esserlo piuttosto il Clero? E se i Monarchi, benchè tenuto al tributo, dovrebbero a titolo di ricompensa esentarlo; quanto più lo dovranno, mentr' egli adduce tante ragioni almeno troppo forti, ed apparenti in difesa di un vero diritto d' indipendenza, e di esenzione?

Quest' era fuor di dubbio la ragione, on-

de il Pontefice S. Leone a Leone Augusto scriveva (*ep.* 129.) *Debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiæ praesidium esse collocatam.* E Onorio III. a Ludovico III. Re di Francia (*Ballut. tom. 2. pag. 255.*) *Cum Reges, et Principes Christiani propter Ecclesiam matrem suam, ex qua specialiter nati sunt, et quam a Christo, ut eam temporibus suis foveant, suscepere fovendam.* San Bernardo a Corrado: *Utrumque interesse Cæsaris constat, et propriam tueri Coronam, et Ecclesiam defensare. Alterum Regi, alterum convenit Ecclesiæ Advocato.* Questo era il motivo, per cui nel quarto Concilio d' Aquisgrana si disse: *Imperatoris esse tueri Ecclesiam*; nel secondo di Magonza can. 6. *Principis esse Ecclesiam ejusque bona defendere*; e nel sesto di Parigi *reddendam rationem Deo a Principibus sæculi, si Ecclesiam non defendant.* Ma più anche al nostro proposito il Concilio Tullense all' anno 860., che in tal guisa si esprimea: *Res Ecclesiasticæ vota sunt fidelium, patrimonia pauperum, pretia peccatorum, et in tuitione, atque defensione Christi consistunt, qui eas terræ Principibus, atque Primoribus ad defendendum, et conservandum, non ad affligendum, vel usurpandum, sive præsumendum commisit.* Avvertite, che in questi luoghi non si parla di una pura convenienza, ma si parla di un dovere indispensabile, perchè, torniamo a ripeterlo,

se i Laici sono tenuti comunemente al mantenimento della Chiesa in ricompensa del pascolo spirituale, che ne ricevono, i Principi non saranno tenuti almeno a difenderla? Se i Monarchi furon da Dio costituiti al bene de' popoli, non dovranno procurar loro il maggior vantaggio col proteggere, e sostenere la Chiesa, e i suoi Ministri, onde i popoli ricevono i sussidj necessarj alla salute? Così l' intesero ancora i primi tra i Regnanti. Costantino, Teodosio, Arcadio, Onorio, Leone, Pipino, Carlo Magno, Ludovico, e più altri, che della loro autorità, e fin delle armi usarono a presidio di tutti i diritti della Chiesa. Basta in tal proposito dar solo una occhiata alla professione, che Filippo Re di Francia l' anno 1059. fece in mano di Gervasio Arcivescovo di Rheims. Ponderatela di grazia attentamente: *Ego Philippus Deo* (*Concil. t. 6. ed. Hard.*) *propitiante mox futurus Rex Francorum in die ordinationis meæ promitto coram Deo, et Sanctis ejus, quod unicuique vestrum, et Ecclesiis vobis commissis canonicum privilegium, et debitam legem, atque justitiam conservabo, et defensionem adjuvante domino quantum potero exhibebo, sicut Rex in suo regno unicuique Episcopo, et Ecclesiæ sibi commissæ exhibere per rectum debet*. Così l' intesero gli antichi Regnanti, e così l' intendono i Monarchi del nostro secolo, che mal grado i libelli di tanti adulatori rispettano le voci

della natura, e i lumi della ragione, e l'autorità della Chiesa.

Veggono essi dal Trono ciò, che dalla elevazione del loro intelletto non veggono i moderni Filosofi. Oh estremo dell'arroganza, e cecità! Nel secolo della ragione gli spiriti illuminati hanno imputato al Cristianesimo i reicidj, e gli sedizioni. Ma dinanzi al secolo della ragione si presentato i secoli dell'esperienza, e gli smentiscono. Che cosa era il trono, per tacere de' tempi anteriori, ne' primi tre secoli, quando gl'Imperatori Pagani perseguitavano il Cristianesimo? La corona imperiale alzata su la punta delle spade militari si posava sul capo di un Uffiziale per esser d'indi a poco balzata sul capo di un Soldato. I Fratelli non perdonavano a' fratelli: i figlj non risparmiavano le madri. Amavan meglio i miseri Imperatori di bere col veleno la morte, che non sottomettersi alla crudeltà de' lor sudditi. Era l'Impero un campo di sangue, e l'acquisto della Corona una conquista della morte.

Appena Costantino è Cristiano; appena s' innalza su i Vessilli la Croce; ecco i Regni in calma, ecco assicurato lo scettro all' Imperatore. Costantino regna tranquillamente; muore nel proprio letto; ed è lungamente compianto da suoi popoli. D' indi in poi non vacillarono d'ordinario i troni, se non quando vacillò la Cattolica Fede: fiorì la pace, quando fu in pace la vero Chiesa. Non vide il mondo anticamente, sicco-

me ha veduto nella nostra Europa, le famiglie ereditare per luogo tratto i Regni, e i sudditi difendere a sì gran costo i lor Monarchi. Dall' altra parte, quanti fra i Turchi furono o scannati, o strangolati; quanti nella Persia, e nell' India violentemente perirono; quanti nella Cina furono dal trono balzati, e dispersi? E sarà poi strano, se si dica, che i Monarchi debbono la lor fermezza alla Chiesa, e che alla Chiesa debbono in gratitudine la lor difesa?

Io non vi reco, come il potrei di leggieri, tutte le autorità de' Padri, che hanno riconosciuto nel Cristianesimo il più gran sostegno del Principato. Udite solo ciò, che Papa Felice scriveva all'Imperator Zenone provocando la di lui gratitudine a conservare la Immunità delle Ecclesiastiche leggi: *Puto quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam Catholicam vestri tempore principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati ejus quempiam permittatis obsistere, quæ Regni vobis restituit potestatem.* Ma che? se fino i più astuti Politici son convenuti in questo principio. Il Sig. Hume, benchè Protestante (*op. Fil. t. 2. sag. 11.*) riconosce, che in generale il Clero è più attaccato al governo Monarchico, che a qualunque altro, là dove i Novatori, i Settarii, i Fanatici gridano altamente in difesa della libertà, e de' privilegj de' popoli. Il Sig. Rousseau asserisce (*Emil. t. 3.*) che: „ i governi presenti debbono incontrastabilmente al Cristianesimo la lor più salda au-

torità, e le men frequenti rivoluzioni ; esso gli ha renduti men sanguinarj, e ciò si prova facendone il confronto cogli antichi governi „. Tale è pur anche il sentimento del Sig. Montesquieu. Giova il trascriverne le sue parole (*l. 24. c. 3.*) : „ Mentre i Principi Maomettani danno incessantemente la morte, e la ricevono, la Religione presso i Cristiani rende i Principi meno timidi, e per conseguenza meno crudeli. Il Principe sta sicuro sopra i suoi sudditi, e i sudditi sopra il loro Principe. Mirabil cosa! La Religione Cristiana, la quale non sembra d'aver per oggetto che la felicità dell' altra vita, anche nella vita presente constituisce la nostra felicità „.

Dopo queste sì chiare, e non sospette testimonianze ardireste voi di negarmi, che gl' Imperi son tenuti del loro stabilimento alla religione? Ma dall' altro canto la religione da chi fu pubblicata, da chi è sostenuta e promossa, se non dal Clero? E se il Clero col dilatare il Cristianesimo ha fermato il trono ai Regnanti, non dovranno i Regnanti al Clero almeno la lor difesa? Chi sono quelli, che dietro la scorta del lor Maestro, e de' suoi Apostoli intimano per dovere della lor professione l'ubbidienza, e la fedeltà a' Sovrani, se non gli Ecclesiastici? Quando gli Eretici, e ultimamente i Calvinisti, e i Luterani per distruggere la Monarchia chiamarono l' Impero la bestia dell' Apocalisse divoratrice dei Santi, e i Turchi migliori de' Monarchi, e idolatra

chiunque rispetta il Principato, da chi furono respinti, e confusi, se non dalle penne, e dalle voci del Clero? E' dunque nei Ministri della Chiesa fondata la fermezza del Principato; e se la Chiesa ha diritto di essere da' Principi difesa come lor madre a titolo di giustizia, quanto più dovrà esserlo come lor sostegno a titolo di gratitudine? Tanto più, che se vorrete posatamente riflettere su le istorie, troverete, che gli Ecclesiastici si sono d'ogni tempo spontaneamente adoprati anche colla forza in sostenere i Monarchi, nè vi è stato suddito più fedele, e più unito ai Principi di loro. Ben perciò a ragione dopo l'esperienza di più secoli scriveva Urbano IV. a Michele Imperatore: *Reges Catholici, cum inter ipsos aliquid dissensionis emergit, vel cum Vassali eorum præsumunt contra eos calcaneum rebellionis erigere, mox habent ad portum Ecclesiæ prædictæ recursum, ejusque salubre consilium, et auxilium implorantes, tranquillitatis, et pacis remedia infallibiliter ab ipsa recipiunt*. Sicchè, o Signore, non è solo il dovere, ma l'interesse altresì de' Monarchi, che persuade loro di rendere immune il Clero da' giudizj, e dai tributi. Supponete, che i Principi aderendo alle massime degli adulatori, vogliano a tutta forza eguagliare gli Ecclesiastici agli altri sudditi. Io non dico, che la Chiesa dovesse in tal caso prender le armi per sostenere i suoi diritti: anzi credo, che ciò non sarebbe di ordinario conforme allo spi-

rito , e ai precetti di Gesù Cristo . Ma fingo soltanto , che la podestà Ecclesiastica anch' essa ritiri i suoi sussidj dalla podestà temporale ; non che spinga i popoli alla ribellione , ma che gli abbandoni al loro talento ; che resa suddita , come l'infima plebe , lasci le armi della Croce , e del Vangelo , e stringa in difesa del Sovrano soltanto le armi comuni del popolo : mi fingo in mente tutto questo , che sarebbe facile ad accadere in quel caso , e poi domando a me stesso : Chi farebbe maggior perdita , il Clero perdendo i suoi privilegj , o i Principi perdendo la miglior difesa del Clero ? Il Clero in realtà non avrebbe a piangere , che l' avvilimento della propria dignità , poichè , siccome vi ho mostrato in altra lettera , il Clero ha quasi sempre contribuito spontaneamente quanto i Principi potrebbero esigere colla forza . Ma i Monarchi dovrebbon dolersi , oltre il non arricchire di più , di vedere altresì mancare a poco a poco colla Religione la fedeltà e l' ubbidienza negli altri sudditi . Non è egli dunque interesse de' Sovrani il difendere gratuitamente la Chiesa per averne da lei quel sostegno , che da niuno altro potrebber giammai sperare , e che dee dirsi il più necessario alla fermezza del Trono ? E quanto più , aggiungendo tant' altre sì evidenti ragioni , che io vi ho di sopra recate ? Raccogliete ora i punti del mio argomento , e decidete . I Principi non sono giudici competenti in veruna causa del Clero : i Principi hanno a difendere gratui-

tamente il Clero . Qual titolo adunque rimane ad essi per privare il Clero della Immunità? Opponete alle dimostrazioni , che vi ho schierate , le vostre difficoltà:ma rammentate, che non è bastante il gittare a terra una , o un' altra delle molte ragioni, che voi dovete combattere ; nè qualche fievole , o dubbiosa opposizione può togliere un privilegio , di cui più o meno la Chiesa è sempre stata in possesso . Farei torto al vostro buon animo , se mi allungassi di più . Amatemi , e state sano : mentre io mi dichiaro ec.

Vostro Servo , ed Amico
N. N.

IMMUNITA'

REALE, E PERSONALE.

LETTERA QUINTA.

Si esamina, se la Chiesa abbia podestà di far legge della Immunità di sua propria, e sola autorità.

Voi non vi mostrate ancora abbastanza soddisfatto, e vorreste da me sapere, se la Chiesa abbia avuto autorità di stabilir leggi Canoniche sull' Immunità dei beni, e delle Persone Ecclesiastiche, abbenchè non esistesse positiva legge Evangelica di questo punto, e dato il caso, che i Principi non le avessero accordato un tal privilegio. Questa è una vostra curiosità scientifica, che versa sopra un argomento non necessario alla soluzione della proposta, e già ventilata questione. Ad un cattolico è più che sufficiente il sapere, che la Chiesa hà fatta una legge, e che l' ha conservata, e sostenuta colle sue sanzioni, per decidere, che la legge è giusta, e che la Chiesa aveva autorità d' intimarla. Il sospettare, che la Chiesa ab-

bia potuto costantemente usurpare un'autorità incompetente, è un denigrarla cogli eretici nell' onore, e un farla vacillare dai fondamenti cogl' increduli. Imperocchè se la Chiesa fosse arrivata a questo eccesso, in tal caso bisognerebbe dire, che o Dio l'ha abbandonata, o Dio non l' ha instituita, e fondata. Pur nondimeno non rifiuto di compiacere in qualche modo la vostra domanda, e di esporvi il mio sentimento, purchè non pretendiate, che io qui rinnovi la trattàzione di alcuni principii, che tra i Cattolici non possono chiamarsi in dubbio, e che dagli antichi e moderni Dottori sono stati estesamente dichiarati, e sostenuti contro le armi impotenti degli avversarii. Lo farò dunque con precisione citando alcuni Autori, che poi potrete consultare, e concatenando per quanto sarà possibile l'una verità coll' altra, di modo che abbiate il piano di una dissertazione, piuttosto che una dissertazione compita, la quale col presidio di alcuni pochi eruditi Autori potrete se vi piace stendere a vostro bell' agio, e produrre a lungo termine per quanto vi aggrada. E potrete anche prendere molti lumi ed argomenti dal Suarez nell' Opera *Defensio Fidei Cath. ec. lib. 4. cap. 11.* Dico dunque così.

La Chiesa instituita da Gesù Cristo ha una podestà spirituale di giurisdizione esterna, per cui e può impor leggi a' suoi sudditi, e può costringerli con pene spirituali all' osservanza di queste leggi. Di una tal

verità non può dubitarsi tra i Cattolici, e per quel che riguarda le obbiezioni degli Eretici, potrete vederne la soluzione tra un numero sopragrande di Autori nel Suarez *de legib. lib. 4. cap. 1.*, e tra i moderni nello *Schwarz Instit. juris public. part. 1. tit. 33.* E in realtà il concepire la Chiesa, la quale è un' adunanza di uomini sparsi per tutta la terra, senza una podestà suprema legislativa, è il concetto di una anarchia, di una società senza governo, di un fantasma, che appena si mostra, e sparisce, di un ente, che non può esistere, fuorchè in una supposizione impossibile a realizzarsi.

Questa podestà legislativa della Chiesa è ordinata per divina instituzione a un fine soprannaturale, e spirituale, cioè al culto dovuto in terra a Dio dall' uomo, al bene spirituale della communità de' Fedeli; e all' eterna felicità dell' uomo medesimo. Da questo suo fine proprio, ed immediato la podestà della Chiesa prende la denominazione di *Podestà Spirituale* come la Podestà del Principato dal suo fine politico, e civile desume il titolo di *Podestà civile*, *e politica*. Egli è dunque il fine diverso, che sommamente diversifica queste due Podestà, e le loro denominazioni nel commun linguaggio degli uomini.

Da ciò poi ne viene, che le leggi della Chiesa devono avere per fine diretto il culto religioso dovuto a Dio, il commun bene spirituale, e l' eterna felicità de' suoi sudditi, siccome le leggi civili hanno per fine

diretto il buon ordine politico della società. Imperocchè i mezzi devono essere ordinati al fine, e perciò non essendo la legge il fine della società, ma bensì un mezzo al suo ben' essere, quindi è indispensabile, affinchè la legge sia buona, e giusta, che venga ordinata, e diretta dal Legislatore a quel fine, per cui è stata istituita la sua podestà, e per cui egli stesso sussiste, e presiede.

La legge, affinchè abbia valore, deve essenzialmente mostrare non solo una podestà legittima, da cui emana, e un fine onesto, a cui si dirige, ma inoltre un soggetto, a cui s' intima, e la materia, che si comanda. E come mai si potrebbe concepir legge senza sudditi, o senza la materia, che vien comandata? La prima cosa, che si domanda nella proposizione, e promulgazion d' ogni legge, si è il sapere, che cosa ordina, o proibisce, e a quali persone vien intimata. Or quì è dove non pochi recenti giurisconsulti, dimenticando le communi deffinizioni, hanno ingegnosamente imbarazzata una quistione, che è poi divenuta implessa, oscura, ed incerta tra le mani dei diversi ragionatori. Niente per altro vi è di oscurità, e d' incertezza, se non se affettata, quando si riduca la ricerca ai principi ovvii, communi, e intelligibili.

Ora per quel, che riguarda la prima cosa, io dico, che il soggetto della legge, e di tutte le leggi su questa terra, cioè quegli, a cui legittimamente può esser intima-

ta una legge, è l' uomo suddito. E quando si dice l' uomo, s' intende da ciascuno un composto di due sostanze, spirito e corpo; s' intende propriamente la Persona umana, quella persona, che è l' indiviso principio di tutte le umane operazioni. Il soggetto delle leggi è l' uomo, che vive in società, e non il solo corpo; è l' uomo, che è stato creato al fine di onorar Dio, e di acquistare l' eterna felicità, e non l' Anima sola. Dunque il soggetto di ogni legge non è nè il corpo solo, nè l' Anima sola, ma bensì tutta la persona dell' uomo. Dio medesimo all' uomo ha intimati i suoi precetti. Parla al popolo d' Israele, alle persone d' Israele, agli Israeliti, quando nell' antico Testamento publica per bocca di Mosè la legge scritta, e quando gli rimprovera d' averla violata. Per la trasgression della legge e cerimoniale, e morale, Dio punisce l' uomo, come per l' osservazion della legge egli premia tutto l' uomo, e non l' anima sola. Il soggetto adunque tanto delle leggi politiche, quanto delle Ecclesiastiche, sono gli uomini, nè la Chiesa fà le leggi sue al solo spirito umano, quantunque le sue leggi sieno spirituali; come la podestà politica non fa le sue leggi unicamente al corpo umano, benchè le sue leggi son temporali. Imperocchè la denominazione di legge spirituale, e temporale, si prende come ho detto dal fine, e non dal soggetto della legge.

Per la seconda cosa poi dico, che la materia delle leggi è l' atto umano, o sia l' u-

mana azione. Questa è propriamente la materia prossima della legge; là dove ciò, intorno a cui s' aggira l' azione, è della legge la materia remota. Imperocchè le azioni umane necessariamente si aggirano intorno a qualche materia. La legge comanda, o proibisce di far qualche cosa. La legge comanda di pagare il tributo, o di prender le armi. Queste sono azioni umane, che cadono immediatamente sotto il precetto della legge. Il tributo e le armi sono le cose, intorno a cui s' aggira l' azione, o pure sono la materia dell' azione medesima. E in fatti siccome le leggi sono dirette agli uomini, quindi le azioni degli uomini, o sia le azioni umane devono esser la materia delle leggi. Chi non lo vede? Imperocchè l' uomo non può ubbidire se non se nelle azioni sue proprie, che dipendono dal suo libero arbitrio.

Egli è dunque manifesto, che anche la materia prossima della legge ecclesiastica è l' azione umana, e che la cosa, intorno a cui s' aggira l' atto umano, è unicamente la materia rimota della legge medesima. La Chiesa per esempio comanda il digiuno. Proibisce dunque un' azione umana, qual' è quella di mangiare di qualunque sorte di cibo, e in qualunque ora del giorno; onde i cibi sono la materia dell' azione vietata.

Perciò quando si dice, che la Chiesa comanda soltanto nelle azioni spirituali, si dice il vero, ma un vero, che può esser soggetto ad equivoco, e che si è voluto a bella

posta interpretare in un falso significato. Si dice il vero, perchè le leggi della Chiesa sono dirette a un fine soprannaturale, e spirituale, e da questo fine si chiama anche spirituale l'azione umana, la quale è la materia della legge ecclesiastica. Ma questo non impedisce, che la cosa, intorno a cui s'aggira l'azion comandata, possa essere una cosa temporale,, e corporea. Ciò si discuopre manifestamente nelle azioni Sacramentali ordinate da Gesù Cristo, e regolate dalla Chiesa, le quali sono spirituali, perchè dirette a un fine, e ad un effetto soprannaturale, e spirituale, e nondimeno sono azioni umane, le quali s'aggirano intorno a una materia corporea e sensibile, come l'acqua, l'olio, e il balsamo. Dove ognun vede, che quantunque la materia sia per se e di natura sua corporea, nondimeno l'azione si chiama spirituale, perchè ordina l'uso di quella materia a un fine spirituale. Così viceversa il Principato comanda nelle cose temporali, perchè la materia delle sue leggi sono le azioni umane in ordine al fine temporale, e politico. Ma ciò non vieta, che la cosa, intorno a cui s'aggira l'azion comandata, possa essere una cosa intellettuale. Quindi i Principi saggiamente proibiscono colle lor leggi la divulgazione degli errori, e delle opinioni contrarie al buon ordine politico, e civile, e nondimeno l'azion proibita s'aggira intorno a una cosa intellettuale, qual'è l'errore, e l'opinione.

Questa teoria a me pare così chiara, e sicura, che non ammetta alcun dubbio ragionevole; e io vi debbo avvertire, che ne ho preso il fondo e la sostanza dall'Angelico S. Tommaso (1. 2. *qu.* 96. *art.* 3. *qu.* 208. *art.* 1. *e* 2.); e dall' esimio Suarez (*de legib. lib.* 3. *cap.* 12., *e lib.* 4. *cap.* 11.) riducendo ad analisi e sistema alcuni loro veri, e ben fondati principii. Imperocchè l' esperienza ha mostrato oramai a non pochi, che dopo esserci divagati all' incerta frà le opinioni varie, quantunque ingegnose, dei recenziori, è necessario finalmente per uscir da un laberinto inestricabile ricorrere agli antichi profondi metafisici, spogliando il corpo delle loro meditazioni degli antiquati vestimenti, e delle superflue merlature, e ricoprendolo d' una esteriorità alquanto più semplice, e più urbana.

Stabilita questa verità, cioè che i sudditi della Chiesa sono gli uomini, e che la materia delle sue leggi è l' azion umana diretta a un fine soprannaturale e spirituale, cadono spontaneamente tutte le teorie così varie, e così irregolari di alcuni cavillosi giureconsulti su la materia, e su i confini delle due Podestà. Qualunque virtuosa, o viziosa umana azione, purchè non sia troppo ardua, può esser materia delle leggi civili, e lo può esser egualmente delle leggi ecclesiastiche; di quelle in ordine al fine politico, di queste in ordine al fine spirituale. Aristotele, e San Tommaso han reso il dovuto onore e diritto a tutte le umane leggi

dicendo, che la legge umana comanda di far le opere virtuose della fortezza, della temperanza, della mansuetudine, e delle altre virtù, e similmente proibisce i vizii contrarii (*S. Thom.* 1. 2. *qu.* 96. *ar.* 3.) *Philosophus dicit in* 5. *Ethic*, *quod præcipit Lex fortis opera facere, et quæ temperati, et quæ mansueti. Similiter autem secundum alias virtutes, et malitias, hæc quidem jubens, hæc autem prohibens*. Io non capisco adunque, come nelle confuse teorie politiche di alcuni moderni siasi avvilita sopramodo la Podestà civile, facendo materia delle sue leggi le cose temporali, mentre gli antichi filosofi, e i dottori di Chiesa ne hanno mostrato stima, e rispetto molto maggiore, abilitandola a comandare l'esterne azioni virtuose, e à proibir le viziose. E uditene la ragione dello stesso S. Tommaso. Tutti gli oggetti delle virtù, egli dice, possono riferirsi o al bene privato di qualche persona, o al bene commune della moltitudine. Ora siccome la legge è ordinata al ben commune, quindi ne viene, che non vi è virtù alcuna, i di cui atti non possano esser comandati dalla legge. Nè già per questo la legge umana comanda tutti gli atti di tutte, e singole le virtù, ma quelli soltanto, che sono ordinabili, e insieme necessarii al ben commune o immediatamente, o mediatamente. E così per contrario non proibisce di fatto tutti gli atti viziosi, benchè possa tutti, e singoli proibirli, allorchè al commun bene si oppongono. Ne dà la

ragione anche lo stesso Aristotele (2.*Ethic. cap.* 1.) ed Ulpiano nel *lib.* 1. *ff. de just. et jure*, perchè il Legislatore si propone *homines bonos efficere*. E poichè le azioni virtuose sono quelle, che fanno gli uomini buoni, quindi divengono materia proporzionata al fine della legge, e perciò comandata dagli umani legislatori.

All' opposto si è data una estensione alla legge ecclesiastica, che la comune opinione degli stessi cattolici Dottori non le accorda. Pare secondo le frasi di alcuni, che la Chiesa comandi gli atti interni, anzi a questi soli si è voluta quasi ristringere la podestà legislativa della Chiesa. E pure la massima parte dei Teologi è di sentimento, che la podestà ecclesiastica non possiede autorità di far leggi, le quali abbiano per materia immediata gli atti interiori, ma tutti convengono, che la sua podestà legislativa si versa circa gli atti umani esterni. Così S. Tommaso (1. 2. *qu.* 91. *art.* 4. *qu.* 100. *art.* 9.), e con S. Tommaso gli altri Dottori, che potrete veder citati presso il Suarez (*de legib. lib.* 4. *cap.* 12. *num.* 4.), ed il Layman (*lib.* 1. *tract.* 4. *cap.* 4. *num.* 5. *e seg.*) Quindi dice altrove S. Tommaso 2. 2. *qu.* 104. *art.* 5. *In his, quæ pertinent ad interiorem voluntatis motum, homo non tenetur homini obedire in his, quæ exterius per corpus agenda sunt*. E' però vero, che anche gli atti interni cadono più volte sotto la legge ecclesiastica non immediatamente, ma per connessione, per concomitanza, e

per conseguenza, in quanto che l' azione esterna ingiunta, per esser opera morale, deve andar accompagnata coll' interno, o perchè concorre colla legge della Chiesa un precetto naturale, o divino, che comanda all' azione esterna di congiungere l' atto interno dell' intelletto, o della volontà. Quindi la Chiesa non infligge le pene canoniche se non agli atti esternati contro le sue leggi, non già agli atti puramente interni. Nelle stesse materie di Fede essa fulmina l' anatema contro quelli, che esternamente proferiscono un' error condannato, e non già contro quelli, che nell' interno lo ritengono. *Si quis dixerit, anathema sit*. Quantunque altronde sia obligato il Cristiano a riprovare anche internamente l' errore dalla Chiesa condannato, perchè la legge divina comanda di sottomettere l' intelletto, e di aderire sinceramente e fermamente alle dogmatiche decisioni della Chiesa, e di unire all' esterna professione l' interna adesione. Che se la Chiesa esercita la sua giurisdizione anche nel foro interno, com' è certissimo, cioè se proscioglie dai peccati, se ingiunge penitenze nel Sacramento della Confessione, questa giurisdizion della Chiesa è quella, che chiamasi podestà e giurisdizion volontaria del foro interno, perchè si esercita da lei in vantaggio del reo, e a di lui richiesta, e vien distinta dalla giurisdizion contenziosa del foro esterno, o sia dalla sua podestà governativa e legislativa su la Communità de' Fedeli in ordine all'

esterna professione della religione, e del culto divino. (*S. Thom. in* 4. *dist.* 18. *qu.* 2. *art.* 1. *quæstiunc.* 1. *Suerez de leg. lib.* 4. *cap.* 12. *num.* 10.).

Mi sono aliquanto esteso in questa dichiarazione, perchè a colpo d' occhio vediate, quanti sbagli si commettano per l' ignoranza della vera natura del governo della Chiesa. Dicono per esempio, che la Chiesa non comanda, che nell' interno della coscienza. E pure per quello, che importa la sua podestà legislativa, essa comanda principalmente su le azioni esterne de' Fedeli. Domandano, come la Chiesa, la quale è una società di uomini, può comandare di sottomettere ciecamente l'intelletto alle sue dogmatiche decisioni. E pure è propriamente la legge divina, che comanda di sottomettere l' intelletto alle decisioni della Chiesa. La decisione in se stessa considerata è una dichiarazione, e giudizio dogmatico di quello, che si deve credere, ma non è rigorosamente legge ecclesiastica. La legge ecclesiastica ha per sua propria materia immediata la professione esterna dell' articolo dichiarato, e definito: *Si quis dixerit, anathema sit*. Vi sono dei sedicenti cattolici, i quali non negano la podestà legislativa della Chiesa, perchè non vogliono professare un' error troppo manifesto, ma la ristringono al foro interno della coscienza. E pure è tutto all' opposto. La Chiesa ha vera podestà, e giurisdizione anche nel foro interno della coscienza, ma la pode-

stà, e giurisdizion legislativa della Chiesa immediatamente riguarda il foro esterno. Onde tolta alla Chiesa la podestà del foro esterno, resta annichilata la di lei podestà legislativa. Non sarà dunque inutile questa serie di principii inconcussi, e innegabili presso qualunque vero cattolico, che vi ho schierati sotto gli occhi, affinchè possiate conoscere come alcuni o ignoranti, o maligni, che professano per altro d' esser cattolici, hanno sovvertita la vera idea del governo della Chiesa, e hanno potuto così facilmente abbagliare le persone men caute, e meno istruite.

Ora poi ristringendo il già esposto in pochi termini, e riducendo il tutto ad una sola e semplice proposizione, conchiudo così. Le azioni umane esterne o virtuose o viziose sono la materia immediata delle leggi civili, ed ecclesiastiche, delle civili in ordine al fine politico, e delle ecclesiastiche in ordine al fine soprannaturale. Quindi poi analoga e proporzionata alla natura, e al fine di queste leggi è altresì la loro sanzione. E perciò alla legge civile compete la forza coattiva delle pene temporali, e corporali, e alla legge ecclesiastica la forza coattiva delle pene spirituali, e canoniche. Supporre una podestà legislativa esterna senza forza di coazione alcuna, è un distruggerne la sua stessa essenza e natura, e un prendersi giuoco degli idioti.

Dopo aver veduto qual sia la materia prossima, e diretta della legge, diamo un'

occhiata eziandio alla di lei materia rimota, o sia indiretta. Imperocchè potrebbe opporsi taluno dicendo. Sia pur vero, che le azioni umane sono la materia delle leggi della Chiesa, e che la Chiesa ha podestà legislativa su le azioni degli uomimi. Ma quando queste azioni si aggirano circa una materia temporale soggetta alla podestà politica, la Chiesa non può aver l' esercizio di questa podestà. La ragione è evidente. Imperocchè nessuno ha diritto sopra una cosa legittimamente posseduta da un' altro, o di comandare a veruno d' invaderla, di trasportarla, e di recarla in casa propria. Ora i fondi dei sudditi sono soggetti al Principato. Non può dunque comandare la Chiesa ai Fedeli di disporre secondo le leggi da lei emanate dei frutti per esempio dei campi, i quali sono affatto fuori della sua giurisdizione. In conseguenza le leggi ecclesiastiche, le quali riguardano la distribuzione de' beni temporali, sono invalide per mancanza della materia necessaria all' azion comandata. Così un Principe ha diritto di far leggi a suoi sudditi, ma non circa i beni soggetti ad un' altro Principe, e fuori del suo territorio. Io ho promossa questa difficoltà in tutto il suo lume; poichè è la verità, che io cerco, e non d' imporre a veruno.

Rispondo adunque da prima indirettamente. Chi non vede, che se questa difficoltà si dovesse valutare, la podestà legislativa della Chiesa a lei conferita da Gesù

Cristo sarebbe frustranea, e illusoria. Imperocchè qual' è mai quell'azione umana esterna, la quale non abbia per materia qualche cosa corporale? Ora poichè tutte le cose corporee, e materiali sono in qualche modo soggette al Principe, ne verrebbe per conseguenza, che la Chiesa non potrebbe ai Fedeli ingiungere nessuna esterna azione con assoluta podestà legislativa indipendente, ma unicamente, e soltanto di consenso del Principe, e perciò la giurisdizione del foro esterno della Chiesa sarebbe intieramente subordinata al Principato; assurdo, che nessun cattolico di buona fede ardirà mai di sostenere. Dunque convien dire, che nella riferita obbjezione si nasconda qualche equivoco, o qualche falsa supposizione, o qualche inesatta espressione, che somministra un lume ingannevole, e fallace a tutto quel raziocinio. E così è di fatti, come mi accingo a provare in secondo luogo, per rispondere direttamente alla proposta difficoltà.

L' equivoco adunque, e la illusione nasce dall' asserire senza spiegazione, e dichiarazione alcuna, che i fondi dei sudditi, e le cose loro temporali sono soggette al Principato. Imperocchè questo vocabolo generico di suggezione, o di sudditanza, può presentare un' idea falsa, se non si distingua nelle sue diverse specie. Ora tutti convengono, che il Principe non ha proprietà, dominio, o possesso legittimo su i beni dei particolari, e che perciò i fondi dei sudditi

non sono a lui soggetti per questo titolo. Come dunque gli sono soggetti? Per quel diritto, che altri chiamano *dominio alto*, o *eminente*, altri con più proprietà *diritto d' impero*, posseduto dalla Città, e per essa dal Principe, circa i beni di ciascuno, e che conferisce legittima podestà al Principato di comando circa di essi, per quanto esige l' utilità, o la necessità del ben publico, e comune. Ho detto *diritto d' impero* piuttosto, che *dominio alto*, o *eminente*, adattandomi al sentimento di Coccejo contro Grozio, come il più ragionevole. Si veda il suo Commento al *lib.* 1. *cap.* 1. §. 6. di Grozio. *Potestatis verbo plura significantur, in persona Magistratuum Imperium, in persona liberorum patria Potestas, in persona servi Dominium.* (*l.* 215. *ff. de verb. signific.*). E in fatti poichè il dominio di proprietà importa secondo il commun modo d' intendere un diritto perfetto di dispor della cosa a proprio piacere, e tale non è il diritto del Principato su i beni dei particolari, più conveniente sembra di chiamarlo *impero*, come il Principe stesso chiamasi *imperante*; posciachè questo termine denota la radice di un tal diritto, e la qualità del suo esercizio.

Ora dunque essendo chiaro, che al Principe o al Magistrato non compete diritto di proprietà su i beni dei particolari, ma unicamente la podestà di conservarli, proteggerli, e disporre di essi, e dei loro prodotti in publico bene politico, nulla impedisce,

che su quei medesimi fondi possa il Magistrato ecclesiastico imporre collette in commun bene spirituale. Ciò non distrugge, nè offende, nè limita il diritto d'impero del Principe, al quale rimane la piena podestà d'imperare su quei fondi a'suoi sudditi i necessarii contributi, e difenderli dalle ingiuste vessazioni. Non è la stessa la ragione del diritto di un Principe sul territorio altrui. Imperocchè qualunque diritto di Magistratura è prima sulle persone, e poi per ragione della lor sudditanza anche su i loro beni. Pertanto non avendo un Principe diritto sopra i sudditi d'un altro Principe, non può nemeno aver diritto d'impero su le loro proprietà. Laddove la Chiesa possedendo un diritto universale su tutti i Fedeli in qualunque territorio essi esistano, può imperare ad essi, ovunque vivano, quelle contribuzioni, che giudica necessarie al divin culto. E in fatti così ha praticato la Chiesa sino dagli antichissimi tempi colla imposizione delle Decime. Ora qual cattolico, o che affetti di comparir cattolico, oserà di asserire, che la Chiesa abbia continuamente coll'imposizion delle Decime usurpato un diritto ad essa non competente?

Oltre a che propriamente parlando l'obbligazione di contribuire al divin culto è anteriore e di natura e di tempo a quella, che i popoli hanno spontaneamente ammessa coll'erigersi in società, e col crear Magistrati, che gli governassero. Posta la società,

era necessario, e conseguente il diritto d' impero, senza di cui la società stessa non potrebbe sussistere. Lo accordo ben volontieri. Ma l' obbligazione di contribuire coi prodotti dei beni particolari al culto divino era anteriore all' erezione de' Magistrati politici, ordinata dalla legge naturale e divina, e inerente alla proprietà di detti beni. Ora poichè qualunque cosa passa da uno all' altro co' suoi pesi: *res transit cum onere suo*; non si potè trasferire dai popoli verun diritto a un qualunque Magistrato su i proprii beni con diminuzione, o evacuazione dei pesi anteriori, e ad essi inerenti. La legge naturale e divina prescrive agli uomini di offerire a Dio un tributo dei frutti della terra in contestazione della dipendenza dall' Essere Supremo, in ricognizione del suo radical dominio, e in mantenimento del di lui culto, e di tutto ciò, che al di lui culto è necessario, come lo sono i suoi Ministri. Io ho sviluppata questa verità in una Dissertazione latina *de Primitiis, Decimis, et Oblationibus*, di cui occorrerà di far menzione anche più innanzi. Pertanto qualunque legittimo proprietario di detti beni contrae con Dio questa obbligazione anteriormente a qualunque altro contratto, e la trasferisce in chiunque ha causa da lui, come sarebbe un canone perpetuo imposto su qualche fondo. La Chiesa non fa, che determinare la quantità del canone, il quale in genere è dovuto a Dio, e del quale sono originariamente affetti tutti i beni della ter-

ra. Dall'altra parte questa determinasione dev' essere privativamente della podestà della Chiesa, la quale è ordinata da Dio alla sopraveglianza, dichiarazione, ed estensione del suo culto, e che perciò dee possedere l' autorità, e i mezzi necessarii all' esercizio del suo instituto, e ministero. Egli è dunque manifesto, che la podestà legislativa della Chiesa sopra i Fedeli si estende, e può estendersi anche circa le cose loro temporali senza lesione dei veri diritti del Principato.

Premesse le quali verità passo ad esaminare, se la Chiesa abbia potuto stabilir delle leggi circa la Immunità de' suoi Beni di propria legittima autorità, e senza il consenso del Principato. Questo è ciò, che mi propongo di provare, mostrando, che l' Immunità appartiene all' esercizio della virtù della Religione, e che la Chiesa, alla quale compete la podestà dei precetti cerimoniali della Religione, poteva in conseguenza decretarla, e sanzionarla colle sue leggi. Rileggete la mia prima lettera, nella quale estesamente vi ho provato, che i Beni stabili lasciati alla Chiesa sono in realtà Oblazioni fatte a Dio. Quindi S. Tommaso tra le Oblazioni enumera le sudette donazioni (2.2. *qu.* 86. *art.* 1.) *Aliquis tenetur ad Oblationem propter precedentem deputationem, sive promissionem: Sicut cum aliquis offert donationem inter vivos, vel cum relinquit in testamento Ecclesiæ aliquam rem mobilem, vel immobilem, in posterum*

solvendam. Il che non potrebbe dire, se non supponesse, che i mobili e gli stabili donati alla Chiesa sono compresi tra le Oblazioni fatte a Dio. Nè dee far caso, che sù tali Oblazioni abbiano parte i Sacerdoti e i poveri, onde non tutte sono impiegate nel culto immediato divino. Imperocchè esse per altro servono al sostentamento de' Ministri ordinati al culto di Dio, e a quello de' poveri, in quanto rappresentano la persona stessa di Gesù Cristo, e in conseguenza mediatamente sono al divin culto deputate, e Dio è l' oggetto, a cui si riferiscono tali donazioni. E se queste non appartenessero alla virtù della Religione, non vi apparterebbero neppur le Decime, dalle quali eziandio si ritrae in parte il mantenimento del Clero, e de' poveri, mentre per altro tutti i Teologi con S. Tommaso suppongono, che il precetto delle Decime appartenga alla virtù della Religione. (*Suarez de relig. vol. 1. de divin. cultu lib. 1. cap. 9. num. 1. et cap. 7. num. 1. et seq., S. Thom. 2. 2. qu. 99. art. 3., Gerson. de Potest. Eccles. Consider. 4.*)

Essendo dunque i Beni stabili della Chiesa consecrati a un' oggetto di Religione, ne viene per conseguenza, che l' esimere tali Beni dai secolareschi aggravii del Principato è per parte dei Magistrati secolari un' azion religiosa, e virtuosa, sì perchè una tal esenzione contribuisce al maggior culto divino, si perchè con essa si mostra la dovuta riverenza a Dio nei Beni a lui dedicati.

Lo stesso deve dirsi , e con maggior ragione della Immunità personale del Clero , essendo questo un ceto di persone a Dio consecrate , e al suo culto deputate . Ora chi non vede , che il rispettare le persone de' Sacerdoti è un' atto virtuoso , e religioso , perchè è un rispettare i Ministri dell' Altissimo ; là dove il disonorarli in publico , benchè colpevoli , và a rifondersi in faccia al commune del popolo in disdoro della Religione ? Un' attenzione anche superficiale alle inclinazioni del cuore umano , e all' esperienza di tutto il mondo , ne persuade chiunque senza verun contrasto .

Ma volete voi conoscere , quanto l' Immunità sia consentanea al sentimento di Religione ? E che vuol dire , che i Principi più religiosi sonosi sempre distinti nell' accordare e conservare l' Immunità alla Chiesa ? Vuol dire , che la Religione stessa dettava ad essi il rispetto dovuto ai beni , e alle persone a Dio consecrate . Che vuol dire , che le nazioni idolatre hanno mostrato la stessa deferenza per l' Immunità delle cose , e delle persone dedicate al culto delle false loro divinità ? Vuol dire , che il dettame stesso della ragione insegna , essere un contrasegno indispensabile della stima e del rispetto per il Dio , che si onora , l' esimere dai pesi communi i suoi Beni , e i suoi Ministri . Come? Greci , e Romani , Egiziani , Etiopi e Babilonesi , Arabi , Persiani e Indiani , Galli Britoni Celtiberi e Germani , Maomettani Cinesi e Giapponesi , tutte in fine

le nazioni rispettarono le Immunità del Sacerdozio . E' possibile , che solo al cuor de' Cristiani non parli la voce della natura , e della Religione ? Nè col dirvi , che tutte le uazioni rispettarono in ogni tempo le Immunità del Sacerdozio , ho avvanzata una proposizione alquanto esaggerata . Senza che io ingombri questa mia lettera di una erudizione troppo vasta , vi rimetto al libro secondo dell'insigne Opera intitolata : *Dell' origine delle Immunità del Clero Cattolico , e d'ogni altro Sacerdozio, impressa in Cesena l' anno 1791.* , nel quale troverete pascolo copioso per questa erudita materia .

Intanto io procedo innanzi , e dico . Se l' esimere i Beni , e le persone della Chiesa dalle leggi economiche, civili, e criminali , è un'azione virtuosa , religiosa , e dimostrata necessaria dalla voce della natura , e dal consentimento di tutte le nazioni , il negare alla Chiesa assolutamente , e generalmenmente questo privilegio non può essere , che un' azione viziosa , dissentanea dal dettame della ragione , e della stessa natura . Dunque la Chiesa poteva fare l' Immunità materia delle sue leggi . Imperocchè la Chiesa , come abbiam veduto , può far materia delle sue precettive leggi tutte l'esterne azioni ordinate , o dissensienti dal Culto Divino . Tal' è la concessione , o la sottrazione dell' Immunità dei Beni , e delle persone ecclesiastiche . Dunque la Chiesa poteva stabilire , e sanzionar leggi intorno all' Immuuità . Ma v' è anche una strada più

breve per provare il mio intento, e che ho ommesso nella dichiarazione de' principii di sopra stabiliti. La podestà legislativa può costituire per materia necessaria di una virtù comandata anche le azioni, che non sono per se stesse comandate, ma le quali per altro sono un mezzo conveniente alla pratica di quelle virtù. *Layman. lib. 1. tract. 4. cap. 4. num. 4.* Ora la Religione è una virtù comandata. L'Immunità dei Beni e delle Persone della Chiesa, secondo il dettame della ragione, l'ordinazion di Dio nell'antica legge, e l'esempio delle stesse nazioni idolatre, è un mezzo conveniente, anzi dimostrato quasi necessario all'esercizio della virtù della Religione. Dunque la Chiesa poteva prescrivere e comandare ai Fedeli suoi sudditi l'Immunità de' suoi beni, e de' suoi Ministri. Che se si aggiunga il possesso immemorabile acquistato dalla Chiesa sul privilegio dell'Immunità, tanto più risalta il diritto della Chiesa in questa materia.

Ma da questo possesso appunto voi prenderete le mosse, e i fondamenti di una plausibile difficoltà. Imperocchè potete oppormi. Il possesso della Chiesa è stato vario, perchè l'Immunità fu in alcuni luoghi più, in altri meno estesa. E' poi anche stato interrotto, perchè bene spesso i Principi o han tolto o han moderato il privilegio dell'Immunità ecclesiastica. Anzi i Vescovi stessi mostrarono alle volte di riconoscere questo privilegio quasi unicamente dal Princi-

pe, o si piegarono alle di lui disposizioni, e quindi vennero a confessare, ch' era un privilegio amovibile, indipendente dalla legge della Chiesa, e accordato spontaneamente dalla sola liberalità de' Regnanti. Voi mi fate un' obbjezione, la quale porterebbe un libro intero erudito per parte vostra, e un simile in risposta per parte mia. Ma questi libri già esistono, e perciò sarebbe superfluo e per l' uno e per l' altro una tale intrapresa, la quale inoltre è affatto fuor dell' ordine della brevità propostami, e non mi condurrebbe forse a darvi una risposta di quella soddisfazione, che io desidero.

E primieramente se voleste argomentare del diritto della Chiesa dalle variazioni di disciplina, che le ha fatto bene spesso soffrire il Principato, si verrebbe oramai a distruggere ogni di lei diritto, perchè qual è quel diritto, che non le sia stato contrastato, o indebolito? Se i Vescovi si sono molte volte adattati alle circostanze, se hanno mostrato connivenza o dissimulazione, ciò deve esser avvenuto talvolta per prudenza, tal altro per timore. Ma per dare il giusto peso alla vostra difficoltà sarebbe necessario, che mi mostraste nel corpo intiero dei Pastori, e della Chiesa una qualche dichiarazione, per cui abbia la Chiesa riconosciuta l' Immunità come un privilegio spontaneo, amovibile, e variabile accordato dal Principato, e non come un suo diritto indipendente dalla secolar podestà. Ma io trovo anzi tutto l' opposto. E non è stata for-

se la Chiesa congregata nel Tridentino Concilio, che ha chiamata l'Immunità diritto della Chiesa, stabilito per ordinazione di Dio, e confermato dalle canoniche sanzioni, diritto, che dai Principi stessi esige osservanza? *Jus Ecclesiæ Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus constitutum . . . cum ipsis Principibus debitam sacris summorum Pontificum, et Conciliorum constitutionibus observantiam præstent*.

Non è stato il Tridentino Concilio, che ha ammonito i Principi a venerare queste esenzioni, come cose di diritto ecclesiastico tra le principali, che a Dio appartengono, e che stanno collocate sotto il suo patrocinio? *Quæ Ecclesiastici juris sunt tamquam Dei præcipua, ejusque patrocinio tecta venerentur*. (*Concil. Trident. Ses. 25. cap. 20.*) Che cosa volete di più per conoscere il vero sentimento della Chiesa? E pure io vi prego a leggere tutto quel capitolo, di cui non vi ho citate che poche parole, e sono sicuro, che essendo voi cattolico, come protestate di esserlo, resterete illuminato dal giudizio della Chiesa universale della vera indole della Immunità ecclesiastica, e convinto della falsità delle massime, che alcuni spacciano arditamente, o perchè cattolici realmente non sono, o perchè non si sono istruiti di queste materie su la dottrina della Chiesa Cattolica.

Ma io dico in secondo luogo, che negli antichi secoli si è osservata qualche variazione nella pratica, e nella estensione della

Immunità, perchè non esisteva ancora una legge ecclesiastica universale, che intimasse a tutti i Principi questo dovere, e ne dichiarasse precisamente il modo, e la quantità. Io vi prego a fissare la vostra attenzione in ciò, che ora sono per dirvi. Che i Beni ecclesiastici come donati a Dio, e destinati al di lui culto, al sostentamento dei suoi Ministri, e dei poveri, dovessero andar esenti dalle secolaresche forzose esazioni e tributi, e che le Persone del Clero non fossero soggette ai giudizii del foro secolare, lo mostrava abbastanza la ragion naturale, e il divino precetto emanato nell' antica legge. Ma legge positiva della Chiesa universale su questo punto io non so, che veramente siasi intimata sino all'anno 1179. nel terzo Concilio di Laterano Ecumenico *cap.* 19. Prima dunque di tal epoca esisteva nella Chiesa un diritto intorno all' Immunità de' suoi Beni, e delle Persone del Clero, esisteva una obbligazione nei Fedeli di ubbidire su questo particolare alle ecclesiastiche ordinazioni; e la *sostanza* del privilegio della Immunità abbastanza si conosceva dai Principi stessi come fondata, e radicata nel diritto naturale e divino, onde quanto più essi si segnalarono nella pietà, tanto più propensi si videro a garantire alla Chiesa un tal privilegio. Ma non esistendo ancora legge universale di verun Concilio Ecumenico, e non essendosi dalla Chiesa ancor determinato generalmente il *modo*, e il *confine* di tal' osservanza, poteasi dai Ve-

scovi delle provincie tenersi una pratica, e dirò quasi in certo modo una massima diversa, non in quanto alla sostanza, ma in quanto all' estensione, e anche variarla secondo che sembrava loro, che esigessero le circostanze, e la prudenza. Ma poichè l'esperienza di più secoli dimostrato avea specialmente intorno ai Beni della Chiesa, che venivano spesso gravati non solo dei pesi communi, ma anche di maggiori esazioni, che non i Beni de' secolari, la Chiesa nel Concilio terzo di Laterano Ecumenico nell' anno 1179. *cap.* 19, che ha per títolo: *Ne Laici imponant Ecclesiis onera*; proibì a tutti i Reggitori, e Consoli delle Città di esigere gravami dai Beni della Chiesa, altrimenti soggiacessero alla pena della Scommunica. Nè già con questo pretese la Chiesa esimersi affatto dal prestare i necessarii sussidii per li comuni bisogni dello Stato, ma bensì di non poter essere a ciò astretta dalla forza coattiva del foro secolare, come apparisce dallo stesso *cap.* 19. *Quocirca sub anathematis districtione severius prohibemus, ne de cœtero talia præsumant attentare, nisi Episcopus et Clerus tantam necessitatem, vel utilitatem aspexerint, ut absque ulla coactione ad relevandas communes necessitates, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per Ecclesias existiment conferenda.* (*Concil. Mansi tom.* 22. *col.* 229.) Lo stesso venne confermato sotto Inmocenzo III. nel quarto di Laterano Ecumenico l'anno 1215. (*Cap.* 46. *Conc.*

Mansi tom. 22. *col.* 1030.) Nè può dubitarsi, che sotto nome di Reggitori delle Città venissero compresi nella proibizione gli stessi Principi, primieramente perchè tali Reggitori non a nome proprio, nè a proprio vantaggio agiscono nelle taglie e collette, ma a nome e vantaggio de' Principi; secondariamente perchè la consuetudine posterior della Chiesa, e le Bolle Pontificie in tal senso hanno quei Decreti interpretato; e in fine perchè il Sacro Concilio di Trento ha espressamente dichiarato, che i diritti della ecclesiastica Immunità esigono anche da Principi la dovuta osservanza. *Cum ipsis Principibus debitam observantiam.* Si veda a questo proposito la lettera del Clero Gallicano diretta l' anno 1415. a Carlo VI. (*Concil. Mansi tom.* 25. *col.* 970. *e seg.*)

Così pure al *cap.* 14. dello stesso terzo Concilio Lateranense fu decretato, che fossero feriti coll' Anatema quei secolari, che *tam Ecclesias ipsas quam earum homines taliis et exactionibus præsumant gravare*; e in quanto all' Immunità delle persone del Clero fu comandato: *Sane quia laici quidam Ecclesiasticas Personas, et ipsos etiam Episcopos, suo judicio stare compellunt, eos, qui de cætero id præsumpserint, a communione fidelium decernimus segregandos.* (*Concil. Mansi tom.* 22. *col.* 226.)

Per tali Decreti, e per le consecutive Constituzioni dell' Apostolica Sede l' Im-

munità divenne legge universale della Chiesa, e indispensabile dai Vescovi stessi, i quali non hanno autorità d'introdur variazione nel diritto commune. Fu dunque necessaria per le dispense o modificazioni di questa legge l'autorità de' Sommi Pontefici, i quali secondo i bisogni degli Stati concordarono talvolta co' Principi stessi in qualche parzial remissione della legge.

Ella è dunque da tenersi circa l' Immunità la teoria medesima, che viene communemente adottata circa le Decime. Imperocchè anche intorno a queste il dettame della ragione, l' uso commune delle nazioni, il precetto divino dell' antica legge, mostrano abbastanza, che sono dovute in quanto alla *sostanza*. Ma circa la *qualità*, il *modo*, e la *quota* sono soggette nella nuova legge alla disposizione e determinazione della Chiesa. Quindi il precetto delle Decime in quanto alla sostanza è morale, ma in quanto alla quota è cerimoniale. Io ho trattato estesamente questo argomento in una mia latina Dissertazione impressa con alcune altre in Roma anno 1807. *per il Fulgoni*. Lo stesso adunque può dirsi dell' Immunità, cioè che questo precetto come consentaneo al dettame della ragione, alla pratica per sin delle Nazioni idolatre, e alla disposizione divina nella legge Mosaica, è precetto morale in quanto alla sostanza, ma in quanto alla estensione, qualità, e quantità è precetto ceremoniale stabilito dalla Chiesa.

e perciò variabile. Nessuno poi potrà dubitare, che la Chiesa abbia da Gesù Cristo ricevuta autorità legislativa per i precetti ceremoniali della Cattolica Religione; anzi i precetti ceremoniali, e giudiziali son quelli, che spettano immediatamente all' autorità della Chiesa, come insegna S. Tommaso 1. 2. *qu.* 108. *art.* 2. Oltre a che essendo, come abbiam detto di sopra, l' Immunità un mezzo conveniente, e dimostrato quasi necessario all' esercizio della virtù della Religione, la Chiesa ha potuto comandarla, ed ora più ora meno estenderla secondo i tempi, e le circostanze.

Con questa spiegazione da me proposta delle variazioni della Immunità appoggiata per quanto mi pare a sodissimi fondamenti, voi vedete, che restano dissipate in un sol colpo tutte le difficoltà prese da queste variazioni medesime. Le memorie storiche di tali variazioni, che sono state diligentemente raccolte da alcuni Scrittori per atterrare o indebolire il diritto indipendente della Chiesa su le Immunità e Libertà ecclesiastiche, divengono inutili e superflue al loro intento. Vi è stata anticamente della variazione, e vi poteva essere, nella qualità, quantità, ed estensione di queste libertà; i Vescovi vi potevano condiscendere, purchè restasse salva la sostanza del precetto morale, quando la Chiesa non aveva ancora generalmente stabilita una legge rapporto alla qualità, e quantità degli oggetti. Ma dappoichè la Chiesa universale ha de-

terminato con legge questi oggetti, non è lecito neppure ad un Vescovo l' indurvi stabile variazione senza l'approvazione dell'Apostolica Romana Sede.

Io vi ho dichiarato il mio sentimento sulla natura e il fondamento del diritto, che gode la Chiesa per istabilir le sue leggi su l' Immunità, e Libertà Ecclesiastica. Ma non intendo per questo di appoggiare principalmente su questa mia spiegazione l' incontrastabile diritto della Chiesa. La mia ragion principale è quella, che ho esposta sin da principio, e che deve avere maggior forza d' ogni altra nell' animo di qualunque cattolico. La Chiesa ha fatta legge sopra l' Immunità, e l' ha corroborata colle sue sanzioni. Dunque giusta è questa legge, e la Chiesa aveva autorità di stabilirla; perchè non si può darla taccia d' ingiustizia, e di usurpazione alla Chiesa universale senza supporre, che lo Spirito Santo l'ha spogliata della promessa assistenza, e l' ha abbandonata vergognosamente ai più esecrabili delitti. Chi non vede, o non teme questa assurda ed empia supposizione, non è meraviglia, se a poco a poco, grado per grado, per una necessaria connessione di raziocinio, e di conseguenze, precipita finalmente a riguardare la Chiesa come un'abisso di superstizione, d' usurpazione, e d'impostura. Voi certamente sfuggir vorrete questo inevitabil pericolo, e perciò mi persuado, che rispetterete l' Immunità Ecclesiastica come legge di quella suprema Pode-

stà , che Dio medesimo immediatamente ha ordinata su la terra al bene spirituale de' Fedeli , e alla regola de' nostri doveri verso di lui . Crediatemi sempre .

Vostro Servo ed Amico
N. N.

L'ERESIA DEI DUE CAPI

RITORTA CON I SUOI SOSTENITORI.

OPUSCOLO VIGESIMO.

L'Eresie, che Iddio ha permesso nella sua Chiesa, in vece di abbatterla, hanno piuttosto somministrato occasione per illustrare, e corroborar sempre più la cattolica verità. Questa osservazione fatta da S. Agostino, e da altri fra i Padri, non è stata dimenticata nè pur dagli Storici. Evagrio Scolastico nella sua Storia Ecclesiastica ha notato anch'egli questo vantaggio per confutare i gentili, i quali dalla varietà delle opinioni fra i Cristiani prendevano argomento a deridere, e a calunniar la Chiesa d' instabilità, e di variazione (*lib.* 1. *cap.* 11.). *Ex quibus enim causis*, dice egli, *Ecclesiæ divulsa sunt membra, ex iisdem recta, et irreprehensibilis doctrina accuratius limata, et exposita est: et catholica*

atque Apostolica Dei Ecclesia majus incrementum accepit, et ad ipsum usque cœlum sublata est. I dissidenti dalla comune dottrina della cattolica Chiesa si sono da lei separati, ma l' insegnamento della Chiesa non si è mai variato, anzi dalle stesse ragioni, per le quali costoro si divisero, si sono tratte pruove e argomenti più accurati per illustrare ed esporre la dottrina cattolica in se stessa irreprensibile; e così la Chiesa Apostolica si è sino al cielo sollevata col suo splendore.

Ora questo è ciò, che intendo io di fare nel presente Opuscolo, seguendo il metodo di raziocinio, che mi son prefisso in tutta quest' Opera. Dall' eresia stessa de' due Capi coniata contro il Pontificio Primato intendo di prender occasione, e argomento a produrre delle ragioni, che nuove in certo modo potranno chiamarsi, a favore dell' istesso Primato Pontificio anzi pure della Pontificia Infallibilità. Ma prima è necessaria una breve esposizione di questa eresia, e de' suoi fondamenti, per aprirmi una strada agevole al mio scopo.

Dopo tante cavillazioni, che in ogni tempo si formarono dai Settarii per distruggere l' esistenza del Primato del Romano Pontefice, vedendo spuntati continuamente i lor venefici dardi, ricorsero ad un' insidioso stratagemma, il quale, se avesse potuto camminare impunemente all' oscuro, veniva per una necessaria conseguenza a rovinare l' esistenza del Primato. Sparsero dun-

que in più d' un libro che *S. Pietro , e San Paolo furono due Capi della Chiesa costituenti un sol Capo .* Fu anche questa dottrina sostenuta in una lettera impressa in Parigi l' anno 1645. , e diretta al Sommo Pontefice allora Regnante , nella quale l'autore facea grand' uso delle autorità , e degli argomenti messi prima in campo dall' Apostata M. Antonio de Dominis . Da questa proposizione , una volta che fosse ammessa , è naturale l' inferire , che S. Paolo non aveva nessuna subordinazione a S. Pietro , che non l'aveano nè pure gli altri Apostoli , che in conseguenza S. Pietro non era Capo Supremo,e indipendente degli Apostoli,e della Chiesa , e per ultimo , che il Pontefice Romano Successor di S. Pietro non può avere su i Vescovi Successori degli Apostoli maggior autorità di quella , che godeva S. Pietro sopra S. Paolo , onde i Vescovi e il Papa sono eguali nella giurisdizione , e nella podestà .

Questa proposizione fu ben presto proscritta li 24. Gennaro an. 1647. da Innocenzo X. in una general congregazione del Sant' Uffizio di Roma , e notata di eretica , in quanto che si pretenda di significare con essa , che S. Pietro e S. Paolo furono eguali in tutto e per tutto , e che San Paolo non fu subordinato , e soggetto a San Pietro nella Podestà Suprema , e nel Regime della Chiesa universale : *eo sensu accepta, et explicata , ut ponat omnimodam aequalitatem inter S. Petrum et S. Paulum , sine subordi-*

natione et subjectione S. Pauli ad S. Petrum in potestate suprema, et regimine universalis Ecclesiæ. Questo decreto trovasi con altri a piè dell' Indice dei libri proibiti impresso in Roma l' anno 1664. (*num. 53. pag. 357.*) sotto Alessandro VII., ed è anche riportato nell'Opera intitolata. *Constitutio Unigenitus theologice propugnata; propos. 96. cap. 7.*, dove pure potranno vedersi altri documenti su questo fatto.

Contro tal dannata opinione, prima che uscisse il Pontificio Decreto, scrisse un' Opuscolo il celebre Pietro de Marca, che dal Papebrochio fu inserito nel suo Trattato, che ha per titolo: *Chonatus Chronico historicus ad Catalog. Romanor. Pontific. part. 1, dissert, 3.* Più estesamente, e più distintamente, e forse anche con maggior esattezza fu confutata l' eresia dei due Capi dal P. Don Antonino Diana in un Trattato, che ha per titolo: *De Primatu solius D. Petri, ac differentia inter ipsum, et D. Paulum*; e trovasi tra le di lui Opere impresse in Napoli 1697. nel tomo dogmatico. Di questo Trattato fa un solenne elogio lo stesso Pietro de Marca, dove dice *num.* 1; che *incautis lectoribus imponere tentantem robusta disputatione nuper infregit R. Pater Diana, cujus multiplici variæque lectioni, elimatoque judicio, quantum debeat Ecclesia Christiana, nec ipsos latet, qui literas non noverunt; quorum pavidas mentes, consulti de rebus gravissimis Theologiæ Moralis Magistri, interposito Dianæ nomine sæpissime recrearunt*.

Fu poi il Decreto d'InnocenzoX.accettato dalla Chiesa Gallicana, come apparisce dalla lettera degli ottantacinque Vescovi della Francia data l' anno 1653. allo stesso Pontefice, nella quale in riguardo al lodato Decreto inserirono le seguenti parole: *Experta est nuper Beatitudo vestra, quantum Apostolicæ Sedis in gemini Capitis errore profligando valuerit auctoritas. Continuo sedata est tempestas, atque ad Christi vocem venti et mare obedierunt.*

Non è dunque mio intento di confutar di nuovo un'errore, che già adequatamente fu abbattuto sin dal suo nascere. Il Padre Antonino Diana non solamente convinse di manifesto errore l'Autor della Lettera impressa in Parigi, ma altresì lo Scrittor Anonimo di un Manoscritto, che conteneva molte testimonianze de' Padri a favore del Papato di San Paolo, e che era stato indirizzato al Sommo Pontefice, come può vedersi al luogo citato *pag.* 25. Ma bensì dall' espressioni stesse de' Padri, de' Concilii, e dè' Pontefici ivi prodotte è mio disegno di trarre un nuovo argomento a corroborare luminosamente il Primato, e l' Infallibilità Pontificia.

A che si riducono adunque le autorità messe in mostra dagli avversarii per livellare l' autorità di San Pietro, e di San Paolo, e per sistemare l' eresia dei due Capi? Eccolo succintamente. Perchè amendue vengono detti i Principi degli Apostoli; perchè i Papi si sono chiamati loro Vicarii

e Successori, e tali gli chiama eziandio San Bernardo *ep.* 243. *num.* 6; perchè anche di San Paolo si asserisce, che o tenne il Principato, e l'amministrazione di tutta la Chiesa; perchè si soggiunge, che ad ambi furono affidate le Chiavi, che sono amendue i luminari della Chiesa, i suoi Padri, e Giudici. Queste, ed altre simili espressioni, che ne' Padri si riscontrano, hanno dato occasione agli Avversarii del Pontificio Primato di collocare in rango totalmente eguale San Paolo con San Pietro. E poichè tali espressioni realmente ne' Padri si rinvengono; (*Dian. loc. citat*; *Natal. Aless. sæcul.* 1. *disert.* 4. §. 3.); fa d'uopo dire, che in qualche significato sieno proprie e vere, per non asserire temerariamente, che sieno pure esaggerazioni; ma è poi anche necessario convenire, che non ponno interpretarsi in un significato affatto generale in tutte le cose, per non asserire sfacciatamente, che i Padri hanno contradetto alla dottrina della Chiesa, e a se medesimi.

Quindi per trovare il significato inteso da' Padri in tali espressioni fà mestieri distinguere nel Corpo Apostolico l' Episcopato, l' Apostolato, e il Primato. Inoltre circa l' Episcopato medesimo convien separare l' Ordine, e la Dignità dalla Giurisdizione. E rispetto all' Ordine, e Dignità Episcopale, non v' ha dubbio, che tutti gli Apostoli furono eguali, perchè l' Ordine è intrinsecamente in tutti lo stesso, nè vi fù tra gli Apostoli distinzione nella Dignità Vescovi-

le . Intorno poi alla Giurisdizione ciascuno ebbe le sue Chiese particolari a governare, nè l' uno s' intruse nella giurisdizione dell' altro . E qui è appunto , dove comincia l' equivoco degli Avversarii , i quali pretesero , che San Paolo fosse egualmente che San Pietro Vescovo di Roma . Nè su tal proposito mi aggrada la proposizione di Pietro de Marca , il quale nel citato Opuscolo *num.* 17. asserisce, che *vere et proprie Paulus Romanæ Ecclesiæ Episcopus fuit* , per averla fondata e governata insieme con San Pietro . Per evitare ogni equivoco conveniva aggiungere , che San Paolo non è stato Vescovo di Roma *ex æquo* con San Pietro , ma unicamente *tamquam socius , et coadiutor ab ipso Petro assumptus in Episcopatu Ecclesiæ Romanæ* . Così più ragionevolmente il Diana , il quale (*tractat.1.sect.3.num. 6.*) conchiude ; *Ex his omnibus breviter contra adversarios assero , Petrum et Paulum fuisse Episcopos Romanos hoc modo , videlicet Petrum proprie ac titulo , Paulum Officio Adiutoris Petro subordinati . Hinc Photius in Bibliotheca c. 254. loquens de Joanne Apostolo Ephesi Episcopo sic ait . Ab exilio revocatus Ephesinæ præfuit Sedi , et per se cum septem Episcopis Ephesinam Diœcesim rexit . Ita ille . Itaque tempore D. Joannis regebant Ecclesiam Ephesinam octo Episcopi , non quia omnes essent Episcopi Ephesini , sed Joannes erat proprie , ac titulo Episcopus , alii vero septem erant Episcopi Officio adiutorum Joanni subordinatorum .*

E certamente poichè non vedo cosa, che vieti d' interpretare l' Episcopato Romano di San Paolo in questo senso, credo ciò essere non solo più conveniente, ma onninamente necessario, ben sapendosi, che contro la disciplina, e l' uso dell' antichità (*Concil. Nicen.* 1. *can.* 8.) e contro eziandio la tradizione fu sempre riputato, che due Vescovi sedesser del pari, cioè con eguale autorità, e proprietà su la stessa Cattedra. Come aurebbe detto S n Cipriano? *unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, et ad tempus judex vice Christi cogitatur. ep.* 55.*Episcopus ejus unus divina ordinatione delectus.* ep. 58. Come S. Cornelio? *nec enim ignoramus, unum Deum esse, et unum Christum esse Dominum, quem confessi sumus, unum Spiritum Sanctum, unum Episcopum in Ecclesia catholica esse debere* (46. *inter ep. Cypri.*). Come aurebbero così parlato, se vi fosse stato l' esempio nella stessa Cattedra Romana, e sin dalla sua prima istituzione, di due Vescovi del tutto eguali di titolo, e di podestà? Quando Costanzo avendo richiamato dall' esiglio il Pontefice Liberio, ordinò, che reggesse in comune con Felice la Chiesa Romana, il popolo adunato nel Circo alla recita delle lettere imperiali esclamò: *Uno è Dio, uno è Cristo, uno il Vescovo.* (*Theodoret. lib.* 2. *hist. eccles. cap.*17.)Tanto nella Chiesa Romana era radicata la massima, che un solo doveva essere il Vescovo in ogni Città. La qual massima non vi sarebbe stata, se fin da princi-

pio avesse esistito in Roma stessa l' esempio di due Vescovi simultanei e in tutto eguali, nei due Apostoli Pietro, e Paolo. Laonde si dica piuttosto con Natale Alessandro *saecul*. 1. *dissert*. 4. §. 3. *num*. 10., che S. Paolo fu Vescovo straordinario di Roma, ma non già Vescovo ordinario, perchè il titolo dell' Episcopato Romano competeva al solo S. Pietro, che ivi trasferì la sua Sede, e fu il primo a fondarlo. Che se anche San Paolo chiamasi fondatore della Sede Romana, egli lo fu veramente per aver contribuito alla di lei fondazione colla predicazione del Vangelo, coll' operazion de' prodigii, coll' esemplarità della vita, colle fatiche dell' Apostolato, e collo spargimento del sangue. Tutto ciò può vedersi estesamente dichiarato presso i citati Scrittori, senza che sia d' uopo ripetere le stesse cose, che mi dilungherebbero dal mio metodo, e dal mio disegno.

Passiamo adunque ad esaminare, qual fosse in tutti gli Apostoli il carattere, e la sostanza dell' Apostolato conferito ad essi da Gesù Cristo. Importa assaissimo il fissar questo punto, e perciò prescelgo l' autorità di due classici Dottori, e sono Dionigi Petavio, e Francesco Suarez. Il Petavio (*de Eccles. Hierarch. lib*. 1. *cap*. 5. §. 8.) così adunque si esprime. Due note soltanto io recherò, che descrivono il carattere dei veri e primarii Apostoli. La prima si è, che o sieno stati costituiti e ordinati per ministero degli uomini, o pure immediatamente

dallo stesso Dio, abbiano però ricevuto l'ufficio di propagar per tutta la terra il Vangelo; il che vien dimostrato da Gesù Cristo in San Giovanni con quelle parole: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos*; Joan. 20. 21; e in San Marco: *Euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creaturæ* (*Marc.* 16. 15.). Così pure negli Atti capo primo: *Eritis mihi testes in Jerusalem, et in omni Judæa, et Samaria, et usque ad ultimum terræ*. L'altra condizion si è, che avessero una piena e perfettissima podestà per tutta la terra di legare, e di sciogliere, di fondar Chiese, di ordinar Vescovi e Chierici; senza però usurpare le fondazioni, e la giurisdizione degli altri Colleghi. Inoltre con questa limitazione, che quella così estesa autorità fosse in essi straordinaria, ma in Pietro ordinaria, e da doversi derivare ne' di lui Successori. Così giustamente insegna il Bellarmino (*lib.* 1. *de Rom. Pontific. cap.* 11.) E Vittore Cartaginese indica, che pari fu in tutti gli Apostoli la podestà, nella lettera sinodica diretta a Teodoro Papa, che fu letta nel primo Concilio Lateranese sotto Martino primo; Secr. 2. *Ad quam*, dice parlando della Fede Cristiana, *omnes beatissimi Apostoli pari honoris, et potestatis consortio præditi, populorum agmina convertentes* ec. Sin quì il Petavio.

Francesco Suarez prova ancor egli (*de Leg. l.* 4. *cap.* 3.) che agli Apostoli fu data da Gesù Cristo una podestà legislativa uni-

versale . Essi , dice egli *num. 6*; ricevettero immediatamente da Gesù Cristo la giurisdizione necessaria al loro ufficio . Laonde consta altresì che gli Apostoli non solo collettivamente , o sia per modo di un sol collegio ricevettero quella podestà , ma divisamente , e personalmente , perchè in forza del loro ministero , e vocazione doveano separarsi , e disperdersi per tutto il mondo . Adunque facea bisogno , che singoli andassero colla podestà di fondar Chiese , di creare , ed ordinar Vescovi , e di comandar tutto ciò , che fosse necessario , e perciò eziandio colla podestà legislativa ricevuta per così dire *in solidum* ; e questo significano le parole di Gesù Cristo : *Euntes ec. Mitto vos ec.* Per lo che quantunque gli Apostoli *Act.* 15. si radunassero in corpo a decretare su le osservanze legali , nol fecero già , perchè ciò fosse necessario a porre in uso la lor giurisdizione , ma a maggior soddisfazione dei Fedeli , e specialmente di quelli , che dal giudaismo si erano convertiti ; parimenti a maggior pace ed unione , e per adoperare per parte loro tutta la diligenza e l' esame . Gli stessi sentimenti vengono replicati dal Suarez in altro luogo . (*Oper tom.* 11. *de Fide disp.* 10. *sect.* 1.)

A ciò fa d' uopo aggiungere , che l' Apostolato conferito da Gesù Cristo importava anche negli Apostoli non solo l' autorità di scriver libri canonici , ma eziandio il dono , e privilegio di non poter errare nell'insegnamento delle materie riguardanti la fede e il

costume, per una singolar assistenza, e direzione dello Spirito Santo ad essi promessa. Su questo punto non può restar luogo a verun dubbio. (*Gonzalez de Infallib. Rom. Pont. disput. 2. Sect. 4 §. 15.*

Che poi tali fossero le note caratteristiche dell' Apostolato, convengono coi due citati Dottori tutti gli altri, Si può vedere Natale Alessandro. (*hist. Eccles. sæcul. 1. dissert. 4. §. 3.*). Diana (*loc. cit*); Pietro Ballerini (*de Vi ac ratione Primat. Roman. Pontif. cap. 12. num. 53.*). Non è però, che questa comune sentenza non abbia sofferta qualche eccezione. Il Padre Tirzo Gonzalez nella sua bella Opera *de Infallibilitate Romani Pontificis*, alla quale, benchè quasi da più moderni dimenticata, poco sarebbe da aggiungersi e per la forza degli argomenti, e per l' ordine delle materie, e per la sceltezza delle autorità, benchè piuttosto spogliar potrebbesi di alcuni superflui raffinamenti, dopo aver riferita l' opinione di Pietro de Marca (*disp. 2. sect. 4. §. 13. e 14.*); il quale si è alquanto discostato dalla comune, espone la sua particolare, in cui nega agli Apostoli (*ibid. §. 15.*) la podestà personale di far leggi universali per tutta la Chiesa, ma stabilisce, che ciascuno di loro in virtù dell' Apostolato ricevette podestà nel foro esterno per quelle Provincie soltanto, alle quali fu mandato immediatamente dallo Spirito Santo, o mediante la designazione data da Pietro, ovvero dal Concilio Apostolico. Questa limitazione,

che dal Gonzalez viene proposta come sua opinione, non pregiudica punto al mio scopo; nè per altro fine ho voluto addurla, se non perchè il leggitore cogli autori da me citati possa appieno istruirsi dello stato di questa materia. Anzi quanto meno di autorità si conceda agli Apostoli, tanto più sarà necessario di accordarne a San Pietro.

Finalmente poi nel ministero Apostolico convien distinguere, e separare dagli altri ufficii il Primato, il quale appartenne al solo Pietro per consenso dell'autorità di tutta la Chiesa. Qualunque fosse la podestà straordinaria degli Apostoli, essi per altro furono a Pietro soggetti, e subordinati nella podestà suprema, e nel regime della Chiesa universale. Questa è una verità, come abbiam veduto, decisa da Innocenzo X; ammessa dal Clero Gallicano, e dalla Chiesa universale, e la contraddittoria meriterebbe la nota di eretica. Ma in che consisteva la Primazia di Pietro sopra gli altri Apostoli? Si possono vedere su questo particolare gli autori da me citati, e più altri ancora de' moderni. Io riporterò la sentenza del Gonzalez (*loc. cit.* §. 16.); perchè mi sembra la più distinta, e la più adequata.

Primieramente, dice egli, Gesù Cristo stando per ascendere al Cielo lasciò il solo Pietro per suo Vicario in terra, come supremo Pastore di tutto l'ovile, e Capo visibile della Chiesa, e assoggettò a Pietro gli altri Apostoli, e le Chiese, che da loro si sarebbero fondate. Secondo, quantunque

gli Apostoli avessero da Gesù Cristo immediatamente ricevuta la podestà di fondar Chiese, e di governarle, doveano tuttavia assoggettarle a Pietro, e stabilirle da lui dipendenti. Se ciò non si fosse osservato, dice Optato Millevitano (*lib. 2. adv. Parmen.*) avrebber potuto gli altri Apostoli appropriarsi indipendentemente, e privativamente le Chiese da essi fondate, si sarebber formate più Chiese divise, e indipendenti l' una dall' altra; non vi sarebbe mai stata una Chiesa sola, perchè non vi sarebbe stata una Cattedra generale, nella quale si conservasse da tutti l' Unità. *Negare non potes, scire te, in urbe Roma Petro Cathedram Episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium Apostolorum Caput Petrus, unde et Cephas appellatus est, in qua una cathedra unitas ab omnibus servaretur, ne cæteri Apostoli singulas sibi quisque defenderet, ut jam schimaticus et peccator esset, qui contra generalem cathedram alteram collocaret*. Terzo, Pietro come capo della Chiesa era Presidente degli Apostoli, e a lui apparteneva di convocare il Concilio, e non agli altri, come si vede praticato negli Atti *capo* 15. Quarto, la podestà di giurisdizione non si stendeva dagli Apostoli l' un sopra l' altro; all' opposto la podestà di Pietro sovrastava agli Apostoli stessi, onde egli poteva co'suoi precetti obbligare anche gli altri Apostoli; essi non potevano far lo stesso con Pietro.

Da tutto ciò risulta, che gli Apostoli, com-

presovi anche Paolo, benchè pari a Pietro nell' onore e nella podestà dell'Apostolato, erano nondimeno a lui soggetti e subordinati in quanto al Primato, cioè in ordine alla di lui suprema podestà, e al regime della Chiesa universale. Con il che concludo, per avvicinarmi al mio scopo, che il Romano Pontefice è bensì Erede, e Successore di San Pietro, e in quanto all'Episcopato Romano, e in quanto al Primato di giurisdizione, su la Chiesa universale; ma non è, nè può essere erede, e successore degli altri Apostoli rispetto al Primato della Chiesa, o all' Episcopato di Roma, perchè questi a loro in nessun modo appartenevano. Rimane adunque, che chiamandosi dai Padri il Romano Pontefice erede e successore degli Apostoli, e segnatamente di San Paolo, ciò s' intenda unicamente riguardo all' onore, e alla podestà dell' Apostolato, che fu tra loro comune, ed eguale. Ma prima di scendere all' ultima conseguenza, è necessario investigare le prerogative particolari di San Paolo, del quale in singolar modo vien chiamato il Romano Pontefice successore ed erede.

Fra i singolari doni conferiti a San Paolo si annovera specialmente quello di essere stato da Dio medesimo destinato ad essere il Dottor delle Genti. Ecco in quali termini lo dichiara egli medesimo. (*ad Ephes.* 3. 8.) *Mihi omnium Sanctorum minimo data est gratia hæc, in Gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi, et illumi-*

nare omnes, quæ sit dispensatio Sacramenti absconditi a sæculis in Deo. E nella 1. ad Timoth. 2. 7. *In quo positus sum ego prædicator et Apostolus (veritatem dico, et non mentior) Doctor Gentium in Fide et Veritate*. Similmente nell' epist. ad Galat. cap.1.*Placuit ei, qui me segregavit ex utero matris meæ, et vocavit per gratiam suam, ut revelaret Filium suum in me, ut evangelizarem illum in Gentibus*. Questa non era propriamente podestà di giurisdizione, ma piuttosto podestà di predicazione, per cui San Paolo fu mandato ad annunziare alle Genti il Vangelo, e venne assistito dal dono della infallibilità, affinchè non potesse errare nella dottrina: *Doctor Gentium in Fide et Veritate*. Nè ciò impediva, che anche San Pietro, e gli altri Apostoli predicassero ai gentili, come di fatti predicarono, (*Hieronym. in ep. ad Galat. cap. 2.*); ma unicamente significava la particolar missione, a cui San Paolo era stato immediatamente, e segnatamente da Dio delegato, e che egli, come dice il Bellarmino (*lib. 1. de Roman. Pontif. cap. 27.*) *exuberantissime adimplevit*. Donde poi ne veniva, che neppur San Pietro avria potuto togliere, o cangiare a San Paolo un ufficio, che gli era stato immediatamente da Dio conferito. Gli altri Apostoli aveano da Gesù Cristo immediatamente ricevuta la dignità e la podestà dell' Apostolato in genere, la qual dignità, e podestà, per essere stata da Gesù Cristo immediatamente ad essi conferita, non era

subordinata a San Pietro in quanto alla *sostanza*, ma unicamente in quanto all' *ordine*, e al *modo* di esercitarla, come spiegano comunemente i dottori col Bellarmino. (*Natul. Aless. sæcul.* 1. *dissert.* 4. §. 3. *num.* 8.) Ma San Paolo aveva inoltre da Gesù Cristo ricevuto in ispecie l' Apostolato delle Genti, onde in quanto alla sostanza di tal missione non era a San Pietro subordinato, cioè non avria potuto S. Pietro spogliarlo di questo particolare ufficio.

Un' altra prerogativa rilevata dai Padri, e dai Dottori nell' Apostolo San Paolo si è, di aver ricevuto da Dio la Chiave della Scienza, come San Pietro la Chiave della Potenza. Basta addurre per tutti gli altri in confermazione di questo insieme con Monsignor Coeffeteau l'autorità di San Massimo di Torino. (*Coeffet. cont. M. Anton. de Dominis lib.* 1. *cap.* 4. *num.* 2.) *Cum* (*inquit*) *omnes Beatissimi Apostoli parem gratiam apud Dominum sanctitatis obtineant, nescio quo tamen pacto Petrus et Paulus videntur præ cæteris peculiari quadam in Salvatore fidei virtute præcellere; quod quidem Petro sicut bono dispensatori Clavem regni cælestis dedit, Paulo tamquam idoneo Doctori Magisterium Ecclesiasticæ institutionis iniunxit, scilicet ut quos iste erudierit ad salutem, ille suscipiat ad quietem; ut quorum corda Paulus patefecerit doctrina verborum, eorum animabus Petrus aperiat regna cælorum. Clavem enim quodammodo a Christo Scientiæ et Paulus accepit.* Nè con ciò vuol

dirsi, che San Paolo possedesse esclusivamente il dono della scienza, e che ne fosser privi gli altri Apostoli. Tutti erano dallo Spirito Santo illuminati, diretti, assistiti, onde annunziassero le verità necessarie della fede, ed errar non potessero nella predicazione della vera dottrina. Ma San Paolo n' ebbe la chiave per l' ampiezza, ed estensione, siccome destinato Apostolo di tutte le genti. A tutti lo Spirito Santo insegnava, e dettava le verità da predicarsi, ma a San Paolo in maggior numero, e quantità; onde siccome chi possiede la chiave di qualche racchiuso luogo, può entrarvi a suo piacimento, ed estrarne ciò, di cui gli fa mestieri; così San Paolo per il suo particolar ministero, e quotidiano bisogno avea la Chiave delle *investigabili ricchezze di Gesù Cristo*, a fine di poterle alle genti manifestare. Quindi San Pier Damiani (*opusc.* 35. *cap.* 3.) asserisce, che il Redentore non per *Magistrum, sed specialiter per se ipsum sic illum (Paulum) efficaciter docuit, omniumque sibi gestorum suorum Mysteria delegavit, ut non modo prœcessorum suorum Magisterio nullatenus indigeret, sed eos insuper omnis cœlestis sapientiœ profunditate prœcelleret*.

Di qui appunto principalmente ne viene, che S. Pietro e S. Paolo si sono chiamati i Principi degli Apostoli, non già perchè del pari e in ogni significato essi ne fossero egualmente i Capi; ma San Pietro per la sua particolar missione ai Giudei, e per la

Chiave del potere, o sia per il Primato di giurisdizione su la Chiesa universale; San Paolo per la sua singolar destinazione alle Genti, e per la Chiave della scienza divina. Ciò volle intendere Sant' Ambrogio, dove disse: *Quod sicut Petrus Primatum accepit ad fundandam Ecclesiam Judæorum, ita et Paulus Primatum accepit ad fundandam Ecclesiam Gentium*, cioè come spiega Giovanni Driedone *primatum prædicationis, non autem primatum gubernationis et regiminis, quod ad solum Petrum pertinere, probat*; presso il Diana *sect. 3. num.* 18. Così deve intendersi San Gregorio Magno *lib.* 1. *Dial. cap.* 12. dove dice: *Paulus Apostolus Petro Apostolorum Primo in Principatu Apostolico Frater*. Così S. Pier Damiani (*Opusc.* 35. *cap.* 4.). *Quia ipse (Paulus) toto terrarum orbe universalem fundavit Ecclesiam, dignus est, ut sicut in omnibus fidei semen sparsit, etiam in omnibus jus teneat Præsidentis*. Queste ed altre espressioni de' Padri rispetto a S. Paolo devono necessariamente interpretarsi per il Principato della scienza e della predicazione, non già per quello della giurisdizione, che gli stessi Padri d'unanime consenso privativamente assegnano secondo la divina instituzione al solo S. Pietro. Per altro tali prerogative di S. Paolo hanno constantemente eccitata l'ammirazione di tutta la Chiesa, e lo hanno fatto contradistinguere da tutti gli altri colla denominazione di Apostolo, non già perchè egli sia stato il solo,

ma perchè egli ha posseduto eminentemente la grazia dell' Apostolato . Che elogii ha tessuto di S. Paolo quel modello della cristiana eloquenza S. Giovanni Grisostomo ? *Quis unquam* , dice egli , *sapientior Paulo* ? . . . . . *Nonne totum orbem terrarum Deus manibus ejus commiserat* (*lib. ad eos, qui scandaliz. sunt. cap.* 2.) ? In più luoghi lo chiama *Doctorem orbis terrarum* ; e basta leggere le di lui Omelie *de laudibus Sancti Pauli* per ravvisare l'altissima stima a lui concepita in riguardo alla sapienza , e alla predicazione di questo Apostolo . Chi volesse anche una raccolta degli elogii compartiti dai Padri a S. Paolo , potrebbe leggere Cornelio a Lapide nel suo proemio all' epistole di questo Apostolo *de Prærogativis S. Pauli cap.* 3.

Ora egli è tempo finalmente di scendere al mio intento , e di toccare il punto , che mi sono proposto . I Papi si sono chiamati i Successori degli Apostoli Pietro e Paolo , hanno esercitato il loro potere colla autorità di questi Apostoli : *auctoritate Apostolorum Petri et Pauli* . San Girolamo (*ep.* 2. *ad Damas.*) , e San Bernardo (*de Consider. l.* 2. *c.* 8. *num.* 15.) , hanno chiamato il Papa erede degli Apostoli : *tu hæres Apostolorum* . Queste espressioni devono in qualche senso verificarsi . Ma in qual significato adunque si verificano ? Il Romano Pontefice è bensì successore ed erede di San Pietro e nell' Episcopato Romano , e nel Primato di giurisdizione su la Chiesa uni-

versale. Ma rispetto a San Paolo non può chiamarsi di lui erede e successore nè in quanto al titolo e proprietà del Romano Episcopato, nè in quanto al Primato di giurisdizione, come abbiamo già mostrato. Resta adunque, ch'egli si chiami erede in qualche modo, e successore di San Paolo soltanto rispetto alla grazia sopra eminente del di lui Apostolato, e de'privilegii ad esso annessi.

Questo è appunto ciò, che è stato rilevato da Monsig. Bossuet nel suo celebre Discorso *dell' Unità*. Domanda egli, perchè oltre San Pietro veggiamo in Roma anche San Paolo. Dopo altre ragioni eccovi, che cosa soggiunge. *Bisogna, che la commissione straordinaria di Paolo termini con lui a Roma, e che riunita per sempre per così dire alla Cattedra di Pietro, alla quale ella era subordinata, innalzi la Chiesa Romana al colmo dell'Autorità e della Gloria*. Il successore ed erede della podestà ordinaria di San Pietro diviene per così dire anche erede, e successore della podestà straordinaria di San Paolo. Tutto era propriamente compreso nella podestà ordinaria di San Pietro, nè facea mestieri di altra podestà al di lui successore, per essere il Capo della Chiesa universale, e il Dottore del Cristianesimo, fuor di quella, che da San Pietro ereditava. Ma è però vero, che la straordinaria commissione di Dottor delle genti, di cui era stato da Dio investito San Paolo, più non esiste in veruno, e si è

colla di lui morte per così dire riunita per sempre al Successor di San Pietro. Egli è anche certo, che la Chiave della scienza, di cui personalmente era stato arricchito San Paolo, è passata come eredità nel possessore della Cattedra Romana. Per questa riunione la dignità e il potere del Romano Pontefice è stato innalzato al colmo dell'autorità, e della gloria. Non avvi più alcuno a lui simile nella dignità, e nel potere dell' Apostolato, nessuno pari nel privilegio della infallibilità, nessuno eguale nell' autorità della predicazione; ma ogni autorità di giurisdizione da lui dipende non solo nell' *ordine* e nel *modo*, ma anche nella *sostanza*, perchè tutta da lui scaturisce come da fonte e centro della luce. Per l' eredità ricevuta da San Paolo il potere supremo del Papa ha riunito in se stesso tutto lo splendore, la gloria, l' ampiezza, la pienezza, tutto l'esercizio, e tutti i privilegii del primario Apostolato sì comuni che particolari; ha acquistata una eccellenza privativa; è salito in somma al suo colmo.

Ecco in qual senso San Niccolò I. nella sua lettera all' Imperator Michele ha scritto, che i due Apostoli Pietro e Paolo *Romanae Ecclesiae majorem contulerunt privilegiorum honorem*. (*Concil. Mansi tom.* 15. *col.* 205.) Ecco perchè San Bernardo e San Girolamo hanno chiamato il Papa erede degli Apostoli. Ecco come San Giovanni da Capistrano ha potuto dire, che *Romanus Pontifex non solum Petri, sed etiam Pauli suc-*

cessor est, Petri quidem in plenitudinem potestatis, Pauli vero in plenitudinem legalitatis, idest scientiæ. (*de Auctor. Papæ part. 3. sec. part.*)

Se il Romano Pontefice non è in qualche modo erede delle particolari prerogative dell' Apostolato di Paolo, mi si dica, in qual altro senso possa chiamarsi di lui erede e successore, poichè abbiam veduto, che non lo è certamente, nè rispetto al Romano Episcopato, nè rispetto al Primato di giurisdizione, e che il sostener il contrario sarebbe una falsità, e un error manifesto. Ma se il Papa è erede delle particolari prerogative dell' Apostolato di Paolo, egli è dunque erede dell' ufficio di Dottor delle genti, e della Chiave della scienza, che costituiscono i principali privilegii del suo Apostolato. Paolo fu delegato da Dio ad evangelizzare *in Gentibus investigabiles divitias Christi, et illuminare omnes, quæ sit dispensatio Sacramenti absconditi a sæculis in Deo*. Paolo fu costituito *Doctor Gentium in Fide, et Veritate*. Dunque tale è l' ufficio, tale il dono, tale il privilegio del di lui erede, e successore, cioè di evangelizzare nell' universo gl' investigabili tesori della sapienza di Cristo, e d'illuminare gli uomini nei misterii nascosti in seno a Dio. Tal' è la sua missione, cioè d'essere il Dottor delle genti *in Fede, e in Verità*, e quindi di essere infallibile nella dottrina da lui proposta a credersi dai Fedeli. L' ufficio di Dottor particolare della circoncisione, e quello di par-

ticolare Dottor delle genti, si sono insieme per sempre riuniti nel Successore, e nell' erede dei due Apostoli, i quali ne erano stati da Gesù Cristo medesimo incaricati. San Pietro in virtù del Primato è il Pastore universale della Chiesa, il Pastore degli agnelli, e delle pecore: *pasce agnos meos; pasce oves meas*. San Paolo in virtù d' una missione straordinaria prende cura, e sollecitudine di tutte le Chiese. Greci, Romani, Ebrei, tutti sono da lui riguardati come oggetto del suo zelo, delle sue cure, del suo magistero. *Instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesiarum (2. ad Corinth. 11. 28.)*. Ma questa sollecitudine universale di tutte le Chiese non solo nel diritto, ma anche nell'esercizio non appartiene più ad altri, fuorchè al Romano Pontefice, all'erede, e al Successore di Pietro, e di Paolo. Gli altri Pastori sono chiamati a parte della sollecitudine, ma a lui solo ne spetta la pienezza, perchè a lui unicamente appartiene l' intiera eredità dell' Apostolato.

La dignità, il potere, l' ordine stabilito sin da principio da Gesù Cristo medesimo nella sua Chiesa non doveva aver termine. Non conveniva, che cessasse del tutto l'Apostolato colla morte degli Apostoli. L'Apostolato era una podestà, una dignità, un ufficio personale di alcuni pochi. Dovea adunque continuare in qualche persona, e in quelle prerogative, che erano sempre necessarie al sostegno della Chiesa. L' Apo-

stolato, come ben riflette Cornelio a Lapide *in epist. ad Roman. cap. 1.*, non era soltanto una funzione di legazione, o missione, come per se stesso porta il nome, ma era inoltre una podestà, un' ufficio, una dignità primaria e somma nella Chiesa. Non conveniva adunque, che finisse del tutto questa podestà e dignità, la quale nella Chiesa era stata da Gesù Cristo immediatamente instituita. La Gerarchia, che egli avea di propria bocca ordinata nella Chiesa, importava, che vi fosse una podestà superiore di portar ovunque il Vangelo, di fondar Chiese, di crear Vescovi e Sacerdoti, d' istituire i riti delle cose sacre, e dei Sacramenti, e di disporre di tutto l' ordine della Chiesa universale; una podestà primaria, e somma, da cui dipendessero, e a cui fosser soggetti tutti e Fedeli, e Sacerdoti, e Vescovi. Se cogli Apostoli fosse spirata del tutto questa podestà, e dignità primaria e somma, sarebbe rimasto abolito il primo grado della gerarchia da Gesù Cristo istituita. Ciò non può supporsi, nè è conforme all' idea, che tutti dobbiamo avere di uno stabilimento divino, a cui non può derogare, se non se Dio medesimo, e che perciò di sua natura importa perpetuità. Ma però non era opportuno, che la podestà e dignità dell'Apostolato passasse allo stesso numero di prima. Ciò, che era necessario per la Chiesa nascente, la quale dovea rapidamente diffondersi per tutta la terra, sarebbe poi dive-

Inst. Moral. part. 2. lib. 3. cap. 30. S. Thom. 3. part. qu. 64. art. 1. All' opposto ciò, che si riceve fuori del Sacramento, non v'è ragion sufficiente per dire, che da Dio immediatamente si riceva.

Io domanderò dunque subito, se la giurisdizione particolare sopra una Diocesi si riceva dal Vescovo nel Sacramento, o fuori del Sacramento; se solo nel Sacramento, o anche fuori del Sacramento. Imperocchè se questa giurisdizione si riceve anche fuori della Ordinazione, nella quale si conferisce il Sacramento, egli è indubitabile, che non v' è ragion sufficiente per asserire, che si riceva immediatamente da Gesù Cristo. Ora convien certamente confessare, non esservi nel Vescovo nessun atto di giurisdizione, che necessariamente dipenda dalla ordinazione, eccetto quelli, che suppongono la podestà dell' Ordine. Imperocchè anche un Vescovo soltanto eletto e confermato può esercitare gli atti, che appartengono alla giurisdizione, come raccogliesi dal capo 1. e 2. *de translat. Episcopi*, dal capo *transmissum de election*; e come ivi nota la Glossa. Nella fede di provvisione Apostolica, che dal Cardinal Ponente si spedisce al Cardinal Vicecancelliere dopo la seconda preconizazione fatta d' un nuovo Vescovo nel Concistoro, e innanzi alla di lui consecrazione, si dice, che il Papa coll' Apostolica autorità ha provveduto la Chiesa vacante, *ipsumque N. N. illi in Episcopum præfecit et Pastoralem curam, regi-*

men , et administrationem ipsius Ecclesiæ sibi in spiritualibus , et temporalibus plenarie committendo etc. etc. Apud Ferrari verbo *Episcopus* art. 2. num. 26. In virtù di quest' atto il Vescovo eletto e confermato , benchè non ancor consecrato può scomunicare , sospendere, interdire , visitare , correggere , punire , convocare il Sinodo , conferir Benefizj , congiungere , annettere , e dividere le Chiese minori , e riservarsi l'assoluzione di alcuni peccati , in somma esercitare tutti quelli atti di giurisdizione , che non richiedono la Podestà dell'Ordine Episcopale . *Barbos. de Offic. et Potest. Episcop. part. 1. tit. 1. cap. 4. num. 7. Fagnan. in cap. Nullus de Parochiis num. 5.* Si conosce da ciò , che anteriormente alla consecrazione il Sommo Pontefice al Vescovo eletto conferisce egli stesso tutta la giurisdizione sopra la sua Diocesi , e che la conferisce immediatamente egli stesso , e di propria autorità : *pastoralem curam , et regimen , et administrationem ipsius Ecclesiæ tibi in spiritualibus , et temporalibus plenarie committendo etc.*

Questa medesima cosa può osservarsi nella traslazione di un Vescovo da una Diocesi all' altra . Il Vescovo è già stato consecrato , ha ricevuto l'Ordine , e il Sacramento . Supponiamo dunque , che allora e insieme abbia ricevuta immediatamente da Dio la giurisdizione su quella prima Diocesi . Ma nella sua traslazione egli perde la giurisdizione su quella prima Diocesi , e l' acquista

su la seconda . Ora io domando , come perde , e come può perdere quella giurisdizione , che gli fu prima conferita immediatamente da Gesù Cristo , e perchè mai si deve dire , che Gesù Cristo immediatamente gli conferisce una nuova giurisdizione , che prima non aveva , senza nessun segno sensibile , mentre il Papa è quegli , che assolutamente , e immediatamente per la podestà avuta da Gesù Cristo agisce in questo affare ? Io tornerò sempre a ripetere , che non trovo ragion sufficiente per appoggiare la sentenza di quelli , i quali asseriscono , che la giurisdizione Episcopale sopra una particolar Diocesi viene immediatamente conferita da Gesù Cristo .

Se mi opporranno , che anche il Papa riceve la pienezza della giurisdizione fuori del Sacramento , mediante l' elezione fatta di lui in sommo Pontefice , e che nondimeno è di fede , che la podestà , e giurisdizione Pontificia è immediatamente da Dio , io risponderò , che questo è di fede , laddove l'altro non lo è;ma che inoltre trovo in questo non solo una ragion sufficiente , ma una ragion convincente , e incontrastabile per asserirlo . La giurisdizione Pontificia è universale , e si stende a tutta la Chiesa . Essa non può darsi , e comunicarsi ad una persona , se non da chi l' abbia in questa pienezza , ed universalità . Ma è certissimo , che nessun uomo su la terra possiede una tal giurisdizione . Dunque essa non può comunicarsi al Papa dagli uomini per la semplice

elezione. Dunque per necessità deve essere a lui immediatamente conferita da Dio; e disegnata che sia per mezzo di una canonica elezione la persona del Capo della Chiesa, s' intende subito, come, e perchè Gesù Cristo debba conferirgli la pienezza della giurisdizione. Ma per un Vescovo non milita parità di ragione, anzi apparisce tutto l' opposto. Il Vescovo riceve la giurisdizione sopra una Diocesi particolare. Chi ha in terra la pienezza, e l' universalità del potere, è chiaro, che può comunicare una giurisdizion limitata. Ma il Papa ha di fatti questa pienezza, ed universalità di giurisdizione. Dunque egli può comunicare la giurisdizione spirituale ad un Vescovo sopra una Diocesi. Perchè dunque si vorrà ricorrere ad una collazione immediata di Gesù Cristo? Qual ragion sufficiente si può addurre per questo fatto? Nessuna. Dall' altra parte vi sono alcune ragioni fortissime per asserire il contrario. Non trovo dunque un appoggio alquanto plausibile per la sentenza di chi pretende, che Gesù Cristo immediatamente conferisca ai Vescovi la giurisdizione su le loro Diocesi.

Tra le ragioni fortissime per la sentenza contraria annovero primieramente quella, che si deduce da una Decretale d' Innocenzo terzo *de Translat. Episcopi cap. 2, inter corporalia*. Il Sommo Pontefice ivi dichiara, che vi può esser Vescovo senza Chiesa, come lo è colui, il quale rinunzia il Vescovato, e non perciò perde il Carattere, e

l' Ordine Episcopale . *Cum quis Episcopali præditus dignitate nullius tamen Ecclesiæ possit esse Episcopus ; quemadmodum de illo contingit , qui honori Pontificali renuntiat , non oneri* . Vi può dunque essere , e vi sono stati de' Vescovi senza Diocesi , e in conseguenza senza giurisdizione particolare . *Cristiano Lupo ex Can.* 6.*Concil. Calcedon.*, *Sozomen. lib.* 6. *cap.* 34.,*Gersone de statib. Eccles. consid.* 8. *de Statu Prælator* . Non basta . Il Papa può per giuste ragioni trasferire , e anche deporre un Vescovo . Ma se la giurisdizione Episcopale fosse nel Vescovo immediatamente da Gesù Cristo , come potrebbe un Vescovo starne senza ; come potrebbe il Papa toglierla ad un Vescovo totalmente ? Si dirà forse , che Gesù Cristo medesimo conferisce al Vescovo la giurisdizione non solo nell' esercizio , ma anche nella sua esistenza subordinata alle disposizioni del Papa ? E io rispondo , che ciò appunto è quello , che non intendo . Imperocchè è contro l' idea comunemente ammessa , che ciò , che viene da Dio immediatamente conferito , si possa dall' uomo cassare , e annullare del tutto . Questo è ciò , che dice il Suarez de Legibus lib. 4. c. 4. num. 19. *Hic modus institutionis alienus est ab institutione divina : docet enim , ut ea , quæ a Deo immediate prescripta sunt , immutabilia permaneant , et ita videmus servari in institutionibus Sacrificii , et Sacramentorum* . Più difficile sarà lo spiegare , come vi possano esser Vescovi col carattere Episcopale , ma

senza Diocesi, e vuol dire senza giurisdizione, se la giurisdizione Episcopale viene immediatamente conferita al Vescovo da Gesù Cristo. Imperocchè se la giurisdizione è annessa da Gesù Cristo all' Ordine, come si può ricever l' Ordine senza la giurisdizione? E se non è annessa all' Ordine, quando dunque Gesù Cristo la conferisce?

Altra fortissima ragione è quella, che fu promossa dal Lainez nel Concilio di Trento, come racconta il Pallavicini. *lib.* 18. *cap.* 15. *num.* 16. Se questa giurisdizione fosse di ragion divina, anche la materia, e la diocesi de' Vescovi sarebbe tale: poichè la giurisdizione è una specie di relazione, e ogni relazione da quella cagione, dalla quale riceve l' essere, riceve altresì segnatamente i suoi termini. Ora i termini di così fatta relazione sono *Superiori*, e *Sudditi*. Se adunque i Vescovi hanno questa determinata giurisdizione da Dio, avranno per necessità questi sudditi particolari da Dio: e sarà falso, ch' essi abbiano le Diocesi dal Papa, nè potrà il Papa levarle loro, o permutarle. Ma è chiaro, e manifesto per il fatto, che i Vescovi hanno dal Papa la Diocesi, o sia il territorio, e i sudditi, dunque da lui hanno anche l' essere di Superiori. Lo stesso replica il Suarez de Legibus lib. 4. c. 4. num. 8. *Superior, et subditus correlativa sunt, et ideo non potest unum fieri prius, quam aliud, neque unum sine alio. Ergo cum applicatur materia, et fiunt subditi, Superiór accipit novam pote-*

statem, et jus, et quasi dominium in illos, quia per talem potestatem formaliter constituitur Superior; ergo illa est etiam potestas jurisdictionis; ergo ultra potestatem datam per ordinationem requiritur potestas jurisdictionis data per homines.

Finalmente io trovo una ragion validissima nella parità della giurisdizion Sacerdotale con quella del Vescovo. Imperocchè egli è pure indubitato, che nella Ordinazion presbiterale si conferisce la Podestà di rimettere i peccati, la quale appartiene all' Ordine, ed è prodotta immediatamente da Dio. *Suarez de Pœnitent. disp. 17. sect. 3., De Petra tom. 2. in Constit. 4. Innocent. 3. num. 36. et sequ.* Allor quando il Vescovo impone le mani sul Sacerdote proferisce queste parole; *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittentur eis, et quorum retinueris, retenta sunt.* Ma nondimeno è altresì indubitato, che la giurisdizione di assolvere è distinta dalla podestà dell' Ordine, e che essa si conferisce dal Vescovo fuori del Sacramento. *Suarez de Pœnitent. disp. 16. sect. 3., M. Corgne defens. des Droits des Evequ. tom. 2. quest. vingt. sixieme.* E perchè dunque non potrà dirsi altrettanto della giurisdizione Episcopale, cioè che sia dall' Ordine distinta, e che venga conferita dal Papa? Se mi diranno, che la giurisdizione Episcopale è ordinaria, là dove la giurisdizione del Confessore è delegata, e che questo porta non poca differenza tra l' una giurisdizione, e l' altra, io ris-

ponderò, che vi è anche una giurisdizione Episcopale delegata come in quelli, che non hanno carattere Vescovile, ma esercitano atti di Vescovil giurisdizione per delegazione, e concessione del Sommo Pontefice; e che vi è anche tra i Sacerdoti del second' ordine una giurisdizione ordinaria di assolvere, vale a dire in quelli, che sono Parrochi; anzi che vi è ancora una giurisdizione quasi Vescovile, e ordinaria in chi non è Vescovo, cioè nel Vicario Generale del Vescovo. Donde per una certa analogia d' ordine nella Gerarchia Ecclesiastica ricaverò un argomento a mio favore. Imperocchè siccome il Parroco riceve una giurisdizion ordinaria sopra una parte della Diocesi dal Vescovo, che possiede giurisdizione ordinaria sù tutta la Diocesi; così il Vescovo riceve una giurisdizione ordinaria sopra una parte della Chiesa dal Papa, che possiede giurisdizione ordinaria sù la Chiesa universale; e il Papa riceve immediatamente la pienezza della giurisdizione ordinaria da Gesù Cristo. In questo modo i ruscelli si riferiscono immediatamente al fiume, e il fiume al fonte, e il fonte alla sorgente, dalla quale per altro tutti riconoscono le acque, da cui sono a proporzione provveduti, e arricchiti. Che cosa trovate voi in questa derivazione, se non quell' ordine, quella somiglianza, e quell' unione, da cui risalta il bello, e il maestoso dell'Ecclesiastica Gerarchia. Quindi io concludo, che v'ha delle ragioni fortissime per asserire, che il Vescovo riceve la giurisdi-

zione particolare d' una Diocesi immediatamente dal Papa, non v'ha nessuna ragion sufficiente per asserire, che la riceva immediatamente da Gesù Cristo. Chi volesse una raccolta copiosa di ragioni, e d'autorità su questo argomento, e conformemente alla mia proposizione, può leggere il Padre Alfonso Salmerone *in Acta Apostol. Tract. 61. et seq.*, dove diffusamente tratta questo punto.

E quì mi è necessario di fare una riflessione, che vien richiesta dall' amor della verità. La questione, che ho proposta, si agita impunemente nelle scuole Cattoliche, salve però sempre le condizioni notate di sopra coll' autorità di Benedetto XIV. Io protesto, che in questo genere di controversie desidero di avvicinarmi quanto più sia possibile alla maggior verosimiglianza, se non riesce di trovare una verità certa, e incontrastabile. Lo spirito di partito, mi si permetta il dirlo, non penetra nelle vene del freddo filosofo, il quale non si altera, se non quando vede impugnate orgogliosamente le verità manifeste, e specialmente da chi professa d' esser cattolico. Ora io leggo da prima attentamente il Salmerone, il quale ha scritto un secolo innanzi al Bossuet su questo argomento in tredici Trattati *in Acta Apost*; cioè dal Trattato 61. sino al 74. Esamino le ragioni, considero le autorità. Fra le autorità ne vedo alcune decisive, altre dubbie, e in varii sensi interpretabili. Passo alle ragioni riportate in buon numero.

Mi pare, che alcune non concludano con chiarezza, e che potevano omettersi senza pregiudizio della sostenuta sentenza. Ma mi fermo specialmente in quelle ragioni, che io stesso ho riportate, perchè mi sembrano le più forti, e vigorose, e le quali vengono egregiamente prodotte, e promosse da quell'insigne Teologo; (*tract.* 65. 71. *e* 72.) Ne ricerco tra me stesso la soluzione, e non potendola rinvenire dopo molte discussioni, ricorro al gran Bossuet preteso Autore della *Difesa della dichiarazione del Clero Gallicano*. Al libro 8. *capo* 11. e capi seguenti leggo trattato questo argomento, e impugnata la sentenza dei teologi, e canonisti Romani. Il desiderio violento di trovar la risposta a quelle ragioni, che sopra tutto mi hanno convinto, mi spinge a cercar i titoli di que' capi; leggo i capi medesimi; finalmente nel-capo 15. trovo quasi di volo accennate, e insieme disprezzate quelle ragioni, che sopra tutte le altre dall' amico della verità dovrebbonsi ponderare, ed esaminare. Come si può mai persuadere di questa maniera un lettore, che non sia affatto imbecille? Quì è dove fa duopo insistere sopra tutto. Conveniva riportare diligentemente que' fondamenti di ragione, che si pianano dagli avversarii, e abbatterli direttamente, e vittoriosamente. Non prenderli da un Anonimo, non dare soltanto un cenno del Bellarmino. In una pagina, e mezza tra obbjezioni e risposte, non si scioglie questo nodo, che è il più

forte, e che sembra indissolubile in questa quistione. Con alcune poche parole di derisione non si convince il lettore, che è stato sopraffatto dalle ragioni del Salmerone, e del Bellarmino. Con alcuni passi di Padri soggetti a più sensi, e che da amendue le parti si citano a lor favore, non si decide la lite. Per farsi credito appresso i leggitori accorti è necessario oltre a ciò di attaccare le autorità più imponenti; e tolte queste di mezzo, non si fa più gran conto delle altre, le quali sono interpretabili in più significati. E' da notare per altro che alcune espressioni de' Padri, le quali assolutamente parlando potrebbero esser ambigue, non lo erano al tempo, quando essi scrivevano, e quando la comune sentenza determinava il lor vero significato. E come si conosce il significato di quel tempo? Io rispondo: dalle circostanze, dalla pratica, dalla tradizione. Si conosce ancora dalla interpretazion de' Dottori. Se i Dottori per molti secoli sono convenuti nell' adoperare alcuni passi di Padri a favore della podestà Pontificia, questo vuol dire, che tale era il loro significato, perchè essi prossimi ai Padri, per l' uso comune di que' tempi, e per la tradizione lo conoscevano assai meglio di noi. I Padri furono gl' interpreti della Scrittura, e i Dottori posteriori al duodecimo secolo sono stati interpreti anche de' Padri. L' interpretazione, che essi hanno data de' Padri per varii secoli, e di

comune consenso, non si può rifiutare se non con qualche temerità.

Ma vi sono anche delle testimonianze, e dei fatti, i quali danno una forza così vigorosa a favore della Pontificia podestà, di cui disputiamo, che domandano assolutamente dagli avversarii una chiara e precisa soluzione. Per esempio Alfonso Salmerone *tract.* 64. adduce una lettera di San Gregorio Magno (*ep.* 31. *lib.* 2. *edit. vet.*) al Vescovo Benenato di Misenate, in cui gli ordina di prender possesso della Chiesa vacante di Cuma, che il Santo Pontefice unisce per sempre a quella di Misenate. *Quia igitur Cumani castri Sacerdos cursum vitæ hujus explevit, utrasque nos Ecclesias præsentis auctoritatis pagina Unisse, tibique Commisisse cognosce, propriumque utrarumque Ecclesiarum scito te esse Pontificem.* Da queste parole manifestamente si raccoglie, che San Gregorio conferisce immediatamente al Vescovo Benenato una piena giurisdizione su la Chiesa di Cuma; una giurisdizione non commissaria, nè delegata, ma ordinaria; concede una giurisdizion nuova a Benenato gia assai prima consecrato Vescovo di Misenate; una giurisdizione in conseguenza, che San Gregorio a lui commette fuori dell'atto della consecrazione, anzi assai posteriormente alla episcopal consecrazione. Dunque Benenato non ha ricevuto questa giurisdizione su la Chiesa di Cuma nella sua consecrazione, nè in virtù della Consecrazione. La riceve im-

mediatamente da San Gregorio, espressamente per autorità del Santo Pontefice, il quale crea Benenato Vescovo proprio di amendue le Chiese. Se quest' atto di San Gregorio Magno non è un atto, che autorevolmente, e immediatamente conferisce a un Vescovo sopra una Diocesi la giurisdizione, che prima egli non aveva, ci si dica, che cosa s' intende per collazione immediata di giurisdizione. Imperocchè se questa non è tale, non si comprende qual altra possa essere, nè di qual materia si tratti nella presente quistione. La stessa podestà si esercita da San Gregorio con Giovanni Vescovo di Veletri, alla cui giurisdizione unisce quella della Chiesa delle Tre Taverne; e gli dice: *quippe ut Pontifex proprius liberam habeas ex nostra præsenti permissione licentiam*. (*lib.* 2. *ep.* 35. *edit. vet. Munsi Concil. tom.* 9.) Ecco quelle testimonianze, di cui si desidera la soluzione.

Come si poteva prometter l' Autore della Difesa di guadagnar la stima, e l' assenso delle persone mediocremente instruite, accingendosi a combatter un fantasma creato da una immaginazione alquanto troppo viva e violenta? Io leggo alla Parte terza, libro ottavo, il titolo del Capo undecimo, ed è il seguente. *Ex antedictis resolvitur illud duodecim sæculis inauditum; quod Episcopi jurisdictionem omnem a Papa Mutuentur; quodque Papæ assistant, ut Consiliarii tantum, non ut Judices*. Mi si permetta il dirlo. Il titolo, e la trattazione di

questo Capitolo contiene due falsità. E'falso primieramente, che dopo il duodecimo secolo veruno Autor grave abbia asserito, che i Vescovi ricevano in prestito, *mutuentur*, ogni loro giurisdizione dal Papa. Hanno unicamente detto, che i Vescovi ricevono immediatamente dal Papa la giurisdizione su le particolari Diocesi, ma non in prestito, e temporariamente, qual sarebbe una giurisdizion commissaria. Hanno anzi di proposito mostrato, che la giurisdizione de' Vescovi è una giurisdizione *ordinaria*, e di sua natura *perpetua*, benchè per qualche straordinaria necessità o delle Chiese particolari, o molto più della Chiesa universale, possa dal Sommo Pontefice essere limitata, o tolta del tutto. L' abbiam veduto di sopra con Benedetto XIV; e in questo *consentiunt omnes Catholici*. E veramente è da maravigliarsi, come l'Autore della *Difesa* ascriva agli avversarii una assurda opinione senza recare la testimonianza neppur di un sol Dottore fra loro, che l' asserisca.

In secondo luogo è falso, che i sostenitori della sentenza a lui contraria affermino, che i Vescovi sono soltanto consiglieri del Papa, e che non sono in nessun modo giudici della fede. Essi sostengono anzi tutto l' opposto, e il Bellarmino fra gli altri nel suo Trattato *de Conciliis et Ecclesia* ha un capo, ed è il decimo ottavo, che porta questo titolo. *Episcopos in Conciliis non Consiliarios, sed Judices esse*. La stessa è la dottrina di Melchior Cano, dei Cardi-

nali Torrecremata, Sfondrati, ed Orsi, e di tutti gli altri sostenitori della Pontificia, Infallibilità. Imperocchè siccome quantunque sieno infallibili le decisioni dei Concilii generali, ciò non impedisce, che i Vescovi, i quali accettano i giudizii infallibili dei Concilii, interpongano anch' essi il loro giudizio, e decidano insieme col Concilio, che ha deciso; così deve dirsi delle Costituzioni, e dei giudizii della Sede Apostolica. Questo punto è distesamente e vittoriosamente trattato, e confermato colle testimonianze di dottissimi Vescovi Francesi, dal Signor Soardi nella sua Opera egregia: *De Romani Pontificis Auctoritate Ecclesiæ Gallicanæ Sententia: tom. 2. lib. 4. cap. 1. e 2.* Anche quì dunque domandiamo, perchè non si producano gli Autori, che disdicono ai Vescovi l'autorità di giudizio. Intanto non può n.garsi, che questo metodo di assalire i difensori della Pontificia Infallibilità sempre più gli conferma nel lor sentimento.

Pur nondimeno non mancano altri Teologhi, i quali credono di aver trovate ragioni insuperabili per istabilire l'immediata derivazione da Dio della giurisdizion personale di tutti, e singoli i Vescovi sù le particolari Diocesi, e sarà pregio, o per dir meglio necessità dell'opera il chiamarle ad esame. Io le trovo schierate in buon ordine, e collocate in tutto il lor lume appresso l'eruditissimo M. Corgne nell'insigne di lui opera intitolata. *Difesa dei diritti dei Vescovi*

nella Chiesa contro il libro intitolato: Dei Poteri legittimi del primo, e del second'Ordine nell' amministrazione dei Sacramenti, e nel Governo della Chiesa. Edizion di Parigi 1762. Non possono negarsi all' Autore tutti gli elogii, che merita la sua critica, la sua erudizione, e il suo impegno di vendicare i diritti de' Vescovi contro l' errore de' Presbiteriani. Avrei soltanto desiderato di non trovare così spesso citata da un Dottore l' autorità del San Ciriano, e anche talvolta quella del Nicole. Ma per venire al nostro proposito, egli ha abbracciata l' opinione della massima parte degli oltramontani, cioè che la giurisdizione de' Vescovi venga ad essi immediatamente comunicata da Gesù Cristo. Su questo argomento egli si è molto diffuso nel tomo primo, seconda dissertazione, quistione quarta, e vi porta molte, e ben estese ragioni a favore della sua opinione. Io le ristringerò più che sia possibile senza alterarne il sentimento, e la forza, sottoponendo a ciascuna quei motivi, per cui mi pare, che nessuna di loro sia sufficiente a provar con certezza, o con una probabilità prevalente il di lui assunto. Imperocchè la proposizione, che io ho stabilita in questa quistione, e che procurerò sempre di aver presente nelle mie risposte, è quella, che ho accennato di sopra, cioè, che v' ha delle ragioni fortissime per asserire, che il Vescovo riceve immediatamente dal Papa la giurisdizione sopra la sua Diocesi, e non v' ha

nessuna ragione sufficiente per asserire, che la riceva immediatamente da Gesù Cristo; e che in conseguenza la prima opinione è per lo meno assai più probabile della seconda.

Prima prova di M. Corgne.

San Paolo c'insegna, che lo Spirito Santo ha stabiliti i Vescovi per governare la Chiesa (*Act.* 20. 28.) Il testo è conosciuto; ora egli basta per decidere la questione. Imperocchè l' Apostolo insegnandoci, che Dio ha collocati i Vescovi nella sua Chiesa per governarla, ci fa conoscere chiaramente, ch'egli stesso ha dato a loro tutta l' autorità, di cui essi hanno bisogno per adempiere tutte le funzioni concernenti a questo governo. Non ricevono dunque i Vescovi da alcun uomo mortale la loro autorità: essa emana dal Santo Spirito, vale a dire immediatamente da Dio; e siccome da lui solo ricevono il governo della loro Diocesi, per una necessaria conseguenza essi ricevono da lui solo il diritto d' istruire, di predicare, d' amministrare i Sacramenti, di comandare in suo nome, e di adempiere tutti i doveri annessi al governo spirituale, e pastorale. La missione degli Apostoli non è segnata nel Vangelo più espressamente di quella de' Vescovi nelle parole di S. Paolo.

Risposta.

Il passo di S. Paolo citato da M. Corgne

Act. 20. 28. dice così : *Attendite vobis , et universo gregi , in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei,quam acquisivit Sanguine suo* . Oro io domando primieramente . Chi ci assicura , che in questo luogo S. Paolo sotto il nome di Vescovi intendesse solamente i Pastori del primo Ordine , e non anche quelli del secondo, e che il suo parlare fosse diretto soltanto ai primi , e non anche ai secondi ? E pure egli è più probabile , che parlasse agli uni , e agli altri insieme . Imperocchè questo discorso fu tenuto da S. Paolo in Mileto , dove avea convocato da Efeso *majores natu Ecclesiæ* . (*v.* 17.) *A Mileto autem mittens Ephesum , vocavit majores natu Ecclesiæ* . E chi erano questi *majores natu Ecclesiæ* chiamati da Efeso ? Sant' Ireneo ci fa sapere , che non erano i soli Vescovi della Provincia Efesina , e delle prossime Città , ma ancora i Preti di quei contorni . lib. 3. cap. 14. *Paulus a Mileto convocatis Episcopis , et Præsbyteris , qui erant ab Epheso , et a reliquis proximis civitatibus , multa testificans eis adjecit etc.* A tutti questi insieme egli dirigeva il suo discorso . v. 18. *Qui cum venissent ad eum , et simul essent , dixit eis etc.* Dunque a Preti del primo , e second' ordine S. Paolo dirigeva il suo parlare , e tutti insieme comprendeva sotto il nome di Vescovi . Nè questo doppio significato della parola *Vescovo* è nuovo in San Paolo . Se ne trova l' uso manifesto nella sua lettera a Filippesi c. 1. v. 1. *Paulus et*

Timotheus servi Jesu Christi, omnibus Sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis, cum Episcopis et Diaconibus. Ora in Filippi non vi era che un Vescovo. Come dunque Paolo scrive ai Vescovi in numero plurale? Risponde Cornelio a Lapide, che per Vescovi quì l' Apostolo intende i Preti. Così interpretano S. Giovanni Crisostomo, Beda, Teofilatto, Ecumenio, ed altri; anche la versione Siriaca dice: *cum Præsbyteris, et eorum ministris*. Aggiunge il suddetto interprete, che anticamente i nomi di Vescovo, e di Prete erano communi a tutti i Sacerdoti, e ne dà le ragioni, e ne adduce le prove, che ponno vedersi in quel luogo. Lo stesso è il sentimento di S. Tommaso 2. 2. qu. 184. art. 6. ad primum. *Unde dicit Act. 20. Præsbyteris Ephesinæ Ecclesiæ: Attendite vobis etc.* So benissimo, qual sia la sentenza del Padre Petavio su questo particolare, il quale crede, che in que' primi tempi vi fossero realmente in molte città più Vescovi di numero, e veri Vescovi d' Ordine, e di dignità, preparati dagli Apostoli ad accorrere al governo delle città, e provincie, che di mano in mano si conquistavano alla Fede (*Petav. Dissert. Ecclesiast. lib. 1. cap. 2.*). Ma questa sentenza è piuttosto fondata sopra il possibile, che sopra il fatto, poichè del fatto ci danno una diversa testimonianza i Padri prossimi ai tempi Apostoli dodici, e tredici secoli più, che non siam noi; come può vedersi dal passo citato di Sant' Ireneo, e da quest' altro di S. Gio-

vanni Grisostomo (*Homil. 1. in epist. ad Philip.*) Ma io mi prenderò la pena di trascrivere tutto intiero quel passo, in cui non solamente palesa il suo sentimento, ma ne dà ancora le ragioni; e mi meraviglio assai di chi sente il contrario, e non porta, o non risponde a tutte le sue prove. *Cœpiscopis, et Diaconis. Quid hoc? an unius civitatis multi erant Episcopi? nequaquam, sed præsbyteros isto nomine appellavit. Tunc enim nomina adhuc erant communia, atque ipse Episcopus etiam vocabatur Diaconus. Idcirco ad Timotheum 2. Timoth. 4. 5. scribens inquit: Diaconum, idest ministerium tuum imple, cum tamen ille Episcopus esset. Quod constat ex verbis illis ad eundem scriptis 1. ad Timoth. 5. 22. Manus cito nemini imposueris. Et rursus 4. 4. quæ data est tibi cum impositione manuum Præsbyterii. Præsbyteri vero Episcopum non ordinassent. Et rursus ad Titum scribens inquit.* Tit. 1. 5. Hujus rei gratia reliqui te in Creta, ut constituas per civitates Præsbyteros; sicut & ego disposui tibi; si quis sine crimine est, unius uxoris vir; *quæ quidem de Episcopo dicit. Atque hæc cum dixisset, statim addidit*: oportet enim Episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem; non superbum. *Antiquitus igitur, quemadmodum dicebam, ipsi etiam Præsbyteri vocabantur Episcopi, et Diaconi Christi, et Episcopi Præsbyteri. Quocirca vel hodie multi Episcopi ita scribunt: Compræsbytero, et Condiacono. Procedente*

vero tempore proprium cuique distributum est nomen, ut hic quidem Episcopus, ille vero Præsbyter appelletur. Si può vedere su questo particolare anche il Calmet. *in Acta cap.* 11. *v.*30. Ciò posto, a me dev'esser lecito l'attenermi alla testimonianza di Sant'Ireneo, e di S. Giovanni Grisostomo, e su di questo sentimento stabilire la risposta a M. Corgne in questi termini. S. Paolo dice egualmente ai Pastori del primo, e del second' ordine, che *lo Spirito Santo gli ha posti a governare la Chiesa di Dio*. Ma in virtù di questo passo non si può dire, che i Pastori del second' ordine abbiano la loro giurisdizione immediatamente da Dio. Dunque in virtù di questo passo non può dirsi, che l'abbiano immediatamente neppur i primi. In somma questo passo prova l'opinion dell'Autore o per amendue questi gradi, o per nessuno. Per amendue nò, e l'Autore medesimo dimostra altrove, che i semplici Preti non hanno la loro giurisdizione immediatamente da Dio, ma dal Vescovo; (*tom.* 2. *qu.* 26.) Dunque da questo passo non si prova la sua opinione nemeno pei Vescovi. Ma lasciamo, ch' egli spieghi quel passo pei soli, e veri Vescovi; tanto e tanto di là non si può conchiuder nulla a favore del suo intento. L'Apostolo ha detto: che *lo Spirito Santo ha posto i Vescovi a reggere la Chiesa di Dio*. Ma gli ha egli posti immediatamente, o mediatamente? Qui stà la questione. L'espressioni di quel passo sono per se stesse suscettibili dell'

una, e dell'altra spiegazione. Sarebbe dunque necessario un altro passo, che determinasse il vero senso, perchè questo da se solo non decide. Anche dei Re dice lo Spirito Santo: *per me Reges regnant*. E pure nessun Dottore di buona ragione sostiene, che Dio immediatamente collochi i Monarchi sul trono. Essi vi sono posti immediatamente dagli uomini. Così nemmeno può dirsi, che lo Spirito Santo abbia posti di sua mano immediatamente i Pastori su la Sede Episcopale. Essi vi sono collocati per la confermazione, ed istituzione canonica eseguita dagli uomini, benchè secondo le ordinazioni, e disposizioni di Dio. Questa è la risposta, che diede su questo proposito il Lainez dinanzi ai Padri del Concilio di Trento. Pallavicini lib. 10. cap. 15. n. 10. *Pertanto in soluzion della prima discorse, aver Dio costituiti i Pastori, come ha costituite tutte le altre cose buone; cioè o per se, o mediante altrui. In quella guisa, che egualmente affermasi con verità aver egli costituiti i Principi, e i Magistrati secolari, benchè non tutti immediatamente. Procedendo alla seconda dimanda, come lo Spirito Santo avesse posti i Vescovi portandoli forse, e collocandoli di sua mano nella Sede Episcopale? Non per certo, ma con esser loro eletti dalla plebe, e fatti Vescovi dal Consecratore. Adunque non parlasi quivi d' un ponimento immediato*. Mi dispiace di vedere, che il Signor Corgne o non abbia letta, o abbia dissimulata questa

risposta . Egualmente mi meraviglio , come egli abbia potuto concludere , che la missione degli Apostoli non è segnata nel Vangelo più espressamente di quella de' Vescovi nelle parole di San Paolo , se egli intende parlare d' una missione immediata , come certo deve intendere secondo la sua sentenza . Imperocchè trattandosi degli Apostoli , egli è Gesù Cristo medesimo , che personalmente gli elegge , gli chiama , e gli spedisce a predicare la Fede per tutta la terra . Questo stà letteralmente espresso nel Vangelo , onde non può mettersi in dubbio la missione immediata degli Apostoli , che si vede fatta dalla persona stessa di Gesù Cristo . Ma circa la missione de' Vescovi vi trovate voi niente di simile nelle parole di San Paolo , o in qualche altro luogo del nuovo Testamento ? Anzi piuttosto dobbiam dire , che i Vescovi , ai quali parlava San Paolo, erano stati posti non prossimamente , e immediatamente dallo Spirito Santo , ma dagli stessi Apostoli , i quali aveano loro conferito una giurisdizione limitata , e dipendente .

Seconda Prova .

Il Santo Concilio di Trento fondato sopra l' autorità dell' Apostolo dichiara , che i Vescovi tengono il primo rango nella Gerarchia Ecclesiastica , che sono stati stabiliti , come dice San Paolo , per governare la Chiesa , e che ad essi appartiene il conferire

i Sacramenti dell' Ordine, e della Confermazione, ed il fare più altre funzioni, che i Ministri inferiori non possono fare. Sess. 23. cap. 4. de Ordin. *Et positos, sicut idem Apostolus ait, a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei; eosque Præsbyteris superiores esse, ac Sacramentum Confirmationis conferre, Ministros Ecclesiæ ordinare etc.* Il Concilio distingue accuratamente nei Vescovi l' autorità di governare dal potere di ordinare, di confermare, e di fare altre funzioni, che i Ministri inferiori non possono esercitare; e riporta a Dio, come all' unica sua sorgente, il potere di governare, che i Vescovi hanno ricevuta.

Risposta.

E bene? Il Sacro Concilio di Trento afferma della giurisdizione Episcopale lo stesso, che si dice dall' Apostolo. Ma l' Apostolo non dice, che lo Spirito Santo immediatamente abbia stabiliti i Vescovi a governare la Chiesa di Dio. Dunque ciò non s'insegna nemeno dal Concilio di Trento. Se il Concilio distingue accuratamente nei Vescovi l' autorità di governare dal potere di ordinare, e di confermare, che vuol dir questo? Vuol forse dire, che l' autorità di governare sia in essi immediatamente da Dio, e quella di ordinare, e di confermare non lo sia? Nò certamente, anzi piuttosto questa distinzione significa il contrario. Il Concilio riporta a Dio, come ad unica sua

Primato Apostolico. Per questo bisogna, che Paolo divenga in Roma Collega di Pietro, del Principe degli Apostoli nella predicazione, nelle fatiche, nella passione, nel martirio, e nella fondazion di questa Chiesa; bisogna, che l' Apostolato di Paolo così distinto nella grazia, e nella scienza spiri, e termini con lui a Roma, perchè riunito, e concentrato con quello di Pietro passi per sempre nel Successore, ed Erede di amendue, e perchè si sappia, che tutti i privilegii dati da Gesù Cristo agli Apostoli si sono trasmessi in quel Pontefice, che è l' unico, e legittimo erede del Apostolico Principato. Nè già per questo intendo dire, che il dono de'miracoli, e la grazia nella confermazion nella Fede sia passata nella succession de'Principi degli Apostoli. Imperocchè questo non costituiva rigorosamente la podestà Apostolica, e non era così proprio degli Apostoli, che non convenisse di tempo in tempo anche ad altri. Ciò, che fu esclusivamente proprio di loro, era l'autorità di fondar Chiese per ogni dove, e la infallibilità del pubblico dottrinale insegnamento. Quindi la Santa Sede sarà costantamente contradistinta da tutte le altre col titolo di Apostolica, non solo perchè fu fondata dagli Apostoli, ma anche perchè quegli, che l' occupa, possiede tutta la podestà dell' Apostolato dai Principi degli Apostoli ereditata. Laonde i decreti del Romano Pontefice furono sempre chiamati Apostolici, e Apostolico fu detto egli stes-

so. *Auli Apostolicum Caput, pastor ovium Christi a Deo electi*; scriveva Teodoro Studita a Pasquale Papa nel nono secolo. Anzi il Romano Pontefice, ed egli solo fu riverito col titolo dell' Apostolato. *Legi literas Apostolatus vestri*; scriveva San Girolamo al Papa S in Damaso. (*Concil. Mansi tom. 3. col.* 429.) *Apostolatui vestro indicare curavimus*, scrissero i Vescovi comprovinciali delle Metropoli d' Arles al Papa S. Leone, (*Concil. tom. 6. col.* 72.) *Cultor Apostolatus vestri*, si sottoscrisse Verano con altri due Vescovi delle Gallie nella lettera allo stesso Pontefice. (*ibidem col.* 82.) *Det ergo Apostolatus vester nostræ veniam tarditati. Apostolatus vestri scripta ita ut symbolum Fidei quisquis redemptionis Sacramenta non negligit, tabulis cordis adscribit*; scrisse allo stesso S. Leone Ravennio con altri Vescovi delle Gallie. (*Concil. tom.* 6. *col.* 162.) *Quam curam Apostolatus vester de provinciarum suarum Sacerdotibus gerat*, scrissero a Sant'Ilaro Papa i Vescovi della Provincia Taragonese. (*Concil. tom.* 7. *col.* 926.) *Non miramur Apostolatus vestri precibus cuncta nobis prospera successisse*, scrivevano a S. Orsmida i Vescovi Germano, e Giovanni. (*Concil. tom.* 8. *col.* 453.) *Oportet ad vestrum referri Apostolatum ec.* Scriveva S. Bernardo ad Innocenzo secondo *ep.* 190. *Quam* (*Constitutionem*) *Episcopi Gallicani summo ergo tuum Apostolatum reverentia receperunt, quem Valentinianus divinæ Fidei Prin-*

cipatum appellat; scrissero ad Alessandro settimo li 10. Febraro 1661. i Vescovi della Chiesa Gallicana nella lettera, che comincia *ad Petri Sedem*. Sì l'Apostolato del Romano Pontefice è il Principato della Fede Divina, secondo il detto di Valentiniano adottato di poi dall' Illustrissima Chiesa Gallicana. Questo vuol dire, che nel Romano Pontefice si è consolidato l' Apostolato, e il Principato della divina fede. Quell' Apostolato, che da Gesù Cristo fu da prima compartito a dodici da lui eletti; l' Apostolato, che importava l' ufficio di propagare il Vangelo per tutta la terra, di erigere Vescovati, e crear nuovi Vescovi, ed insegnare la Fede senza pericolo di cadere in errore; il Principato della Fede, che risiedeva massimamente in Pietro per la pienezza della Podestà su tutta la Chiesa, e secondariamente in Paolo per la chiave della dottrina, è passato intieramente, e si è consolidato nel Successore, e nell' Erede de' Principi degli Apostoli; in quegli, in cui risiede l' Apostolato, e della Divina Fede il Principato. Se al Romano Pontefice non compete il diritto di fondar nuove Chiese, di separar le Diocesi, di crear nuovi Vescovi; se a lui non ispetta la sollecitudine di tutte le Chiese; se egli non possiede il dono della infallibilità in materia di dottrina, non è più vero, anzi è falso manifestamente, ch'egli sia l'Erede dei Principi degli Apostoli, l' erede dell' Apostolato, e del Principato della Fede divina, per-

che gli manca tutto quello, che costituiva principalmente l' Apostolato, e il Principato della Fede. Egli in tal caso non è l'erede de' Principi degli Apostoli, perchè non possiede la loro eredità.

Sono anche i Vescovi Successori degli Apostoli, ma non ne sono gli Eredi. Succedono i Vescovi agli Apostoli nella podestà ordinaria, e nella dignità dell' Episcopato; non possiedono però l'autorità apostolica; *alioqui Episcopi carent auctoritate Apostolica*. Dice Cornelio a Lapide (*in Matth. c.* 8. *v.* 2.). Ma all' Erede spetta l'intiera Eredità; a lui appartiene quanto possedevano insieme tutti gli Apostoli, e la dignità comune dell' Episcopato, e il Primato particolare di Pietro, e la Chiave della Scienza di Paolo, e l'infallibilità di tutti gli Apostoli; a lui tutto l' Apostolato, e il Principato della Fede Divina. Gli Apostoli non potevano errare nelle lor decisioni dottrinali, benche divisi tra loro di luogo; e nondimeno si uniscono talvolta insieme a decretare per maggior pace, ed unione, e per maggior soddisfazione de' Fedeli. Suarez (*loc. cit.*) L' Erede del Apostolato, e del Principato della Fede è infallibile nelle sue dottrinali decisioni benchè diviso di luogo da tutti gli altri Pastori, e tuttavia si unisce a decretare insieme con essi per conservare più stretto il vincolo dell'Unità, e per maggior soddisfazione della Chiesa. Niuno però degli altri è da se solo Giudice infallibile, perchè nessuno di loro è stato costi-

tuito Erede della grazia straordinaria dell' Apostolato. Un Concilio di Vescovi radunato da qualunque degli Apostoli, e il quale con esso pronunziasse una sentenza unanime in materia di dottrina di Fede, non poteva errare nel suo giudizio, perchè si accordava, e consentiva con un giudice superiore e infallibile. Dunque anche un Concilio di Vescovi radunato dal Romano Pontefice, e il quale con esso consenta nella dottrina, è infallibile nelle sue decisioni, mentre consente colla dottrina dell' erede degli Apostoli, del loro Principe, e Capo San Pietro, e di tutto l' Apostolato. I Vescovi, che abbracciano, e professano la dottrina insegnata dagli Apostoli, benchè dispersi in varie parti del mondo, insegnano una dottrina sicura, e irreformabile. Dunque anche i Pastori dispersi, che si sottomettono, e insegnano la dottrina contenuta nelle dottrinali Costituzioni del Romano Pontefice, sono fuori d' ogni pericolo d'errore, imperocchè è l' Apostolato, è Pietro istesso, che parla per bocca del suo Successore ed Erede. Noi, scrissero ad Innocenzo X. i Pastori della Chiesa Gallicana nella lettera *Optata pervenit die* 15. *Julii* 1653., Noi ci congratuliamo di questo divino trionfo con Innocenzo decimo, per la cui bocca ha parlato Pietro, come acclamava a San Leone il quarto Concilio ecumenico, e riporremo con volonteroso animo questa sua Costituzione tra i Sacri fasti della Chiesa, come una volta fu solito a farsi de' Concilii

Ecumenici. *Porro nos Innocentio X., cujus ore Petrus locutus est, ut Leoni primo aclamabat quarta Synodus, hunc Divinam lauream gratulati, sacros inter Ecclesiæ Fastes, quod olim de Synodis Ecumenicis fieri solitum, Constitutionem istam ab eo editam lubentes ex animo reponemus.* Così scrivevano quei dottissimi Pastori versati nello studio dell' Antichità ai 15. Luglio 1653. per l' accettazione della Costituzione d' Innocenzo X. emanata li 31. Maggio dello stesso anno contro le cinque dannate proposizioni di Giansenio, e senza aspettare il consenso delle altre Chiese disperse, che nel breve intervallo di quarantacinque giorni era impossibile a risapersi; pur nondimeno riponevano la Costituzion d' Innocenzo tra i Sacri Fasti della Chiesa, nell' ordine e nella dignità de' Concilii generali; e perchè? Perchè erano persuasi, che Pietro parlava per bocca del suo Erede, come protestarono i seicento trenta Vescovi del Concilio di Calcedonia; e quindi riputavano inutile, e superfluo l' aspettare il consenso delle altre Chiese disperse per aderire senza pericolo d' errore alla Costituzione dell' Erede dell' Apostolato, e del Principato della Fede Divina. Essi univano il loro giudizio a quello del Papa, ed erano certi di non errare nel loro giudizio, perchè era conforme a quello del Papa, o sia a quello di Pietro, che per bocca del Papa avea parlato.

Laonde scrivevano ad Alessandro VII. li

2. Settembre 1656., che aveano ricevuto la Costituzione del di lui antecessore Innocenzo X., colla quale avea dannato le cinque proposizioni contenute nel libro di Giansenio, colla stessa alacrità, colla quale i Padri dell' Affricano Concilio aveano abbracciata la desiderata lettera di Papa Zosimo, la quale con *Perentorio Decreto* avea abbattuti gli errori, che Pelagio e Celestio secretamente propagavano. La causa, soggiungono essi, è decisa e finita in virtù degli Apostolici Decreti; piaccia al cielo, che finisca anche l' errore, se ci è permesso di esprimere colle parole di Agostino i nostri desiderii. *Eadem sane mentis alacritate illud* (Breve Apostolicum) *suscepimus, qua Concilii Africani Patres ab ipsis expetitam Zosimi Epistolam amplexi sunt, quæ Pelagii atque Celestii errores, quos clanculum propagabant, Peremptorio Decreto Prostravit.... Finita est causa Rescriptis Apostolicis; utinam finiatur et error, si licet Verbis Augustini vota nostra concipere.* Così è, la lettera di Zosimo prostrò a terra con *Perentorio Decreto* gli errori di Pelagio e di Celestio, e con *Perentorio Decreto* prostrò a terra gli errori di Giansenio il Breve Apostolico d' Innocenzo X. Dunque nè da quella lettera, nè da questo Breve vi è luogo ad appellazione al Concilio generale, o al consenso delle Chiese disperse. Il Decreto è *Perentorio*, e perciò non sostiene nè appello, nè dilazione, nè aspettazione d'altrui consenso. Il Decreto ha *prostrato a ter-*

ra gli errori, e perciò non fa più mestieri, che vi accorra il Concilio generale, o il consenso delle Chiese disperse per atterrarli. Se vi fosse necessità di alcuna di tali condizioni, non sarebbe allora più vero, che i Decreti di Zosimo e d' Innocenzo X. fossero stati *Perentorii*, perchè non è Perentorio ciò, che ammette appellazione, dilazione, aspettazione, o che esige alla sua validità l' altrui consentimento. In tal caso la decision d' un Concilio generale, il consenso delle Chiese disperse formerebbe il Giudizio Perentorio dell' errore, e non la Lettera, il Rescritto, il Breve, il Decreto d' Innocenzo X., e di Papa Zosimo. Che se il Decreto di Zosimo, e d'Innocenzo fu Perentorio, come protestarono que' dottissimi Prelati, Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi adunati nei generali Comizii del Clero Gallicano, fu dunque per necessaria conseguenza irreformabile o dal Concilio generale, o dal dissenso delle Chiese disperse, perchè ciò, che è soggetto a riforma e ad emenda per parte, per autorità, per giudizio altrui, non è, e non può essere Perentorio. Se poi il Decreto di Zosimo, e d' Innocenzo non fu riformabile nè dai Vescovi adunati in Concilio, nè dai Vescovi delle Chiese disperse, non conteneva dunque, e non poteva contener errore contro la Fede; era un Decreto di un' autorità, di un giudizio, di una decisione infallibile. Imperocchè se avesse potuto contener errore, se non era d' una autorità infallibile, come

chiamarlo *Perentorio*? Come esporre coll' accettazione così pronta di un tal Decreto a pericolo tutta la fede? Il Decreto adunque di Zosimo, e d' Innocenzo conteneva infallibilmente una decisione non soggetta ad errore. Per questo all'intimarsi dei Rescritti Pontificii esclama S. Agostino, che la causa è finita: *Causa finita est*. Per questo al ricevere il Decreto d' Innocenzo dicono i Prelati della Chiesa Gallicana: *Finita est causa rescriptis Apostolicis*. Ma non si sà ancora, se accedano al Decreto Apostolico d'unanime consenso le Chiese disperse. Che importa questo? Il Decreto del Papa è Perentorio; in virtù dei Rescritti Apostolici è finita la causa. Un Decreto Perentorio, e una Causa già Finita non esige l' altrui consenso, non ammette nessuna riforma per parte altrui; e se l' ammettesse, nè il Decreto sarebbe Perentorio, nè sarebbe finita la Causa.

Sì; è finita la causa, ripetono i Vescovi della Francia nella citata lettera ad Alessandro VII., e che comincia *Ad Petri Sedem* data li 20. Febraro anno 1661; perchè Voi solo riguardiamo come un monte coagulato del latte della dottrina, come un monte fertile; e rivolti al nostro gregge, sopra cui ci pose lo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, gridiamo a lui con estremo vigore: E come potete sospettare, che v' abbiano altri monti simili a questo? *Te solum suspicimus tanquam montem coagulatum, montem pinguem, et inclamamus attendentes gregi*

nostro, super quem Spiritus Sanctus posuit nos regere Ecclesiam Dei: ut quid suspicamini montes coagulatos? (Bellarm. in Psalm. 67. v. 16.) Imperocchè noi non conosciamo altro monte coagulato, fuorchè il monte Apostolico, in cui si somministra la celeste dottrina a guisa di latte ai pargoletti, e come solido cibo ai robusti. In questo monte noi stessi siamo pasciuti (come diceva S. Agostino al suo popolo), e pascoliamo Voi, e siam piasciuti con Voi. E poichè è il Signore, che parla sopra di esso, ivi fissiamo, secondo il detto di Tertulliano, il termine d' ogni ricerca, il centro stabile d' ogni credenza, il rifiuto d' ogni altra umana invenzione. *Nullum quippe novimus Montem coagulatum, quam Apostolicum, ubi doctrina cælestis sicut lac parvulis, bene autem valentibus tanquam solidus cibus ministratur. In hoc Monte nos ipsi pascimur (ut ait Divus Augustinus ad populum suum) pascimus Vos, pascimur vobiscum. Et quia in eo Dominus docet, statuimus ibi, secundum verba Tertulliani, finem quærendi, stationem credendi, expunctionem inveniendi. Tuam ergo Auctoritatem nobis fore præsto speramus adversus eos, qui omnem curiositatis libidinem effundunt post diffinitam Fidei Doctrinam, nec ad Marciani dictum attendunt, quo ait, cum quis post acceptam Fidei veritatem aliquid amplius quærit, mendacium quærit. In te autem velut in Petri Successore nostrum omnium fortitudo firmata est, cum ad consulta-*

tionem nostram responsum ab Apostolica Sede manavit adversus scientiam falsi nominis, quæ in Divi Augustini doctrinam invaserat, atque ejus nomine circumferebatur. Causa hæc jam finita. Qual maggior testimonianza della Pontificia infallibilità, quanto questa tributata ad Alessandro VII. dall' insigne Chiesa Gallicana? *Voi solo riguardiamo come un monte coagulato, come un monte pingue, e gridiamo al nostro gregge: non vi sono altri monti simili a questo: perchè non conosciamo altro monte coagulato, fuorchè il monte Apostolico.* Voi solo: non il Clero Romano, non il Sinodo della Chiesa Romana; Voi solo, che siete il Successore di Pietro; il Rescritto, che Voi solo ci avete mandato, in cui Voi solo siete intitolato, in cui Voi solo dichiarate l' errore, deffinite il dogma, pronunciate l' anatema; Voi solo, che siete il solo Sedente su la Sede Apostolica. E chi insegna da questo Monte? insegna il Signore: *in eo Dominus docet.* Anzi, aggiungo io insiem col Salmista: questo è il Monte, in cui si compiacque d' abitar il Signore, in cui abiterà sino alla fine. *Mons, in quo beneplacitum est Deo habitare in eo: etenim Dominus habitabit in finem.* (*Psalm.* 67. *v.* 17.) E poichè da questo Monte insegna il Signore, qui fissiamo il termine d' ogni ricerca, e la nostra stazione, e rifiutiamo ogni altro umano ritrovamento: *Et quia in eo Dominus docet, statuimus ibi finem quærendi, stationem credendi, expunctionem inveniendi.*

Egli era adunque Alessandro settimo quel Monte coagulato, quel Monte Apostolico, quel Monte da cui insegna il Signore, quel Monte,nel quale è fissato il termine d' ogni ricerca, e la stabile permanenza nella dottrina della Fede; egli era Alessandro settimo, ed egli solo questo Monte, in cui aveano i Prelati della Chiesa Gallicana posto il fine d' ogni ricerca, e la stazione nella vera Fede contro i novelli errori. Era Alessandro settimo, il Sedente su la Cattedra di Pietro, non la Sede e la Chiesa Romana, cioè il Clero Romano con il Papa alla testa. Alessandro settimo egli solo era il Monte Apostolico, da cui insegna il Signore, egli solo senza necessità del consenso delle Chiese disperse; Alessandro settimo uno de' Successori di Pietro, e non la morale di lui successione. Ma se Alessandro settimo era il Monte Apostolico, da cui insegna il Signore, il Monte su cui è fissato il termine d' ogni indagine della Dottrina Apostolica, non poteva essere la di lui dottrinal decisione soggetta ad errore, e riformabile, perchè non è soggetta ad errore, e riformabile la dottrina Apostolica, e l' insegnanza divina. Dunque i Decreti di Alessandro settimo, e degli altri Successori di Pietro nelle cause di Fede, contengono una dottrina infallibile, e irreformabile. Se tale non fosse la lor dottrina, non si potrebbe su questo Monte Apostolico fissare il termine dell' esame, la stazion della Fede, il rifiuto d' ogni altra invenzione. Anzi sarebbe necessario,

e indispensabile, ricercar la dottrina di tutte le Chiese disperse, e soltanto nell' unanime loro consenso stabilire *finem quaerendi, expunctionem inveniendi*.

Egli è dunque evidente, che nel Successore di Pietro, e nel Vicario di Gesù Cristo la Chiesa Gallicana ha riconosciuto non solo il Primato di giurisdizione su la Chiesa universale, ma eziandio il dono, e il privilegio della Infallibilità. Non fa mestieri al Romano Pontefice d' altra successione, e d' altra eredità fuor di quella di Pietro per esercitare questo Ministero. Ma vi furono, voi dite, degli altri Apostoli, i quali ebbero una qualche pienezza di podestà, e il privilegio della inerranza; ma vi fu un Paolo Dottor delle Genti, che possedette la Chiave della Scienza. Sì vi furono, rispondo, ma più non sono; nè i Vescovi ad essi Successori nell' Episcopato sono egualmente Successori di essi nell' Apostolato, e nei privilegii straordinarii a quello annessi. L' Apostolato non si trasmette, che al solo Successore del Principe degl'Apostoli. Per questo *la commissione straordinaria di Paolo termina con lui a Roma, e riunita per sempre per così dire alla Cattedra di Pietro, alla quale era subordinata, innalza la Chiesa Romana al colmo dell' autorità, e della gloria*. La podestà ordinaria del Primato di Pietro, e la straordinaria dell' Apostolato di Paolo tutta appartiene al loro Erede, tutta spetta al Romano Pontefice: *Tu haeres Apostolorum*. E' sua questa pos-

sessione, è sua sin da principio; ed egli l' ha ricevuta dai primi Autori, a cui apparteneva. *Mea est possessio; olim possideo; prior possideo: habeo origines firmas ab ipsis Auctoribus, quorum fuit res. Ego sum hæres Apostolorum.* (*Tertull. de Præscript. cap.* 37.)

Ecco adunque, come ho promesso da principio, che le testimonianze, di cui hanno abusato gli Eretici per disseminar l' errore de'due Capi, e crollare l'autorità della Santa Sede, giovano piuttosto, e conducono a confermare la di lei suprema Primazia, e il privilegio in lei stabile della Pontificia inerranza. Ma non pensi alcuno per altro, che avendo io voluto dimostrare l' eredità di tutto l' Apostolato trasmessa nel Romano Pontefice, abbia mai inteso, nè voglia intender questo in un senso stretto, e rigoroso, quasi che ciò debba valutarsi per una vera eredità, e come se bastante non fosse al Romano Pontefice l' eredità in lui derivata dal Principe degli Apostoli. La podestà straordinaria degli Apostoli fu una podestà temporanea, che dovea spirare con essi. In conseguenza rigorosamente non lasciavano ad altri ciò, che per se soli avean ricevuto. Ma nel terminare per essi questa somma, e primaria dignità, e podestà, essa si riuniva, e concentrava per sempre nel solo Successor di San Pietro, e spirava per così dire in seno alla di lui Cattedra, depositando per sempre in essa le sue prerogative, e i suoi privilegii. Il Successor di

San Pietro non acquistava nessun nuovo diritto da loro, ma nondimeno col finire dei lor privilegii, rimaneva privativamente egli solo privilegiato. Niun altro può pregiarsi dell' eredità dell' Apostolato; l' esercizio della Primazia ha preso tutta la sua estensione, poichè non v' ha alcuno, che mostri una podestà immediatamente delegata da Dio di crear nuovi Vescovi, di fondar nuove Chiese, di stabilire i riti dei Sacramenti, di decidere con infallibilità un punto di dottrina, di disporre di tutto l' ordine della Chiesa. In questo senso io conchiudo, che il Romano Pontefice è l' Erede dell'Apostolato. *Tu hæres Apostolorum.*

ESAME

SU L'ORIGINE DELLA GIURISDIZIONE DE' VESCOVI NELLE PARTICOLARI DIOCESI.

OPUSCOLO VIGESIMO PRIMO.

Si è agitata nel secolo scorso con molto impegno la celebre quistione, se i Vescovi ricevano immediatamente la loro giurisdizione da Dio, o pure se la ricevano immediatamente dal Papa. I Dottori Cattolici si sono divisi di sentimento su questo punto, avendo alcuni abbracciata la prima opinione, ed altri la seconda. Ma i Giansenisti, ed i Quesnellisti hanno tutti aderito alla prima opinione, ed hanno sostenuto con tutto il calore, che la Giurisdizione Episcopale si riceve dai Vescovi immediatamente da Dio. Vi è per altro gran differenza fra i Dottori Cattolici, e i Giansenisti nelle conseguenze, che gli uni e gli altri ne hanno dedotte. I Cattolici, i quali sostenevano,

che i Vescovi ricevono immediatamente la loro giurisdizione da Dio , siccome dall' altro canto riconoscevano nel Sommo Pontefice la pienezza della podestà per il buon governo della Chiesa universale , quindi è , che non hanno mai negato al Papa l' autorità di sospendere , e togliere nei casi di bisogno l' Episcopale giurisdizione a quelli , che ne sono investiti , di temperarne , ordinarne , e restringerne l' esercizio . Ma i Giansenisti ne hanno ricavate delle conseguenze assurde , e incomode egualmente alla fede , e alla disciplina della Chiesa . Imperocchè essi dicevano ; se i Vescovi ricevono la loro giurisdizione immediatamente da Dio , e non dal Papa , dunque in verun modo il Papa non può ristringere la giurisdizione Episcopale , nè riservare a se stesso le dispense , e l' assoluzione di alcuni casi , nè ricevere le appellazioni dei sudditi di un Vescovo , perchè questo sarebbe un alterare le divine ordinazioni . Ciò , che è di diritto , e d' istituzione divina è inalterabile , nè può cangiarsi , o togliersi , o diminuirsi da qualunque podestà umana su la terra .

Non v'ha dubbio, che costoro hanno abusato d' un principio controverso per dedurne degli errori , che favorivano la loro ostinata indipendenza dal Capo della Chiesa ; e i Dottori Cattolici , i quali ammettevano lo stesso principio , non solo si sono guardati dal ricavarne le stesse conseguenze , ma inoltre hanno rinfacciata a questi settarj l' illegittimità del loro raziocinio . Imperoc-

chè essi hanno risposto ai Giansenisti, e a tutti gli altri del loro partito. La giurisdizione Episcopale è immediatamente da Dio; ma Dio non ha stabilito l'esercizio della giurisdizione Episcopale indipendente nè dalla Chiesa, nè dal Papa. Egli e certissimo per tutti, che i Vescovi devono dipendere nell'esercizio della loro giurisdizione dai Canoni, e dalle leggi della Chiesa universale. Perchè dunque non potranno egualmente dipendere dalle decretali, e dalle bolle dei Papi? Bisognerebbe dunque, che i Giansenisti provassero, che la istituzione dell'Episcopale giurisdizione, e la di lei collazione è stata ordinata da Dio con una assoluta indipendenza da Pietro, e da' suoi Successori. Bisognerebbe in somma distruggere il Pontificio Primato ordinato anch' esso da Dio; e i Signori Giansenisti vorrebbero certamente anche questo; anzi perchè questo è ciò, che pretendono in ultima analisi, per ciò si sono impegnati a proteggere con tanto calore la giurisdizione de' Vescovi. Ma essi non riusciranno giammai nè direttamente, nè indirettamente a smuovere quella Pietra, che Gesù Cristo ha collocata di propria mano per fondamento della sua Chiesa.

Di qui anche si scorge, che tra i Dottori Cattolici questa quistione su la natura della Episcopal giurisdizione non può produrre nessun pernicioso effetto, perchè, quando entriamo nella pratica, tutti i Cattolici accordano al Romano Pontefice la podestà

delle riserve, e l' influenza sul buon uso della giurisdizione de' Vescovi. Quindi dice egregiamente Benedetto XIV. de Synod. Dioeces. lib. 7. cap. 8. num. 7. *Episcoporum Jurisdictio, sive sit immediate a Christo, sive a Summo Pontifice, ita semper huic subest, ut consentientibus omnibus Catholicis, ejus auctoritate et imperio limitari, atque ex legittima causa omnino auferri possit*. Ma nel leggere le ragioni dell' una e dell'altra opinione sono entrato in sospetto, che in questa disputa le due parti converrebbero facilmente nello stesso sentimento, se si prendesse soltanto a svolgere il significato dei termini, e a separarne, e ad ordinarne le idee, gli oggetti, e le relazioni diverse, che essi presentano, o che almeno racchiudono. E' questa una strada, che s' insegna nei primi elementi della logica; una strada conosciuta da tutti, ma che in pratica non è seguita da molti. E pure ho riflettuto tra me stesso, che per questa strada si arriverebbe facilmente a dissipare le tenebre, che dagli Autori di diverse scuole si sono sparse in molte opinioni scolastiche. Proviamo, se ciò possa riuscire nella presente quistione.

La Giurisdizione è una podestà spedita, cioè fornita di tutti i requisti necessarj per impor leggi, e per governare dei sudditi. Così lo Schvvarz Jus natur. & gent. instruct. 1. §. 1. *Jurisdictio est potestas expedita dicendi jus super subditos*. E il Layman Conclus. Canonic. de Jurisdict. *Est potestas*

publicæ auctoritatis circa aliorum regimen, seu gubernationem. Quindi il soggetto, a cui stà inerente la Giurisdizione, è la persona, che ha il diritto di esercitarla; l' oggetto della Giurisdizione è tutto ciò, che riguarda il regime, e governo; la materia, o il termine, intorno a cui si esercita la giurisdizione, sono i sudditi. Quindi poi anche ne viene, che la Giurisdizione rigorosamente presa riceve il suo complemento da tutte e tre queste cose. *Igitur qui jurisdictione præditus est, publica persona esse, et eatenus subditum habere debet*. Così il Layman *ibidem*. Concepire un diritto senza un oggetto, è lo stesso, che concepire un fantasma, una chimera, un niente. Se mi diranno: voi avete acquistato un diritto: io domanderò subito, che diritto è questo? che cosa posso fare in virtù di questo diritto? in somma qual è l' oggetto del diritto da me acquistato? Parimenti concepire un diritto di governare, e di far leggi senza territorio, o senza sudditi, è lo stesso che concepire una cosa in astratto, e che non può essere ridotta ad esercizio, se non le viene assegnato un termine. Ma quì per altro bisogna riflettere, che il termine della Giurisdizione può essere determinato, e può essere indeterminato. E' determinato, allorchè al giusdicente si assegnano i sudditi, e il territorio, e allora si dice, che uno ha veramente, e possiede giurisdizione. Imperocchè allora soltanto può dirsi con tutta proprietà, che egli *habet dictio-*

nem juris , *sive jurisdictionem super subditos* . E' indeterminato , allorchè ad una persona si conferisce l'abilitazione , o il diritto di aver dei sudditi da governare senza assegnarne per anche in particolare la qualità ; e allora si potrebbe dire , che la persona ha acquistato un diritto *in actu primo*, ma non *in actu secundo* , un diritto *ad rem* in genere , ma non un diritto *in re* in particolare . Egli non ha propriamente *dictionem juris* , ma ha acquistato *jus sanciendi* , o pure *ut possit sancire* . Come per esempio si distingue nelle Università un Dottore da un Lettore attuale , perchè un Dottore per il suo grado è abilitato a poter insegnare nella Università ; il Lettore è quello , che attualmente v' insegna . Sicchè a spiegar la cosa con termini più esatti , direi , che in questo caso si acquista un' abilità ad esercitar giurisdizione , ma non propriamente si acquista giurisdizione . Chi ha giurisdizione è superiore ; e un superiore deve aver de'sudditi , perchè Superiore , e Sudditi sono due termini relativi , uno de' quali necessariamente suppone l'altro . Sinchè non sono determinati i sudditi da governare , uno non è veramente superiore, ma può esserlo, può aver diritto ad esserlo , può aver acquistata abilitazione ad esserlo .

Per accostarci sempre più alla soluzione della proposta quistione , bisogna anche dichiarare , che cosa s' intenda da chi asserisce , che i Vescovi non ricevono immediatamente la loro giurisdizione da Dio . Impe-

rocchè potrebbe obbiettarsi, che nè anche da Dio essi ricevono immediatamente la Podestà dell' Ordine; giacchè Iddio non ordina, nè consacra prossimamente alcun Vescovo per se stesso, ma per l' interposta persona dei Pastori della Chiesa. Al che rispondo, che la Podestà dell' Ordine ricevesi prossimamente, o immediatamente da Dio, perchè Dio medesimo è l' Autore, che la conferisce, e infonde per ministero dell' umano istrumento, il quale opera in virtù, e in nome di Cristo, e in conseguenza non può impedirne, nè limitarne, nè cancellarne l' effetto (*S. Thom.* 2. 2. *quæst.* 39. *artic.* 3.). Ma la Podesta di Giurisdizione ricevsi immediatamente dall' uomo, poichè l' uomo benchè agente secondo l'istituzione di Gesù Cristo, non opera tuttavia come semplice material istrumento, ma liberamente, e autorevolmente agisce, e conferisce la Giurisdizione, e ne determina i termini, i limiti, e la durazione. Dio è quegli, che posta l' azione della consecrazione conferisce immediatamente la Podestà dell' Ordine. Ma l' uomo è quegli, che anche fuori della ordinazione prossimamente, e per se stesso, con una semplice esterna espressione della sua volontà, e di propria autorità conferice, commette, e comunica immediatamente la Podestà di Giurisdizione. Ecco in qual senso debba spiegarsi quella proposizione e sentenza. E per non prendere equivoco bisogna ben distinguere il Vescovato dal Vescovo, e l' Ordine dall'

Ordinato . Ora non v' è dubbio , che il Vescovato , o sia l' Ordine Vescovile è d' immediata istituzione divina , e che Gesù Cristo non per interposta persona , ma egli medesimo ha immediatamente istituito nella sua Chiesa quest' ordine (*Concil. Trident. Sess.* 23. *Can.* 6. *et* 7.) : e se il Vescovato è Sacramento , come è da credersi per l' opinion più probabile , ciò diviene tanto evidente , quanto è certo certissimo , che ogni Sacramento è stato istituito da Gesù Cristo . Ma riguardo al Vescovo, o sia alla persona , che viene inalzata alla dignità Vescovile , egli è parimenti manifesto , che trattine gli Apostoli , l' elezione , e la confermazione , e l' istituzione canonica non viene fatta immediatamente da Dio , ma dall' uomo, e dal ministro di Dio , che fa le sue veci , e che agisce per la podestà a lui donata da Dio medesimo . Inoltre non solo l'Ordine , ma anche l' Episcopal Giurisdizione ordinaria di ufficio, almeno in comune, è d'immediata istituzione divina. *Suarez de Poenit. disp.* 25. *sect.* 1. Imperocchè Gesù Cristo medesimo ordinò, che Pietro, e i di lui Successori governasser la Chiesa per mezzo de' Vescovi , e gli chiamassero a parte della pastoral sollecitudine . Pose dunque Gesù Cristo nella Chiesa i Vescovi , cioè l'ufficio Pastorale , a cui incombe di pascere , e in questo senso può comodamente spiegarsi quel passo di San Paolo Act. 20. *Posuit vos Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei* . Ma altro è l' istituzione di un ufficio , altro è la colla-

sorgente, la podestà, che i Vescovi hanno ricevuto di governare. Tutti diciamo lo stesso: *Non est enim potestas nisi a Deo*. Ma si domanda, se Dio, che è l' unica sorgente di ogni podestà, comunica ai Vescovi la giurisdizione immediatamente, o per mezzo d'interposta persona. E questo è ciò, che non ha deciso, nè ha voluto decidere il Santo Concilio di Trento.

Terza Prova.

Ma quello, che non è stato deciso dall' Ecumenico Concilio di Trento, sembra deciso da qualche Assemblea del Clero di Francia, dalla Facoltà di Parigi, da una Istruzione di 40. Vescovi del 1714., e dal Corpo di dottrina del 1720. approvato da quasi tutti i Prelati del Regno.

Risposta.

Qualunque sia la dottrina del Clero di Francia, di cui mi mancano i documenti estesi, ed intieri, onde poterne esaminare il vero sentimento, rispondo, che l' autorità del Clero di Francia, quantunque oltremodo rispettabile, non può prevalere all' autorità di tanti Sommi Dottori di tutta la Chiesa Cattolica, che da molti secoli in quà hanno sentito diversamente, e tra quali se ne contano non pochi tra Francesi medesimi prima dell'epoca del 1682., e anche posteriormente. In somma l' insegnamento

della sola Chiesa di Francia non dà una prova sufficiente per decidere su questo particolare, e nemeno per abbracciare con sicurezza una qualunque opinione.

Quarta Prova,

Ma non è la sola Chiesa di Francia. Tutta l'Antichità ha riconosciuto, che i Vescovi sono i veri Successori degli Apostoli. Fra gli altri S. Giovanni Grisostomo parlando di Sant' Ignazio dice, ch' egli fu il Successore di S. Pietro nell' Episcopato. Hom. in S. Ignat. *Petro in Episcopatus dignitate successit*. Il Concilio di Trento lo ha dichiarato espressamente. Sess. 23. cap. 4. *Proinde Sacrosancta Synodus declarat, præter cæteros Ecclesiasticos gradus, Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc Hierarchicum Ordinem præcipue pertinere*. Ora da questo principio ne segue evidentemente, che la loro autorità viene dalla medesima sorgente, che quella de' primi Discepoli di Gesù Cristo.

Risposta.

Non si nega nessuna delle cose, che asserisce il Signor Corgne; ma si nega, che da quel principio ne segua, che la giurisdizion particolare di ciascun Vescovo sia conferita nell' istesso modo, che fu conferita ai primi Apostoli la giurisdizione universale. Ella discende dalla medesima sorgente, ma non

nella stessa maniera . I Vescovi sono i Successori degli Apostoli , ma non in tutto il potere , nè in tutte le particolarità . La giurisdizione data da Gesù Cristo agli Apostoli , fu loro data universale per tutto il mondo ; ma in questa podestà universale i Vescovi non succedono agli Apostoli . Imperocchè quella giurisdizione fu straordinaria in essi , a riserva di S. Pietro , e perciò dovea terminare con loro . Intanto dunque si dice , che i Vescovi succedono agli Apostoli , in quanto gli Apostoli furono i primi Vescovi , che ricevettero la podestà dell' Ordine , e la particolare , ed ordinaria giurisdizione di alcune Chiese , come S. Giacomo di Gerusalemme , e S. Giovanni di Efefo ; siccome a proporzione si dice , che i semplici Sacerdoti succedono ai settantadue Discepoli. *Sicut in Apostolis* , dice S. Tommaso 2. 2. quest. 184. art. 6. ad primum , *forma est Episcoporum, sic et in septuaginta duobus discipulis forma est Præsbyterorum secundi ordinis* . Nè questa parità è punto da vilipendersi ; anzi somministra un robusto argomento contro la sentenza dell' avversario . Imperocchè è pur certo per la testimonianza irrefragabile del Vangelo,che Gesù Cristo medesimo spedì questi settantadue Discepoli a predicare per le città , e a disporre i popoli per la sua venuta . *Post hæc autem designavit Dominus et alios septuaginta duos ; et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum , quo erat ipse venturus* . Luc. 10. E che essi

fossero la forma dei Preti del second'ordine oltre S. Tommaso, lo asserisce S. Girolamo epist. ad Marcellam, Beda in Lucam, e col Calmet quasi tutti, o tutti gl' Interpreti. Ora siccome, perchè i semplici Preti succedono ai settantadue Discepoli, non si può dire, che i semplici Preti ricevano immediatamente da Gesù Cristo l' uffizio, e la missione per predicare nella guisa, in cui la ricevettero i settantadue Discepoli; così perchè i Vescovi succedono agli Apostoli, non si può dire, che essi ricevano immediatamente da Gesù Cristo la missione, e la giurisdizione, come la ricevettero gli Apostoli. O almeno questo è quello, che resta a provare, se non si vuol supporre ciò, che si agita nella presente quistione. Tanto più che noi parliamo unicamente della particolar giurisdizione dei Vescovi sopra una Chiesa determinata; e ancora gli Apostoli riguardo alle particolari Sedi, che occuparono, è sentimento di alcuni, che ne avessero la giurisdizione ordinaria per umana determinazione, Pietro dalla sua volontà, Jacopo da Pietro e dagli altri Apostoli, che ve lo stabilirono. (*Suarez de legib. lib.* 4. *c.* 4. *n.* 22. *e Defens. Fidei lib.* 3. *cap.* 12. *num.* 10.) Non capisco poi, che cosa voglia dedurre a favor suo il Signor Corgne dalle parole di S. Giovanni Grisostomo, che Sant' Ignazio *Petro in Episcopatus dignitate successit*. Dunque S. Ignazio ricevette l' Episcopal giurisdizione immediatamente da Dio, e non da S. Pietro? Questa conseguenza

non ha che far nulla con quel passo. Lo stesso si dica dell'autorità del Sacro Concilio di Trento. Che se di tutti i Vescovi complessivamente, e non dei singoli Vescovi separatamente parlar si voglia, allora potrà spiegarsi anche più estesamente, come i Vescovi sieno successori degli Apostoli. Imperocchè in tal caso confrontando il Collegio Episcopale avente alla testa il Sommo Pontefice col Collegio Apostolico avente alla testa S. Pietro, si dirà con tutta proprietà, che i Vescovi, o sia il Collegio Episcopale succede eziandio nella pienezza della podestà agli Apostoli; o sia al Collegio Apostolico, giacchè il Collegio Episcopale unito al suo Capo rappresenta la Chiesa insegnante, e governante con universalità, e pienezza per tutto il mondo. Ma la quistione presente non tocca che la giurisdizione particolare di ogni Vescovo sopra una determinata Diocesi, onde le prove dell' una e dell' altra sentenza debbono essere adattate, e conducenti a questo scopo.

Quinta Prova.

I Vescovi ricevono al dì d' oggi la loro giurisdizione, come la ricevevano al tempo degli Apostoli: Questo principio è incontrastabile. Ora è manifesto, che i Papi non hanno mai dato ai primi Pastori del Cristianesimo nascente l'autorità e il potere, ch' esercitavano nelle loro Diocesi. S. Giacomo fu Vescovo di Gerusalemme dopo l' Ascen-

sione di Gesù-Cristo sino alla sua morte, per cui vacò quella Sede. Egli avea già ricevuta la sua missione dal Signore, come gli altri Apostoli; egli era uno dei dodici, che Gesù Cristo avea eletti. Egli non avea dunque ricevuto niente da S. Pietro. San Timoteo fu ordinato Vescovo d'Efeso da S. Paolo, e Tito fu consecrato Vescovo per l'isola di Creta dal medesimo Apostolo senza che S. Pietro abbia avuto parte nella loro missione. Le Chiese dell'Asia minore furono fondate in gran parte da S. Giovanni Evangelista. (*Euseb. lib. 3. cap. 23. Hieron. de Script. Eccles.*) Forse S. Giovanni fu delegato da S. Lino, o da S. Clemente per conferire ai Vescovi, ch' egli stabiliva nell' Asia minore, l' autorità, di cui abbisognavano per governare le loro Diocesi? Dicasi lo stesso degli altri Apostoli. Ora que' primi Vescovi consecrati dagli Apostoli aveano tutta l' autorità, che dava ad essi il loro carattere, e senza altra missione fuor di quella, ch' essi aveano ricevuta per la imposizion delle mani degli Apostoli.

Risposta.

Questi fatti non concludono niente a favore della sentenza del Signor Corgne, ma come vengono da lui riportati, provano piuttosto contro di lui. Se da questi fatti si potesse concludere, che i Successori di S. Pietro non son quelli, i quali conferiscano immediatamente ai Vescovi la giurisdi-

zione , non ne seguirebbe per questo , che ella venga loro immediatamente conferita da Gesù Cristo . Imperocchè si potrebbe dir se non altro , che vien loro conferita dalla Chiesa per mezzo del Papa , dei Metropolitani , e degli altri Pastori . Ma se gli Apostoli stabilirono di loro autorità dei Vescovati , e dei Vescovi in varie parti , non è da meravigliarsi . Essi aveano ricevuta una privilegiata , e straordinaria autorità da Gesù Cristo medesimo per gli straordinarj bisogni della Chiesa nascente , e un Cattolico non potrà mai asserire , nè supporre , che quella straordinaria autorità degl'Apostoli sia passata nei Vescovi . Essa finì con loro , e si concentrò per così dir totalmente in Pietro, nel quale quella potestà , che fu straordinaria , e quasi delegata negli Apostoli , era ordinaria , e di ufficio , onde si trasmettesse insieme col Pontificio Primato a' suoi Successori (*Azor. Instit. Moral. part. 2. lib. 3. cap. 30.*).Ciò dunque, che fecero ne' primi tempi tutti gli Apostoli, è stato dopo la morte degli Apostoli riserbato alla podestà dei soli Successori di S. Pietro ; onde dal non avere immediatamente agito il solo Pietro in alcuni punti di disciplina in que' primi tempi della Chiesa nascente , non ne discende per retta conseguenza , che non appartenga ai soli Successori di Pietro una podestà piena , universale , ed esclusiva . Per altro non bisogna neppur supporre , che in que' medesimi primi tempi gli Apostoli si servissero della straordinaria loro autorità

senza nessuna subordinazione, e intelligenza del loro Principe, del loro Capo, e del Vicario di Gesù Cristo (*Suarez de Fide disp.* 10. *sect.* 1. *num.* 2. 3. 4. 12.). Imperocchè, siccome abbiam detto, la podestà di Pietro fu in lui, come in Pastore ordinario di tutta la Chiesa, il quale doveva aver successione; là dove negli altri Apostoli quella podestà fu come delegata, e per privilegio. Inoltre la giurisdizione di Pietro si stendeva direttamente alle persone degli stessi Apostoli, ai quali poteva comandare, e spedirli in varie parti secondo i bisogni della Chiesa. In fine agli Apostoli fu data la podestà di poter dovunque predicare, assolvere, stabilire, e ordinar Vescovi, e far altre simili cose; ma non di poter ciascuno da se prescrivere un' ordine universale, o far leggi universali nella Chiesa; altrimenti qual confusione non avrebbe potuto produrre questa illimitata autorità? All'incontro conveniva, che sin d' allora si trovasse in Pietro questa pienezza, ed universalità di potere come in Capo della Chiesa, e Vicario di Gesù Cristo, e che in lui si stabilisse la forma di quella giurisdizione, che dovea passare colla di lui dignità ne' suoi Successori. (*Suarez ibidem num.* 25.) Certamente è notabile ciò, che riferisce S. Girolamo del Vangelo scritto da San Marco. *Quod cum Petrus audisset, probavit, et Ecclesiæ legendum sua auctoritate dedit.* De Script. Eccles. Esercizio di autorità generale, che non leggesi praticato da verun

altro degli Apostoli. Quest' atto così autorevole di San Pietro trovasi anche confermato da Eusebio. (*lib. 2. Histor. cap. 15.*) Ma non occorre tra Cattolici far quistione di un punto, che anche gli oltramontani tenacemente sostengono, come può vedersi negli Atti dell'Assemblea del Clero di Francia del 1655. dove si dice che *gli Apostoli non erano men soggetti a Pietro, quantunque ricevuto avessero egualmente che Pietro la loro missione da Gesù Cristo medesimo*. Ora torniamo in istrada.

Io aggiungo da ultimo, che i fatti, e le espressioni adoperate dal Sig. Corgne fanno testimonianza contro di lui. S. Timoteo fu fatto Vescovo d' Efeso da S. Paolo, e Tito di Creta dallo stesso Apostolo. Le Chiese dell'Asia furono fondate in gran parte da S. Giovanni, e così molt' altre Chiese dagli altri Apostoli. Ma soggiungo io, queste fondazioni di Chiese, queste division di Diocesi, queste assegnazioni di Vescovi non erano immediatamente da Gesù Cristo, ma dagli Apostoli, che agivano coll' autorità straordinaria comunicata loro da Gesù Cristo; dunque anche dagli Apostoli proveniva immediatamente la giurisdizion di que' Vescovi, che da lor si creavano. Imperocchè chi era, che dava loro un territorio, e dei sudditi; chi ne prescriveva i confini, chi gli delegava talvolta in propria vece? gli Apostoli. Dunque anche gli Apostoli erano quelli, che costituivano i Vescovi Superiori di una popolazione,

che ne commettevano ad essi il governo, e in somma che comunicavano ad essi sopra que' popoli la giurisdizione. Que'nuovi Vescovi aveano per sudditi i popoli, che immediatamente venivano ad essi assegnati dagli Apostoli. Dunque anche dagli Apostoli aveano immediatamente l' essere di Superiori, perchè Superiore, e Suddito sono termini correlativi, e uno chiama necessariamente l' altro, nè l' uno senza l' altro può stare con proprietà, e con veracità. Aggiungete, che gli Apostoli nel costituire que' Vescovi rinunziavano realmente ad essi, e comunicavano quella giurisdizione ordinaria, che essi anteriormente godevano, ed esercitavano su quelle Diocesi. Sì erano essi, che spontaneamente, liberamente, di propria autorità, e immediatamente rinunziavano, e comunicavano ciò, che era loro. La sorgente era Gesù Cristo, ma essi eran que' fiumi, che dividevano le acque in questi ruscelli secondo che credevano più opportuno. E in fatti San Clemente Romano nella sua prima lettera a'Corinti num. 44. dice degli Apostoli, che *prædictos* (*Episcopos*) *constituerunt*, *ac deinceps futuræ successionis hanc tradiderunt regulam*, *ut cum illi decessissent*, *ministerium eorum*, *ac munus alii probati viri exciperent*. Di S. Giovanni dice Eusebio Hist. lib. 3. capo 23., e lo riporta lo stesso Signor Corgne. *Cum post obitum Tyranni ex insula Patm. Ephesum rediisset Ioannes*, *ad finitimas quoque provincias rogatus se contulit*, *par-*

tim ut Episcopos constitueret, partim ut Ecclesias integras disponeret, ac formaret. Queste sono l' espressioni adoperate constantemente dagli antichi Storici per dinotarci la forma della erezione de' Vescovati, e della istituzione de' Vescovi. Ora non è chiaro, che chi erigeva il Vescovato, e ne assegnava il Superiore, dava a questi la superiorità, ch' egli avea, e che era comunicabile agli altri? E notate in questo la diversità della Podestà dell' Ordine dalla Podestà di Giurisdizione. La Podestà dell'Ordine è singolare, perpetua, indivisibile, e incomunicabile. L' Ordine imprime carattere indelebile, che non può dall' uomo trasmettersi ad un altro. Ma la Podestà di Giurisdizione è divisibile, comunicabile, alienabile, e non essenzialmente perpetua. Quindi può delegarsi, e comunicarsi in parte ad un' altro da chi la possiede universale, come la possedettero gli Apostoli. Ma passiamo innanzi.

Gli Apostoli dunque, come asserisce il Signor Corgne, fondarono di propria autorità delle Chiese, e vi costituirono de' Vescovi. In questo esercizio di potere non dipendevano l'uno dall' altro; e lo stesso San Pietro, egli dice, non vi aveva parte. Ciò senza fondamento da lui si asserisce; ed io soggiungo, che poteva averla, e l' avrà avuto di tutti talvolta, come il principale fra tutti è il capo di tutti. Ma con quale autorità così agivano gli Apostoli? Con quella universale, privilegiata, e straordinaria

autorità, che aveano ricevuto immediatamente da Gesù Cristo. Dunque quella autorità universale, privilegiata, e straordinaria degli Apostoli era tale, che per essa potevano eriger Vescovati, e costituir Vescovi indipendentemente dagli altri Apostoli, e molto più dalla secolar podestà. Dunque lo stesso, e molto più, a ragione del suo Primato, poteva farsi, e si faceva da S. Pietro. Ma quella autorità universale degli Apostoli finì con loro, appunto perchè era privilegiata, e straordinaria, e rimase nei soli Successori di S. Pietro, nel quale la detta autorità era ordinaria, e di ufficio. Dunque i Successori di S. Pietro potranno esercitare quella universale autorità, che esercitavano gli Apostoli. Gli Apostoli erigevano Vescovati, e costituivano Vescovi indipendentemente dalla podestà ecclesiastica e secolare. Dunque lo stesso potrà farsi dal Pontefice Romano Successore di S. Pietro nel suo Primato, e nella pienezza, e universalità del potere. Questa è una conseguenza legittima dedotta dagli stessi principj del Signor Corgne, la quale io non dirò, che vada a ferire lui stesso, perchè non ho diritto d' imputargli, che neghi al Sommo Pontefice la piena, universale, e indipendente autorità di eriger Vescovadi, e costituir Vescovi, ma potrà nondimeno precluder la strada, a chi da suoi principj prentendesse di ricavare qualche incomoda conseguenza contro i diritti del Pontificio Primato.

Debbo riflettere da ultimo, che ciò, che dice il Signor Corgne rispetto a S. Giacomo primo Vescovo di Gerusalemme, poteva esser detto con maggior esattezza. Eusebio riferisce, che egli fu costituito Vescovo da Gesù Cristo, e dagli Apostoli. lib. 7. cap. 19. *Hierosolymorum Episcopus ab ipso Servatore, et ab Apostolis est constitutus*. Il Padre Daniele Papebrochio (*Histor. Chronolog. de Episcop. et Patriarch. Hierosolym.*) giudica, che il Salvatore ordinasse l' istituzione di San Giacomo in Vescovo di Gerusalemme in una speciale apparizione fatta agli Apostoli dopo la sua Ascensione al Cielo, e che perciò gli Apostoli lo costituissero Vescovo. Certo è, che S. Giacomo non poteva assumere il governo di quella Chiesa in virtù della general missione. E perchè piuttosto Giacomo, che qualunque altro degli Apostoli? Bisogna dunque dire, che a questa particolar destinazione sia concorsa anche la volontà degli altri, e massimamente di Pietro loro Capo, o che Gesù Cristo medesimo abbia assegnata a S. Giacomo quella Sede, e gli Apostoli abbiano eseguito il comando del Redentore, come pare più verissimile confrontando insieme le autorità degli antichi. (*Eusebio Hist. lib. 2. cap. 23., S. Epiphan. lib. 1. haeres. 29. num. 3., Proclo Vescovo di Costantinopoli Tractat. de Tradit. divinae Miss. in init. Constitut. Apostol. lib. 7. cap. 46.*) Ma di quà che cosa può ricavare il Signor Corgne contro l' autorità del Romano Pontefice nel conferire

a' Vescovi l' immediata giurisdizione su le loro Diocesi ? Se Gesù Cristo ha conferito per se stesso immediatamente qualche volta ad alcuno la giurisdizione , non ne viene in conseguenza , che operi sempre così . E' forse Gesù Cristo in persona , che comanda al suo Vicario di erigere Vescovati , e di costituir Vescovi ? E quand'anche il comandasse , non potrebbe il Vicario di Gesù Cristo eseguire il di lui comando comunicando ai Vescovi in parte quella giurisdizione , che egli ha ricevuta in tutta la pienezza , ed universalità da Gesù Cristo medesimo ? Per qualunque rapporto adunque si riguardino i principj del Signor Corgne , non si capisce , quali conseguenze egli possa dedurne in conformità del suo intento .

Sesta Prova .

Convien applicare alle altre missioni ciò , che ho detto di quella , che fu comunicata dagli Apostoli ; mi spiego . Gli antichi Vescovi , e sopra tutto quelli delle Sedi maggiori facevano predicare la Fede nei Paesi idolatri più vicini alle loro Diocesi , e vi spedivano dei Vescovi , che spesso erano i soli operai , che cominciavano a coltivare queste Provincie . Così Sant'Atanasio consecrò Vescovo San Frumenzio , perchè andasse ad annunciar la fede in una parte dell' Etiopia . Il voler ricorrere al Papa , in qualunque maniera ciò sia , per trovare la legittimità della missione di San Frumenzio , è

una idea nuova, la quale non ha il minimo fondamento nell' istoria, che non ne dice parola, nè in verun antico monumento.

Risposta.

Questo fatto non prova niente più dei primi per la opinione del Signor Corgne. Se San Frumenzio non ebbe nè direttamente, nè indirettamente la sua missione dal Papa; se Sant' Atanasio fu quegli, che immediatamente gli diede la missione, e gli conferì la giurisdizione, non fu dunque Gesù Cristo, che gliela diede. Per provare il suo assunto, bisognava, che il Sig. Corgne ci mostrasse, che Frumenzio non ricevè la missione e la giurisdizione da Atanasio, nè Atanasio dalla Chiesa, o dal Papa. Vediamo ora, se vi sia nessun monumento per mostrare il contrario. Sant' Atanasio era Patriarca d' Alessandria, e Successore di San Marco. E chi era San Marco? Era discepolo di San Pietro mandato da questo Apostolo in Egitto a predicarvi la fede. *Marcus Evangelista a Beato Petro in Aegyptum directus fidem veritatis prædicavit*. Gelasius de lib. authent. Egli dunque fatto Vescovo da S. Pietro stabilì in Alessandria una Chiesa fioritissima (*Hieronym. de Script. Eccles.*) Di là estese la sua giurisdizione in tutto l' Egitto, nella Libia, nella Marmarica, nella Pentapoli, e nella Ammoniaca, ordinando, e costituendo Vescovi, Preti, e Diaconi in tutte queste Provin-

cie. (*Martyrolog. Melchitar. 25. April: Severus in Marco; Simeon Metaphrastes, apud Sollerium histor. Chronol. Patriarch. Alexandr.*) Dal che si vede, che S. Marco ricevette la missione, e la giurisdizione ordinaria da San Pietro per l'Egitto, e per tutte le adjacenti Provincie, che si sarebbero acquistate alla Fede. Questa missione e giurisdizione del Patriarca d' Alessandria non fu mai ritrattata dai Successori di San Pietro. In conseguenza si mantenne in tutti i Patriarchi Alessandrini, che succedettero a San Marco. Passò dunque ancora in Sant' Atanasio, il quale con questa autorità potè mandare San Frumenzio all' Etiopia confinante coll'Egitto ad annunziarvi la Fede, ed a piantarvi una nuova Chiesa. Dunque San Frumenzio ricevè la missione, e giurisdizione immediatamente da Sant' Atanasio; Sant' Atanasio per una non interrotta successione da San Marco; San Marco immediatamente da San Pietro; e San Pietro immediatamente da Gesù Cristo insieme colla giurisdizione universale su tutta la Chiesa. Così neppur San Pietro, o i suoi Successori conferirono immediatamente la giurisdizione a San Frumenzio. Fu Sant'Atanasio, che gliela conferì immediatamente, ma non Gesù Cristo. Almeno ciò non può dirsi senza supporre come certo un punto, che è in quistione. E che ci entrava qui il Papa? Ci entrava come Successore di San Pietro, ed erede della sua universale giurisdizione, onde avrebbe potuto ri-

chiamare dai Patriarchi Alessandrini la giurisdizione ad essi concessa, o limitarla; e non facendo nè l' uno nè l' altro veniva a confermare, e ad autorizzare tacitamente colla sua permissione la prima autorità del Patriarca d' Alessandria. I Successori di San Pietro non turbarono gli antichi privilegj e costumi del Patriarcato Alessandrino; onde abbiamo nel Concilio Niceno, il quale fu confermato dal Papa. *Antiqua consuetudo servetur per Egyptum, Lybiam, et Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quia et Urbis Romæ Episcopo parilis mos est*. Can. 6. Lo stesso attesta Sant' Epifanio (*Hæres.* 68. *num.* 1.) E questi privilegj del Patriarcato Alessandrino furono conservati in grazia di San Pietro, che l' avea fondato e retto per mezzo di San Marco suo discepolo, come lo furono quelli dell' Antiocheno, e del Romano per la ragione di essere stati la Sede dello stesso Principe degli Apostoli. Non ha difficoltà di confessarlo anche il Tomassini de Eccles. Discipl. part. 1. lib. 1. cap. 7. num. 7. *Si seponatur contemplatio nominum, et ipsa spectetur authoritas, certissimum est, singularem prorsus ab ipsis usque Ecclesiæ primordiis, et præcellentissimam fuisse Romanæ, Alexandrinæ, et Antiochenæ Ecclesiæ potestatem: ut quæ in eas profecta sit a Petri Principatu, qui eas et instituerat, et præsentia sua cohonestaverat, in easque effuderat eam plenitudinem, vel plenitudinis*

Apostolicæ plenissimam participationem, qua illum donaverat Christus. Fu dunque San Pietro, che partecipò al Patriarca Alessandrino di quella piena autorità, ch' egli avea ricevuta da Gesù Cristo; onde potè S. Atanasio spedir San Frumenzio nell'Etiopia a fondarvi delle Chiese, e a crearvi dei Vescovi. Da questo primo fonte riconoscono tutti i fiumi, e ruscelli le loro acque, e così si riferisce sempre a San Pietro, e ai Papi eredi del suo potere l' autorità, e giurisdizione dei Vescovi, e dei Patriarchi. Anzi San Gregorio, scrivendo ad Eulogio Patriarca Alessandrino, dice, che tutte le tre Sedi Romana, Antiochena, e Alessandrina erano del solo Pietro, e che per questo prevalevano in autorità sopra tutte le altre Chiese Apostoliche. *Petro dicitur: Tibi dabo claves Regni Cælorum, confirma fratres tuos, pasce oves meas. Itaque cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen Principatu sola Apostolorum Principis Sedes in authoritate convaluit, quæ in tribus Locis unius est*. lib. 6. ep. 37. et lib. 8. ep. 35. 42. Ecco in qual senso, e in qual maniera si ricorre a San Pietro per trovare l' origine della missione di S. Frumenzio, e per ispiegarne la dipendenza dal Papa.

Ma v' è ancora di più, perchè è troppo ben fondato il sentimento di quelli, i quali asseriscono, che i Romani Pontefici riserbarono sempre a se stessi la confermazione de' Patriarchi dell' Oriente. (*P. Bianchi dell'esterior Polizia della Chiesa tom.* 5.) E

chi potrà dubitare, che Anatolio Patriarca di Costantinopoli doveva a Leone la confermazione della sua dignità, leggendo ciò, che lo stesso San Leone di lui scriveva all' Imperator Marciano? epist. 106. *Satis sit prædicto, quod vestræ pietatis auxilio, et mei favoris assensu, Episcopatum tantæ urbis obtinuit*. Chi potrà dubitare, che lo stesso San Leone abbia confermato il Vescovato di Massimo nella Chiesa Antiochena, poichè i Legati del Papa lo attestarono publicamente nel general Concilio di Calcedonia? Act. 10. Concil. Mans. tom. 7. col. 270. *Sanctus, et Beatissimus Papa, qui Episcopatum Sancti, ac venerabilis Maximi Episcopi Antiochenæ Ecclesiæ confirmavit, justo satis judicio ejus meritum approbasse videtur*. Chi potrà dubitare di questa autorità del Papa sul Patriarca Alessandrino, osservando ciò, che scriveva ad Acacio Papa Simplicio intorno alla elezione di Giovanni Talaja per la Sede di Alessandria, cioè che essendo stato avvertito, essere Giovanni reo di spergiuro, *Illico*, scrive Simplicio ep. 17. Concil. Mansi tom. 7. col. 992. *retraxi pedem, et meam revocavi super ejus confirmatione sententiam*. Si può vedere estesamente trattato questo punto da Francesco Hallier de sacris Ordination. et Election. Part. 3. Sect. 5. c. 4. §. 6. et seq. Ora da chi fu conferita al Papa questa autorità sopra i Patriarchi dell' Oriente? O in che tempo ebbe essa cominciamento? Se non si può assegnare in lui questo privi-

legio avuto da qualche Concilio, se non se ne può indicare nella storia un principio certo nel quarto, o quinto secolo, bisogna necessariamente ricorrere al privilegio inerente per divina istituzione alla Sede di Pietro, al principio della Chiesa, alla stessa ordinazione di Dio. Dai Patriarchi dell'Oriente poi dipendevano i Metropolitani, e da questi i Vescovi Provinciali. Così dal Papa o immediatamente, o mediatamente dipendeva tutta l'Ecclesiastica Oriental Gerarchia, ed egli era quel vero fonte, da cui in essa derivavasi tutta l' Ecclesiastica giurisdizione. Ecco come al Papa in ultima analisi si riduce la missione di San Frumenzio nell' Etiopia.

Settima Prova.

Gli antichi Padri, e i Concilj insegnano, che Dio ha stabiliti i Vescovi nella nuova legge per governare la Chiesa, come egli avea stabilito il gran Sacerdote nell' antico Testamento per condurre il Popolo Ebreo. Di più San Cipriano dice epist. 65. *Meminisse autem Diaconi debent, quoniam Apostolos, idest Episcopos, et Præpositos Dominus elegit: Diaconos autem post ascensum Domini in cælos Apostoli sibi constituerunt Episcopatus sui, et Ecclesiæ Ministros. Quod si nos aliquid audere contra Deum possumus, qui Episcopos facit; possunt et contra nos audere Diaconi, a quibus fiunt.* Si vede per queste parole, che

S. Cipriano non separava la vocazione dei Vescovi da quella degli Apostoli, e ch' egli credeva, che i primi Pastori ricevono la loro missione da Gesù Cristo, come gli Apostoli ricevettero la loro da questo Divin Salvatore. San Celestino primo ha detto, che Dio ha stabiliti i Vescovi per insegnare, vale a dire, che questi hanno da lui immediatamente il potere d' istruire i popoli, e d' annunziare la sua parola, epist. ad Vener. *Nam et hos ipsos a Deo nostro positos novimus ad docendum, cum sit dicente Apostolo etc.* Le formole di scomunica usate nella Chiesa, e riportate da Brucardo, e da Reginone dicono, che il Vescovo scomunica per l' autorità, che Dio ha dato agli Apostoli, ed ai lor Successori. *Auctoritate, et potestate Apostolis, Apostolorumque Successoribus a Deo concessa, una vobiscum prædictum pessimum virum a liminibus Sanctæ Matris Ecclesiæ excludimus*. Gelasio secondo dichiara, che Dio ha costituiti i Vescovi nella Chiesa per decidere le controversie. *Fratrum nostrorum judicio, qui a Deo sunt judices constituti in Ecclesia, et sine quibus hæc causa tractari non potest*. ad Gall.

Risposta.

Io ho trascelto dal Signor Corgne queste autorità in mezzo a un maggior numero, ch' egli ne adduce, parte perchè alcune di loro sono unicamente dirette contro i Pres-

biteriani, parte perchè alcune coincidono nel senso con quelle, che ho recato, e parte infine perchè queste mi sono sembrate le più forti, e le più meritevoli di essere spiegate. Ma per rispondere debbo rinnovare, e aggiungere qualche riflessione. Primieramente abbiam detto, che tutti accordano, che ogni podestà viene originariamente, e radicalmente da Dio; ma la quistione presente cade sul punto di sapere, se la giurisdizione sopra una particolar Diocesi venga conferita ai Vescovi immediatamente da Dio, o dal Papa. Ora il passo di S. Celestino, e qualch' altro simile non decide questo punto niente più di quello, che lo decida il passo dell'Apostolo esaminato di sopra: *posuit vos Episcopos regere Ecclesiam Dei*: e che comodamente si spiega col dire, che lo Spirito Santo mette i Vescovi a governare la Chiesa per mezzo del Papa.

Secondariamente abbiam detto, che anche l' Episcopal giurisdizione ordinaria di ufficio almeno in genere, e in comune è d' immediata istituzione divina, in quanto che Gesù Cristo medesimo ha ordinato, che questa Giurisdizione vi sia nella sua Chiesa, benchè abbia lasciata al Papa l' autorità di conferirla in particolare, e di ampliarla, o ristringerla secondo i bisogni della Chiesa. Anche in questo senso si possono spiegare varj passi, come quello, in cui si dice, che il Vescovo scomunica per l' autorità, che Dio ha dato agli Apostoli, e ai loro Successori. Imperocchè è verissimo e

certissimo, che Gesù Cristo ha data in generale al corpo dei Pastori l'autorità di scomunicare; ma essi non possono esercitarla, se non sopra dei Sudditi; e chi dà e assegna immediatamente i sudditi, dà e conferisce la superiorità, e la giurisdizione, per cui poter mettere in esercizio quella divina autorità.

Finalmente bisogna aggiungere, che qui si parla sempre della giurisdizione separata di un Vescovo sopra una particolar Diocesi, e non della giurisdizione di un Vescovo in comune cogli altri, o sia col Corpo de' Pastori, sopra la Chiesa universale. Ora vi può essere della differenza tra la collazione di una giurisdizione, e dell' altra, e non sarei alieno dal dire, che questa seconda venga conferita in qualche senso immediatamente da Dio. Imperocchè una determinata autorità, la quale è per istituzione divina naturalmente, e necessariamente connessa con un' altra podestà immediatamente conferita da Dio, può dirsi con tutta proprietà, che viene anch'essa immediatamente da Dio conferita. Tale può chiamarsi l' autorità morale di un padre sopra i figliuoli. Essa è una conseguenza necessaria della generazione, e della facoltà generativa data all' uomo dall' Autore della natura, e per acquistare tale autorità, e direm così tale giurisdizione, il padre non ha bisogno dell' intervento, della commissione, e della podestà di altra persona umana (*Suarez Defensor. Fidei lib. 3. cap. 2.*)

Ora io non sarei alieno dall' accordare, che la giurisdizione di un Vescovo in comune col Corpo dai Pastori per reggere la Chiesa universale sia naturalmente, e necessariamente connessa coll' Ordine, col carattere, col grado, e colla dignità del Vescovato; e che siccome l' Ordine, e il Carattere Vescovile viene immediatamente conferito da Dio, così da lui possa dirsi immediatamente conferita ai Vescovi questa participazione dell' universal giurisdizione su tutta la Chiesa. Imperocchè il fine prossimo dell' Ordine Vescovile è il pascere i Fedeli. Non può dunque concepirsi questo grado, e questa dignità senza una qualche podestà di pascere, essendo essa un mezzo necessario al fine prossimo, a cui quel grado fu ordinato da Dio. In conseguenza qualunque Vescovo è Giudice nato della Fede, e Legislatore insieme cogli altri Vescovi nei Concilj Ecumenici, e perciò ha diritto ordinario di esservi invitato, d' intervenirvi, di sanzionare, di giudicare, e di decidere. Qui non fa bisogno, che dal Papa vengano assegnati i sudditi d' un Vescovo, nè che il Papa in conseguenza gli conferisca una qualche superiorità in particolare. I sudditi del Vescovo sono tutti i Fedeli, non di lui in particolare, ma di lui unito al Corpo Episcopale; e tosto che egli è divenuto Vescovo è anche divenuto membro del Corpo Episcopale. Ha dunque acquistata come membro del Corpo Episcopale quella giurisdizione, che è propria dei membri di questo

Corpo; di modo che si vede una necessaria, e quasi natural connessione tra il ricevere l' Ordine Episcopale, e il divenir membro del Corpo Episcopale; tra il divenir membro del Corpo Episcopale, e l'acquistare quella giurisdizione, che è propria di tutti i membri uniti a questo Corpo, senza dover ricorrere al Capo per l' immediata collazione di tal giurisdizione in comune. Con questa sentenza riesce sempre più facile la spiegazione di molti passi, nei quali si dice, che i Vescovi ricevono la loro giurisdizione da Dio, come Successori degli Apostoli. Imperocchè si potrebbe accordare, che ricevano immediatamente da Dio la giurisdizione in generale su tutti i Fedeli, e in comune col Corpo Episcopale, come Successori agli Apostoli nella podestà ordinaria di membri del Corpo Episcopale istituito da Gesù Cristo, e a cui Gesù Cristo medesimo ha conferita la giurisdizione universale su tutta la Chiesa sino alla fine de' secoli. Ben inteso per altro, che quando si parla del Corpo Episcopale, non si parla di un Corpo Acefalo, ma di un Corpo avente per Capo il Vicario di Gesù Cristo, e che non può esercitare la sua universal giurisdizione senza l'intervento del Capo medesimo. Nondimeno questa sentenza può avere, e deve avere i suoi contradditori, e io non intendo di abbracciarla, e difenderla come sicura. La mia proposizione è costantemente questa; *non esservi ragion sufficiente per asserire, che la giurisdizione sopra una particolar*

Diocesi venga conferita ad un Vescovo immediatamente da Dio; e la sentenza quì ora riportata tende ad escludere sempre più ogni ragion sufficiente, essendo anch' essa assai idonea ad eludere il vigore apparente di alcune autorità recate dal Signor Corgne, e da quelli della sua opinione.

Merita qualche riflessione da se solo il passo di San Cipriano, che bisogna rimettere sotto l' occhio per esaminarlo più da vicino. *Meminisse autem Diaconi debent, quoniam Apostolos, idest Episcopos, et Præpositos Dominus elegit. Diaconos autem post ascensum Domini in Cœlos Apostoli sibi constituerunt Episcopatus sui, et Ecclesiæ Ministros. Quod si nos aliquid audere contra Deum possumus, qui Episcopos facit; possunt et contra nos audere Diaconi, a quibus fiunt.* Si vede, soggiunge il Signor Corgne, da queste parole, che San Cipriano non separava la vocazione dei Vescovi da quella degli Apostoli. Ma che vuol dire con questo? Vuol forse dire, che que' medesimi, che furono da Gesù Cristo chiamati all' Apostolato, furono anche ordinati, e fatti Vescovi? Questo è verissimo. Ma di quì non segue, che tutti quelli, che son chiamati ad esser Vescovi, sieno ancora chiamati a quell' Apostolato universale, a cui furon chiamati i primi Apostoli; ed è anzi certo tutto il contrario. San Cipriano credeva, egli aggiunge, che i primi Pastori ricevano la lor missione da Gesù Cristo, come gli Apostoli ricevetter la loro da questo

Divin Salvatore. Verissimo anche questo; ma non per altro nello stesso modo. Gli Apostoli ricevettero la lor missione universale, e immediatamente da Gesù Cristo; i Pastori presenti la ricevono limitata, e mediatamente, cioè per mezzo del Vicario di Gesù Cristo, a cui egli ha affidata la podestà della missione. *Il Signore*, dice S. Cipriano, *elesse gli Apostoli cioè i Vescovi e i Presidenti*. Ma come gli elesse? Egli stesso in persona, immediatamente, e diede ad essi la missione di propria bocca. Forse Gesù Cristo usa la stessa forma, e maniera d' elezione coi Vescovi dopo la sua Ascensione al Cielo? Nò certamente. Ma quello, ch' egli fece allora, lo fa al presente il di lui Vicario. Come va dunque, direte voi, che S. Cipriano dice, che il Signore fa i Vescovi, *facit Episcopos*? Rispondo esser chiaro, che quel *facit* ha relazione a quel *elegit*, onde il *facit* in questo luogo non esprime tutto ciò, che concorre a fare un Vescovo, ma la sola parte dell' elezione; e in conseguenza quel *facit* in questo luogo vale lo stesso che *eligit*. Aggiungo dipoi, che il presente *facit*, o *eligit*, stà in luogo del passato *fecit*, o *elegit*, non essendo cosa nuova, nè maniera nuova di lingua il trasportare il passato al presente, o sia con un tempo presente indicare un tempo passato. Imperocchè che cosa vuol dire San Cipriano in quel passo? Eccolo: Gesù Cristo ha fatto ai Vescovi questo special onore di eleggerne egli stesso i primi di propria bocca; là dove i

primi dei Diaconi furono eletti dagli Apostoli. Ora se i Vescovi non possono ribellarsi a Dio, da cui riconoscono il principio della loro elezione, non lo possono nè meno i Diaconi contro di noi, da cui sono stati da principio eletti. Così vi si trova quel contrapposto di superiorità d' onore tra i Vescovi, e i Diaconi, che San Cipriano cerca di rilevare in questo luogo. Date una spiegazione diversa; non sarà giusta, nè confacente allo scopo di San Cipriano. Imperocchè se ricorriamo all' istituzione immediata dell' Ordine, tanto fu istituto da Gesù Cristo il Vescovato, quanto il Diaconato, poichè l' uno e l' altro è Sacramento. Se ricorriamo all' elezione presente, tanto sono eletti i Vescovi dalla Chiesa, o dal Papa, come lo sono i Diaconi dai Vescovi. Se osserviamo il significato di quel verbo *facit* nel tempo presente, e in tutta, o quasi tutta l' estensione, che potrebbe avere, nè Gesù Cristo fa il tutto immediatamente sù i Vescovi, perchè non gli elegge, nè gli conferma, nè adopera sopra di essi il rito, e l' azione dell' Ordinazione, nè dà loro l' istituzione canonica; e nemeno il Vescovo fa il tutto ne' Diaconi, perchè non è il Vescovo, che ad essi conferisce la Grazia, il Carattere, e la Podestà dell' Ordine. Se poi vogliamo mettere la superiorità, e differenza tra il Vescovato, e il Diaconato nella collazione immediata della giurisdizione, che Iddio fa ne' Vescovi, e il Vescovo ne' Diaconi, dico, che questo primieramente non

corrisponde nè al pieno significato del verbo *facit*, nè al parziale del verbo *elegit*; perchè non si può dire unicamente per questo, che Iddio *fa i Vescovi*, e il Vescovo *fa i Diaconi*; nè l' eleggere è lo stesso che il conferire la giurisdizione. Aggiungo ancora, che il ministero de' Diaconi non esige nel suo esercizio nè giurisdizione, nè sudditi, essendo per se ordinato ad inservire soltanto ai Vescovi, e ai Sacerdoti nella solenne celebrazione della Messa, e in conseguenza non può dirsi, che il Vescovo facendo i Diaconi conferisca loro giurisdizione, e che fa i Diaconi col dar loro una giurisdizione. Quindi concludiamo, che quel passo di San Cipriano non favorisce nè direttamente, nè indirettamente l' opinione del Signor Corgne.

Finalmente rispetto a ciò, che dice da prima il Signor Corgne dell' insegnamento dei Padri, e dei Concilj, cioè che Dio ha stabiliti i Vescovi per governare la Chiesa, come egli aveva stabilito il gran Sacerdote nell' antico Testamento per condurre il popolo Giudeo, rispondo, che questa parità conclude assaissimo contro i Presbiteriani, ma niente conclude contro l' opinione de' suoi avversarj. Si conosce subito, che in quella parità i Padri, e i Concilj non hanno considerato ciascun Vescovo preso da se, ma l' Episcopato, o sia il Corpo Episcopale in faccia, e in confronto del Corpo Presbiterale, o anche ciascun Vescovo unito al Corpo Episcopale in confronto di ciascun

Prete o da se, o unito al Corpo Presbiterale. Se avessero riguardato ciascun Vescovo preso da se, e lo avessero voluto paragonare in tale aspetto al Sommo Sacerdote dell' antica Legge, avrebbero creati nella nuova Legge tanti Sommi Sacerdoti, tanti Papi, tanti Capi della Chiesa, quanti sono i Vescovi. Ora questo certamente non è stato, nè poteva essere il loro scopo. Dunque non hanno voluto, nè han potuto piantare un principio, da cui sarebbe nata legittimamente una così assurda conseguenza. Hanno dunque riguardato i Vescovi come membri del Corpo Episcopale, o sia il Corpo intiero de' Vescovi avente per Capo visibile il Vicario di Gesù Cristo, e in questo senso è verissimo, che i Vescovi nella podestà succedono dirò così al Sommo Sacerdote dell' antica Legge, e che essi sono stati stabiliti per governare la Chiesa universale, e che ciò, che da questo Corpo si prescrive, obbliga tutta la Chiesa. Se il Signor Corgne avesse riflettuto a questo proprissimo senso di quella parità, non si sarebbe meravigliato, che il Bellarmino ora avesse paragonato i Vescovi al Sommo Sacerdote Aronne, ed ora avesse paragonato il Papa a Mosè (*pag.* 267. *e* 268.); poichè il Corpo Episcopale unito al Papa ha la somma autorità, che possiede anche il Papa preso da se solo. Poi v' è ancora un' altra riflessione da fare a favore del Bellarmino. Mosè non solo fu Sommo Sacerdote, e Condottiere del popolo, ma fu anche quegli, che consecrò per

ordine di Dio e Aronne in Pontefice, e i di lui figliuoli in Sacerdoti (*Levitic. cap.* 8.) Per questo, come riflette Cornelio a Lapide (*in Exod. cap.* 21. *vers.* 11.), San Gregorio Nazianzeno *Orat.* 22. chiama Mosè *Sacerdotem Sacerdotum*, e così Sant' Agostino (*qu.*20.*in Levitic.*), e in ciò particolarmente il Papa si assomiglia piuttosto a Mosè, che non ad Aronne, perchè siccome da Mosè *effluxit omnis jurisdictio Sacerdotalis*, così *effluit* anche al presente dal Papa in tutta la Chiesa.

Ora quì appunto sarebbe il luogo opportuno per addurre alcune autorità, le quali mostrano, che il Papa è stato considerato dai Padri, e dai Dottori, come il fonte dell' Ecclesiastica giurisdizione. Ma io mi contenterò di opporre al Signor Corgne Francese alcuni Dottori Francesi, e sia il primo Incmaro di Reims. Ecco che cosa egli scriveva della Cattedra Apostolica di Roma all' altro Incmaro Laudunense c. 35. *A qua rivus Religionis, et Ecclesiasticæ Ordinationis, atque Canonicæ Jurisdictionis profluxit*. Pietro di Blois all' anno 1180. epist. 99. *Quod stipiti rami, quod capiti membra, quod radii soli, quod fonti rivuli; hoc Apostolicæ Sedis eminentiæ debent Ecclesiæ omnes, quas ubique terrarum Religio Christiana fundavit*. Pietro d' Ailly Cardinale all' anno 1380. de Auctorit. Eccles. p. 1. conclus. 2. *Plenitudo Jurisdictionis, proprie loquendo, solum residet in Romano seu summo Pontifice, Petro succedente; quia pro-*

prie aliqua potestas plena dicitur esse in aliquo , qui eam potest generaliter exercere , et ministerialiter in omnes dispensare . Giona d' Orleans lib. 3. de Cultu Imaginum . *Claves regni Cœlorum quasi eminentissimo Ecclesiæ membro traditas , ut per illum ad cœteras transeant* . Così egli parlava di Pietro . L' Abate Baruel sul Papa , e i suoi diritti (*tom. 2. part. 4. cap. 3.*) . *I padri della nostra antica Chiesa Gallicana non conoscevano tutti i vostri sistemi ; ma ciò , che imparato aveano da S. Leone , che dando al resto degli Apostoli la podestà del santo Ministero , Gesù Cristo l' avea data principalmente a Pietro ; perchè voleva , che tutti i suoi doni si spandessero da Pietro sopra gli altri , come quelli del capo sopra gli altri membri(Leon. epist.* 10. *alias.* 89.)..... *Noi troviam dapertutto questa dottrina ne' nostri Padri ; noi abbiam veduto Agobardo di Lione rammentarla fedelmente parola per parola all' Imperatore Lodovico . Alcuino avea fatto altrettanto sotto Carlo Magno* . lib. de divin. offic. *La stessa attestazione si trova presso Remigio di Auxerre* . In fine Giovanni Gersone de Statu Eccles. Consid. 3. de Statu Praelat. *Status prælationis Episcopalis habuit in Apostolis , et Successoribus usum , vel exercitium suæ potestatis sub Petro , et Successoribus ejus , tamquam sub habente , vel habentibus plenitudinem fontalem Episcopalis auctoritatis* . Ora bisogna confessare , che questi passi sono assai più decisivi a favore della Pon-

tificia autorità, che non quelli, che sono stati recati dal Signor Corgne in prova della sua sentenza.

Ultima Prova.

Lasciate alcune altre prove addotte dal Signor Corgne, ma che vanno a ferire di fronte unicamente i Presbiteriani, mi appiglio a questa, che nel di lui ordine è la decima, e che per noi sarà l' ultima. Giorgio Zitchovid Vescovo di Segna in Croazia, allorchè si agitò nel Concilio di Trento la presente quistione, si dichiarò con molta energia per la dottrina costante di tutta l' antichità, e per appoggiarla parlò di questa maniera. *Che non avrebbe mai creduto, che si dovesse mettere in questione, se i Vescovi sono instituiti, e se essi ricevono la loro autorità da Gesù Cristo, poichè se la loro autorità non viene da Dio, meno ancora può dirsi, che venga da Dio l' autorità del Concilio, il quale è composto soltanto di una Assemblea di Vescovi; che una Assemblea per quanto numerosa ella sia, non riceve la sua autorità che da quegli, da cui la ricevono i particolari, che la compongono; che se i Vescovi non sono stabiliti da Gesù Cristo, ma dagli uomini, l' autorità di tutti uniti insieme non è che una autorità umana, e che chiunque ardisse dire, che i Vescovi non sono instituiti da Gesù Cristo, ma dagli uomini, non potrebbe immaginare altra cosa, se non che essere il Concilio un'*

Assemblea di persone profane, e non presiedervi Gesù Cristo, e non avere il Concilio, che una autorità precaria ricevuta dagli uomini; dunque inutilmente tanti Padri starebbero in Trento con tanti incommodi e spese, se non avessero la loro autorità da Gesù Cristo, poichè quegli, che avesse dato ai Vescovi, ed al Concilio il potere di trattare queste materie, avrebbe potuto farlo da se stesso con molto più d'autorità; e che sarebbe stata una illusion generale della Cristianità il proporre un Concilio non solo come il mezzo il più proprio, ma ancora come l'unico rimedio necessario per decidere le controversie. Tal fu il discorso del Vescovo di Segna (*Fra Paolo lib. 7. tom. 2. pag. 387. nov. ediz.*). Fa duopo accordare, che il di lui ragionamento è pieno di forza, e si conosce bene, ch' egli attacca in modo particolare l' opinione di quelli, che in questi ultimi tempi hanno preteso, che la giurisdizione dei Vescovi venga immediatamente dal Papa.

Risposta.

Supposta la verità del discorso del Vescovo di Segna, di cui non mi preme il far quistione, rispondo alle sue ragioni. Primo. Le nostre ricerche si aggirano intorno alla questione, se i Vescovi ricevano la gurisdizione ordinaria su le particolari Diocesi immediatamente da Gesù Cristo, o dal Papa. Ora il discorso del Vescovo di Segna riguar-

da l'autorità di una Assemblea generale di Vescovi rispetto alla Chiesa universale, e non la giurisdizione di ciascun Vescovo sopra la sua particolar Diocesi. Dunque non tocca il fondo della nostra quistione. Dall' altra parte abbiam dimostrato di sopra, non essere sentenza improbabile, che i Vescovi ricevano da Gesù Cristo immediatamente insieme colla Podestà dell' Ordine la participazione della giurisdizione universale su tutta la Chiesa per usarne unitamente al Corpo Episcopale, a cui Gesù Cristo la diede, e di cui essi col ricever l' Ordine dell' Episcopato divengono membri. Dunque potrebbe non esservi veruna difficoltà per aderire al discorso del Vescovo di Segna, senza per altro aderire all' opinione del Signor Corgne.

Secondo. Non doveva il Signor Corgne dissimulare la risposta, che diede il Lainez a quelle ragioni, e che viene riportata dal Pallavicini nei seguenti termini (*lib.* 18. *cap.* 15. *num.* 14.) *Peccare la conseguenza, che alcuni tiravano. Se i Vescovi non hanno podestà da Dio, non possono definire in Concilio, e ciò, che diffiniscono, non è di fede. Basta, che l'abbiano dal Papa: e quindi avvenire, che non sia legittimo Concilio, se non concorrendovi il Papa, e le decisioni de' Concilj esser decisioni di Dio, in quanto sono dal Papa, a cui lo Spirito Santo assiste.*

Terzo. E' indubitato, che ne' Concilj Ecumenici hanno voto decisivo alcune per-

sone, le quali non possiedono l'Ordine Episcopale. Tali sono alcuni Abati, e i Generali degli Ordini Regolari. Questa pratica è stata osservata anche nell' ultimo general Concilio di Trento (*Annat. Apparat. ad Positiv. Theolog. lib. 5. sect. 1. art. 4.*). Ora è chiaro, che questi Abati e Generali, non avendo da Dio ricevuta la Podestà dell' Ordine Episcopale, non hanno da lui neppur ricevuta la giurisdizione per esser giudici in una Assemblea di Vescovi. Dunque è forza dire, che ricevano una tal giurisdizione per consuetudine, o per privilegio dal Papa, a cui spetta di convocare i Concilj Ecumenici. E se essi ricevono una tal giurisdizione dal Papa, e se il Papa può ad essi conferirla, che assurdo ne seguirebbe, che egli la conferisse altresì ai Vescovi? Forse perchè gli Abati, e i Generali ricevono la loro giurisdizione dal Papa, si dirà che essi sono persone profane, alle quali non assiste co' suoi lumi lo Spirito Santo? Non certamente. E perchè questo si dovrebbe dir dei Vescovi, caso che ricevessero immediatamente dal Papa la loro giuridizione per giudicar ne' Concilj? In qualunque supposizione i Vescovi saranno sempre persone sacre, e tra i primi per dignità, e per autorità nella Gerarchìa della Chiesa. Se la giurisdizione viene ad essi conferita dall'uomo, non per questo si dovrà chiamare puramente umana, quasi che fosse totalmente dall' uomo, e non si distinguesse dalla podestà civile. Ella sarà inoltre non solo una

autorità ecclesiastica, ma anche una autorità divina, e perchè in genere e in comune fu immediatamente stabilita da Gesù Cristo, e perchè viene da lui conferita per mezzo del suo Vicario, che ne tiene da esso immediatamente il dominio, e perchè ha per oggetto le cose, che riguardano il culto divino, e perchè Iddio ha promessa all'Assemblea de' Vescovi la sua immediata assistenza. Mi perdoni il Vescovo di Segna. Egli immagina delle conseguenze, le quali avviliscono la dignità, e il vigore dell' autorità de'Concilj, ma che in realtà non discendono dal principio, che si è proposto di combattere.

Finalmente conviene separare esattamente le cose per non prendere un equivoco, su cui talvolta si stabilisce un intiero discorso. Bisogna distinguer ne' Vescovi l' esser giudici della fede ne' Concilj Ecumenici dalla infallibilità del loro giudizio. La prima cosa è degl'individui, appartiene alla giurisdizione, e viene, o può venire immediatamente dal Papa. La seconda non è di ciascun individuo in particolare, ma del Corpo Episcopale avente alla testa il Romano Pontefice, e viene dall' assistenza immediata dello Spirito Santo. A questo corpo Gesù Cristo ha promessa la sua indefettibile assistenza sino alla fine de'secoli, quando disse agl' Apostoli: *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi*. Non bisogna dunque supporre, come par quasi che si supponga, che

gli avversarj del Vescovo di Segna diano al Papa più di quel che gli danno, o possono dargli, e che si avvilisca al rango di un giudizio puramente umano il giudizio di un' Assemblea generale di Vescovi, che viene infallibilmente diretta per confessione di tutti i Cattolici dallo Spirito Santo.

Ma che necessità, si soggiunge, di convocare un Concilio di Vescovi, se il Papa può far tutto da se stesso, e per propria autorità, senza un Concilio come l' unico rimedio necessario per decidere le controversie? Quì si passa da una questione all' altra, cioè a domandare, se il Papa possa da se stesso far tutto ciò, che può fare un Concilio generale. Ma supponiamo nel Papa questa autorità, come io di fatti la suppongo; tanto e tanto il Concilio in alcune circostanze è un rimedio necessario non assolutamente a decidere le controversie, ma a togliere più facilmente gli ostacoli, che si attraversano per l' universale accettazione delle decisioni, e ad adempiere le diligenze ingiunte al Papa per il conseguimento dell'assistenza, e dei lumi del divino Spirito. Imperocchè come ragiona il Bellarmino de Conciliis (*cap. 11.*) *Et si vero Pontifex Judex est vice Christi omnium controversiarum, eique obtemperare debet fraternitas universa . . . tamen non debet Pontifex in controversiis fidei dijudicandis aut solo suo judicio fidere, aut expectare divinam revelationem, sed adhibere diligentiam, quantam res tanta postulat, et ordinaria me-*

dia ; et tum demum expectare assistentiam Spiritus Sancti , et directionem divinam . Porro medium ordinarium , ac proinde necessarium , esse Concilium magnum aut parvum , unum , vel plura , prout ipse judicaverit , facile probari potest . E lo prova colle parole di Gesù Cristo in San Matteo (*cap. 18.*) *Ubi fuerint duo vel tres congregati in nomine meo ; illic sum in medio eorum ;* e coll'esempio degli Apostoli nel Concilio di Gerusalemme , e con altri simili fatti ed autorità . Si può anche vedere Melchior Cano (*de Locis Theol. lib. 5. cap. ultim.*) .

Egli è tempo oramai di concludere ; mentre dalle cose sin qui dette , e dalle risposte date alle più robuste difficoltà risulta quasi evidentemente la mia proposizione , cioè *non esservi ragion sufficiente per asserire , che la giurisdizione sopra una particolar Diocesi venga conferita ad un Vescovo immediatamente da Dio .* All'opposto la sentenza , che tal giurisdizione venga immediatamente dal Papa , non solo sembra la più probabile , ma direi inoltre , che atteso il vigore delle ragioni, e delle autorità si può chiamare probabilissima . Vedo bene di essermi avvanzato un passo più oltre di quel , che abbia fatto l'immortale Benedetto XIV., ma non ho poi nemeno difficoltà di ritirare il piede , e di aderire perfettamente al di lui sentimento , con cui finisco . (*De Synod. Diœces. lib. 1. cap. 4. num. 2.*) *Licet autem eorum opinio , qui etiam hanc potestatem*

immediate a Christo oriri propugnant, validis fulciatur argumentis, nihilominus tamen et rationi, et auctoritati conformior videtur sententia opposita.

Terminato l'esame della opinione del Signor Corgne circa la derivazione della giurisdizion Vescovile su le rispettive particolari Diocesi, debbo avvertire, che quest'Autore si è lasciato sfuggire qualche proposizione certamente non retta intorno ai diritti del Romano Pontefice. Imperocchè al Tomo secondo pag. 107. asserisce, che *la Chiesa non ha mai deciso nulla per favorire il poter Immediato, ed Ordinario di diritto divino, che si è voluto attribuire al Sommo Pontefice in tutta la Chiesa, come una conseguenza necessaria del di lui Primato*. Con ciò egli mostra abbastanza di non riconoscere nel Sommo Pontefice una podestà immediata, ed ordinaria su tutte le Chiese? Ma dovea riflettere, che l' ha riconosciuta, asserita, ed espressa il quarto Concilio di Laterano ecumenico composto di 412. Vescovi, al capo quinto, dove parla così. *Antiqua patriarchalium sedium privilegia renovantes, sacra universali Synodo approbante, sancimus, ut post Romanam Ecclesiam, quæ Disponente Domino super omnes alias Ordinariæ Potestatis obtinet Principatum, utpote Mater universorum Christi Fidelium, et Magistra ec.* Ora questa espressione approvata da un Concilio Ecumenico diviene presso ogni vero cattolico consecrata in modo, che dee riputarsi una

manifesta temerità la dissapprovazione, che voglia farne qualunque privata persona. Aggiunge l' Autore pag. 110. che avendo il suddetto Concilio di Laterano asserito *cap.* 62; che il Romano Pontefice ottiene la pienezza della podestà, *ci lascia in una intiera libertà di fissare il senso di questa espressione, senza obbligarci a riconoscere, che il Papa possa esercitar nella Chiesa una giurisdizione Immediata, ed Ordinaria*. Rispondo, che il Concilio ha fissato il significato di quella espressione al capo quinto come abbiam veduto; ed è inconcepibile, come il Signor Corgne mostri d' ignorare il capo quinto di quel Concilio, mentre per altro si suppone, che sia arrivato a leggerlo sino al capo sessagesimo secondo da lui citato. Se dei Patriarchi è stato detto, che godono la *Pienezza del Pontificale Officio*, e dei Primati, che possiedono la *Pienezza di tutta la Sacerdotal Dignità*, com' egli obbjetta, di nessuno fuorchè del Romano Pontefice, si dice, che abbia la *Pienezza della Podestà*. Qual sia questa Pienezza della Podestà Pontificia, oltre tant' altri Concilii, è spiegata a sufficienza dal Tridentino, che asserisce, che la Podestà Pontificia è *Podestà Suprema* datagli su tutta la Chiesa, e per la quale ha potuto riservare al proprio giudizio alcune cause di delitti più gravi (*Sess.* 14. *cap.* 7.). *Pontifices Maximos pro suprema Potestate sibi in Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuisse peculiari*

judicio reservare. Ora si concepisca, se è possibile, una Podestà Suprema su tutta la Chiesa data da Gesù Cristo a Pietro, e ai suoi Successori, senza che sia Podestà immediata ed ordinaria. Ma poichè un errore ne chiama un altro, ecco che il Sig. Corgne appella una massima trasportata il dire, che il Successore di S. Pietro abbia lo stesso potere immediato ed ordinario, che aveva il Principe degli Apostoli, *pag*. 112. Ma se non ha lo stesso potere, come dunque il Papa è l' Erede di S. Pietro? Chi ha potuto levargli questa piena e adequata eredità? Imperocchè se il Papa non gode il poter supremo, immediato, ordinario su tutte le Chiese, che ricevette il Principe degli Apostoli, in che cosa, e per qual titolo, si potrà chiamare di lui erede? Mi si perdoni l' espressione; egli sarà al più un legatario di San Pietro, ma non l' erede, perchè non godrà la massima, e miglior parte dell' eredità; e questa eredità medesima si dovrà supporre dissipata dopo la di lui morte, non potendosi assegnar veruno, fuori del Romano Pontefice, in cui possa mostrarsi derivata la Podestà suprema, immediata, ed ordinaria, che fu conferita da Gesù Cristo a San Pietro su tutta la Chiesa. Io anzi pretendo piuttosto, come ho dimostrato nell' Opuscolo antecedente, che il Papa goda un potere più ampio non per la sostanza del diritto, ma per l' estensione dell' esercizio, che non San Pietro, perchè il Papa non ha veruno pari nella podestà

dell'Apostolato, com'ebbe San Pietro. Ma poichè il Signor Corgne mostra nella sua Opera di far gran conto dell'autorità del Padre Tomassino, io non farò, che trascrivere una sua riflessione sommamente analoga al mio scopo. Ecco che cosa egli scrive. (*de Benefic. Part. 1. lib. 1. cap. 6. num. 20.*) „Allorchè sul principio si fondarono le Chiese particolari, gli Apostoli, come io son d'opinione, i quali n'erano i fondatori, e i padri, non trasferivano nei Vescovi quell'autorità, che essi eransi acquistata con una spiritual creazione, in tal maniera da spogliarne se stessi. Ora la sola Sede Apostolica di S. Pietro è quella, la quale è andata in possesso di questa Universale Eredità degli Apostoli. *Atqui sola Apostolica Sedes Petri universalem hanc hæreditatem, Apostolorum adivit*. Rettamente San Tommaso ricavò questa verità dalle parole dell' Apostolo Paolo, di cui ancora è successore ed erede particolare il Papa. *In omni loco ipsorum, et nostro*. Sono queste le parole di San Tommaso (*in ep. ad Corinth. 1. cap. 1.*) *In omni ipsorum, idest eorum jurisdictioni subjecto. Et nostro; quia per hoc, quod subijeebantur Episcopo Civitatis, non eximebantur a potestate Apostoli. Quin immo magis erant ipsi Apostoli subjecti, quam his, quibus ipse eos subjecerat*. „ Sin qui il Tomassino; secondo la di cui dottrina unitamente a quella di San Tommaso è facile l'ordinare una serie di concludenti e concatenate proposizioni. Gli Apostoli fon-

dando Chiese, e creando Vescovi, ritenevano in se stessi la principale autorità, di modo che i Fedeli di quelle Diocesi erano più soggetti agli Apostoli, che non ai Vescovi dagli Apostoli a loro prefissi. Quindi la podestà degli Apostoli su tutte le Chiese da loro fondate era una podestà Immediata, ed Ordinaria. Ma il solo Romano Pontefice è andato in possesso dell' universale Eredità degli Apostoli: *sola Apostolica Sedes Petri universalem hanc hæreditatem adivit Apostolorum*. Dunque il Romano Pontefice ha dagli Apostoli ereditata quella Podestà Immediata, ed Ordinaria, che essi aveano ritenuta su tutte le Chiese da loro fondate, di modo che tutti i Fedeli sono sudditi del Papa più che nol siano de' respettivi lor Vescovi.

Egli si obbjetta da se stesso, che *i Teologi i più gravi dopo San Tommaso sono stati di questo sentimento*, cioè che il Papa abbia una giurisdizione immediata su tutta la Chiesa (*pag.* 93.). Risponde alla *pagina* 103; che mancava ai Teologi suddetti lo studio serio degli antichi Concilii, e de' Padri, e che perciò hanno parlato senza esattezza in tal materia. Questa maniera tenuta dal Signor Corgne cogli antichi Teologi è assai franca, e coraggiosa. Ma se egli si fosse accinto a scorrer soltanto la Biblioteca del Roccaberti, che ha raccolti tutti gli antichi opuscoli dei teologi riguardanti il Primato del Papa, e la estensione della di lui autorità, avrebbe veduto, che essi non fan

altro, che citare autorità de' Padri, e canoni dei Concilii. Doveva il Signor Corgne far caso dei Canonisti, i quali facevano precisa professione della scienza de' canoni, e ne avrebbe trovato alcuni, che portavano l'autorità del Papa anche più oltre di quel, che usassero i teologi. Forse soltanto da due secoli in qua han cominciato i teologi a consultare i Concilii, e i Padri? Forse da due secoli in qua la massima parte dei teologi più gravi non è stata dello stesso sentimento, di cui furono i teologi antichi? Forse erano solamente i teologi, che al tempo di San Tommaso, e dopo di lui la pensavano di quella maniera? Erano forse i soli teologi, e canonisti Romani? Il Signor Corgne avrebbe potuto consultare, qual era la dottrina dei Greci, allorchè si presentarono al Concilio general di Lione per riunirsi alla Chiesa Romana nel 1274; anno appunto, in cui morì San Tommaso, mentre recavasi al suddetto Concilio. Ora ecco l'articolo circa il Primato Pontificio proposto dalla Chiesa Romana alla Greca, e accettato, e professato da questa nel Concilio, qual leggesi nella lettera diretta dall' Imperator Michele Paleologo a Gregorio decimo. (*Concil. Mansi tom. 24. col. 71.*) *Ipsa quoque sancta Romana Ecclesia Summum, et Plenum Primatum et Principatum super Universam Catholicam Ecclesiam obtinet, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum Principe sive vertice, cujus Romanus Pontifex est successor, cum*

Potestatis Plenitudine recepisse veraciter, et humiliter recognoscit. Et sicut præ cæteris tenetur Fidei veritatem defendere: sic et si quæ de Fide subortæ fuerint quæstiones, suo debent Judicio Definiri: Ad quam potest gravatus quilibet super negotiis ad ecclesiasticum forum pertinentibus appellare: et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus, ad ipsius potest judicium Recurri; et eidem omnes Ecclesiæ sunt subjectæ, Prælati obedientiam et reverentiam sibi dant. Ad hanc autem sic potestatis Plenitudo consistit, quod Ecclesias cæteras ad solicitudinis Partem admittit: quarum multas, et patriarchales præcipue, diversis privilegiis eadem Romana Ecclesia honoravit, sua tamen observata prærogativa, tum in generalibus conciliis, tum in aliquibus aliis semper salva.... Primatum quoque ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, sicut in præmissa serie continetur, ad ipsius sanctæ Ecclesiæ obedientiam spontaneam venientes, confitemur et recognoscimus, acceptamus, et sponte suscipimus. Questa formola fu giurata da Giorgio Agropolita, come ambasciatore dell'Imperator Michele, e da Giovanni Lettore a nome dei Prelati Greci. *Ivi col.* 73. *e* 77. e presso Odorico Rainaldi *ad an.* 1274. §. 18. *ex Cod. Ms. Bibl. Vallic. et ad an.* 1280. §. 20. La stessa formola vien ripetuta nella lettera diretta a Giovanni Sommo Pontefice nel 1277. da Giovanni Becco Patriarca di Costantinopoli a nome del Sinodo tenuto in

questa città. (*Raynald. ad an.* 1277. §. 35.). Nel 1304. Hyabalaba Patriarca, com' egli s' intitola, di tutto l' Oriente scrisse a Benedetto X. *Profitemur insuper sanctum Romanum Summum Pontificem, et Patrem Universalem omnium Fidelium Christi: et confitemur, quod ipse est Successor Beati Petri Universalis Vicarii Jesu Christi super omnes filios Ecclesiæ ab Oriente usque in Occidentem; cujus amor et dilectio in nostris cordibus est firmata, et nos sub ejus Obedientia sumus; et requirimus, et imploramus suam benedictionem, et sumus parati ad omne ejus Præceptum.* Raynald. ad an. 1304. §. 26. Ritornati dipoi i Greci allo Scisma fu trattata nuova riunione dall' Imperator Greco Andronico; per lo che fu da lui spedito Barlaamo Abate, il quale scrisse un Commentario intorno al Primato della Romana Chiesa, che può vedersi presso il Canisio *Antiqu. Lect. tom.* 6; e presso Odorico Rainaldi *ad an.* 1339. §. 38. *e segu.* Ivi dopo aver dimostrato, che la Supremazia di S. Pietro si è derivata necessariamente nel Romano Pontefice, asserisce che sin da principio i Romani Pontefici, siccome quelli, che aveano la prelatura, e la cura di tutto il mondo, cominciarono ad amministrar tutti gli affari, mandando a tutte le parti regolari lettere, e sforzandosi di correggér dovunque tutti gli eccessi, e determinando per tutti ciò, che far doveano. Mostra, come al Papa ricorrevano dall' Oriente molti grandi personaggi per essere risar-

citi dalle sofferte ingiurie, che nei canoni, e nelle leggi nessuna chiamasi Sede Apostolica, se non la Romana; che i Patriarchi di Costantinopoli erano al Papa soggetti; è che *omnibus superioribus temporibus pie et rebus communibus utiliter Dominium exercuit*. Anzi aggiunge di più, come epiloga il Rinaldi §. 41. *Spectare etiam ad decus Principis omnium Ecclesiarum, ut nulli terreno Regno subsit, cum poscat ratio, ut anima imperet corpori, cælestia præsint terrenis; tum ut contra electorum voluntatem nullus solio se obtrudat*.

Ora per venire al mio proposito, si conosce manifestamente, che i Greci cattolici riconoscevano quella immediata, ed ordinaria giurisdizione del Romano Pontefice, che sostenevano i Romani teologi, e canonisti, e che tanto si manomette dall' erudito Signor Corgne. Vi si aggiunga la ben nota deffinizione del Fiorentino Concilio accettata, e professata dai Greci tornati al seno della Cattolica Chiesa; e poi si ragioni tra quelli, i quali non si contentano del nome vago di *venerabile Antichità*, ma vogliono ragioni conformi all' autorità dell' antica, e moderna Chiesa, la quale è una sola, e non divisa con se stessa di credenza, ma sempre conforme e coerente. I Greci cattolici professano, che al Papa può appellare, e al di lui giudizio ricorrere in tutte le cause ecclesiastiche chiunque credasi in qualunque parte aggravato, che tutte le Chiese, e tutti i Prelati sono a lui soggetti, e gli debbo-

no rispetto ed obbedienza; che il Papa è il Padre universale di tutti i Fedeli, e che tutti i Fedeli sono di lui figli; e che a lui è stata data in San Pietro la piena Podestà di pascere, di reggere, e di governare la Chiesa Universale da Gesù Cristo Signor nostro. Io domando adunque, come possa verificarsi tutto questo, se il Papa non possiede una immediata, ed ordinaria giurisdizione sopra tutte le Chiese, e tutti i Prelati? Domando, come voglia il Signor Corgne con altri, che il Papa non goda altra giurisdizione immediata fuor di quella, che gli accordano gli usi e i canoni (*pag.* 115.); mentre anche i Greci professarono, al Papa *in Beato Petro pascendi, regendi, et gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse*? Non son gli usi, nè i canoni, che hanno conferita al Papa la giurisdizion piena, immediata, ed ordinaria; ma fu Gesù Cristo medesimo, come definì il Fiorentino Concilio. I canoni e gli usi hanno confermato il Pontificio diritto, hanno date regole per l' esercizio della Pontificia giurisdizione di consenso dei Papi medesimi; non deve il Romano Pontefice intromettersi nel governo delle particolari diocesi senza grave motivo d' utilità, o di necessità; altrimenti sarebbero trattati i Vescovi come semplici delegati, e il Papa medesimo resterebbe oppresso dal peso degli affari, i quali per la loro moltiplicità rimarrebbero o indiscussi, o maltrattati.

Tutto questo si concede ben volentieri; lo insegna il dettame della ragione, l'indole di ogni podestà instituita in edificazione, e non in distruzione, la professione costante de' Papi medesimi, i quali hanno giudicato illecito il recedere dai canoni, e dagli usi stabiliti senza un motivo di grave utilità, o necessità. Ma questo prova, che l'ordinaria e immediata giurisdizione conferita da Gesù Cristo a S. Pietro, e ai di lui Successori, su tutte le Chiese, dev' essere esercitata con equità, con moderazione, e con piacevolezza per quanto sia possibile; non prova, e non proverà mai, che il Papa non abbia una giurisdizione immediata ed ordinaria su tutte le Chiese, e su tutti i Prelati ricevuta immediatamente da Gesù Cristo. Le poche, ed equivoche testimonianze della Chiesa Gallicana riportate dal Signor Corgne non concludono al suo intento, perchè rappresentano unicamente al Papa la convenienza, e il debito di non perturbare senza necessità le Vescovili funzioni; ma non negano il suo divin diritto di giurisdizione immediata e l ordinaria, nè attestano vero esser egli suddito ai canoni, e agli usi. Tutto adunque l' equivoco nasce dal confondere il diritto coll' esercizio, e dal supporre gratuitamente, che nel Papa l' esercizio del diritto dipenda per titolo di sudditanza dagli stabilimenti dei Canoni; il che sarebbe un distruggere radicalmente la Suprema, e piena Podestà del Romano Pontefice. Imperocchè qual mediocre ragiona-

tore potrà unire insieme queste due idee Podestà Piena, Suprema, e Universale su tutta la Chiesa conferita da Gesù Cristo al Romano Pontefice; e Subordinazione di Suddito ai Canoni non solo de' Concilii Universali, ma eziandio dei Provinciali, per non dir anche dei Diocesani. Suddito, e Principe Supremo, nella stessa persona, nella stessa materia, e riguardo allo stesso oggetto, non saran mai combinabili a quello che sembra. Così pure; ogni Prelato suddito obbediente del Papa, e insieme giudice legittimo e giuridico della di lui osservanza circa i canoni, e le consuetudini, non potranno accordarsi, a quel, che pare. La sola cosa, la quale è lecita a un suddito obbediente è una pacifica rimostranza al proprio Superiore, quando si sente gravato, o una dilazione per l'esecuzion degli ordini ricevuti sino a nuovo precetto, quando giudica, che l' ordine sia fuori della volontà del superiore, e che risulti in detrimento della Chiesa. Questo è ciò, che ha riservato ai Prelati non pure, ma agli stessi Sinodi ecumenici il quarto Concilio di Costantinopoli (*Labbè tom. 10. col. 879.*). *Si qua Œcumenica Synodo collecta, de Romana etiam Ecclesia controversia extiterit, licebit cum decenti reverentia de proposita quæstione veneranter percontari, responsumque admittere, et sive juvari et sive juvare; non tamen impudenter contra senioris Romæ Pontificis sententiam dicere.*

Nell' esercizio di qualunque podestà vi

può essere dell'abuso ; ma non per questo è lecito al suddito il ripararvi di propria autorità , perchè qualunque atto d' un suddito contro la legge e il precetto di un superiore è invalido per mancanza di podestà giuridica , e legittima . E quì è dove alcuni scrittori hanno preso gravissimo abbaglio . Quando anche fosse vero,. che alcuni Romani Pontefici abbiano talvolta esercitata l'universal giurisdizione , che ad essi compete per divino diritto , con qualche eccesso , e con qualche pregiudizio del buon ordine dell' ecclesiastica disciplina , era permesso a' Prelati , o anzi era lor debito di rimostrare il disordine , ma non di resistere alla Podestà Suprema ; molto meno di negare su la supposizione di qualche abuso una podestà data da Dio , e di assoggettarla a loro medesimi . Questo fu il falso raziocinio di alcuni dei Prelati di Basilea , i quali di poi mostrarono il loro mal animo col restare attaccati allo scisma anche dopo la legittima elezione di Eugenio IV. , a differenza di più altri , che riconobbero l' errore , e si fecero ubbidienti alla Santa Sede . Carlo VII. Re di Francia favoreggiatore d' Eugenio , e della Suprema Autorità dell' Apostolica Sede , poi sedotto in parte dalle massime degli ostinati Basileensi , conobbe finalmente l' erroneo dettame di questi fallaci ragionatori , e lo protestò egli stesso per mezzo de' suoi Legati spediti ad Eugenio . E' un prezioso documento per la materia , di cui parlo , l' Orazione recitata dal Vesco-

vo Meldense capo della legazione in Firenze l' anno 1441. dinanzi a Papa Eugenio in pubblico Concistoro. Egli a nome del Re domandò un nuovo general Concilio in Francia dopo quello di Firenze, a fine di illustrare la decisione già fatta del supremo Potere del Papa, e per dirigere l' uso della autorità Pontificia; e con ciò toglier per sempre ogni pretesto agli scismatici. Non aderì Eugenio a tal richiesta, nè giudicò doversi porre in controversia la Pontificia autorità già deffinita dal Fiorentino Concilio con assenso commune de' Latini, e de' Greci. Rispetto poi all' emendazion degli abusi, che ponno intromettersi nell' esercizio del Pontificio supremo Primato, riputò essere pericolosa l' adunanza di un nuovo Concilio, come ben dimostrò il fatto per parte dei falsi politici nel Conciliabolo di Pisa contro Giulio secondo (*Raynald. ad an.* 1441. §. 12.).

Quello, che importa al nostro proposito, è il vedere, come Carlo Rè di Francia e i saggi Prelati suoi consiglieri aveano penetrata la falsità dell' ingannevole raziocinio degli scismatici. Egli protesta da prima di riconoscer nel Papa un Principato Monarchico instituito da Dio, e per legittima successione in lui derivato. Raynald. *ad an.* 1441. §. 9. *Tuum Principatum Monarchicum esse a Deo necdum secundum communem universi providentiam, sed etiam speciali institutione inter opera restaurationis mundi a Christo institutum, seque vera legiti-*

maque successione illum possidere palam recognoscimus, et confitemur. Ma due estremi, soggiunge dipoi, sono stati la cagione della calamità presente della Chiesa. L' uno è di quelli, che vollero usare di questa podestà senza attenersi alle regole dei Padri, ed esercitarla indiscretamente a lor beneplacito; *puta sola voluntatis libidine*. §. 10. L' altro è stato di coloro, i quali per resistere a tali abusi, e all' intemperante esercizio di questa podestà, si sono sforzati di sopprimere la Podestà stessa, e per troppo calor di resistere giunsero a tal frenesia di negare, che possa sussistere la suprema Podestà in una sola Persona, ma vollero collocarla nella moltitudine, che presto dividesi in partiti, e di questa guisa distruggono la bellissima Monarchia della Chiesa, che ha ritenuto sin ora i Cristiani nell' unità della Fede, nella profession uniforme della Cristiana religione, negli stessi Riti de' Sacramenti, nella stessa osservanza de' comandamenti, nelle stesse cerimonie del divin culto, nella pace e nella tranquillità, riducendo così quella nobilissima polizia, la quale ha per fine la celeste beatitudine, a Democrazia, o ad Aristocrazia; *pulcherrimam Monarchiam Ecclesiæ ..... nobilissimam Politiam .... ad Democratiam, vel ad Aristocratiam redigentes* (*ivi* §. 10.), Ma sentiamo un tratto anche più eloquente contro le massime dei Basileensi. *Quid quæso magis posset in perpetuitatem schismatis tendere, quam Monarchiam Ecclesiæ, quæ*

Christiauos tenuit in unitate, tollere et abolere, quam auctoritatem supremam multitudini, quæ cito scinditur, tribuere? quam potestatem judicandi superiores Inferioribus Dare? et sic de multis aliis, quæ in practica, et doctrina Basileensium concurrunt, quibus semel junctis et stantibus non est pax in Ecclesia Dei possibilis. (*ivi* §. 12.) . Era dunqne sentimento di Carlo VII. c de' Prelati suoi Consiglieri, che la Podestà Pontificia è Podestà Monarchica, e Suprema; che tal Podestà fu istituita da Gesù Cristo, e comprovata dal fatto essere necessaria al bene della Chiesa universale; che volendo togliere la Monarchia nella Chiesa vi s' introduce una Democrazia, o Aristocrazia perniciosa, cagione di divisione, e di scismi; che essendo il Papa Monarca nella Chiesa, non compete ai Prelati inferiori l' autorità giudiziaria sopra il lor superiore; che la pratica e la dottrina dei Basileensi conduceva a tutti questi dosordini; e che perciò il voler limitare il diritto Monarchico e supremo del Papa, per ovviare agli abusi nati nel suo esercizio, era un precipitare nell' altro estremo, che avea poi prodotto lo scisma dal Capo, e dalla dottrina del Vangelo; *quod omnibus Christicolis est abominandum*. (*ivi* §. 10.) .

Il giusto raziocinio adunque delle persone assennate è stato sempre di distinguere la podestà immediata del Romano Pontefice in quanto al diritto, e in quanto all' esercizio. Il diritto è amplissimo, universale,

indipendente , monarchico , supremo ; e perciò non soggetto di sua natura ai canoni . Quindi l' esercizio di un tal diritto non dipende , e non può dipendere dal giudizio degli inferiori Prelati , perchè non compete e non può competere podestà giuridica e giudiziaria a un Inferiore sopra il suo Principe , e Monarca supremo . Ma non v' ha dubbio altresì , che l' esercizio di qualunque Podestà dev' essere moderato , regolato secondo le leggi communi , e ordinato al buon ordine della universal disciplina . Questo è stato il sentimento ragionevole di San Bernardo , cioè di un dottore oriundo dalla Francia , sommamente venerabile al Clero Gallicano , valentissimo difensore della sua giurisdizione , e incapace di adulare i sommi Pontefici , e la Curia Romana . *Quid tam indignum tibi* , scriveva ad Eugenio III . , *quam ut Totum tenens non sis contentus toto , nisi minutias quasdam , atque exiguas portiones ipsius tibi creditæ Universitatis tanquam non sint tuæ , satagas , nescio quomodo , facere tuas ? . . . . Erras , si ut summam , ita et solam institutam a deo vestram apostolicam potestatem existimas* . (*de consider. lib.* 3. *cap.* 4.) . E più sopra avea detto rispetto all'abuso delle soverchie esenzioni : *Sic factitando probatis , vos habere plenitudinem potestatis , sed justitiæ forte non ita* . Il santo Dottore adunque asseriva la Pienezza della Podestà del Papa , e l' avea ben dichiarata al *libro* 2. *cap.* 8. Aggiungeva : *Facitis hoc , quia potestis ; sed utrum*

et debeatis quæstio est. Non v' era dunque question del supremo diritto, a cui non è lecito di resistere per un inferiore, ma bensì *primum an liceat, deinde an deceat, postremo an et expediat*. In sostanza la dottrina in tal proposito è così chiara, ed illustrata da migliori Dottori, che l' oscurità non può esservi introdotta se non dal difetto di formalità, e di raziocinio.

Finalmente io opporrò alle due opinioni del Signor Corgne le contradditorie di un altro dottissimo Francese cioè del Signor Charlas, le quali ciascuno potrà riscontrare nella celebre di lui Opera, o sia Trattato *de Libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ lib. 6. cap. 3. e sequ.*, *e lib. 8. cap. 8. e sequ.*, e con ciò farò fine a questa mia discussione.

Fine del Tomo Sesto.

INDICE

DEGLI OPUSCOLI

CONTENUTI NEL TOMO SESTO

OPUSCOLO XIX.

REIMPRIMATUR

Si videbitur Rm̃o Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

Benedictus Fenaja Congreg. Missionis Patriarch. Constantinopolit. Vicesgerens.

REIMPRIMATUR

Fr. Thomas Vincentius Pani Ord. Praed. Sac. Pal. Apost. Magist.